TECHE UDINE

MANOSCRITTI

# FONDO PRINCIPALE

## Manoscritto n. P_MSS_1059

*Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.*

Collocazione:

**Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine**
*https://www.techeudine.it/fondo-principale*
*https://www.sbhu.it/*

Guidozzi
Dif. Crim.

1059

Difensivo Criminale

del Guidozzi.

Afs
Ap
App
Abe
Aut
ne
Afse
fe
App
Ba
Ba
Bar
Ba
Br
no
Ber
la
a
Bar
ril
sp
Ba
pu
Ber

# Indice Alfabetico di

tutto ciò, si contiene in questo Libro.

## A


Assoluzione ——— C.13.
Appellazioni ——— C.17.
Appellazioni delle Sentenze ——— C.18.
Aborto procurato dolosamente ——— C.67.
Autorità, che tengono li Rettori ord.e nel far le Sentenze ——— C.116.
Assolti non pagano spese senon del defensivo dal Costit.o in su ——— C.126.
Appellazioni ——— C.122.


## B


Banditi in Segnatura ——— C.10.
Banditi pubblicati ——— C.11.
Bando ——— C.11.
Bandi ad inquirendum ——— C.116.
Bandito deve andar al suo Bando immed.te cur.
Brevi di Roma non s'esequiscono, se prima non sono presentati nell'Ecc.mo Colleg.o — C.140.
Beni stabili ad pias causas non si possono lasciar da Testadori alle Chiese oltre due anni ——— C.140.
Bandito dopo reffento, e realdito non può esser rilasciato di priggione avanti la sua spedizione ——— C.117.
Bandito, che fosse nominato per Test.o, se può esser esaminato, e come —— C.76.
Beni liberi, Fideicomissi, e Feudati C.20.


## C


Citazioni a diffesa ——— C.21.
Cause ducatur ——— C.24.
Citati a scusa ——— C.4.
Citati ad informandum ——— C.4.
Confetti ——— C.21.
Confiscazione, e quali sorti de Beni si possino confiscare ——— C.22.
Confiscazione de Beni ——— C.22.
Carteli, libelli, e scritture infamatorie C.70.
Casi eccetti a jure, per li quali i Rei non sono sicuri nelle Chiese ——— C.84.
Costituto di Vergine stuprata per forza — C.66.
Caso di parto suposito, così di donna, che avesse partorito, come di quella, che non avesse partorito ——— C.67.
Caso d'Incedio ——— C.69.
Condanna ——— C.116.
Contrabandi di robe diverse ——— C.69.
Come si deve dichiarar il luogo, tempo, e dove sono comessi i delitti con un Caso occorso — C.79.
Citazioni a diffesa ——— C.86.
Circostanze circa il citar a diffesa — C.87.
Che offizio faccia la pieggeria de Judicio sisti, & judicatum solvendo ——— C.91.
Casi, che godono l'immunità della Chiesa ——— C.93.
Cosa fata cosa sia ——— C.119.


ordin.

Carcerati, che fuggissero dalle priggioni, e dopo volessero restituirsi nelle medesime, come si dovrebbero ricevere —— C. 95.to

Carcerati fuggiti dalle priggioni godono l'immunità della Chiesa —— C. 95.

Carcerati se possono in tempo di sua priggionia far qualche contrato validamente C. 96.

Costituto che cosa sia —— C. 97.to

Costituto de plano —— C. 104.to

Costituto coll' Opposizioni —— C. 106.

Costituto de Confronto —— C. 108.to

Costituto col tormento —— C. 110.to

Cosa si deva operar in caso, che il Reo non confessasse col Tormento i complici del delitto, o i mandati di quello —— C. iii.

Cosa si doverebbe operar in caso fosse capitato alcun de Mandij nelle mani della Giustizia mandato da alcuno a comettere qualche Omicidio —— C. iii.

Cosa s'intendi mendo —— C. iii6.

Capitoli, che in diffesa de Rei giuridicamente non devono esser admessi —— C. ii2.i.

Confronti de Testij, quando si possono fare —— C. ii2.i.to

Come si debba practicar nel costituir i Rei C. ii2.2.

Concessioni de Termini a Rei absenti —— C. ii2.3.to

Come si possa passare contro Rei al tormento anco dopo l'intimazione delle diffese— C. ii2.5.to

Considerazioni diverse sopra delitti Criminali, Esazioni di 8 grossi, 8.e 8 detti da esigersi da Rei, ed altri avertimenti —— C. ii2.6.

Come non si deve dar copia dell'allegazioni de Rei al Querellante, ne meno di quelle del Querellante al Reo —— C. ii2.6.

Cadaveri de Giustiziati doppo 8 —— C. ii2.6.

Come s'intende nel Fin delle Sentenze quelle espressioni di ex arbitrio —— C. ii2.6.

Competenza de Fori —— C. 134.

Casi Prettorij, Prefettizj, e Comuni —— C. 140.to

Casi Comuni a tutti due —— C. 141.

Casi, che spettano al Foro Prettorio —— C. 141.

Casi, che spettano al Foro Prefettizio —— C. 141.

Chierico citando egli alcun Secolare al Foro laico può anch'egli esser citato dal medesimo, e sentenziato per con.so —— C. 138.to

Chierico, che comettesse alcun delitto d'assassinio può esser giudicato dal Giudice Secol.re— C. 139.

Come ne casi attroci non v'essendo Testij idonei per giustificar l'eccesso si deve dar conto al Prencipe, acciò impartisca facoltà di poter esaminar anco li non idonei, che potessero saper del delitto, e chiami li propij parenti —— C. 75.

Costituto d'un Reo citato ad informar imputato di ferite mortali —— C. 88.

## D

Decreti, che fa la Giustizia, dopo che il Reo è comparso nelle forze —— C. 3.to

Diffese —— C. 6.

Diffese de Rei nelli Processi con Rito— C. 86.to

Donne, che prova fanno —— C. 76.

Delitti eccettuati, e non eccettuati —— C. 129.

Delitti del misto foro —— —— C. 140.

Dei modi, e delle forme di procedere — C. 80.

Diligenze, che deve usar la Giustizia doppo la notizia de delitti, e che in primo luogo deve constar del corpo d'essi —— C. 60.to

Diffese per Procuratorem Cautem, et malem C. 117.

Declinazion de Fori —— C. 138.to

Deliberazion de Processi —— C. 86.

Delitti, ove s'ingenisca pena di sangue — C. 92.

Delinquente ritirato in Chiesa se sia sicuro —— C 93. 1o

Dopo seguita la vettenzione d'alcun reo cosa si deva operare —— C 97.

Dove deva seguire la valtificazione de Rei, e quanto tempo dopo la confessione —— C 107.

Decreto per tormentar i Rei —— C 110. 1o

Dopo Proclamati i Rei cosa si deva operare C 113. 1o

Dogado, e Luoghi di quello cosa sia —— C 115.

Difesa idonea al Reo, quando non avesse il modo di diffendersi —— C 120. 1o

Delitti eccettuati —— C 129. 1o

Delitti del Foro commune, o misto —— C 140.

Doglianza, che fosse presentata contro Ecclesiastici C 140. 1o

Delitti misti quali sono —— C 140.

Donna, che prova, faccia, e quante ne vogliono a far un Testimonio —— C 76.


## E


Effetti della Rimessa —— C 14. 1o

Effetti della segnatura —— C

Effetti delle sentenze pubblicate in Arengo C 17.

Esibizion volontaria, e formola di quella, con altra formola di Esibizion Volontaria —— C 23. usq. 24

Ebreo dopo comesso il delitto si facesse Cristiano, quello dovrebbe effettuarsi intorno l'eccesso comesso —— C 126. 1o

Esecuzioni Capitali di Giustizia devono farsi C 127. 1o

Ettà, che deve aver il Testimonio —— C 75.


## F


Foro Prefettizio, o Capitanziato —— C 1.

Foro Prettorio —— C 1.

Forme, colle quali s'obligano i Rei, e di quante sorti — C 2

Forma di Capitolar —— C 6. 1o

Forma, con la quale la Giustizia procede contro quelli, che hanno fatto l'Esibizion volontaria —— C 24. 1o

Forma della Supplica di Raalditione —— C 25. 1o

Forma del Salvo Condotto —— C 27. 1o

Forma della Querella transeunte o momentanea C 52. 1o

Forma d'esposizione di parte interessata —— C 53.

Forma d'esposizione di pubblica Persona —— C 53. 1o

Forma di Denonzia di Barbieri, o Cerusici — C 54.





Forma di Denonzia di pubblica Persona d'un Comune per occasione d'omicidio —— C 54. 1

Forma di Denonzia di Persona Pubblica circa un incendio —— C 54. 1o

Forma d'Atti, che fa la Giustizia, quando procede ex offitio —— C 54. 1o

Forma dell'Atto ex offitio in altro modo —— C 55.

Furti con Rottura commessi —— C 69.

Forma di Costituto d'un teviso —— C 69. 1o

Forma d'espossizione d'archibuggiata non colpita —— C 71.

Fama pubblica, che effetto faccia —— C 79. 1o

Formula di Mandato per citar a difesa C 67. 1o

Formula di Mandato per informar la Giustizia —— C 67. 1o

Formula di altro mandato con espression di Colpe —— C 67. 1o

Formula di Constituto ad informandum, e del modo, che si deve osservar dopo — C 88.

Formula di Decreto de Rettentione — C 96. 1o

Formula di Mandato agl'officiali per eseguir detta Rettenzione —— C 97.

Formula del Constituto della seconda sorte de Rei Retenti —— C 98.

Formula del Constituir nel Tormento — C 101.

Formula de Ratifficatione dopo il Tormento C 103.

Forma di riconoscer uno, che avesse comesso qualche delitto non conosciuto da Testi, e ciò in caso, che fosse retenuto — C 111. 1o


## G


Giuramento se si deve dar alle Donne gravide C 55.

Gradi della Tortura —— C 131. 1o

Giudice deve giudicar secundum allegata, et probata —— C 133.


ordin-

## I

Impunità che pretendono li Rei per salvarsi dalla Condanna C. 102 t.o
In Caso di Ferite C. 69.
Ingiurie ò di due sorti, di quella sopra altri delitti C. 13. t.o
In caso fosse stato comesso un Delitto senza la presenza de Testij cosa si deve operar C. 74. t.o
Indizio, che cosa sia C. 77.
Informar la Giustizia C. 67. t.o
Inimicizia tra l'offeso, ed il Reo C. 130.
Intimazion de Mandati C. 114. t.o
Immunità Ecclesiastica C. 93. t.o

## L

Lettere dell'Eccma Fatta C. 35. t.o
Levar i Refutenti, o impedir le refutazioni, che tentassero far gli officiali C. 93.
Luogo del delitto C. 135. t.o
Licenza a Vescovi per esser Persone Laiche C. 140. t.o
Licenza a Rettori per esser persone Ecclesiastiche C. 140. t.o

## M

Maleficio C. 1.
Modo di procedere in Cancellaria C. 1. t.o
Mandato ad informar C. 2. t.o
Mihij inquirendum cosa significhi C. 3.
Modo di difendersi C. 5.
Modo, con il quale l'Attore oppone al Reo C. 6.
Merito cosa sia C. 19. t.o
Modo di contradire al Fisco C. 23.
Modo di far la Contradizione C. 23.
Muto, che non sapesse leggere, ne scriver non può servir per Testimonio C. 78. t.o
Modo d'esaminar li Testij di linguaggio stranziero C. 76.
Modo d'esaminar li Testij Banditi C. 76.
Modo d'esaminar i Religiosi C. 76. t.o
Modo di proceder in un delitto, nel quale fatti quelli che devono esaminarsi fossero rei complici, o sospetti di Reità C. 81.
Modo di proceder contro quelli, che ingiuriano l'officiali, come tanti, ed altri simili C. 81. t.o
Modo di proceder contro quelli, che commettono estorsioni al popolo C. 82.
Modo, ed ordine di levar le prieggierie a Rei presentati, e rilasciati dalle Carceri con la medesima de redendo, e di proceder poi contro di stessi C. 90.
Modo, che si dovrebbe tener pareseguir le Capitali Sentenze in mancanza del ministro di Giustizia C. 102 t.o

## N

Non si deve dar copia degli indizij a Testij, che si mostrassero renitenti a deponer la verità C. 77.
Non si deve permetter, ch'alcuno Ecclesiastico suddito sia tirato fuori dello Stato a litigare C. 140. t.o
Nessuno può impedir Giudici Ecclesiastici nelle Cause spettanti al Giudice Secolare C. 130. t.o
Nessuno può impetir Brevi del Pontefice, o Legato contro la volontà de Testatori C. 140. t.o
Nessuno può impedir Benefizij Ecclesiastici de Viri, ne procurar la privazion loro C. 140. t.o
Non procedatur cosa significhi C. 3. t.o

## O

Oppositioni de Testij C. 7.
Ordine, e di quante sorta sia C. 19. t.o
Oppositioni a Testij C. 20.
Ordine di esaminar i Testij C. 82.
Ordine di castigar un Test.o, che deponesse falsamente in un delitto, che poi venisse scoperto per compagno del medesimo delitto C. 85.
Ordine d'esaminar i Testij fatti passar banda, per non voler deponer giustam.te la verità per ricavar la med.ma C. 93

# P


Pena pecuniaria, e corporale — C 15.
Parti supositi di donna, che avesse ancora partorito — C 68.
Proclama — C. 3
Proclamati — C 4. to
Pubblicazion delle Sentenze — C. 16 to
Parto che fosse seguito in absenza d'un anno, e più dell marito — C 68
Per far constar il delitto d'un parto esposto — C 68 to
Pupillo in età d'anni 7 ch' avesse osservato qualche delitto comesso può giust-all'età ottima giustificare — C. 78. to
Pena di sangue come s'intenda — C 76 to
Prova d'indizio quanti testij siano sufficienti C 77.
Proclama — C 66. to
Persona sequestrata per alcuna ossa in casa, o in altro luoco, e che la Giustizia per altro fatto vo'esse castigarlo che stile si dovrebbe tenere — C 96.
Preti, Frati, e Chierici se possono esser ritenuti dal Giudice Secolare per qualche offesa grave, che avessero fatto ad alcuna persona Laica — C 96.
Proclama Dialogo — C 112
Preggio per un Reo d'un Caso, e che per il medesimo reo fosse bandito per un' altro caso non è tenuto più a presentarlo — C 126. to
Priggione privata — C 133.
Proclamato, che fosse incolpato d'omicidio d'un tale, che fosse bandito, cosa — C 113. to
Proclamato in absenza, e bandito — C 117.
Pubblicazion de Processi, e diffese de Rei — C 120. to
Provveggio de ntispettanti alla Cassa dell'Ecc.mo Cons.o de X.ci con le spese de Processi — C 120
Putto che in minor età comettesse alcun delitto — C 121
Prevenzione — C 132. to
Possessi temporali — C 140. to


# Q


Querellante che s'offenisca star alla corda col Reo per sostentargli la querella non deve parmettersi — C 126. to
Quesiti con le sue risposte in materia mista C 36 adi
Quanto al S.o offizio dell'Inquisizione. — C 140. to
Quali cause siano Criminali, Civili, e miste C 47. to
Quanti testij siano sufficienti a comprender delitto C 76.
Quanti indizi siano sufficienti a tormentar un Reo — C 117.


# R


Reponatur, vel non procedatur — C 3. to
Renonzia C 9 to
Rimessa, e suoi effetti — C 14 e 14. to
Ratespa C 28 to
Reffon di Dalmazia e Levante per casi ordinarij non possono sanar da Terre e luoghi — C 126.
Reffenzion C 2 to
Reffenzion deve esser comessa dal Giudice — C 92. to
Reffenzion del Delinquente che volesse far la parte offesa C 92. to
Reffenzion può da quella il Reffento appellarsi al Giudice Superiore C 92. to
Reffenzion contro Donne — C 92. to
Reffenzion di qualche Reo che facesse renitenza agl' Officiali nel prenderlo se da medesimi possa esser ammazzato impune C 93.
Reo Proclamato se possa esser reffenito — C 95. to
Reffento se le ponno esser aggregate altre colpe — C 96.
Reo fermato per caso Criminale possa esser sequestrato e trattenuto in Priggione per debito Civile condanna o cumsane, o aggiudicazion Criminali C 96
Reffento può esser bandito C 96
Reo Proclamato per Indizj essendo dal Giudice conosciuto innocente in absenza, se possa esser assolto C 114.
Risserva de Confini a Banditi in Dalmazia, e Levante — C 117.
Rei presentati C 118
Reo, che venisse costo non rispondesse a proposte sopra l'interrogazioni, che le venissero fatte, Cosa — C 120
Reo Presentato se le possono esser aggregate nuove colpe, o delitto che si è rassegnato C 16

Reo in ettà pupillar non deve esser condannato capitalmente — — — — — — — — — C 126.to

Reo condotto a morte moriesse in prigione non deve esser così morto impiccato se non in casi gravissimi - C 125.to

Reo appellandosi dalla sua Sentenza deve mandar al Giudice l'Appellazione e come del Processo C 20.to

Reo che si appellasse per suo interesse dalla sua Sentenza che vi fossero altri Rei condannati acciò ricaverassero del utile da detta Appellazione C 126.to

Reo che si offerisce sodisfar la condanna pecuniaria, con pena corporale. C 126.to

Reo, che fosse rimesso dal Giudice Ecclesiastico al Laico con la sua Sentenza si condanna così C 126.to

Reo bandito a Brescia e venendo preso dal Bergamasco si deve per detta sentenza restasse bandito ipsa facto — C 127.

Reo condannato deve apparisse innocente C 127.to

Reo forse condannato diventasse furioso C 127.to

Reo condannato per più delitti in varij paesi se sono pecuniarie cosa ℔ — — — — C 128.

Reo condannato a morte può far Testo C 128.

Reo, che fosse stato veduto portar armi proibite a Bergamo può esser denonziato in qualsiasi Città di Terra Ferma — — — — C 128.

Reo che deve esser torturato non deve mangiar, ne bever per dieci ore avanti - - - - C 131.to

Reo dopo confessato il delitto ne tormenti e ratificato se li deve instimar le diffese non ostante C 133

Remissione e Captiva C 91

Remesse de Rei C 132

Realdizione de Banditi - - - - C 25.

## S

Specificazione e Segnature de Rei - - - C 10

Suffragi de Banditi - - - - C 10.

Segnature e Sentenze, e rimedy contro le medme C 10.

Suffragio per la pubblicazione delle Sentenze C 12.to

Spedizione de Rei e forma delle Sentenze C 13.to

Segnatura, suoi effetti - - - - C 16.

Suffragio per la pubblicazione delle Sentenze C 16.to

Suffragio per chi ammazza uno che gli abbi sparate contro - - - - - - C 17.to

Suffragio d'Appellazione - - - C 18.

Suffragio d'Appellazion di Proclama - - C 18.

Scrittura, che contradice al Fisco - - C 23.to

Salvi Condotti - - - - - - - C 26.

Salvo Condotto a cæteris criminibus. Forma di quello - - - - - - - C 27.

Salvo Condotto dal puro al pensato, dal Proditorio al non Proditorio - - C 27.to

Forma di quello - - - - - - - C 27.to

Salvo Condotto a Bano - - - - C 28.

Suffragio per chi avesse offeso, o ammazzato un Vivo in Raspa - - - C 28.to

Suffo per chi avesse offeso un presentato fuori del luoco de presentati - - - C 28.to

Suffr.o per chi offende, o ammazza alcuno che fosse liberato di Priggione avanti il tempo per grazia de Rettori - - C 29.

Suffo de non offendendo - - - - - C 29.to

Suffo d'un termine per un Proclamato - C 30.to

Suffo de termine per far le diffese - - C 30.to

Suffo d'Annellazione - C 31.

Suffo per l'immunità della Chiesa - - C 31.to

Suffragio per un Soldato che dimanda il Privileggio del Foro. - - - C 31.to

Suffo per un Proclamato che per presentarsi dimanda Salvo Condotto per li altri delitti che avesse comesso - - - - - C 32.

Suffo perche li Sbirri restituiscano li pegni le vesti per l'attentate refrenzioni e non effettuate C 32.to

Suffo perche li Rettori publichino le Sentenze, onde il Reo possa appellarsi - - - C 33

Suffragio perche li Rettori non giudichino nelle Cause de suoi Famigliari - - - - C 33. t°

Suff° perche uno chiamato per delitto che non meriti pena di sangue abbia le diffese per Procuratorem - - - - - - - C 34.

Suff° perche non siano molestate le Robe in Campagna. - - - - - - - - C 34 t°

Suffr° perche non sii proceduto contro Persone di età minore. - - - - C 35.

Suffr° perche siano eseguite Lettere de Magti 35.

Suffr° perche siano trasmessi processi all- l'Avogaria formati per inobedienza a Lettere della medesima - - - - - C 35 t°

Suff° perche non si proceda per dilazione ed altro quando si ha la licenza - - C 35 t°

Suffr° perche non si proceda contro chi offende una Persona, che sii al suo servizio, quando l'offese non siino di rimarco - - - - C 36.

Suff° perche non si proceda contro chi as porta seda con Bolletta del Conduttor - C 36.

Stupro mascolino - - - - - - - - C

Sordo non può testificar in quelle cose che cadono sotto il senso dell'udito - - - C 75 t°

Se un Testo venendo esaminato vacillasse, o vacillasse nella sua deposizione cosa si dovrebbe fare - - - C 76 t°

Se il Testimonio non fosse osservato dal Fiscale a smarirsi da cera, o altro segno facendo, ma dal Giudice, quello si deve fare C 77.

Se un Testo intervenuto in un delitto non vorrà deponer la verità C 77.

Se uno dopo chiamato ad informar la Giustizia può esser licenziato dalla medesima sopra il suo Costituto - C 81. t°

Separazion de Colpe a Rei C 123.

Se un Reo refrattario può esser proclamato C 123.

Se un Reo fosse nel medesimo tempo proclamato da più Rettori quis agencum - - - C 124.



Se un Reo presentato può esser bandito C 124.

Se un Reo proclamato essendo fuori di tempo possa riceversi per presentato comparendo - - - - - - - C 124.

Sigillato il Processo cosa si deva operare C 125

Sentenza Capitale in quanto tempo debba esser eseguita - - - - - - - C 127.

## T.

Testij, ed altre considerazioni circa l'informazioni necessarie contro Rei - - C 73.

Testij, che non s'ametono - - - - - C 34. t°

Testij devono esser riconosciuti da persona conosciuta dall'offizio in caso &c - C 75.

Testo infame senza Tortura non prova C 77.

Testo che deponesse in una parte della sua deposizione il falso - - - C 78. t°

Testo d'alcuna Giurisdizione esaminato da un'altro Giudice legitimamente trovato in tal Esame falso, da qual Giudice deve esser castigato - - - - C 79.

Testo se fosse Chierico deponendo come sopra da chi sarebbe emendato. - - C 79.

Testo che negasse la sua deposizione a chi si deve prestar credenza. - - - C 80.

Testo deponendo contro diversi può esser in parte giurato e in parte no. - C 80.

Testo Esaminato deponesse d'aver visto Francesco a ferir Antonio nominando la presenza d'altra persona, e che poi venendo esaminata dicesse non saper niente cosa dovrebbesi fare - - - C 80 t°

Testij introdotti sopra la Querella, e contesti nominati, devono tutti esser esaminati C 80. t°

Testij che devono esser giurati, e quali si- eccettuati senza Giuramento - - C 80 t°

Testij che fossero stati licenziati senza Giuramento se dopo si possono chiamar per far giurar C. 61.

Testij che non avessero voluto dir la verità nel suo Esame e doveno fossero fermati per avvisarli dir con la verità e che poi il Reo confessasse il tutto con quello si è ricercata cosa si deve operar — — — — C. 63.

Testo Esaminato in un Processo col suo vero nome venisse poi nel medesimo caso con altro nome in loco detto quod agenoum C. 63.

Testo sebotto a deponer il falso contro una persona vivente o absente se avesse anco procurato sedur altri nominati per Testij, quali strada si dovrebbe tenir — — — — — — — C. 63.

Tortura data a Testij per ricavar la verità, non sia sufficiente in caso deponessero giustamente, ma è necessario il Giuramento — — — C. 65.

Testij, che devono esser Torturati, non devono maneggiar per l'interposizion di dieci ore, e così s'intende a la Rea — — — — — — — — C. 65.

Tortura, se si deva esercitar anco contra le Donne. C. 65.

Testo non vien admesso all'Esame se non comparso personalmente. — — — — — C. 65.to

Tortura se si potrebbe dar a Testij muti, sordi, o ciechi. C. 65.to

Tortura se si potrebbe dar ad un Testo vecchio. C. 65.to

Testo che non avesse voluto deponer la verità nel suo Esame, però fosse stato rilasciato con giuramento, e che poi nel progresso d'altre deposizioni occoresse esaminarlo di nuovo e che non si trovasse a che partito si deve appigliare. — — — — C. 66.to

Terminazione che non ecceda un mese — — — C.

Tortura, Rischio particolare — — — — — C. 125.to

Testo citato ad Esaminarsi, e non comparendo può esser sforzato a capitare all'obedienza, e castigato. — — — — — — C. 75.

Testo che di ragione non dovesse esser esaminato sopra qualche delitto, che effetto faccia la sua deposizione C. 75.

Testo deve avere l'età d'anni 16 — — — C. 75.

Testij minori in caso di prova provano — C. 75.

Testo che fosse bandito, come dovrebbe praticarsi nel l'esaminarlo. — — — — — C. 76.

Testij per comprobar il delitto della Bestemmia vogliono esser tre almeno — — — — C. 76.

Testo Religioso come si deve esaminar, e circa il Giuramento, che li si deve dar — — C. 76.to

Testij che non sono giurati, si devono giurare C. 21

## V

Varie circostanze circa le Querelle — — C. 5.to

Vision de Cadaveri — — — — — C. 65.to

Vision de Cadaveri avvelenati, o strangolati C. 66.

Vision di putta defforata. — — — — C. 67.to

Visioni di palle, che avessero lasciato segni in qualche muro, porta, o finestra, senza che vi fosse succeduto altro delitto. — — — C. 71.

Vescovi possono impetrar il brazzio Secolare. C. 140.to

# Diffensivo Criminale del Guidozzi.

## Del Foro Preff.o, o sia Capitolo, Casi, e Persone soggette a questo.

Al Foro Preff.o sono soggetti tutti li Bombardieri, tutti li Soldati, tutti li Stipendiati, li Barigelli, Scarafoni, e Cavalieri di Campo quando per occasione di Caccie scappano, ingiurie, la materia dei Contrabandi, e materie di Strade, Acque, Ponti, li Comuni, Rovesci, Mura, Vie, e Voze, tutte si portano al Foro Preff.o. Et in queste materie quando sono casi gravi avanti gl'Ill.mi Sig.ri Auditori, e Corti de Contrabandi di carne, il Cap.o, e il Vod.a senza Corte così anco Caccie della sella. Ma nelli Soldati Bombardieri, e Stipendiati vi vuole solo Cap.o, quando il Caso non fosse delegato

## Del Foro Pretorio

Il Foro Pretorio Criminale ha due Cancellarie.

## Del Maleficio

Il Maleficio è composto di quattro Officii

[illegible] si procede per via di Delegazione [illegible]
e ci sono sorti una del Cons.° di x.ci l'altra del Senato
La Delegazione del Senato si dà in materia de Scolari, nell quall caso si
[illegible] ordine, e secretezza del Senato, e giudicano li Rettori e
Sopra
Nella materia del Monte di Pietà si forma Processo per Delegazione.
[illegible]
La Delegazione del Consiglio di x.ci è di due sorti, una si chiama
[illegible] l'altra di autorità, e
La Delegazione di quella, che si fà con il Processo aperto,
cioè senza secretezza, e questa Delegazione si concede nelli
[illegible] e tra Persone ordinarie si concede [illegible] di formare, e si dà luoco
all'appellazione
Nella Delegazione di autorità [illegible] non si dà loco
al Processo, si giurano [illegible] di secretezza non [illegible] non si può appellare si può sospendere il Processo negli ultimi otto giorni
del Mese, non si possono sospendere [illegible], se non in caso di [illegible]
rimessa della causa

è cosa

È cosa osservabile, che tanto nelli processi Delegati ser.ti ser., quanto nelli processi con Rito di Rei devono offendersi sotto Chiavi, e non possono esser manegiati con Leggiera, e se si facesse in contrario sarebbero nulla
[illegible] è un altra differenza tra li processi ser.ti ser., e quelli con Rito cioè che nelli Processi ser.ti ser. [illegible] condannare il Reo tanto in pena Corporale quanto in pecunniaria, quando [illegible] non si tratti d'omicidio, nell quale [illegible] deve esser sempre corporale: ma nelli Processi con Rito [illegible] non in pecunniaria, bensì sempre, quando non [illegible] effettivamente, e ciò per la Dignità dell'Esso [illegible] ancor esso con rito, e segretezza mai condanna [illegible] bensì nella Vita, come Prigione, Relegazione, Galera, e Morte.

In quante forme si possono [illegible] non Delitti

Formato il Processo, il Giudice del Maleffo solo overo con la corte considerato il contenuto del medemo fa il suo Decreto, cioè delibera il Processo contro li Rei, e questa deliberazione si fa nelli che nelli casi delegati si pratica in più modi, e sono li seguenti

Primo Citetur legitime.
Secundo Citetur ad informandum
Tertio Cautte ducatur
Quarto Detineatur
Quinto Precludatur
Sexto Testes inducantur
Septimo Non procedatur

Questi sono li modi, con li quali il Giudice ob[illegible] eccetto il [illegible] uno per uno si anderà discorrendo

Della Citazione a Difesa

Nelli casi leggieri, come di parole, o altro, che non importi pena [illegible] può il Giudice con l'auttorità ordinaria del Maleffo citar [illegible] re

[illegible] e con un mandato si costa [illegible]
[illegible] personalmente, [illegible] suo Procuratore a
[illegible]
in questo caso [illegible] mandare un Pro
curatore per [illegible] nella forma
della legge

[illegible] le cose nell Mandato a suo pregiu
dizio, si serve [illegible] a giustificarsi con le sue difese
[illegible] si fanno le sue difese

del Mandato di comparire

Nel caso che non sono gravi [illegible] mostrare
si [illegible] per [illegible] con un Mandato trasmesso
dal [illegible] personalmente con
[illegible] la Curia [illegible] esposte
nell Mandato e in questo caso, è tenuto comparire personalmente

del reo detenuto

Il terzo caso [illegible] qualche delitto, e viene in
[illegible] [illegible] si sospetta di [illegible], come un Ser
[illegible], un [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] di
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

si da la retenzione, e questa retenzione si da solamente quando il Reo [illegible] esso, overo quando il Reo [illegible] e anco nelli delitti si da la retenzione quando vi sono indizzi violenti, ed il Reo retentto si custodisce all'oscuro, sino che venga costituito con l'opposizioni.

## Del Proclama

Quando non segue la retenzione si proclama il Reo ed anco alle volte si proclama benche non sia data la retenzione vero si proclama anche quando il Reo citato ad interman la giustizia non si presenta e resta contumace. Il Proclama si fa in due modi e nelli processi con rito ordinario quando il Processo è con rito non si da luogo del Proclama e li Reo non hanno termine, che di pochi giorni a presentarsi.

Quando il Proclama è in Processo ordinario si da luogo che mezzano e li Reo ha due Mesi di termo a presentarsi anche il Reato e l'altro dall'Arte, e spirati li due mesi non può per giustizia aver altro termine.

Qui si deve notare la differenza che corre tra quelli che sono citati ad interrandum overo a scusa e quelli che sono proclamati, perche li citati a scusa, ed ad interrandum possono camminare liberamente per ogni luoco ma li proclamati non possono partirsi di casa venendo retenti sono in pena e poi andati alli Stivi in casa overo sono sicuri, come pure li Forastieri nelle Ostarie, dove sono alloggiati in Barca, e Navilio in Borza, quando vengono a presentarsi

[illegible] mediu[illegible] inquiriatur

Quando con la formazione del Processo non resulta pienamente prova sufficiente ad obligar il Reo, in tal caso il Giudice fa un Decreto che, medius inquiriatur, che vuol dire che la Corte usi magaior diligenza per vedere di liquidare il fatto ed il Reo

el

## Del Perdonanza, vel non procedatur

Questi due termini non sono veramente Latini nientedimeno si usano perche alle volte quando le querelle sono inutili e di poco momento il Giudice fa un Decreto che si chiama Perdonanza cioè sia in posto da parte il processo, fa questa Parola volesse il giudice far grazia ad alcuno in caso grave però e che vi sia la unanime volontà, fa un Decreto, che si chiama non procedatur che può dire, che non si proceda più oltre tenore per giustizia si potesse procedere Simile Decreto è proibito dalle leggi tenerle si pratichi quotidianamente dalli Giudici nel processo Luogo nullacimeno quando alcuno volesse aggravarsi può farlo con Sustanzio Avogaresco pretendendo la nullità.

## Delli Decreti che la Giustizia sono circa il Reo è comparso volontariamente nelle forze della medema

## Delli Retenti

I Retenti sono di due sorti alcuni sono spediti, cioè condannati banditi, altri sono inespediti

I Rei spediti condannati, e banditi quando sono retenti il Giudice ordina, che vengano costituiti, e nell'atto se gli oppone la loro sentenza Banditoria e condannatoria e se gli ordina che nel termine de giorni 20 debbano dire ciò, che intendono a loro favore, o sollievo, altrimenti si esequisce la sentenza

Questi retenti banditi nel termine delli giorni 20; mentre il Processo non sia con Reato possono ammettare domandano restituzione, impunità, grazia o permutazione di Sentenza, e ciò nel detto termine, il quale spirato si eseguisce la Sentenza, e ciò nel detto tempo, quando il Reo non avesse fatto qualchedona di queste cose

Li Rei

I Rei vetenti e non condannati si ponano nella prigione all'oscuro per il Giudice decreta, che siino costituiti de plano, e poi de pleno, così due volte si costituiscono. Il Primo Costo si chiama de plano nel quale il Reo si interroga ad Generalia, cioè chi sia, dove, da chi si è stato retento, per qual causa, se se la possa imaginare in somma si constituisce sopra cose Genti, e poi si intorna all'oscuro.

Il Costo de pleno si chiama costo con l'opposizioni perchè in questo il Reo s'interroga particolarmente sopra il delitto e s'egl'opposizione la colpa, le prove, le circostanze la forma, la causa, ed ogn'altro che dal processo risultati fatto questo constituto, il Reo per ordinario si pone alla luce in Priggione, perchè possa far le sue diffese.

Fatto questo secondo Cost.o il Giudice decreta che sia notificato alla parte Giuversaria perchè se vuol opponere lo faci nel termine di giorni tre, quali spirati con altro decreto vengono intimate le diffese al Reo.

## Delli Presentati volontariamente e prima delli Citati a scusa

Quelli, che sono citati a scusa, overo legitime non ono, se essi vogliono, presentarsi avanti il Notaro overo mandare un Procuratore e fare la sua scusa, nel qual caso il Giudice fa il Decreto che dia una sicurtà le quale sisti, et judicatum solvendo, e così il Reo non va sotto chiavi in alcun tempo, e sempre, o si assolve, o si condanna in pecuniaria.

## Delli Citati ad informandum

Quelli, che sono citati ad informandum nelli casi Delegati se si presentano, devono andare nelle Priggioni a diffendersi.

quelli pro

Quelli poi, che sono citati ad informandum con l'auttà ordinaria quando si presentano non vanno in prigione, ma nel Malefo ove si costituiscono, e poi vengono rilasciati con negativa ed il Giudice può far il Decreto in tre modi.

Il primo Decreto è che dando una negativa possa il Reo difendersi per Procuratore, nel qual caso il Reo non va sotto chiavi. all tempo dell'esecuzione, ne può esser bandito ma solo condannato in civili

Il secondo Decreto è che venendo ove solevano nel qual caso gli corrono le Cride e sta in arbitrio del Giudice il farlo condur sotto chiavi, o no, e può esser bandito, e condannato in afflitiva.

Il terzo Decreto è che venendo absolute, sive de vedendo, nel qual caso il Reo da una negativa può far le difese fuori di prig, ma però è tenuto presentarsi in prigione ad omne mandatum justitia, et in particolare al tempo dell'esecuzione al qual tempo, se non comparisce, può esser bandito, ed alla sicurtà si leva la negativa

## Delli Proclamati

Li Proclamati sono di due sorti, o per Malefficio, che è auttà ordinaria del Reg.to, overo in casi delegati per Cancellaria

Quelli che sono proclamati per malefo se il caso sia d'omicidio, si presentano nel luoco de presentati, e devono star in prigione a far le difese, e dopo costituiti si notifica il costituto alle parte

Quando poi li Proclamati per malefo non hanno imputazione di omicidio non si presentano in persona, ma levano una fede, e vanno nel Malefo e si costituiscono. Dopo il costituto il Giudice fa un Decreto, che dando una negativa de venendo in carcere,

ad

ad omne maleficium justitia et precipue tempore expeditionis possano ritirarsi extra carceres Allora il Reo con una staffetta, e sia fatto un chiocco in Palazzo a suono di tromba, che il tale proclamato è stato rilasciato con staffetta, onde vetra caminare sicuramente.
Fatte le difese deve il Reo ricorrere all'obedienza della Giustizia, ed andare in tempo dell'espedizione sotto chiavi

Proclamati per Cancellaria nelli casi delegati devono tutti tanto col rito quanto ser.s ser.s presentarsi sotto Chiavi ed essendo ritrovati non si presentati possono esser morti impuni, con armi però ma non sino da fuoco e questi proclamati si presentano conforme la Deputazione, perchè se il caso è nella Cancelleria Pretoria, si presentano nelle Prig.i del Bosco e se nella Pretoria in quelle di Castellamato si deve notare che li proclamati hanno tempo due mesi da presentarsi il primo mese lo fa il Reg.to il secondo Prig.a ma quando vi fosse alcuno retento per la causa di detto proclamato, non si fa Cattura Longaresca, come pure nelli casi con Rito dell'Ecc.mo Long.o di x.ci 1.a Aug.a non si fraga, ma bensì nel Rito del Senato

## del modo di diffendersi.

Quando li Rei sono chiamati a diffendersi devono consegnare il loro Procura-
(6) ma overo mandato, nel qual caso ove esse può consignare l'avocato
l'absenza, overo la presentazione.
Nelli casi gravi nelli quali il Reo non ha diffese, che possi cogliere accenes
tare il Delitto e che ci sia pericolo della Vita o della Galera non si con
sidia la presentazione, perchè queste Cause pena sono le più gravi e
sono

Sono quelle, che vedendo, gravare non solo il Reo, ma che la offende
Quando vi il Fatto, o per se stesso, o per le sue circostanze non fosse soggetto
alla pena di morte e simile e che si conosca la necessità, che si
venga in primo luogo consigliare il Costituto, il qual Costituto deve consiste
re o nella negativa del Fatto come nella coonestazione del medesimo
Quando il Fatto è occulto, e che la Giustizia non abbi altro, che indicj, se
non negare il Fatto, e la causa del medesimo perche chi confessa la
causa, confessa anco l'effetto. E perche la negativa non si può pro-
vare, essendo per sua natura improbabile, si ricorre alla Coartata,
di luoco, e tempo come per esempio. L'altra notte, in tempo di Carne-
vale fu ferita il N. N. a ore N. in Contra N. se fosse proclamato alcuno
per questo fatto notturno potrebbe negarlo ma negando, deve provare
la Coartata di luoco, e tempo e dire, che la detta notte a ore ... era
in Villa, o in Casa sua, o in qualche altro luogo lontano da quello
del Successo e provando questa Coartata, viene a provare la negativa
perche se era in altro luogo in quel punto, non può aver fatto l'effe-
to. Quando poi il Reo è convinto ed il Fatto è chiaro, se non si può ne-
gare, non si deve nemeno negare perche una negativa temeraria
fa gratia di confessione, ma volendosi difendere si deve coonestare il Successo
come per esempio, ho amazza un'altro, deve dire che il morto è ha in-
vocato che la operata a necessaria difesa, che non aveva intenzione of-
fenderlo, e questa si chiama coonestazione.
Bisogna ben avvertire il Reo che nel costo sia più ristretto, che può, se non
vuol, mai resti, ma che sempre dia ore, per conoscere la sua innocenza nel
le sue parole
Perche il costo è un contrasto, che si fa con la Giustizia, sopra il quale la Giustizia
fa fondamento in particolare nelle cose, che aggravano il Reo costo, può
dire ore tuo te, ma osserva il qual costo si stabiliscono le seguente, come sequente
Quisto

## Delle Diffese

Rei che si diffendono sono di due sorti, o retenti, o presentati volontariamente.
I retenti vengono in criminale costituiti due volte dalla Giustizia, la prima volta si costituiscono subito seguita la retenzione, e questo si chiama costituto de piano la seconda volta vengono costituiti con l'esposizione, che si chiama costituto de Reo, doue il costituto di Rei si vengono alla luce, e le vengono intimate le diffese. Quando però il Processo sia compilato si costituiscono i Rei de piano, e colle esposizioni tutto in una volta.
Le diffese o sono da farsi nelli Processi con Rito, o nelli averti.
Nelli Processi averti li Rei tanto retenti che presentati si diffendono con la lettura del Processo medesimo, nelle quali l'Avocato, che diffende semore deve fare in primo luogo il suo Sumario, ponendo in primo fatto la Colpa, in secondo il luogo, il tempo, in terzo la causa, in quarto la fama, in quinto le circostanze, cioè se il fatto sii puro, celiberato, o pensato
Il Fatto puro è quello che succede fra amici, o fra altre Persone cresce ntibus verbis et in pura rissa nel qual caso ogn'uno è tenuto per quello ha operato, or se fossero più Rei che avessero ferito uno, unusquisque teneatur de quo, etc.
Il fatto deliberato consiste quando l'odio, o inimicizia nasce da causa precedente per esempio: Sono due inimici, s'incontrano casualmente, e si offendono, benches l'incontro sia puro il caso però è deliberato perche si suppone, che ogn'uno di loro avessero animo di offendersi ogni volta, che si avessero incontrati; come pure deliberato si suppone il Fatto, quando un'offeso prima dello spirare delle 24 ore si portasse ad offendere il suo offensore, supponendosi ancora in calore d'acuntia, e nell bollore della colera, e della vendetta
Il pensato è di due sorti con insidie, ed osservazione di Luogo, e tempo, e senza insidie.
Il primo è quando molto tempo dopo dell'offesa vicevuta si porta in agguato in luoco per dove può passar l'inimico quell'ora che è solito passare o sa, che in quell'ora deve passare, e l'offende in questo caso il pensamento è grave

per le

per le sovradette circostanze, quando nè queste circostanze non concorrerà
un pensamento semplice.
Che il puro deliberato, e pensato con le circostanze sudde vi è il predetto
commette, quando sotto specie d'amicizia, overo sopra la parola li pone, e offerisce al
cuno, nell qual caso vi è la predetta che aggrava il delitto medesimo.
Fatto ounque il Summario delle cose predette che si cavano dal Processo
Avocato far passaggio alle prove, riducendo li Testij ad uno ad uno in Summa-
rio con il particolare più essenziale delle loro deposizioni osservando se siano
Testij de auditu, o de visu, se giurati, o non giurati, se uno, o più.
Testes de visu plus movent, che quelli de auditu, et plus valet unus Testis
de visu, quam centum de auditu. Se giurati provano più degli non giurati,
e più di numero provano più di un solo. et in ore duorum, vel trium
stat omne verbum, et factum unius factum nullius reputatur. Sine pare
la condizione de Testij è quella che accresce, o diminuisce la fede
Nobili sono più stimate delle persone, li Nobili più degli ignobili, gli onorati più
degli non honorati
Dote tutte queste cose in Summario che si cavano dal Processo informativo si forma
no le difese, nella forma, che segue

## Forma di Capitolare

Si deve prima di formar le difese considerare ciò che sia stato opposto al Reo,
e così che esso abbi risposto; il che si riava dall costituto del'auditorio più si
ha forma certa e necessaria uniformandosi alle parole del Reo distruggere
la calma della Giustizia, e questo si fa non solo con le Coartate, ma con
distruggere le cause, che vengono introdotte per motivo del delitto, come per
esempio. Viene di notte tempo commesso un' omicidio, e viene imputato
Titio, che lo abbi comesso, perchè avesse concepito mall animo contro
l'interfetto per causa, che quello volesse amoreggiar una Donna mantenuta

sia suo, in qual caso deve il Reo non solo difendersi con la coartata di luogo e tempo e provar, che in quello notte, in quel tempo era in luogo molto lontano dal luoco del delitto, ma ancora deve distruggere la causa, e dire, che esso non manteneva quella Donna, che da essa capitava, che voleva, che l'interfetto era suo amico, che pochi giorni fa aveva seco parlato ed in somma indursi inducendo alla distruzione della causa, e delle colpe, e questo si fa con scrittura articolare cioè con capitoli, li quali però devono esser formati ordinariamente, perche nell'ordine de medesimi Capitoli deve sempre procedere la distruzione della causa, e poi si passa alle cause più vicine all fatto medesimo, che nelli fatti o casi occulti si distrugge con la coartata di luogo, e tempo

quando poi il delitto fosse manifesto, ed il delinquente convinto non può valersi della negativa, ma solo coonestare il fatto provando, che egli fosse stato provocato, aver operato a necessaria difesa, aver fatto ogni sforzo per schivar l'incontro, non aver auto animo di offendere, ma solo di difendersi, nel qual caso la magr difesa del Reo consister nell'opponer a Testij, quia tota causa in contestatione consistit, e perche molte sono le opposizioni, che possono farsi a Testi si deve trattar di quelle, e sono le seguenti.

## Delle Opposizioni de Testij.

Il Testimonio è la parte più essenziale del Processo informativo, perche dal detto di questo dipende il Giudicio, e la Sentenza, onde è necessario che li Testi medesimi sieno abili a far piena prova, che non abbia alcuna opposizione, la quale possa il Reo debilitare, o distruggere le deposizioni medesime. Molte sono le opposizioni, che possono esser fatte a Testij

La prima è per causa di singolarità, cioè quando il Testimonio è unico non fa piena prova, mentre anco la Legge di Dio si ricercano due, o tre Testimonij uniformi in ore duorum, vel trium stat omne verbum, et factum unius

[illegible] deve provata

reputatur. l. 6i. ff. de Testibus.

á II. opposizione è la mancanza de Giuramento Nam Testis non juratus non probat essendoche il Giuramento è l'Anima del Testimonio

á III. opposizione è l'interesse, che può aver il Test° con la parte sia interesse di consanguinità overo di cognatione spirituale, perche anco queste inducono suspizione, e debilitano la fede al Test°

á IV. opposizione nasce dalla inimizizia ed odio, overo dalla troppo stretta amicizia della parte interessata, che anco questa debilita il Test°.

á V. nasce dall'interesse di debito, o credito trà il Testimonio, e parte, che anco questa vende sospetto il detto del Test° e debilita il medesimo.

á VI. nasce dalla contrarietà delle deposizioni.

á VII. dalla qualità della persona, se sia maschio, o femina, perche Feminis nunquam creditur.

á VIII dalla condizione, poverta, o ricchezza, perche pauper minus probat, quam Dives l. Faem ff. de Testibus

á IX. dal buon nome, o mala fama del Test° perche infamis vel non probat, vel parum probat.

á X dalla diversità della legge, o della Religione perche judei contra Christianos non probant. l. judæi ff. de Testibus.

á XI nasce dall'età, perche minor minus probat, quam major

á XII dal senso corporeo cioè se sia de Visu, o de Audito, perche de auditu non probat Nam plus valet unus Testis de Visu, quam centum de auditu

Queste, e consimili opposizioni, che può aver un Test°, deve il Reo opporle, e considerarle dalla Giustizia nelle sue Difese, e con Capitoli, e con le allegazioni o in voce, o in scrittura, che tota vis in confutatione consistit. Dovendosi dunque il Reo difendere tanto nelli Processi scritti, quanto in quelli con vito deve opponer a Testij.

Con questa differenza però, che nelli Processi aperti ognuno apertamente
si testimonia, e nominatamente nelli Processi con Reo, dove non si esamina
come di Processi, non può il Reo francamente opponer al Testo, ancorchè lo sa-
pesse, ma deve dire per via di subitazione se il Teste si fosse esaminato contro
di me, che non lo so, ognuno al medesimo perche è conforme la causa,
che se li vuol opponere, nomini nòc Testi che provino l'opposizione.
Fatte le difese nelli Processi aperti il Reo renonzia, e la Giustizia quando
vi è parte contraria, e non vi sia rimessa in Processo notizia le difese
se medesime alla parte attrice, la quale ha la libertà di opponere nel-
la forma, che segue, cioè

## Modo con il quale l'attore oppone all'Reo

Nelli Processi aperti può l'attore opponere al Reo in due modi il primo al costo
il secondo alle difese si dice nelli Processi aperti perche nelli Processi
con Reo non si da notizia alla parte, né di costo ne di difese, onde
in quelli non è lecito all'attore far alcuna opposizione, ma solamente
rinovare carte nube. Quando poi il Processo è aperto la Giustizia ha
obligo di notificare all'offeso il costo del Reo, nel qual caso l'attore
può addimandar copia del costo, ed opponere al medesimo, il che si fa-
rà volte, ed in questo caso non volendo opponere l'attore la una comparsa
nella quale dice, che non intendendo di opponere all costo si riserva di
opponere alle difese, ed al costo in una sol volta

Si deve notare, che nelli Processi, dove è la rimessa della parte, la Giustizia
non ha obligo di dare notizia del costito all'attore, né di difese perche
già sa, che non intende opponere, quando però la rimessa non è aperta
mente registrata, si deve dar notizia di tutto all'attore

Non essendo dunque rimessa, e non volendo l'attore opponere al costo si riserva

opporsi

ovvero alle difese e vero al Reo s' intimano le difese medesime avute
dove fatte, si notificano all' attore cum termino hinc ad opponendum,
passato quel termine l'attore levate le copie delle difese può
opporre ai Testij a suo beneplacito
Fatte queste opposizioni si notificano al Reo, ed il Reo può ris-
pondere, ed opporre alle medesime, e parimenti le opposizioni del
Reo devono essere notificate all'attore, che può di nuovo rispondere
alle stesse. Con questo riguardo però notabile, che il Reo deve es-
ser sempre l'ultimo: Quia favorabiliores sunt Rei, quam actores,
per questa ragione, perchè l'attore offende, il Reo si difende, e
deve essere più favorabile la difesa della offesa.
Avendo dunque l'Attore più non oppone, ed il Reo più non repli-
ca la si deve venire all' espedizione ma prima di questa, tanto l'at-
tore quanto il Reo deve dare le sue renonzie ed allegazioni.

## Difese delle Rei nelli Processi con Rito.

Nelli Casi con Rito non si dà Copia di Processo, ne di [illegible]
parla sempre il Reo in persona, e occor[illegible] SR nel
la di meno non equata si suole pron[illegible]
le viene copiata dall Can[illegible]
e difese del Reo in altro non consistono, [illegible]
dalle prove che al Reo vengono opposte [illegible]
sario, che il Reo si ricordi la Causa [illegible]
della medema, le quali prove si ricavano dalla forma delle interrogazioni
la Giustizia dice al Reo, che egli ha commesso un omicidio nel tal luogo nel
tal tempo nella tal forma. Questa è la prima opposizione il Reo ri-
sponde e dice non esser vero perchè in quel tempo non era egli in quel

... ma in altro luogo; questa è una Casa, che si chiama coartata
in caso e di tempo in cui non si trovi la sua contrata, cioè che
nel tempo della prova non era in detto luogo, ma in un altro onde provan-
do il luogo ove dice essersi ritrovato ed il tempo, viene con questa affirma-
tiva a provare la negativa della Cosa.

Se la Giustizia poi dirà, consta in Processo, che tu abbi commesso l'omi-
cidio questa parola consta significa mera prova, e vuol dire che in Pro-
cesso vi sono due, o tre Testij giurati, che lo depongono nel qual caso altro
non si può fare che opporre alli Testij a caso perchè questi in
Processo con voto non si vedono
se la Giustizia dirà, si legge in processo overo risulta di detto è segno,
che non vi sono prove.
Se la Giustizia dirà, sei imputato, è segno pure, che non vi sono prove,
e non è convinto il Reo.
Se la Giustizia dirà, appare, è segno, che non vi è, che un Testo solo.
Se la Giustizia dirà, si ha per Testij giurati il Reo è convinto
Se dirà, si ha per Testij e non dice Giurati, non vi è prova, perchè il
Giuramento è l'anima del Testimonio
Se dirà si ha per Testimonio Giurato non fa prova, ma semi prova, perchè quoad
probationem dictum unius dictum nullius
In somma dalla forma delle opposizioni, si va ricavando il fondamento della Cosa medè
sima, gl'indizij e le prove andar risolvendo, ma semprè regolandosi alle risposte, che
il Reo avesse date nell Costo, non essendo conveniente che il Reo dica nel suo Costo
una cosa, e nelle Difese un'altra, perchè il Costo è un Contratto, ed un'obligazione,
che fa il Reo con la Giustizia e però deve sostenere il contratto medesimo e
se ha negato deve insistere nella negativa se ha confessato, deve confessare la sua
Deposizione perchè, se uno avesse publicamente ammazzato un'altro, non può
negare

negare l'omicidio perche la negativa saria temeraria, e bene o onestamente introdurre il suo difeso, che sia stato provocato, ha fatto operato a difesa, non ad offesa.

Se poi l'omicidio fosse occulto e non fosse noto il Reo benche fosse sospetto deve sempre negare, e difendersi con la ragione di quello, e temporizzare la risoluzione degli obbietti, e con l'opposizione de testij, il tutto pero in forma di stato, e sempre parlando in terza persona, perche nelli Processi con Rito, il tutto si opera tra il Reo e la Giustizia senza intervento de Avvocati, o Procuratori

## Della Renonzia

I Rei tanto presentati, che reteniti, quando hanno fatto le loro difese vengono alla Renonzia, la quale è di due sorti

La prima Renonzia si chiama alle difese cioè e renoncia il Reo overo il suo intervenjente ad ogni altra difesa che potesse fare con iscritta, over allegare in voce, o in scrittura, come più le conferiva, come pure si riserva di novamente opponersi in quanto gli fosse opposto dagli Avversarj e di produrre carte pubbliche in sua difesa.

Fatta queste Renoncie, o che l'Attore oppone, o non, se oppone, il Reo può rispondere alla opposizione e difendersi ragionevolmente, se non oppone, deve allegare o in scrittura o in voce nelli Processi nove aperti, perche in quelli con rito non si parla

Le allegazioni in scritta è un compendio di tutte le ragioni, che potessero competere a sollievo del Reo tratte dal Processo informativo, e dalle difese, e da ogn'altra considerazione, che possa giovare.

Le Allegazioni in voce si fa con disputa degli Avocati nel qual caso il Reo dimanda alla Giustizia, che le assegni il giorno di allegare, anzi data la parte Avversaria le allegazioni.

Quando poi non volesse allegare in voce, fà le sue allegazioni in Scrittura.

Attese parimente vuol introdurre ed allegare o in voce, o in Scritta come meglio li
conviene, nella qual allegazione dimanda, che il Reo sia castigato adducendo
la legge, e le dottrine, che possino convalidare la sua intenzione

La seconda specie di renoncia si chiama renonzia personale, e questa deve
essere fatta personalmente dal Reo, il quale deve dire alla Giustizia, che
renoncia ad ogni altra introduzione, e supplica esser spedito questa
renoncia personale, si fà spontaneamente, o per forza.

Spontaneamente da quelli, che bramano esser spediti Per forza poi si fà da
quelli, che non vogliono esser spediti, e si pratica in questa forma.

La Giustizia avisa il Reo contumace, e li dice, che in termine di tre giorni
debba aver detto, e dedotto, quanto intende a sua difesa, altrimenti spi-
rato detto termine senza altra intimazione veniva alla di lui es-
pedizione, onde spirato il termine può la Giustizia spedire, ma per
ordinario questa intimazione ex urbanitate si replica due, o tre volte,
ma non per obligo.

Quando li Rei sono retenti, ovvero si può dubitare, che fuggano, perchè
possono essere condannati, o si fanno condurre legati alla rinunzia
personale, ovvero si manda il Nod.o o Cancell.e a prender la renonzia,
e poi si provone l'espedizione con la lettura del Processo, e con la fede
giurata, che il Reo all tempo dell espedizione si ritrovi in prigione se-
rrata sotto Chiavi.

## Della Spedizione, e Segnatura de Rei.

Li Rei, che criminalmente si spediscono vengono posti in Segnatura che vuol dire
viene formata contro di loro la Sentenza, la quale è di più sorti.

La prima può essere contro gli absenti, e questi come Contumaci vengono banditi,
e con

e con l'autorità ordinaria del Regimento, overo con delegazione, ed autorità delle Leggi.

Quelli, che si bandiscono con l'autorità ordinaria del Reg.to si bandiscono da Lucca, e Padoan, e quindeci miglia oltre li confini.

Quelli poi, che si bandiscono in caso delegato, si bandiscono da tutto lo Stato Terreste, e marittimo e quando il Bando è perpetuo, s'intendono banditi anco dalla Città di Venezia, ma quando il bando è a tempo non s'intendono mai da Venezia banditi.

I presentati poi, che si spediscono, si spediscono in più modi. Assolutamente, pronunc, e condanna.

Quando li Rei vengono assolti liberamente, non pagano spese di Processo, ma solamente pagano le loro difese.

Quelli, che si spediscono pronunc, si spediscono con la parola, siino perora rilasciati, overo siano liberati, stanti le cose come stano, e questi pagano e spese di Processo, e possono nuovamente esser travagliati.

Quelli poi che si condannano, vengono condannati o in pena affittiva, cioè corporale, o in pena pecuniaria.

La pena affittiva si da ordinariamente negli omicidij, nelli quali si deve semore castigare nel corpo, cioè Prigione, Galera, Relegazione, e Morte, conforme la qualità delle Persone de' Fatti

La pena pecuniaria si da nelli casi, dove non vi sia gravità di colpa e non vi sia omicidio e questa pena pecuniaria si deve pagare in Camera Fiscale e cresce per il più due Terzi e d avantaggio eccetto quelle condanne, che vengono applicate per Decreto e Mozione, quali non crescono a Fortezze, e per Dotazioni.

## Delli Banditi in Segnatura.

La Segnatura non è altro che la sentenza, fatta, scritta, e sottoscritta dal Rappresentante, ma non pubblicata.

Questa segnatura per lo piu deve pubblicarsi nel termine di otto giorni nul-
lo di meno si trattovi molte volte di venisse la pubblicazione della sentenza
ne si fa con l'Avengo, e pertio la stessa Segnatura resta senza esser pub-
blicata

Quando uno è bandito, ed è posto in segnatura, non può appellare perche
l'appellazione si da solamente delle sentenze pubblicate ma se vuole
pero presentarsi, ma va alla condizione de retenti, cioè deve ridursi
sotto chiavi in prigione, come retento. Si conduce a costituire con li mi-
nistri, come retento, e può esser tornato prigione per ogn'altro eccesso
che avesse comesso in tutto il tempo di sua vita.

Quando pero un bandito in Segnatura volesse appellare subito per non esir
retento perche quelli, che sono in Segnatura non sono sicuri in casa potreb
be appellar, e nella lettera d'appellazione, includeve la causa che la sentenza
sia pubblicata, e trasmessa con la condizione nil interim innovando la qual
Lettera si forma nel modo, che segue

Sp. et Eq Vir Appellatum est ad Ho nostro parte, et nomine N. N. a Sententia con
tra ipsum lata, data, et tenore, ut in ea, tamquam male, indebite, et cum disordine
Quare V S Sup ut coram dicta Sententia si publicata est, et si non sit
publicata, ipsam secundum leges publicare faciat et trasmittat suo suis litteris
et sigillo simul cum toto processu coram facendo per scriptorem omnes, et quos-
cumque sua putantes interesse quoti in sto Sievum ecto in Xro Gio com-
parerant ad videndum dictam sententiam intromitti, nil interim innovando
sed omnia in suspenso tenendo, et Q. V.

Delli Ban-

## Delli Banditi pubblicati.

Tutte le segnature delle sentenze tanto delli presenti quanto delli absenti devono nel termine di giorni . otto . essere pubblicate in Arengo in virtù della parte 1665 : 11 : Luglio.

Quando dunque le Sentenze Banditorie sono pubblicate in Arengo possono li Banditi esser retenti con questo però, che in virtù delle Leggi hanno tre giorni di tempo a partire, e portarsi al loro confine e se nel tempo delli tre giorni fossero retenti poiche anti cautè dovessero esser rilasciati dalle Carceri adesso però non vengono rilasciati, ne meno vengono eseguite le Sentenze, ma bensì se vengono intimate le difese come retenti e poi si svediscono nuovamente, come seguì nel 1660, nell quall anno Giulio Gregolino fu bandito con pena della Forca per aver fatto ammazzare Casare Scullazon, e nel giorno stesso che fu pubblicato il Bando fu retento onde pretendeva d'esser rilasciato dalle Carceri in virtù della legge e dell'uso che li Banditi abbino tre giorni di tempo a portarsi alli loro confini, e per contrario il Regio pretendeva di farlo impiccare. Fu deciso che non fosse ne rilasciato ne fatto morire, ma che come retento fuori di termine senza considerazione del Bando le fosero intimate le difese come per ingiuria fu fatto ma finalmente fu fatto morire.

Quando poi li Banditi vengono retenti tre giorni dopo la pubblicazione del loro Bando, in tal caso si considerano come Banditi, e non hanno difesa di sorte, e si eseguisce la Sentenza.

Quando però con Appellazione o con Supplica di Reassazione non venisse sospesa, onde è da notare che li Banditi possono avere alcuni Benefitij, e suffragi

## Suffragi de Banditi.

Il primo se uno che venisse bandito al tempo della Pubblicazione della Sentenza può presentar una Supplica per presentarsi e difendersi qual e viene accetata e spedita in Cong.o di X.ca sospende il bando e se viene accetata può difendersi.

Il secondo un Bandito retento, quando il processo sia aperto può nel termine di giorni 20 appellare la Sentenza e procurar il Taglio della medesima.

Il terzo un Bandito retento può dimandar real.dizione cioè presentar una Supplica in Ser.ma Sig.ria, e dire, che in tanto è stato bandito in quanto per legitime Cause non ha potuto presentarsi, onde supplica real.dizione.

Il quarto un Bandito con pena Capitale può supplicar in Cong.o di X.ca permutazione di Sentenza, e quando la Supplica è accetata si sospende l'esecuzione.

Il quinto. Provando, che un bandito fosse stato condotto malis artibus dentro ò Stato deve esser rilasciato per esser il fatto predetto.

## Delle altre Segnature, e Sentenze Criminali, e remedij contro le medesime.

Quelli, che sono in segnatura, ma non sono pubblicati possono avere un solo rimedio, che è di presentarsi perche quando è seguita la pubblicazione, non possono avere il benefitio della presentazione.

Rei in Segnatura se si vogliono presentare deve la Giustizia riceverli e non può eseguire la Sentenza contro essi fatta ma deve costituirli ad intimarli le difese e nella spedizione può confermare mutare, o alterare la Sentenza già fatta perche colla presentazione si dichiara abolita.

È da notare che quelli, che sono in Segnatura di Sentenza se si presentano non hanno il Privilegio de Presentati ma si considerano, come retenti e ciò in pena della loro contumacia, onde devono andar in Prigione, possono esser condotti per li Sbiri ed anco possono esser accusati, e formati prigioni per ogni e qualunque eccesso, o delitto, che avessero commesso.

Questo

Questo si fà, perche molte volte li Rei si lasciavano spedire in contumacia per intendere la Segnatura e scrima di quella deliberavano la loro presentatione, onde la Giustizia per levarli questo affetato vantaggio vuole in questo Caso, come ritento Dec. f:

Quando li Rei posti in Segnatura non volessero presentarsi non possono appellare, perche per Legge della Ser.ma Repa non si da appellatione di Segnature ma solo delle Sentenze pubblicate onde questi tali rei che si trovano in Segnatura, e volessero appellare, devono prender lettere dell'Avogar.i che commettano al Regio che in virtù delle Leggi nel termine di giorni otto pubblichi la Sentenza, e poi possa appellare.

## Suffragio per la Pubblicazione delle Sentenze.

Sp.el Eq. Vir Cum per Leges huius Ser.ma Dominij cautum sit, ut Sententiæ ad reos intra octo dies publicari, ideo de opportuno vocatis Iu.is V.Pr. Sp. ut sententiam contra N.N. publicare faciat, ut gravati ad locum appellationis Verum si aliquis in carceribus habet, resecetur, et R.P.

Quando poi le Sentenze sono pubblicate il Reo può avere tre Rimedj.

Il primo è d'appellazione, quando il Processo però non fosse con rito, perche delle Sentenze con rito nel Sac.to Cons.o di X.ci non si da appellazione ma bensì si può appellare dalle Sentenze fatte con rito del Senato

Il secondo rimedio è di reintegrazione, e questo solamente si da a banditi, ed a quelli, che non hanno fatto difese.

Il terzo rimedio è la supplicazione di permutazione di pena, e questo si fa per via di Supplica nel Sac.to Cons.o di X.ci overo in ser.ma Sig.ria, la qual Supplica si può mettere sino alla terza volta ma se la terza non passa, si esequisce la Sentenza.

## Dell'Impunità, che pretendono li Rei per salvarsi da qualche condanna

I Rei retenti, overo absenti, o in qualche modo obligati alla Giustizia, per timore

di qualche castigo, sogliono dimandare l'impunità per esser stroverati
Quest'impunità è di due sorti La prima è sopra il delitto, del quale l'impuni-
ta le è Reo La seconda è sopra altro delitto, non di quello, del quale è
Reo chi pretende l'impunità.

Circa la prima Specie d'impunità è per esempio un tempo di notte viene com-
messo qualche omicidio, o altro grave delitto o non s'ha cognizione de
Rei, onde la giustizia publica Proclama d'impunità, ed in questo caso
se alcuno delli Rei di detto fatto volesse pretendere l'impunità sono ne-
cessarj li seguenti requisiti.

Prima, che quello, che pretende l'impunità non sia il Reo principale, o il
Mandante, perchè li Rei principali non possono aver il beneficio d'im-
punità, Tizio fa amazzar uno per mano di un Sicario, Tizio è Reo
Mandante principale, e non può dimandar l'impunità

Secondo deve questo impunitante presentar Scrittura, ed esibire di far castigare
uno, o più Rei.

Terzo, deve andar prigione sotto Chiavi, e star ivi sino alla spedizione della
Causa.

Quarto deve provare tutto ciò, che ha detto nella Scrittura, e non provando viene
esso castigato

Quinto deve far castigar uno, o più rei, ed in tal caso ancorche siino castigati
assenti, o presenti, perche se questi si difendessero, o fossero assolti, l'im
punitante è soggetto alla pena.

Da notare, che alcuni li Retenti possono dimandare l'impunità quando il fatto
non è provato contro di essi, perche in tal caso l'impunità non si
concede a Rei consenti ma per li complici si torturano, perche contes
sino li loro Corei.

dell'impu-

## Dell' impunità sopra altri Delitti

I Rei che sono in pericolo di vita, e nelle mani della Giustizia ver sotto
si alla pena di morte sogliono dimandare l'immunità, non per essere in
fallimente liberati, ma per sottrarsi dalla morte, e che le venga rispar-
miata la vita

Questa impunità deve aver più requisiti. Primo. Che il delitto, sopra il quale
pretende il Reo portar le notizie alla Giustizia sia occulto
Secondo. Che sia più grave di quello è obligato il Reo.
Terzo. Che lo provi.
Quarto Che venghino castigati uno, o più delli Rei da esso nominati, e
manchando uno di questi requisiti, cade l'impunità, ne può avere
la permutazione della Sentenza.
Si deve notare però, che alle volte questi Rei dimandano l'impunità di voler
provar il delitto nominando testij molto lontani, nell qual caso dubitan-
do la Giustizia, che ciò facciano per tirar il tempo avanti, rigetta la
Supplica, e fa esequir la sentenza.

## Della Spedizione dei Rei, e della forma delle Sentenze.

Quando li Rei sono sotto Chiavi, overo non, ed hanno rinonciato persona lm.te
si deve venir alla Spedizione delli medesimi, la quale può essere di tre
specie.

La Prima. L'Assoluzione.
La seconda. La condanna.
La Terza. Il Pronunc.

### Dell' Assoluzione

I Rei si assolvono liberamte, quando fatta constare la loro innocenza
il Giudice forma la Segnatura, e dice, che il contrasto sia, e s'intenda

Il Reo assolto

Segue all'assolutione è che il Reo assolto può dimandare le spese alla
Parte particolarmente quando il Processo informativo è stato formato
per via di Querella, ed ad instanza dell'Accusatore medesimo. Quando
poi fosse stato formato per inquisitione overo sopra la Denontia non
può dimandar le spese, e molto meno quando avesse auta la rimessa
Onde stante la rimessa non può dimandar le spese.
Come pure cessa la dimanda delle spese ogni volta che la Sentenza di-
casse, il Reo sii assolto, citra refectionem expensarum

## Della Rimessa

La Rimessa non è altro, che una composizione, ed aggiustamento fatto fra
l'Attore, ed il Reo, con il quale il Reo si rimove dell'istanza, che
fatta avesse, o fosse per fare contro il Reo medesimo.
Questa rimessa si fa tanto nelli delitti Pubblici, quanto nelli privati
Si deve però osservare, che la rimessa è una confessione del Delitto, per
che quando il Reo dimanda la Rimessa, è segno, che dubita di se stesso, on-
de nelli casi chiari è sempre bene avere la rimessa della parte, ma
nelli casi occulti, overo, che importano infamia, non è bene, che il Reo
faccia notar la rimessa, perchè con questa si crederebbe reo, ed infame
come per esempio
Uno è accusato di furto, il Delitto non è provato, non bisogna far notar
rimessa, perchè in tal forma si confessa il furto Si può ben far
notar una remota, che l'Attore dica, che venuto in chiaro dell'in
nocenza dell'incolpato per scarico della propria innocenza ho di-
chiara tale, e non intende sia proceduto contro il medesimo.
Nota, che il marito avesse accusata la moglie, o qualche altro di adulterio

non si

non si [illegible] se il Marito [illegible] rimessa [illegible] l'Adultero, o alla Moglie [illegible] [illegible] e Governatore [illegible] della Moglie [illegible] a [illegible] sare l'Adulterio.

## Molti sono gl'effetti della Rimessa.

Il primo è che la Giustizia procede più mitem.te di quello procederebbe senza rimessa.

Il secondo, che dopo la rimessa non si da notizia alla parte di quello adduce il Reo in sua diffesa.

Il terzo, che la Giustizia non può applicare alla parte offesa alcuna sorte di Denaro ne per danni, ne per altro.

Il quarto, che alle volte stante la rimessa la Giustizia più non procede, e ciò particolarmente succede nello stupro, mentre che quando uno è accusato di stupro volontario vero non violento, se la stuprata, ed il Padre [illegible] la rimessa, per ordinario in Francia non si procede più oltre, ex quia volenti non fit injuria: Negl'altri Delitti però non si procede così, ne si termina con la rimessa in quanto all'interesse pubblico, ed alla pena, ma solo in quanto all'interesse privato, essendo interesse pubblico si castighino i delitti, e li delinquenti, e l'interesse pubblico non può esser pregiudicato dalle convenzioni de privati.

## Della Condanna

I rei, che meritano esser condannati, si condannano in due modi o nella pena pecuniaria, o nella pena afflittiva, che quando si chiama Corporale.

## Della Pena Pecuniaria.

La Pena Pecuniaria si da nelli casi nelli quali il Delitto per sua natura non importa pena di sangue, overo si da anco nelli Delitti, che importano pena di sangue, ma vi è la remessa della parte overo non vi è omicidio, perche quando vi è omicidio, per la Legge 1677: nello stato Veneto non si da pena pecuniaria, ma sempre afflittiva, sia l'omicidio di che condizione si voglia anco povero, e così anco nella Biastema la pena pecuniaria per ordinario cresce due terzi, che si chiamano gli Aggionti, eccetto però nell caso di applicate per medici, e medicine, che non crescono, come non crescono le condanne applicate alli Capellani de Regi, quando però nella Sentenza viene espresso senza Aggionti in virtù delle Leggi perche se non viene espressa questa parola, anco queste condanne crescono, come crescono le applicazioni a Luoghi Pij.

La condanna pecuniaria non è certa, ma è arbitraria posta nell'arbitrio del Giudice, il quale per qualità de fatti, et persona deve giudicare in più, o in meno, come pare più conforme alla di lui conscienza.

## Della Pena Corporale

La Pena Corporale si chiama afflittiva, e si da nelli Delitti gravi per se stessi, e per le loro circostanze, e si chiama afflittiva ex qua affligit, et cruciat corpus, ed è di più sorti, cioè di Vita, di Galera, di Prigione, di mutilaz.e de membri, Corda in pubblico, di Frusta, e di Berlina.

Pena di Vita è pena Capitale, e questa per la Legge Veneta deve sempre porporsi negli omicidij, con questa distinzione, che quando si spediscono

Si Rei

I Rei presenti, cui si giudica per necessità condannare a sentenza di Morte, ma non essendo questa accettata dal reo stesso Corte, può mitigarla, o riddurla alla pregione à Galera

Quando poi si giudicano li Rei absenti, non solamente si propone la morte, ma si deve fare la segnatura con la pena medesima, cioè bandirli con l'alternativa della morte; Quia contra absentes omnia jura clamant, onde in questo tempo tutte le Sentenze si emettono contro gl'absenti sono di bando diffinitivo, ò in perpetuo, con la condizione, che per 20 anni non si possino liberare, e con l'alternativa della morte.

La morte pariminte per sentenza si dà agli Assassini, ai Sicarij, agli omicidi con mandato, e di mala qualità, e singolarmente quando vi è parte, che reclami.

La pena di morte, ò di Forca, ò di Solaro; la Forca si dà particolarmente alli Sacrij, Sicarij, ed Assassini, a Solaro alle persone civili, ed ancora a laici, quando devono essere squartati; Alla pena della morte vi si aggiungono molte volte altre pene, cioè tirar a coda di Cavallo, Tanaglie infocate recisione di mano, e si praticano queste nelli casi gravissimi, e nelli casi d'Assassinio.

Li condannati a morte alle volte si torturano, e questo segue quando il delitto fra Complici, e non può esser fatto da un solo, nel qual caso si condanna il Reo a morte e poi si torttura, non di se stesso, ma ben si Complici col pretesto specifico, con il quale la Giustizia dice: Tu sei condannato a morte; onde di te più non vicerca la Giustizia, ma vuol sapere dalla tua bocca, chi siano stati li mandanti, e questo si dimanda pretesto specifico, a differenza del pretesto Generico, nel quale si torttura il Reo non d'altri, ma di se stesso, e ciò prima di condannarlo, nel qual caso la Giustizia li dice:

Già la Giustizia ha liberato di condannarti, onde confessa, o non confessa devi esser condannato, senza però dire la specifica condanna, se il Reo confessa, se li da una pena ordinaria, se non confessa, se li dà minor pena, ma sempre si condanna, e questa si chiama tortura al protesto, a differenza di quella senza protesto, nella quale il Reo prima di esser condannato, si tortura, perchè confessi senza protesto di condanna nel qual caso, se confessa, si condanna, se non confessa si condanna, ma stante la costanza ne tormenti si libera

## Della Segnatura.

La Segnatura non è altro, che un estesa della sentenza sopra data cioè Assoluzione, pronunc, o condanna, la qual segnatura si chiama tale sino che viene pubblicata in pubblico Arengo, perchè quando è pubblicata non si chiama più segnatura, ma sentenza

## Degl' Effetti della Segnatura

Molti sono gl' effetti della Segnatura [illegible]

Il primo effetto, è che la Segnatura non può esser alterata ne mutata.

Il Secondo effetto è che della Segnatura non si può dar copia, se prima non è pubblicata.

Il Terzo è, che della Segnatura non si da appellazione, ma solo dopo la pubblicazione.

Il Quarto è, che li Rei in [illegible] prima della pubblicazione della sentenza possono presentarsi, ma presentati sono alla condizione di Rei stanti, e come Rei stanti possono esser obligati a render conto di qual si voglia delitto, da loro comesso.

Il quinto

Il quinto, che nella computaz.e del tempo non si comincia dal giorno del-
la segnatura, ma dal giorno della pubblicazione della Sentenza, come per e-
sempio uno viene condannato da anni 10 in prima con Segnatura delli
20 di Genn.o, e la pubblicaz.e si facesse nel mese di Febr.o 1616, in tal
caso il tempo delli 10 anni principia li 16 Febr.o, cioè dal giorno del-
la pubblicaz.e, e non della Segnatura, onde molte volte per il ritar-
do della pubblicazione si accresce il tempo della pena, al che però vie
rimedio, perchè vi è una legge dell' Ecc.mo Cong.o di X.ci, che le
Sentenze si debbano pubblicare in termine di 8 giorni, onde
non venendo pubblicata, può il Reo dimandar la pubblicaz.e con
una lettera Avogaresca per diminuire il tempo, e perchè subito
abbi principio, come pure per aver luoco all' Appellazione, il che
non può fare durante la Segnatura, come si è detto.

## Della Pubblicazione delle Sentenze.

Quando il Giudice ha formata la Segnatura in materia criminale,
è tenuto per Legge del Ecc.mo Cong.o di X.ci pubblicarla in Aven-
go nel termine di giorni otto, e quando non volesse pubblicarla, può
esser necessitato à farlo con un Suffragio Avogaresco, il quale
si concepisce nella forma, che segue

## Suffragio per la Pubblicazione delle Sentenze

Vedi Codice 16.19
Anzi ultimamente l'Ecc.mo Consegio di X.ci ha fatto una parte, con la quale stabilisce, che li Rettori debbano nel ter.mine di giorni otto aver fatto pubblicare le loro sentenze sotto pena alla Can-
cella, Giudici, e al Maleficio di D.ti 300, per ogni sentenza non pub-
blicata nel termine di giorni otto, e ciò è stato per sollievo de Reo,
accioò possino appellare, overo perchè il tempo delle loro condanne possi

principiare mentre il tempo de condannati, quando non si dica a che
presentationis comincia solamente dal Giorno della Pubblicaz.e della Sentenza

Molti sono gl'effetti delle sentenze pubblicate in Arengo

L'primo effetto è che passata la pubblicaz.e il Reo può appellare il che non può fare prima
della pubblicaz.e medesima

Il secondo che il tempo della contumacia allora principia e prima non poteva principiare, se non nel caso, che la condanna fosse fatta a due presentationis

Il terzo effetto è che un bandito pubblicato in Arengo ha due giorni di tempo a portarsi fuori delli confini, nel qual tempo essendo ritento non deve esser eseguita la Sentenza, ma le vengono intimate le difese, non come bandito, ma come proclamato fuori di termine.

Il quarto effetto è, che un Bandito pubblicato in Arengo presentando nello stesso giorno supplica per presentarsi, può questa supplica esser admessa, e trasmessa all'Ecc.mo Consg.o di X.ci dove può il Bandito esser abilitato a presentarsi non come bandito ma come in Scanatura, nel qual caso però si presenta alla condizione de Statenti, e deve essere obligato a render conto non solo del delitto comesso, per il quale si presenta ma ancora di qualsivoglia altra imputaz.e.

Il quinto è, che se un Reo condannato in Prigione pubblicato in Arengo si ritrovasse fuori della Prigione può esser impune offeso e morto perche è nella condizione delli Banditi essendo che le condanne di prigione si formano con l'alternativa del bando.

Vitio si condanna anni tre in Prigione dalla quale fuggendo sia, e s'intenda bandito per anni cinque e perciò ogni volta che si trova fuori di Prigione s'intende incorso nell'alternativa del bando: per conseguenza può esser impune offeso, e morto a cognizione delli condannati in solas, li quali benche siano fuori di Prigione non s'intendono banditi ma solo possono esser retenti, come debitori di condanna pecuniaria.

La Pub-

La pubblicazione della sentenza fatta dalli Rettori, e Corte, fa un altro effetto, che non può esser alterata dal Rettore, che l'ha fatta, ma solam.te dal Cons.o di X.ci, onde se il Rettore avesse condannato uno a morte non può mutarle la Sentenza quia judex sive bene, sive male judicaverit, functus est officio suo, Bensì per via di Supplica presentata all'Ecc.mo Cons.o di X.ci, overo nell'Ecc.mo Collegio si può supplicare permutazione di sentenza, il che alle volte viene concesso, per altro contro la Sentenza, non vi è altro rimedio che l'Appellaz.e della quale si tratterà nel seguente Capitolo.

## Delle Appellazioni.

Le Appellazioni sono rimedij che competiscono alli Rei tanto spediti che non spediti perchè in molti casi si dà l'Appellazione ne quali li Rei sono gravati, e sono li seguenti.

Il primo caso è quando il Reo dimanda qualche impunità, e li viene negata nel qual caso può appellar Dominione, cioè Chi sbarra contro un'altro è morto impune, come immune è morta la moglie colta in Adulterio, ed altri casi simili.

Quando dunque ammazza uno, che li abbi sbarato contro overo amazza la moglie colta in adulterio ed in altri simili casi, si leva un Subtraio dell'Avocata del tenor che segue.

Subtraio per chi amazza un'altro che li abbi sbarato, &c.

Sp: et Egr Sir Cum Reaes huius Ser.mi Dominii cauhum sit ut exonerantes schopos contra aliquem immune interfici possint, si sic est quod N: N in ipso actu, in quo schopum exonerabat contra N: N vulneratus, et occisus fuerit N. N. Sp. ut opinionem suam ponat in Scriptis an contra interfectorem procedere intendat, nec ne ut gravato

sit locus appellationis, nil interim innovando sed omnia in suspenso tenendo ad prestandam formationem processus, et B. V.

Questo Suffo si ricerca x. Reg.to, quale se dice di voler procedere, da motivo x. Reo d'appellare l'opinione; onde si appella, e dice nella forma, che segue.

## Suffragio d'Appellazione.

Sp: et Eg.mi Viri. Appellatum est officio Nro parte, et nomine N. N. ab opinione Sp: V. cum Curia procedentis contra ipsum N. N. in casu petite immunitatis tanquam male, et indebite, et contra formam legum; Quare V. R. Sp: ut copiam dictae opinionis, sive Decreti simul cum toto processu sub suis litteris, et sigillo ad nos trasmittat citari faciendo per strigorem omnes, et quoscumq. sua interesse putantes, quatenus in termino dierum octo compareant coram Nobis, et dicto Nro ad videndum dictam opinionem, et Decretum intromitti, nil interim innovando, sed omnia in suspenso tenendo, et B. V.

Quest'Appelle sospende ogni atto sino a tanto che l'Avog.o non move, o intromette

Il secondo caso d'Appellatie è quando il Reo appella x.l Proclama, overo mandato, e questo suff.o si concepisce nella forma, che segue

### Suffo di Appellazione di Proclama

Appellatum est coram Nobis, et dicto nro parte, et nomine N. N. a Proclamante, sive Mandato contra eum justu Sp. V emanato diei, et tenoris, ut in eo, tanquam male, indebite, et cum disordine, emanato; Quare V. R. Sp ut copiam &. et ut ante &.

Con questo Suffo si mandano a Venezia 4 copie del Processo, e del Proclama, e l'Avog.o intromette, o licenzia; Se intromette si porta

alla

alla Ecc.ta, se licenzia, o che si rimetta il Reo sotto pena che si va
ad un'altro Avog.r, perche sendo tre gl'Avog.ri si può far ricorso
ad ogno uno di loro, mentre si faccia ricorso in tempo, perche
deve sapere, che il Reo volendo servirsi del tempo dell'Appello deve far
lo dentro il termine di due mesi dal giorno del Proclama, Decreto, o
Mandato appellato, nel qual tempo deve appellare, e deve far intro
mettere, onde per cautella, quando il Reo è proclamato può ap
pellare, e deve farlo spirati tre, o quattro giorni all più, per aver
tempo di levar le copie del Processo, e trasmetterle a Venezia
prima dello spirare de due mesi, e far che dentro detto tempo sue
cessa l'intimo è altrim.ti l'Appellazione è di nun valore, e lo
stesso deve fare un Prefento, quando non fosse bandito, perche li
banditi hanno tempo solo 20 giorni ad appellarsi

## Dell'Appellazioni delle Sentenze.

Le Sentenze publicate in Arengo, o si eseguiscono, o si sospendono

Le sentenze di morte non sospese devono esser fatte eseguir dall
Rettore, che le ha fatte altrim.te non può andar a Cappello quando
sono sospese non è tenuto farle eseguire, e non può farlo, e perciò
può anche andar a Cappello.

Si sospendono le sentenze o per via di Supplica, o con il mezzo dell'Ap
pellazione.

La Supplica ha luoco nelli Processi celebrato del Cong.o di x.ci perche quel
le sentenze sono inappellabili

Ma ogni luoco nelli Processi aperti, quando li Rei sono convinti, e
condannati, o le sentenze sono ben formate in ordine, ed in merito, nel
qual caso altrim.te non si può supplicare, senon per mutar e di sentenza
della morte alla Galera, o perpetuo carcere secondo la qualità delle
Persone, o pure quando il Reo, è condannato dimanda qualche impunità

in fatto grave.

Quando il Reo condannato [illegible] supplica permuta di Sentenza deve [illegible] in Serrata Sig.a nel qual caso accetta la Supplica si sospende l'esecutione non ducale, il quale dice Ante Supplicat porecta suspendatur executio per mensem, et tanto non infra mensem &.

Ma pure quando il Reo supplica impunità deve presentar supplica all'Rettore, che l'ha condannato, instando sia trasmessa all'Long.o di X.o nel la qual Supplica si esibisce svellar qualche fatto avare, e che le sia data l'impunità per detto fatto, ed anche permutata la Sentenza di morte, alla quale è condannato.

Accettata questa Supplica, si leva Ducale di sospensione, ed il Reo è obligato provare quanto ha detto nella sua Scrittura, e farsi, che siano castigati uno, o più Rei, nell qual caso ottiene l'impunità, ma non provando viene eseguita contro di lui la sentenza di Morte

Le sentenze pubblicate in Arengo sospendonsi in secondo luogo con l'appellazione quando non siano con Rito dell'Ecc.mo Long.o di X.o, ende nelli Processi con Rito del Senato si da appellazione, e benche per la Legge Veneta è condannato da Rettori, e Corte, ciò si intende per capo di merito, non di ordine e perciò si appella per ordine; ma nelle pecuniarie non si da appellazione per la Legge Veneta

Le appellazioni delle Sentenze si fanno per due capi, o per merito, o per ordine. il merito consiste quando la Sentenza è ingiusta, o per esser troppo grave, o per esser troppo mite, dell'ordine è ingiusta per causa dell'innosservanza delle Leggi, e delle forme necessarie alla formazione delli Processi, o esame de testij

Del merito

## Del Merito.

L'Appellazione s'interpone o per merito o per ordine. Per merito s'interpone l'appellazione, quando la sentenza è ingiusta nell merito stesso, cioè, o do si condanna uno che non meritava condanna ovvero si assolve uno che doveva si condannare, come pure nel merito s'appella a sententhia nimis miti, quando è troppo lieve la condanna data al Reo.

Il merito nimis s'appella quando uno è condannato nella Vita, e nell la roba non essendo per Legge permesso, che uno venga per esempio condannato in prigione ed anco in dinari, il che si deve intendere quando il Danaro è per pena, e non per risarcimento, perchè allora è permesso, come per esempio:

Un Reo d'omicidio viene condannato in prigione, ed in D: 100: applicati in fisco. Questa condanna non vale, perchè li 100 Ducati sono penali, ma se viene condannato in prigione, ed anco contro Ducati alla Grede dell'interesso, la condanna, è valida, perchè il Dinaro è per risarcimento, e non per pena.

Nota, che per la legge del mag.r Cong.o per merito non è lecito appellare le Sentenze fatte dalli Rettori con corte, come dalli Rettori di Pisa, ma solo dalle sentenze fatte dalli Rettori, che non hanno corte come Moncelice Este, ed altri Onde quando non vuole appellare per ordine, e per merito e dire nelle lettere d'appellazione A sententia male et indebite che vuol dire in merito, et cum disordine lata seu contra formam Legum che vuol dire in ordine, e così si admette l'appellazione in ordine, ed in merito

## Dell'Ordine.

Ogni volta che non viene servato l'ordine dalle Leggi prescritto nella formazione de Processi si ammette l'appellazione.

L'ordine è di due sorti.

Una risguarda il Processo stesso fatta alli testi nel Processo esaminati

ordine del Processo divende dalle Leggi cioè quando il Processo venisse formato da persona illegitima, è da persona sospetta, in tal caso si può dar appellazione.

come per esempio se uno soggetto al Foro Pret.o fosse processato nell Foro Pret.o in tal caso si da l'appellazione per causa d'ordine. così pure se un Nod.o Cottio fosse processato nel Maleffo essendo contro le Leggi può chi è agravato appellarsi, perchè le Leggi non vogliono che alcun Cottio sia processato dalli Nodari del suo Collegio, sendo sospetti Onde tutti li Processi contro Nodari si formano nella Cancellia Pretoria, benchè non siano delegati, ed è da notare che questa eccezione non solo ha luoco doppo la Sentenza ma ancora può opporsi al principio nella formazione del Processo.

## Delle opposizioni a Testij per causa delle quali si dimanda l'Appellazione.

L'Appellazione, che per ordinario si prende per causa di ordine, è soggetta alla Cesara si può ottenere per [illegible] per causa [illegible] Testij, o Contesti

I testimonij sono quelli che vanno nominati dalle parte [illegible] che ex off.o vengono chiamati dalla Giustizia, come [illegible] fosse messo un' Omicidio Si deve formar il Processo, nell quale vi possono essere Testij nominati dalla parte nella Scrittura o [illegible] essere Testij non nominati, ma tolti ex officio, come sono li più vicino al Fatto. Vi possono essere finalm.e Contesti, e sono quelli, che vengono nominati dalli Testij.

Per causa dunque de Testij s'appella in ordine per più cause
Primo. Quando si giura il Testi.o che non si poteva giurare
Secondo Quando non si giura quel Testi.o, che si doveva giurare

Terzo

Terzo. Quando li Testij non vengono esaminati da persone [illegible]

Quarto. Quando li Testij vengono esaminati fuori [illegible]

e senza causa legittima

Il Testimonio giurato, che non si doveva [illegible]

e sospetto [illegible]

se uno confessasse esser consanguineo del Sangue, o pure [illegible]

sene interessato con il Reo e con l'Attore predetto non si deve giurare

somministra causa all'Appellazione, ed al Caso

Se un Testimonio [illegible] e [illegible] e dell'Attore si presa esame

precisamente [illegible]

[illegible]

[illegible]

Alla validità d' un Test.o tra gl' altri requisiti è necessaria l'interroga
zione ad Generalia, e la relazione dell' Esame, acciò possa il Test.o me-
desimo confermare nel fine quanto ha detto in tutto l'esame

Nota, che vi sono molte sentenze tagliate per non esser stati interrogati
li Testij ad Generalia: Manuscritte [illegible]

E vi è parte --- perche siano ritetti gl' Esami alli Test.i [illegible]

Quali siano li Testij, che non sono giurati, e si devono
[illegible]

Nelli Processi Criminali vi sono più sorti di Testimonj

Primo: Testimonio de Visu
2.o — de Auditu
3.o — Testimonj Principali
4.o — Testimonj Domestici
5.o — Testimonj Suspetti.
6.o — Non Suspetti.
7.o — Testimonj necessarj

Primo li Testij de Visu quando non sono impedimento, si devono
devono necessariamente esser giurati, perchè plus valet unus Testis
de Visu, quam centum de auditu

Secondo: Li Testij de Auditu quando riferiscono la Persona, dalla quale
hanno ciò inteso devono esser giurati, quando però non sono
da chi l'abbino inteso non si giurano, e sono sospetti

Terzo li Testij principali sono quelli che vengono dati nelle Denonzie, o nelle

nelle querelle, e che dimandano de certa scienza, devono esser giurati
e non essendo giurati si può aggravare, ed appellare

Quarto li testi domestici si giurano nelle cose domestiche quia domes-
tica non domesticis creantur ma le cose esteriori non si giurano
per li domestici testes sani sunt qui non cognoscunt testes
nisi

Quarto li testi necessari sono quelli che hanno scienza della cosa sotto
Quinto questi non necessari sono quelli che di scienza non hanno
niente ma per un poco interesse non si curano di dire
il vero e dicono il falso questi nelle cose civili si giurano
quando dicono per esempio sono creditore, ma ho detto la verità.
sono comparе, ma ho detto la verità, questi salvis promissis si
giurano

Settimo li testi necessari sono quelli che sono stati presi per altre cause
e detti testi necessariamente si giurano quando però non hanno fatto
deposizione alcuna nulla ed altre Persone inabili vi sono oltre
questi testi uno di questi è necessario sapere che cosa sia
verità che vero si giurano

Di detti testi

Detti testi che nel loro giuramento formativo o difensivo venano no
[illegible]
Di questi testi che nel loro giuramento formativo o difensivo venano no
[illegible]
Detto deve esser esaminato
per un certo giorno e quando esso testo
non fosse stato giurato che si avia da passar prigione, e quando essero

possero più [illegible] fatto sovo il contesto esser anco torturato, quando però [illegible]

Nel Processo difensivo, la Giustizia non ha obligo d'esaminar contesti servon[illegible] [illegible] perchè nelle difese si deve stare a quanto inferisce, il Reo e non [illegible] perchè se nel informativo il Giudice si serve dell'Officio Nobile, nell'Defensivo si serve dell'Mercenario

Della Confiscazione, e quali sorti de Beni si possino confiscare

La Confiscazione ha luoco solamente quando li rei non si presentano ma assenti, e contumaci vanno banditi.

Tre sorte de Beni possono essere confiscati

Beni Liberi, — Fidecomissi — e Feudali

I Beni liberi si confiscano pleno jure mai vengono liberamente verso il fisco [illegible] questa alcuna ragione [illegible] si alli Creditori li quali tandoli in rota al fisco vengono ammessi con le loro contradizioni con l'anzianità de tempi, e privilegi.

I Beni poi soggetti a Fidecomisso vengono confiscati durante la vita del confiscato, quanto alli frutti, e non alla proprietà [illegible] potendo il fisco nelli Beni de fidecomisso aver maggior raggione o jus del confiscato medesimo

I Beni feudali contessi in feudo sono di due sorti il Primo feudo concesso dal Prencipe, che bandisce e quando l'investitura fosse solo in testa del confiscato li si confisca pleno jure ma quando l'investitura fosse per se, eredi, e successori questo feudo sortisce la natura del fidecomisso

onde

onde si confisca solo durante la vita del Contrafatto e nelli casi gravi si leva il titolo al Confiscato.

La seconda specie de Beni Feudali, è quella, che consiste in stato alieno nel qual caso non può esser confiscato da altro Prencipe, ma bensì il Prencipe naturale nel suo stato può comettere l'abolizione del titolo etiam concesso dall'altro Prencipe, come per esempio un suddito Veneto è conte dell'impero, o d'altro stato estero se viene bandito [illegible] stato [illegible] può essere abolito il titolo nel stato Veneto unde ne [illegible] [illegible] si estingue il titolo

Nota che si confiscano non solo i Beni Patrimoniali e Dotali riservata però la quarta di ragione de detti titoli di Legitima.

## Della confiscazione de Beni

Beni mobili, che non possono cadere in confiscazione se non per confiscazione de Beni stabili, e questa riserva, se è per una causa, che importa infamia nella vita, ma non può per altra, che esser assente nelli beni non importa pure, che sia stata fatta la confiscazione de quali si sia in tutti casi o per legge, o per delegazione

La confiscazione per legge ha luoco nelli casi espressi dalla Legge medesima come per esempio: Nella materia d'armi da fuoco, quando non vi sia sparo sempre ha luoco la confiscazione quando poi succede lo sparo, ma non omicidio, l'estinzione de beni, ma lo sparo assorbe la Delegazione

Nelli casi di omicidio ha luoco la confiscazione in virtù della Legge Scottese cioè con la quale viene stabilito, che in tutti gli omicidi abbi luoco il fisco niuno eccettuato.

Nella materia de Sali ha luoco la confiscazione in virtù delle leggi, in somma

molti sono li casi per legge soggetti alla confiscazione, delli quali niuno
può mai esser essente per legge può confiscare

In secondo luogo la confiscazione si può dire quando il caso è delegato ma biso-
gna legger la Ducale di Delegazione che per ordinario da autorità di confisca-
re, ma quando che a caso o di scienza nella Ducale non vi fosse l'autorità
di confiscare, ed il caso non fosse soggetto alla confiscazione non potrebbe il
Regio condannar in Fisco, perchè le Delegazioni sono stricti juris, e devono
intendersi strettamente, e nella facoltà solamente che in esse Ducali viene
impartita e non diversamente, onde nota, che li Rettori ancorchè siano
Delegati non hanno autità di confiscare la legitima alli figli di fa-
miglia viventi salve, et multe di poner nella sentenza condizioni di
tempo, o di vacc. quando non avessero espressa autorità nelle Ducali di
farlo, perchè questo spetta al Principe, ne s'intende incluso nelle com-
messioni Generalli:

## Del Modo di contradire al Fisco

Quando alcuno resta bandito con confiscazione de Beni il Fisco rende
in tenuta detti Beni, cioè tutti li Beni del confinato, ne sequestra in
mano degli Affetti sotto nò che il confinato asportar potesse ne
una delle azioni vacans creditj, tutti tanto de manifestj quanto de
Beni Dotali, ed altri Beni, poi il detto Fisco fa pubblicar proclama in
il quale inuita tutti li Creditori in termine di un mese a far sue contradizioni
e giustificare li crediti, che tengono sopra li Beni confiscati

## Modo di far la Contradizione

In virtù del Proclama d'inuito può ogni creditore contradire al fisco, è dimandar
d'esser sodisfatto, onde nella Cancellaria fiscale si presenta una Scrittura, nella
forma, che segue, e si dice.

scrittura

Scrittura che contrarre al reo

Essendo io N.N. con Breviario di questa Mag.ra Fiscal cancell.a stato
invitato a contradire alle tenute fatte da me medesima sopra la con
fiscazione de Beni del N.N. contradicendo alla predetta tenuta Suo
esser Creditore per causa &
La moglie dirà per causa di Dote e così tutti diranno la causa de loro
crediti per la confermazione, e legitimazione del mio credito presento
gl.i instromenti autentici comprobanti il credito stesso per esser, I medesimo
sodisfatto.
Con questa Scrittura si presentano li Crediti cioè gl.i istromenti autentici, li
quali sempre restano in Cancell.a Fiscalle, e però, è necessario tenerne
copia autentica, mentre li presentati non si possono più riavere
Fatta questa presentazione ogni Creditore ha il suo Processo separato,
che viene consig.to al Fiscale il quale fa la subordinatoria de
Crediti medesimi, e con sentenza ogni Creditore ha il suo luoco o
per anzianità di tempo o per privilegio di credito, overo per altra
causa, e così si va pagando ogn.uno delli Beni del confiscato
in ordine della subordinatoria fatta dal Giudice.

## Della esibizione volontaria.

Quando viene formato processo contro alcuno, che sia innocente, so
gliono gl.i Avvocati consigliar l'esibizione volontaria, la quale
si fa prima, che il Processo sia Terminato, e con questa, quello
ch'è processato si esibisce di andar all'obedienza della
Giustizia ogni volta, che venga chiamato, come per esempio:
Viene ammazzato uno in tempo di notte che ha un'inimico, si
forma il Processo e non trovandosi l'interfettore, si va per indizj

ingiuriando con le parole, questo sospendo la sua innocenza fa un'esibizione volontaria nella forma, che segue

## Formola dell'Esibizione volontaria.

Presentendo io N.N. che contro la mia Persona venga formato processo per la Morte del N.N. benche stante la mia innocenza non abbi di che temere, nulla di meno ad ogni buon fine, ed effetto, e per testo magr della stessa mia innocenza, volontariamente mi esibisco comparire, e rassegnarmi all'obedienza della Giustizia ad ogni piacimento della medesima, esibendo ancora per conformazione di questa mia esibizione idonea pregra a pubblico beneplacito.

Graz.

Presentata questa Scrittura, se viene accettata dalla Giustizia, si fa la Pregra, in virtù della quale è tenuto rassegnarsi nelle Carceri ad arbitrio della Giustizia: Benchè questa esibizione spesse volte venga praticata nulla di meno alle volte porta più pregiudizio, che utile, poichè pare una specie di scusa, onde ne casi dubbj, ed oscuri serve ben spesso per indizio di verità e per questo non è tanto bene a farla, potersi può farsi nelli fatti chiari, con oggetto di schivare la retenzione, o proclama vedi cicli

Due fanno questione, uno di loro resta ferito, l'offensore temendo retenzione, o proclama, può fare esibizione volontaria per scharsi da quest'aggravj, e dirà.

## Altra Formola di Esibizione volontaria

Presentendo io N.N. che per l'accidente occorsomi con il Sig.r N.N. venga contro di me formato processo benche sia nativa la provocazione fattami, e la necessità di difendermi, che ho avuto, nulladimeno

ad ogni

ad ogni buon fine, ed effetto per testi dell mio candore, volontaria-
mente mi esibisco rassegnarmi all obbedienza della Giustizia per
cauzione della quale sono pronto dar quella Piegª, che sarà di sod-
disfazione alla Giustizia medesima Grav
esibizione in questo caso non fa male, perche il caso è chiaro,
e fa bene, perche schiva il Proclama, e la retenzione non poten-
do la Giustizia dopo ammessa questa esibizione ne proclamare, ne
ritenere l'esibente

Forma con la quale la Giustizia procede contro quelli, che
hanno fatto l'esibizione volontaria.

Quando alcuno ha fatta l'esibizione volontaria ed è stata ammessa
con la quale la Giustizia formato il Processo se non vi è
cosa contro l'esibitore non procede, ma quando vi sii prova di
delinquenza allhora procede non a retenzione, ne meno a pro-
clama, perche stante la Piegª, l'esibitore è sicuro, e dal Procla-
ma, e dalla retenzione, ma procede con due mandati uno diretto
all esibitore, l'altro al Pieggio.

Il Mandato diretto all Esibitore intima al medesimo, che in termine
di giorni tre debba rassegnarsi all obbedienza della Giustizia
stante la di lui esibizione, a rispondere, ed escolparsi da quanto
le sarà opposto

Nota che in questo Mandato alle volte la Giustizia esprime le colpe
alle volte nò, perche non è tenuta.

L'altro Mandato viene diretto al Pieggio, nel quale s'intima al me-
desimo, che stante la pieggiaria fatta, debba nel termine di giorni
tre aver posto all obbedienza della Giustizia l'esibitore, altrimenti

se le mandera a levar la pena.

Nota l'intimazione tanto al Principale, come al Pleggio, non rassegnar
sosi il Reo nuoc la Giustizia proclamarlo bandirlo ec ancor le-
var la pena al Pleggio.

Quando l'esibitor comparisce se il fatto è d'omicidio, o Relegato, deve
rassegnarsi nelle Prigioni, ma s'è materia ordinaria, e non omici-
dio può esser subito Carc.to, rilasciato con pleggiaria, e poi si difende, come
fanno gl'altri Rei.

Nota, che quello, che si presenta in virtù dell'Esibizione non può
esser fermato per altro delitto se non per quello, per cui ha fatto
l'esibizione, essendo alla condizione se presentasti e questo re-
rò quando il delitto fosse comesso avanti l'esibizione, perche se
fosse comesso dopo sarebbe necessario un Salvo Condotto spe-
cifico a cōtinis immunitationibus quandocumque commissis.

## Della Realdizione de Banditi.

I Banditi in molte forme possono liberarsi dal Bando.
Primo, quando vengono dimandati in grazia da qualche Prencipe.
Secondo quando ammazzano altro Bandito di Bando eguale, o superiore,
perche se fosse d'interesse di minor Bando non si dice d'interesse.
Terzo, con la Chiamata de Banditi.
Quarto, Per via di Realdizione la quale Realdize si fa non solo agli
Absenti ma ancora alli presenti.

La Realdize non è altro, che una supplica con la quale il Bandito assen-
te, o reflesso supplica esser abilitato a giustificare la propria innocenza
e si pratica questa realdizione nella forma che segue

Si presenta

Si presenta in Serma Sga a nome del Carcerato una Supplica, ovvero in forma di X.a nella quale si espone la causa perchè non si è presentato, o che sia d'infermità, o d'absenza essi supplica che sia realdito

## Forma della Supplica di Realdizione

### Ser.mo Prencipe.

Nelle vicende del Mondo ha la sua parte la Fortuna, che ben spesso supera anco l'umana prudenza. Non basta all'huomo esser buono, all'accusato esser innocente quando dalla necessità della fortuna le venga impedito il modo di farsi conoscer tale, come è successo a me V.V. suddito fedelissimo di V Ser.a che ritrovandomi nel mese X.X dell'anno X.X seguito, e spirante in letto, numerato più tosto tra morti che tra viventi fui proclamato dal Reg.to Ecc.mo di X.X, ed imputato ..... in tempo che oppresso dal male non solo mi fu incognito il Proclama ma ne meno nota la Sentenza del Reo la quale appena mi fu notificata, quando per miracolo di Dio cominciai a sorger dall letto; onde distretto dal tempo, oppresso dal male, portato dall'ubbidienza, convenni così incautamente abbandonar la Patria, non mai però a quella l'affetto ne meno la devozione all'adorato mio Prencipe, dall quale non posso star lontano con il peso d'una presunta reità, dal quale supplico sgravarmene con il Beneficio della Realdizione perchè vindicata la causa con le difese se sarò reo come non sono, avrò il castigo ma, se sarò, qual sono, innocente, sarò restituito nel numero de sudditi di V. Ser.tà. Graz.e

Questa Supplica contiene causa d' infermità, e se non fosse causa d' infermità, si protesta dire absenza o per causa de viaggi, o mercatura, e si presenta in Ser.ma Sig.ria, o Cong.o di X.ci, come si è detto, che commette l'informazioni g.te al Regito, overo agli Ecc.mi Avogadori, li quali sono tenuti portar risposte g.te, se la causa espressa nella Supplicazione sia vera; onde fatto questo passo a nome del Reo, si presenta Capitoli, si esaminano testij, e provati il Regto con l' Avogaria risponde, e si torna a Ballotare e quando passa, si leva Ducale, in virtù della quale il Bandito si libera dal bando, ma si sottopone al Giud.o del Regto, il quale procede nelle forme ordinarie, con le quali si procede contro li presentati, bisogna però servare di non impegnarsi nella Supplica, quando non si hanno le prove pronte per giustificar il Fatto.

Il Reo Realdito, che si presenta, gode tutte le prevogative de Presentati, cioè non si può contro esso procedere per altre cause, se non tre giorni doppo che sarà rilasciato per quello, per cui fu bandito.

## Delli Salvi Condotti.

Li Rei, che pretendono presentarsi possono dimandare Salvo Condotto, ed il Salvo Condotto, non è altro, che una Sicurezza, che si da al Reo a beneficio del medesimo.

Le Specie delli Salvi Condotti sono molte nelli casi criminali, ma in particolare tre se ne numerano.

Il Primo si chiama Salvo Condotto a Famiglia.

Il Secondo, a cetevis imputationibus.

Il Terzo

## il Terzo: a Banno.

Quando un Reo absente vuol venire a presentarsi nelli Carceri dimanda il Salvo Condotto a Famolia, col qual Salvo Condotto intende di poter liberamente capitare alla presentazione senza, che possa esser fermato da sbiri, ed in questo salvo condotto la Giustizia assegna al Reo tempo congruo di venir alla presentazione, non può esser da ministri Retento.

Si forma il Salvo Condotto, come segue

Noi [illegible] Giudice di Ord.e Ill.e, come L.D. concedemo libero, e sicuro Salvo Condotto per giorni otto, si che possa dentro di giorni otto presentarsi liberamente alla presentazione nelle Carceri, senza esser molestato da ministri, e questo vaglia sopra l'imputazione, per la quale si presenta, ed è stato proclamato, e durar debba per il tempo sopra espresso, e non più, in quorum

Quando il caso fosse delegato a due Rettori come il Giudice va sol [illegible] come sopra; Quando poi fosse ordin.o si sottoscrivono [illegible]

Questo Salvo Condotto si fa sottoscrivere come sopra, e registrare nella [illegible] dove si trova il Processo, e si chiama Salvo condotto a cautela acciò li sbiri non possano trattenere, chi ha questo Salvo [illegible] il Reo portar adosso l'autentico, e lasciar la Copia nel Processo.

## Del Salvo Condotto a cautris Criminibus.

Nota che nelli casi con Reato non si da salvo condotto perche volontariamente si presentano in virtù della Legge non sono tenuti rendersi nelle mani della Corte per quello, che hanno commesso, o sopra quale si sono

presentati; nulla di meno alle volte si mandano salvo condotto a cautela impulationibus, e questo lo fanno ex abundanti. È da notare, che nelli casi con Editto molte volte viene negato simile salvocondotto, mentre essendo pubblicato il Proclama senza darne copia la Giustizia pretende, che nemeno si possa pretender salvo condotto, cosa però che procede di rigore, non di equità.

Nelli casi aperti il Salvo condotto si concede, e quando il Reato negasse, si può ottenerlo per mezzo d'un Suffragio Avoganesco.

Formola del Salvo condotto a cautela criminibus.

Nos

Al Reo, che si presenta sotto Proclama pubblicato contro il medesimo per ordine nostro concedemo libero, e sicuro Salvo condotto da ogni e qualunque altro Fatto, eccetto, che quello, per il quale si presenta, sicché non abbi esso a render conto, se non di questo, ne possi esser contro il medesimo proceduto, se non spirati tre giorni dopo la relassazione dalle Carceri ed in tutto, e per tutto come nella Legge in materia de presentati

Datum

Questo salvo condotto si fa registrar in Processo, e l'autentico si ritiene appresso di se il Reo

Nota, che se un Reo Proclamato, per un Fatto durante il Proclama, o sia di lui

Di Sua presentazione [illegible]
condotto, perche questo si [illegible] Proclama, ed avanti la presentazione

Nota pure che chi [illegible] altro salvo condotto che [illegible] dal giuro al pensato ad predittorio [illegible] non incorre in pena [illegible] caso seguente

[illegible] dal giuro al pensato, ovvero dal pensato al Proditorio

Quando uno è proclamato deve osservare le circostanze del Proclama e particolarmente nella materia di omicidi le quali circostanze sono quelle che aggravano il caso, perche l'omicidio può esser puro deliberato pensato premeditato in insidie e proditorio.

Se alcuno sia proclamato con immutazione di omicidio deliberato, pensato, ovvero di omicidio proditorio volendo comparire innanzi Salvo condotto per presentarsi dal puro al pensato, ovvero dal puro al Proditorio, e far instanza di esser ammesso a presentarsi nella circostanza del Proditorio, o del pensato per poi risolvere circa il merito ed in questo caso la Giustizia è tenuta concederli Salvo condotto in conformità della richiesta, ed è da osservare, che il Reo è necessario per ogni presentazione [illegible] per lo meno ed in questo caso la instanza [illegible]

[illegible] quando si [illegible] vogliono [illegible] si ricorre all'[illegible] nelli Processi aperti, perche in quelli con Reo non si dà quella sorte di [illegible] condotto.

[illegible] Salvo condotto

Il Salvo che si esibisce presentarsi nel caso della morte di Semproni per la

sale è stato proclamato concedemo libero esicuro salvo Condotto si che
possi con tal licenza presentarsi sopra la qualità espressa nel Pro-
clama di Perdonamento e Grassazione, e non sia tenuto aggravarsi ne
scusarsi da altro, che sia medesima circostanza ne possa esser mo-
lestato per detto Omicidio se non passati giorni -- sella di sua rela-
sazione, si contingent relazari, in quorum

L'effetto di questo salvo condotto si è, che il Reo è tenuto difendersi dalla
circostanza, e se quella si purga viene rilasciato, ne puo esser formato per l'o-
micidio, se puoi non si purga, si castiga per la circostanza, e per conseguenza
per l'omicidio.

Succedendo questo caso in Padua avvertisca chi consigha, di non
comandar il Reo a la presentazione, se non in caso, che le prove
della Purità distruttive delle circostanze aggravanti fossero chiare,
ed inabitabile, che per altro la presentazione in questi casi è sempre
pericolosa.

Nota, che questo Salvo Condotto non puo esser impetrato dal Reo, senon
dopo li sei mesi ec. ai suoi Proclama, perche spirati li sei
mesi, li Proclamati devono presentarsi, o andar Banditi dalle
parte 1624: 7: Agosto.

Del Salvo Condotto a Bano

Il Salvo Condotto a Bando si dà alli Banditi, perche possino per altre cau-
se, che per quelle, che sono banditi presentarsi, e questo Salvo
Condotto

Condotto non puo esser dato dalli Rev.i: ma solo dall' Ecc.mo Cog.o di X.ci

## Della Rasna.

Item, Li sono visi in Rasna per pena sovrorale, come di Ingiurie e di Bando possono per legge del Sno Dominio essere immuni offesi, onde venendo il caso, che alcuno offende un visi in rasna come di sopra puo impetrar dall' Avogaria Suff.o del seguente ten.e

Suffragio per chi avesse offeso, o ammazzato un visi in Rasna

Si est ita Vir si sic est quod N.N. reperiatur visus in Rasnis tanquam condemnatus in Carcere, aut Exilio, et fuerit offensus, vel interfectus / Et Sp ut ponat opinionem suam in scriptis aut contra offensorem, vel interfectorem procedere velit, necne cum per leges Sno Dominii visi in Rasna immune offendi, et interfici possint, et hoc ut provato sit sine appellationis, vel interim innovando prater formationem processus, seu omnia in suspenso tenendo, et B. Y.

Quando si presenta questo Suff.o si presenta anco la copia della Sentenza, e la fede, che sia visi in Rasna.

Nota, che li visi in Rasna per sentenza Pecuniaria non possono mai esser offesi, ma solamente retenuti, benche avessero pagata la Condanna, tutto resta disposto dalla parte ibi: si vero, ma pare, faccia effetto contrario la parte ibi: si vero

Suffragio per chi avesse offeso un presentato fuori del luoco de Presentati:

Cum per leges excelsi Consilii X ibi: die octobris provisum sit, ut presentati extra locum presentationis impune offendi, et interfici possint: Si sic est, quod N.N. extra locum presentationis offensus,

ad interfectus fuerit, ita Ill. Dn. ut ponat opinionem suam
in Scriptis, an contra ejus offensorem, sive interfectorem procedere velit necne, ut gravato sit locus appellationi, nil interim
innovando, sed omnia in suspenso tenendo, et B. V.

Nota, che per la Legge suddetta li Presentati per omicidio, overo
nelli casi dellegati dall' Eccelso Congo di X.ci devono star sotto
Chiavi nel Luoco de Presentati, e quando sono trovati fuori
di detto Loco possono esser offesi con armi Bianche, cioè non pos-
sono esser offesi con arme da fuoco, e morti impune; onde ve-
nendo il caso, che alcuno offendesse, o ammazzasse un presentato
con armi, che non siano da fuoco, può domandare l'impunità
col detto suffraggio, il quale nelli casi dellegati si scrive a
tutti due li Rettori dicendo

Spp. et Egg: Virtis D. D. Rectoribus Paduæ Honorandis, e quando
il Suffraggio fosse diretto a Capitanio, o Podestà solo si fa nella
sopra scritta Spp. et Eg. Vivo D.o Potestati, vel Capitanio Hono
rando.

Suffraggio per chi offende, o ammazza
alcuno, che fosse liberato di prig-
gione, avanti il tempo per gra-
zia da Rettori

Cum per Leges Excelsi Consilii X. 22 Aprilis 1620: provisum
sit, ut iis, qui per gratiam Rectorum e Cavearibus relaxantur
ante finem suæ condemnationis impune offendi, et interfici
possint

possint, si sic est, quod N. N. exoneri e liar ersous, in qui us ero,
condemnatus, ante finitam suam condemnationem, et q, ensus, vel in te
fectus sit V R Syn., ut ponat opinionem suam in Scriptis, an.
intendat contra offensorem, vel interfectorem procedere, nec ne, ut
gravatio sit sous appellationi, nil interim innovando, seu omnia
in suspenso tenendo, et B. V.

Nota per la Legge 1620 22 Aprile dall' Eccelso Congo di xcti li
Rettori non possono liberar alcuno di prigione, prima che
sia finita la Condanna, e liberandolo resta alla condizione
de Banditi, può esser perciò impune offeso, e morto. Succhè ve-
nendo il Caso, si leva il sourascritto suffragio, e si presenta
con la Sentenza dell' interfetto, facendo anco esaminare, che e
sia uscito di prigione prima dello espirar del tempo della
Condanna.

Nota, che nelli Suffragi d'impunità non si mette mai il Nome del
Reo, ne si presenta Nome alcuno stesso, ma sempre si dice no-
mine offensoris, seu interfectoris, perchè non sarebbe l'impu
nità non si venga a confessar il delitto

## Suffragio de non offendendo.

( ne juri, et pacifice vivere possit; De opportuno requisiti suffragio pour
te, et nomine N. N V Re. Syn., ut Mandato nostro præcipi
faciat N. N qualenus sub pœna Duc 500 Arsenalis Ferè E

et aliarum cham corporalium non audeat nec per se, nec per interpositas Personas offendere, vel offendi facere predictum N
(N verbis, minis, nec facto, nec alio quolibet modo, aut forma, sub Penis, ut supra; quod si contra fecerit, Nobis rescribat, aut de contrafactione procedat, et sic exequatur, et exequi faciat, et B. V.

Questo Suffraggio ordinariamente si leva da Persona inferiore contro il Superiore per timore d'essere offeso, e quando in esso si nomina Persona di condizione in questo caso si forma il Suffrag.o come si è detto quando poi questo si levasse da persona Superiore, o inferiore, o vile, oltre la pena pecuniaria si aggiunge la pena specifica corporale ancor vile, cioè sub pena Duc.m soo Arsenatus Ꝛ carceris Bannj, triremis, fustigationis Ꝛ.

Quando si ha levato il Suffrag.o si fa presentar all'Ecc.mo Rettore, ed aperto si fa notare la presentazione nella Cancella Ordinaria, e poi fa intimare alla parte, e far la Relazione, che viene registrata sotto le Lettere.

(A questo Suffrag.o non si può rispondere, non potendo esser e vi vocato, ma solamente si può protestare con un Costituto, e dire, di non sapere imaginarsi, perche causa le venga intimato tal Suffrag.o non avendo mai intenzione, ne causa di far dispiacere ad alcuno, facendo intimar il costituto alla parte.

Suffrag.o

## Suffraggio di un termine per un Proclamato.

Sp. et Eg. Vir: V R. Sp. ut N. N. jussu Sp. V. Proclamato concedat terminum mensis unius ad se presentandum, et consulendo de juribus suis, dummodo alium terminum ab officio Nro non habuerit, nec aliquis hac de causa reperiatur in carcere, nil interim innovando, sed omnia in suspenso tenendo, et B. V.

Quando il Reo fosse proclamato si forma il Suffragio come sopra, quando poi fosse citato ad informandum, invece di Proclamato, si dice citato ad informandum.

Nota, che in molti casi non si da questo Suffragio

Primo quando per la stessa causa vi fossero uno prigione, e quello non assentisse.

Secondo. quando il Reo avesse auto un'altro suffragio non puo ceravne altri, perche per la Legge 1624 li Rei non possono aver piu di due mesi di tempo à presentarsi, uno dal Regio, l'altro dall' Avogador.

Terzo Nelli Processi con Rito non si da Suffragio, perche in quel li l' Avogador non s'ingerisce.

## Suffraggio di termine per far le Diffese.

V. Rta. Sp. ut N. N. concedat terminum unius mensis ad faciendas suas Defensiones, dummodo alium terminum ab officio Nro non habuerit, nec aliquis dicta de causa in Carcere reperiatur. Et.

vel dumodo qui est in Carcere non reclamet.

Questo Suffraggio si da a quelli, che vogliono far le sue difese, ed ha luogo quando alcun altro non si trovi prigione per detta causa, perchè l'Avogador non può conceder termini, che pregiudichino ai Prigioni.

Se alcuno poi fosse prigione per detta causa, e si contentasse, che il suo Compagno avesse termine, bisogna dire nel Suffrag.o Dumodo, qui est in Carcere non reclamet, invece d'umodo ali qui non sit in Carcere. Nel qual caso venuto poi il Suffrag.o si fa presentare, e si notifica a quello, che è in prigione, e se non reclama, corre; ma reclamando non vale.

## Suffraggio d'Appellazione.

Appellatum est officio Nro parte, et nomine N.N. a Proclamate, sive Mandato, vel Decreto, vel sententia Sp V emanato contra N.N., e come nelle prime &c.

Quando alcuno è proclamato, ovvero citato ad informar la Giustizia, e che vuole appellare, deve avere il sopradetto suffraggio, avvertendo però, che l'Appellazione, ed intromissione si deve fare dentro di due mesi, dal dì del Mandato, o Proclama, perchè passati di due mesi non si può aver Suffrag.o.

Le Sentenze si possono appellare quandocumque nel termine d'anni 30. La Reintenzione si può pure appellare nel predetto termine di due mesi, e si dice ab actu Reintentionis ius Sp. V. Praticato contra N.N.

Le Appellaz-

L'Appellazioni non hanno luogo nelli Processi con Rito di secretezza, ma solamente ne Processi aperti con l'autorità ordinaria del Regto, ovvero servatis servandis.

Suffraggio per l'immunità della Chiesa.

Si sic est, quod N.N. in loco Sacro, in quo communi jure divino, et humano tutus esse debet; detentus sit; V. R. Sp., ut ob reverentiam loci, et vigore Canonum, et Legum in hac materia disponentium ad locum predictum ipsum restitui faciat; Verum si aliquis in contrarium habet, rescribat, ut gravatto sit locus appellationi, nisi interim innovando, sed omnia in suspenso tenendo, et B. V.

Questo Suffraggio, si da quando alcuno fosse retentto in Chiesa, dalla quale fosse stato levato inàcbriamente, e senza permissione del giudice Ecclesiastico; quando poi fosse in caso di non goder l'immunità, in tal caso il Suffraggio non può sollevare.

Tutti gli omicidij pensati, e deliberati, tutti li Sicarj, i Sacrileghi, li Dilatori di Pistolle, et altri gravissimi delitti non godono l'imunità della Chiesa, ma possono nella Chiesa medesima esser retenti, come dalla Bolla Gregoriana, e nel Titolo Secretario de immunitate Ecclesiæ

I Banditi quando sono banditi per uno delli suddetti Casi, non sono sicuri in Chiesa, ma quando il caso fosse per omicidio puro, o altro delitto sieno sono sicuri in Chiesa per tre giorni.

Suffraggio per un Soldato, che domanda il Privilegio del Foro.

Si sic est, quod N.N. descriptus sit in matricula militum, seu sit

ut vulgo dicitur Lanza spezada, aut Bombardarium, et per consequens subiecthus foro Prefetitio, V. R. Sp., ut processum contra eum formatum in Maleficio, sive in Pretoria Vestra Cancellaria, ad Forum Prefethium transmitti faciat, ut quilibet proprium Forum sortiri possit, et a judice suo competente judicari, quatenus si aliquid in contrarium sit rescribat, ut gravato sit locus appellationi, nil interim innovando, sed omnia in suspenso tenendo, et B. V.

Li soldati Bombardieri, e quelli di campagna, li stipendiati, come Leffori pubblici, Lanze spezade, li Condottieri d'uomini d'armi, mogli, figli, e suoi Domestici sono soggetti al Foro del Capitanio, onde se fossero processati nel Foro Pretorio, presentano la Fede del loro Privileggio nella Cancella Prefettizia per sortire il suo Foro, e quando le venisse negato possono con questo Suffraggio ottenerlo dall' Avogaria.

Suffraggio per un Proclamato, che volendosi presentare dimanda Salvo Condotto per gl'altri delitti, che potesse aver commesso.

Cum jussu Sp V. ad Carceres proclamatus fuerit N. N. pro imputatione, de qua in Proclamate; V R. Sp. ut vigore Legis in materia presentationum disponentium eidem concedat Salvum conductum tam de eundo, quam de redeundo recto tramite ad se presentandum a quocumque alio crimine, et imputatione, nulla excepta, et hoc etiam per tres dies, post relaxatio-

relaxationem, si eum contigerit relaxari, et ita exequatur, et ex
equi faciat, et B. V.

Nota, che quelli, che si presentano per un fatto, non possono esser
fermati prigioni per un'altro, ne devono esser obbligati per
altri casi, se non tre giorni dopo, che saranno rilasciati per il
fatto, per il quale fossero presentati, onde benche la legge isita
22. Gen° conceda questo Salvo condotto, può il Reo per maggior cau
tione domandarlo alli Rettori, e se le fosse negato, può levar il
detto Suffraggio Avogaresco.

Nota pure, che se il Reo avesse commesso un delitto dopo il Proclama, o
dopo la presentazione, non può levare, o non le suffraga questo
Salvo condotto, che solo si concede per li delitti commessi avanti il
Proclama, e non mai per quelli dopo.

Suffraggio, perche li sbirri restituiscano li Pegni, o Denari
che avessero tolto, quando tentata la retenzione
alla Casa d'alcuno non fosse seguita.

Cum per Leges Excel.rum Sindicorum, et inquisitorum I. F. provisum
sit, ut Birrarii quoties non sit secuta deffentio nil prestare vel
possint, si sic est, quod attentata retentione N.N., et non secuta, ni
hilominus ipsi Birrarii pignora, vel pecuniam asportaverint.
V. V. Sp., ut vigore dictarum Legum committi faciat Birrariis
ipsis, qualenus in pena Duc. sive Arsenalus applicandorum &
restituant pignora, vel pecuniam, et in casu inobedientie ipsos
citari faciat ad Excel.mum Consilium de 40. pro singulis diebus
et pendentibus tam mane, quam post currentis, et subsequentis mensis

ad videndum sibi levari dicta pœna, et ita exequatur, et exequi faciat, et de executione resoribat, et B. V.

Gl' Ordini Sindicali a stampa proibiscono alli Sbirri pretender dinari, o levar pegni, quando che la rettenzione non sia seguita, e ciò perche' li Sbirri stessi abbino maggior applicazione a far che la rettenzione succeda, onde resta prescritto, che questa non succedendo, debbano restituire li pegni, e dinari, che avessero levato per forza, e ciò si fa col suffraggio sopradetto, o simile

Suffraggio, accio' li Rettori pubblichino le Sentenze, per poter il Reo aggravato appellarsi.

Expositum nobis venit parte, et nomine N. N., quod positus sit in Segnatura, et nondum publicata sit Sententia, V. R Spp., ut juxta Leges hujus Ser.mi Dominii, quæ committunt Sententias intra spatium dierum octo publicandas esse, quatenus prædictam sententiam publicari faciat, ad hoc, ut gravato sit locus appellationi, ita exequatur, et B. V.

Nota, che altro è segnatura, altro è sentenza. La segnatura è la sentenza scritta, ma non pubblicata La sentenza riceve nome di Sentenza, quando è pubblicata in Arengo

Dalle segnature, cioè dalle Sentenze scritte, non pubblicate non è lecito appellarsi, se non nel modo detto di sopra, dove fù posto questo suffraggio; onde succede ben spesso, che li Rei condannati devono soffrire la pena, o di Galera, o di Prigione senza poter appellare, e perciò le Leggi del Principe hanno stabilito, che li

che li Rettori debbano pubblicar le loro Sentenze non in Camera, ma in Pubblico Arengo nell termine di Giorni otto, e quando non lo facciano, può il Reo impetrare il Suffragio sopradetto, ed eccitare li Rettori alla pubblicazione della Sentenza, per poter appellare quando fosse aggravato.

Posto il caso, che non la pubblicassero può appellarla nell primo modo, con la Clausola si pubblicata est, et non sit publicata ipsam secundum Leges publicari facias, e se ancor questo non bastasse vi è la Legge del Consiglio di X^ci che debbano esser pubblicate in termine di otto giorni con pena al Cancelliere, e Giudice al Malefizio di Duc: 300.

Nota, che li Condannati in Prigione o Galera non cominciano il tempo, se non dal Giorno della pubblicazione della Sentenza, quando nella sentenza non fosse espresso in contrario, cioè dal tempo della presentazione o relazione, e questo si può intendere, quando le condanne devono eccedere quel tempo.

Suffragio perchè li Rettori non giudichino nelle Cause de suoi Famigliari.

Cautum est per Legem, et rationabiliter quidem, quod potestas, judex, vel Magistratus alicujus non possit se ingerere, vel judicare, nec civiliter, nec criminaliter in causis, in quibus interveniat aliquis de sua Familia. Quare si sic est, quod N. N., de cujus causa coram Sp. V^m agitur, sit de vestra Familia; V. R. Sp., ut justa formam Legum veniatis ad Sp. Capitaneum, ad hoc, ut jus, et justitia servetur. Verum si aliquid habet in contrarium, omnia suspendendo reservabit, ut gravato sit locus ad relationem, et R. V.

Nota, che alcun Rettore, non può giudicare le cause de suoi Famiglia-

vi, esse e Padroni, non può ne in Civile, ne in Criminale giudicarli, nemeno li suoi Giudici, ma deve rimetterle all Capitanio tanto Civili, che le cause Criminali, e così il Capitanio all'Podestà, e ciò perchè li Giudici devono esser privi d'ogni sospezione.

Nota, che li Famigliari sono non solo li suoi Staffieri, e Camerieri, ma anco li Sbirri, onde ogni volta che sono o Attori, o Rei la causa civile, o Criminale si rimette all'altro Rettore, dove ne sono due, e dove ne è un solo si manda al Rettor più vicino, come Udine, al Generall di Palma, o si lascia al Successore, eccettuati però li Soldati. anco Carabinieri., quali sortiscono il Privileggio del Foro, e vengono sempre giudicati dal Capitanio.

Suffraggio, perchè uno chiamato per Delitto, che non meriti pena di Sangue abbia le Difese

per Procuratorem.

Si sic est, quod in casu, in quo jussu Sp V. citatus est N N. non ingeratur pena sanguinis V R. Sp. ut eidem concedat Defensiones per Procuratorem; Quod, si alterius esset opinionis rescribat, ut gravato sit locus appellationi, nihil interim innovando, sed omnia in suspenso tenendo, et B. V.

Nota, che quelli, che sono chiamati dalla Giustizia in caso Delegato possono dimandare le Difese per Procuratorem, cioè di difendersi extra carceres col mezzo del suo Procurator; e di non esser tenuti andar sotto Chiavi in alcun tempo, ne anco alla Spedizione, ma sempre

ma sempre difendersi, e spedirsi stante la grieggravia col mezzo del suo Procurator, ne meno sono tenuti pagar prigione, e questo si pratica, quando il delitto sia tale, che non meriti pena di sangue, cioè afflitiva, o corporale; onde per assicurarsi di non esser tenuti andar sotto Chiavi, si leva questo suffraggio, e si presenta nel tempo del costituto, e ciò si pratica nelli casi leggieri, come si è detto, non nelli casi gravi. Come però è da osservare, che questo suffragio delle citose per Procuratorem ha luoco solamente nelli civili ac interminum e non nelli Proclamati, quali sono sempre tenuti andar sotto Chiavi all'esposizione.

Suffraggio perchè non siano molestate le Robe in campagna.

Quoniam Reipublicæ Nrę interest subditos Nostros Bonis suis frui, vitamque ducere, et quiete vivere V. R. Sp. ut ad instantiam V. K. Mandatto Nro in loco solito, et maxime in Villis N. N. proclamari faciat, quod. nemo audeat per se, vel per interpositas Personas sè facto, et propria auctoritate manum ponere, vel se ingerere modo aliquo in Bonis, sive in campis de ruta bone ejusdem si si positis in Villis predictis, et hoc sub pena Duc. s'oo Arsenatus &c. Banni, Carceris, et Arbitrij inspecta qualitate facti, et personarum, et sic exequatur, et S. V.

Quando uno possede Beni, e non vuole, che alcuno gl'infonisca danno può procedersi in due modi.

Il Primo modo, è levar una Ducale alla 4tia C. V.e che proibisca li Danni sotto pena afflitiva, e Pecuniaria, la qual Ducale si

fa ymnire da quelli Rettori, si fa restituire, ed ogn'anno da
pubblico Trombetta si fa pubblicare nelle Ville dove si vuole.
Il secondo modo levare la sudetta Lettera Avogaresca, e questa farla leg-
gere in Chiesa dal Parocho, overo farla pubblicare dal Trombetta,
facendola registrare nella Cancella con le Risposte all' Ecc.mo Sig.r
Avogador, nel quall caso si può procedere criminalmente contro li
Danneggiatori, mentre per altro quando si tratta di danni datti da Lire
100 in giù si procede in via più Civile, che Criminalle; quando poi
il Danno passa L: 100 così è estimato da periti, si procede criminal
mente in Massa anco senza detta Lettera; ma quando vi son o
Lettere, o Ducali si può, e si deve per ogni danno per il disprez-
zo alle Lettere, o Ducali procedere criminalmente, nell quall caso
le Condanne sono per lo più pecuniarie, ma portano li aggionti

Suffraggio perchè non sii proceduto contro Persone
di età minore.

Sp. et Eg. Vir Mittimus Sp. V. Fidem Legitimatis N.N. originis ex-
minaliter ab offic. Sp. V. pro &c. ad hoc, ut attenta minori ejus eta
te, et dispositione Legum Sp. V.ra non permittat alteriùs criminali-
ter eum molestari, et exequatur, et exequi faciat, et si habet aliam
opinionem ponat in Scriptis pro effectibus Justitiæ &c.

Suffraggio perche siano esequite Lettere, o qualunque
altro ordine di qualsisia Magistrato, o Regto

Sp. et Gen. Vir Literas Sp. V. &c. de dei &c. datas de instantia N.N.
Sp. V. exequatur, et exequi faciat in omnibus suis partibus prout
stant, et jacent in poenam cujcumque inobedientiæ Duc. 100 Arsenalis
nostri

nostro ampolicandorum, Banni, carceris, et Invemas etiam casu inve[illegible]
entia Sp. V[ra] acceniat ad formationem Processus contra culpabes pro[illegible]
fectibus Justitia, et B. V

Suffraggio perchè siano trasmessi Processi all'Eccma
Avogaria formati per innobedienza a
Lettere della medesima

Sp. et Gen Viv. Processum jussu Nro formatum a Sp. V[ra] ad instantiam
N.H. et contra K.K. Sp. V[ra] eum sub suis Litteris, et Sigillo trasmit
tat pro effectibus Justitia, et B. V.

Lettere dell'Eccma Cia C: V:

Sp. et Eg Viv. Datto portare avanti Nos Capi del Long. Eccmo di 4.o
C V all'Officio Illmo dell'Avogaria di Commun il Processo autentico
formato dal Sp. Regto predecessore della Sp. Vra contro Zuanne Borbulussi
e Zuanne Cavaccio spedito a l'detto magistrato sin sotto 20 ottobre 1715
dal suo Predecessore, perchè non seguito per legge intromesso il caso a
Consiglio Nro, ed uscito fuori d'ogni sospensione, trasmettiamo perciò
alla Sp. V il Processo stesso autentico oggi per il Commandador Nro
consegnato alla Volta, acciò in ordine alla Legge 1624 4 Agosto de
venghi con mano sollecita, e senza ritardo agl'atti di Giustizia, che
crederà opportuni, in tutto, e per tutto come prescrive la Legge suddetta.
Così eseguirà, ed attendendo con sue sicure ricapito l'aviso se le presente.

Venetiis die 25 Augusti 1717

Suffraggio perchè non si proceda
per dilazione, ed Arbitrio quando si ha licenza

Sp. et Gen Viv Exponitur Nobis parte, et nomine N.N. quod cum reijore

.centia quam ipse possidet libere portando armas, exonerasset unam
vulgo Pistollam sine minima suspitione adversus ullam Personam, nec in
damnum alicujus, et ità non obstante curia Spp V.a procedat criminaliter
hac de causa contra dictum N.N, ideo mittimus Spp V.a occlusam li
centiam, ut mandato Vrō Registravi faciat in Processu contra ipsum N
N formato, ad hoc ponat opinionem suam in Scriptis, an intendat ulte-
rius procedere, nec ne, ut gravato sit locus Appellationi ita exequatur,
et exequi faciat, et registratam licentiam ipsam presentanti restituere
faciat, et B. V.

Suffraggio perchè non si proceda contro chi tenga
una Persona, che sia a suo servizio, quando le
offese non sieno d'alcun rimarco

Spp et Gen. Vir Si sic est, quod in Curia Spp V.a formetur processus
Criminalis pro levi correctione a N.N in Personam N.N agen
tem in ista Civitate, dum erat actualiter in servitio dicti N.N., et quod
ista correctio facta fuerit cum tenui baculo sine ulla cutis inferio
sione, cum agatur de levissimis V.m R Spp, ut ponat opinionem in
Scriptis, an intendat criminaliter procedere, nec ne., ad hoc ut grava to
sit locus appellationi ita exequatur, et B V.

Suffraggio perchè non si proceda contro chi asporta
Seda con la Bolletta del Conduttore.

Cum per Leges, sive Capitula Exc.morum Syndicorum, et inquisitorum T. F.
statutum est, quod nemo possit extrahere, neque asportare de loco ad lo
cum quantitatem ullam serici, nisi associatum sit Bolleta Conductoris Da-
cii, ubi sit subiectum, et habita ipsa Bolleta possit unusquisque libere
transitare ubicumque velit, ubi usus, et consuetudo est, et juxta etiam
Capitula Dacii ipsius Et exponitur nobis parte, et nomine N. N. tractorum
serici

servici istruj Civitatis, quod post suam traditionem notificarissent con ductori quantitatem integram Servicij ab ipsis Tracti juxta Leges, et Capitula supradicta, et teneris prescriptionis, eorumdem habuissent solutio facio etiam Bullettam pro asportatione servicij ipsorum, et id non obstante tempore itinens ausi fuerint satellites istius Regiminis firmare dictum servum, et hac de causa formetur Processus ab officio Sup. V.a, ideo si sic est, et attentis legibus, Capitulis, et omnibus supradictis V. R. Sn. ut proferat opinionem suam in Scriptis an intendat ulterius procedere nec ne an hoc ut gravato sit locus appellationi, nisi interim innovamus, seu omnia in suspenso tenendo, et B. V.'

## Dubij Quisiti con le sue risposte in materia mista dell'Ill.mo Sig.r Luanne Guidozzi

Primo: A chi spetti formare il Processo in via mista?

R.o Si aspetta all' Giudice del Malefitio, così avendo scritto l'Ecc.mo Sig.r Luogotenente Leonardo Diedo all' Luogo di Udine l'anno 1701 23 Giugno, ivi ordinando, che fosse formato il Processo per judicem maleficiorum seriatis servandis, Et la ragione perche dovendosi procedere contro di Soldato non abbia a formarsi nuovo Processo in caso che il primo per riconoscere di che sorte si formasse nell Foro Civile

Secondo Se il Processo in via mista si possa instituire per Denonzia, oppure vi sia necessaria la querella dell' indolente?

R.o Non si procede che ad instanza della Parte, la quale sudi produrre Scrittura articolata, che contenga tutti li particolari da essere provati con Testi, quali servono alla Giustizia per capitar al Luogo di Mandato della Carta, o Denosizione falsa. Assunti gl' Esami, e giustificato l'informativo

rinonzia l'Attore ad ogni cosa, che potesse dire, dedurre, &c. o far e
saminar in Processo con riserva di poter far presentare quandocum
que Scritture pubbliche, ed autentiche, ... il che fatto l'Attore niente di
più può operare nell Processo, che gli resta occulto se non alla pub
blicazione del medesimo

**III.** Formato il Processo in quall modo debba decretarsi?

**R.** Si cita la Persona, che avesse fatta la falsità, cioè seguita la reron
zia dell'Attore, come sopra, passa la Giustizia alla Deliberazione, e de
creta, che sia citata a costituirsi la Persona imputata della falsità;
a cui comparendo gli viene opposto quanto dall'Processo risulta

**IV.** Se l'accusa non essendo istituita, che contro la carta, falsa debba solo
essere costituito chi l'ha prodotta, oppure chi l'ha formata, i Testi, che
fossero nominati presenti, ed ogn'altro, che fosse sospetto di cooperazione,
e che per ragione dovrebbe render conto criminalmente in caso fosse
conosciuta Rea la carta querellata

**R.** Si chiama a costituire ogni persona, in cui cade prova, o sospetto
di falsità, e quelli, che ricevono Beneficio dalla medesima, e vanno volta,
quei testi, che danno fondamento, o solennità alla carta querel-
lata. I citati vengono costituiti, se vogliono, ed essendo il constituto
un'atto per loro favorabile possono ancora rinunziare al beneficio
del medesimo. In alcuni casi fanno Procura ai loro intervenienti
e vengono costituiti per Procuratorem, oppure lasciano anco ai Giu
dice sopra la citazione

**V.** Comparendo li Rei chiamati, come debba chiudersi il constituto?

**R.** Nel chiudersi il constituto si dice al Reo, che la Giustizia
usera

usera' opportunamente li proprij riflessi sopra la carta, perche' lavata dall Mondo abbia luogo la ragione, ed il giusto

VI. Restando absente alcuno de Rei chiamati come deve operarsi contro l'absente?

Rx. Quando non comparisconno gl'obligati a constituirsi, s'intende che rinonziano al beneficio di sapere le prove delle loro colpe, onde si può pubblicare il Processo dopo fatte le necessarie citazioni, ed intimazioni. Se poi alcuno comparisce, si tiene spogliato

VII. Se si concedino Termini a Rei?

Rx. Si possono concedere termini tanto avanti, quanto dopo constituiti i Rei ad arbitrio del Giudice.

VIII. Se si pratichi prima di citare a costituirsi il Producente, interrogarlo, se intenda valersi di quella carta, giusto alla Pratica del Claro del Farinacio, ed altri, ed all'prescritto de statuti de S. S.

Rx. Non si pratica tale interrogazione.

IX. Dopo costituita la Persona Rea, che si faccia

Rx. Non si pratticano Leggiarie, ne si può, ne deve tenir Leggiarie sopra il costituto, se gl'intimano le Difese d'ordine del Giudice.

X. Se dopo il costituto si dia copia al Processo informativo, e del costituto medesimo per stabilire le sue difese?

Rx. Per l'uso, e pratica della Toscana Constituito il Reo non si stilla, che dar la copia della semplice querela senza i capitoli.

XI Se alla parte Attrice si dia la notizia?

Rx. Non si portano notizie ne' i Costituto, ne di difese.

XII. Se l'Attore possa aver copia de constituti, e difese del Reo per opporvi.

R. Non vengono admesse opposizioni, ne si dà copia, se non doppo il pro
cesso per allegare.

XIII. Qual sia la Formalità di pubblicare il Processo?

R. Fatte le Difese dal Reo, e rinunziato ad ogn'altra introduzio
ne si citano ex officio dal Giudice le parti alla pubblicazion del
Processo, e doppo pubblicato si rilasciano le Copie.

XIV. Se pubblicato il Processo volessero il Reo, e l'Attore far altre pro-
ve, debbano ammettersi?

R. Pubblicato il Processo non si ammettono prove, o riprove
per alcuna delle parti, solo possono presentare Scritture pubbli-
che.

XV. Come debba procedersi aperto, e pubblicato il Processo, in qual
Forma debba essere fatta la sentenza, se per via di segnatura,
o di Dichiarazione, e chi debba giudicare?

R. Pubblicato il Processo l'Attore deve far citar il Reo,
o Rei obligati per il Taglio della Carta pretesa falsa

In Venezia si cita per le intromissioni ai consigli, e questi
giudicano per il Taglio, o per il Laudo della Carta stessa in T.
F.a devono giudicare li stessi Giudici, a quali spetta il Giudizio
criminale contro il Falsario in caso, che la Carta sia giudi
cata Rea. Udite le parti in contradittorio si deve giudicar
il Taglio, o il Laudo d'essa Carta. Se si Taglia, il Giudice
si riserva di proceder criminalmente. Tanto in caso di
Taglio, che di Laudo si danno le sue relazioni ai Consigli.

XVI

XVI. Non comparendo il Reo sopra la citazione dell'Attore, che si debba fare?

R. Si spedisce in contumazia, ed in tal caso si deviene all Giudizio di Taglio, o di Laudo, con la riserva, come avanti. All'Avogaria non comparendo il Reo siegue l'intromission al Consiglio dove nasce il Giudizio con le solite formalità.

XVII. Dichiarata Rea, e tagliata la Carta se debba questa essere lacerata, o levata dai Registri?

R. Seguita la sentenza si devono fare in margine del Protocollo i Registri corrispondenti alla medesima.

XVIII. Condannata la Carta di falso, se passi la Giustizia ex officio procedere contro i Rei, oppure debba intendersi nuova instanza o a Accusatore?

R. Convinta la Carta del falso può la Giustizia, se li piace, secondo la qualità de casi procedere criminalmente contro li Rei.

XIX. In caso de Testimonj, i quali avessero deposto il falso in Civile cosa debba praticarsi?

R. Sopra querella de giuramenti falsi deve procedersi in via mista, al Taglio, o Laudo delle Deposizioni, e poi criminalmente, quando fossero convinti di spergiuri.

XX. Da chi debbano essere pagate le spese del Processo misto?

R. L'Officio deve esiger le spese dall'Attore della Querella sino al Costituto, da questo sino al fine dall'Querellato, e le Copie da ambe le parti.

XXI. Se debbino da esser esaminati i Contesti che fossero dati da testij si nell'Informativo, che nell'Offensivo?

R.ta Luoghi dell'Ongaria e Italia, ove esaminano li Contesti, che a' testimonj vengono dati si in Informativo, che in Offensivo

XXII. Se procedendosi in via mista resultasse Reo qualche Persona Secolarisata, dove spedir il Processo se al Maleficio o alla Cancellaria?

R.ta deve participarsi all'Ecc.mo che come suol dare la parte si procede contra quascumque, questa si considera lo stesso, che ad Ogni Religione. Per conseguenza il Processo si deve alla Cancell.ria, per altro deve formare il Processo sempre il Malef.o

Gio: Guidozzi

(A questo passo però io crederei, che tali Processi spettassero o all'uno, o all'altro Officio secondo la qualità del Reo senza tante Delegazioni, per che vi sono de' Reo, che sono immediatamente soggetti al Foro Pretorio, onde fatta dal Giudice la Cognizione sarebbe in arbitrio di mandare ò vendicativamente la Scrittura, e querela nella Cancell.ria Pretoria

(Assunto in Brescia da che sono io, capitò in Malef.o una querela in forma di Lettera Sigillata, sottoscritta da Sindici Regenti della Terra di Quinzanello, e fu in essa annotato il nome del Presentatore di commissione, ut supra.

Comprendeva la stipulazione di un Codicillo Falso per opra del Curato di Isolaenigia Assunti essi Regenti negorono la produzione di essa carta, essendo stati costituiti da me, per la Cancell.ria Pretoria, giacchè il Sig.r Giudice del Malef.o Melchiori nearità Indicato dello Religioso per Reo nella Scrittura medesima comando con sua Segnatura.

ad mar

al margine della stessa 26 Aprile 1746 nel seguente modo
Tradatur Cancellaria. pro officio Justitiæ. Già che esso Vicario
sd è soggetto all Foro, come è noto
Ho notato, che in tale incontro non si secondò il documento del Si
gnor Guidozzi col venderne partecipato l'Eccelso, mà mi si coman
dò di operare così, onde io segnai il Decreto nell modo seguente

Atto primo da me segnato
26 Aprile 1746

S. E. Podestà Vice Capitanio coll Eccma Corte Pretoria veduta, e letta
l'antescritta Scrittura Querimoniale de Reggenti di Quinzanello con
tro il Curato di Bolzaniga admettendosi et in quantum &c ordino
che in requam &c siano assunti li constituti de Reggenti medesimi
a maggior dichiarazione de Fatti a fine &c. e così &c

Assunti in Relazione all Atto premesso, i Reggenti prenotati negorono les-
tesa della Querimonia, ma confessorono la Falsità del Codicillo pro-
mossa dal Curato, e la contestazione della causa col proposito, onde
estesi il seguente Atto dopo li constituti medesimi

3 Maggio 1746

S. E. Podestà Vice Capitanio coll Eccma Corte Pretoria veduti gli
antescritti constituti de Reggenti della Villa Scuola di Quinzanello,
e fatto inteso a loro contenuto ha ordinato, che sia costituito Gio:
Batta Rodaro presentator della Querella &c; Che sia intima
to a D Francesco Tada intervenuto ac. Reggenti medesimi la pre
sentazione delle intrascritte Carte, ed al Rodaro di Sulza gio Fatti

Tomasi la produzione del Viglio autentico del Codicillo &c., e che sia formato Processo in via mista con riserva di scrivere all'Ecc.so Tribunale per la facoltà di procedere contra quoscumque, in quanto occorresse di farlo criminalmente contro Persone Religiose ad hoc &c.

Il Testamento del q.m Francesco Pena fatto in Quinzanello

La Copia del Codicillo fatto dal Nodaro Tommasi in Sulzà all nome di detto q.m Francesco.

L'Attestato di detto Tomasi rilasciato alli Regenti della sua Scuola sopradetta in proposito di detto Codicillo

L'Attestato fatto in Atti del Nodaro Tinti da Carlo Momi, ed Innocenzo Mora.

Nota bene Tutte queste Carte furono mandate da Regenti nel loro Costituti

Il Componimento, o sia Scrittura di Convenzione seguita tra li suddetti Regenti, ed il Curato di Balsaniga, D. Giuseppe Pena.

Girolamo Renier Podestà, e Vice Capitanio

Noi &c

Commettemo in vissoluta maniera al Nodaro di Sulzà Gio. Batta Tomasi, che a vista del Presente abbia di personalmente comparire nella Cancellaria Pretoria col Protocollo, in cui sta scritto il Codicillo da lui rogato al nome del q.m Francesco Pena della Terra di Quinzanello nel giorno 18 marzo 1744 per dipendere, ed eseguire quanto dalla Giustizia le verrà nel proposito commandato, e ciò in pena di Duc: 50, ed altre corporali ad arbitrio &c in quorum &c

Brescia li 4 maggio 1746 ..... Altro

Altro simile fu fatto per l'interveniente sudetto enunziando a cad
re le carte &c.

Asunto indi il suposto presentatore della scrittura &c. negò egli da
verla presentata

Procede poscia le carte antescritte, e volendosi far grazia a Rei per non
esservi altra disparità dal Testamento a Codicillo, che quella di can-
giar li Procuratori dell'Esecuzione di sua Volontà, fu segnato il se-
guente Decreto dettatomi per altro dal Sig.r Giudice Meninori

6 Maggio 1746

S. E. Podestà Vice Capitanio coll'Eccma Corte Pretoria veduto il sta-
to del presente processo, e fatto riflesso alle carte in quello esistenti
passando alla di lui Deliberazione in via mista ha decretato,
che siano citati col seguente mandato P. Giuseppe Pena, e Battà Io-
masi Rosaro a difendere nel termine di giorni otto prossimi per se
stessi, o col mezzo de loro Procuratori il Codicillo rogato da esso
Tomasi al nome di Francesco Pena sotto il Giorno 16 marzo
1746, querelato per falso e processato per tale in via mista,
altrimenti spirato detto termine, e niun comparendo alla difesa
della carta sudetta, vestera terminato dalla Giustizia ciò, che
crederà più opportuno, acciò abbia luoco il vero, ed il giusto, e ciò con
riserva del Criminale a suo tempo, e luoco in quanto così parè
se alla Giustizia medesima, et sic etc

Girolamo Grenner Podestà Vice Capitanio

Segue il Mandato relativo dame concepito, e così anco approvato etc

Noi &c

Commettemo a P. Giuseppe Pena Curato di Sodenigo, ed a Battà

Iommasi Nodaro di Sulzà, che nel termine di giorni otto prossimi venturi debbano aver difeso perse stessi, o col mezzo di loro legitimo Procuratore il Codicillo rogato da esso Iomasi all nome di Francesco Pena sotto il Giorno 16 marzo 1746 querellato per falso e processato per tale in via mista per l'officio Nro Prettorio altrimenti spirato detto termine, e niun comparendo alla difesa di detta carta, resterà terminato dalla Giustizia ciò, che rigiuste rà più opportuno, acciò abbia luoco il vero, ed il giusto, e ciò con riserva ch. in quorum ch.

Brescia li 6 maggio 1746

Posta prima in Processo la Procura etc. si annotò il seguente Costituto.

11 maggio 1746

Comparve in offo etc., e presentata l'ultra scritta procura dall Sig.r Lorenzo Iranes in data del giorno di ieri in atti dall'officio n.o sotto nome dell Reto Sig.r Giuseppe Pena, disse essere pronto a constituirsi in nome di detto di lui principale sopra l'intimazione fattagli avere sotto Giustizia il giorno 9 corrente.

Interrogato, che motivo abbia auto la Giustizia di far correre a detto suo principale l'intimazione, che dice,

Interrogato, se sappia poi, ha detto Codicillo sia fatto

Rispose

Rispose. Qui racconta, quello sà etc.

Detto — La Giustizia vi fa intendere, che ha auto lume, come il Rete Giuseppe Pena etc.

Rispose

Quibus habitis L. C.

L'istesso modo fu tenuto con l'altro obligato etc.

Non essendovi parte, e volendo segnar grazia fu subito l'ultimo costituto segnato con il seguente Decreto

11 mag

11 Maggio 1746

S.E. Podestà Vice Capitanio coll' Eccma Corte Prettoria letto, e maturamente considerato il Presente Processo, e fatti all tutto i convenienti riflessi Dichiarando Falso il Codicillo voluto negli atti di Sua Santità Nostro Signore il medesimo tagliando ordinato che siano fatte sopra il Codicillo stesso le necessarie annotazioni, e fine etc. et ita etc. dopo che dovrà essere restituito l'autentico all suo Protocollo. etc.

Girolamo Zenevro Podestà, e Vice Capitanio

Successivamente al sudetto Decreto fu fatta al Margine del Codicillo suddetto la seguente annotazione e poi fu restituito,

Si à vista come con Decreto 11 Maggio 1746 di S.E. Girolamo Zenevro Podestà, e Capitanio di Brescia, ed Eccma Corte Prettoria è stato dichiarato Falso e tagliato il contrascritto Codicillo cosicchè abbia ad esser considerato nullo e di niun valore come se fatto non fosse in fede

Ottavio Cagnioli Cancellier Pubblico

Nelle Cause civili, e Criminali si fatti Processi vengono presentate avanti noi Cancellieri, e dopo seguito il Giudizio si restituiscono alli Presentatori, tenendone in Processo le copie se all'oggetto si fanno prima della restituzione che

# CRIMINALITA'

## Dialogo Primo

Il Cog.e Perchè all favor della fortuna che m'ha fatto cappitar sotto la disciplina Criminalle di V. S. si trova anco unito anco il mio desiderio da prenderla almeno in quella parte, che la debolezza mia mi concede io volentieri prendo ardire in queste ore più aradenti dell ozio estivo di supplicarla, perchè ella si contenti anzarmi togliendo i motivi, e i dubbij, che circa questa professione vanno più nascendo nell'animo mio onde possi gloriarmi c'averne trovato le risoluzioni, e gli insegnamenti nella sua esperimentalla virtù, ed io non avere speso infruttuosamente il tempo, ne abusato l'onore, che dalla sua benignità m'è stato donato di servirla.

Gian.o Ho piacer grande, in veder, che il Vostro desiderio vi porti alla notizia, Dei necessarij fumi di questa quanto nobile, e degna altre tanto grave, ed importante professione, Ch'grado che questa vostra curiosità virtuosa venga a somministrarmi occasione di far cresser il mio affetto, e la volontà nel contribuir alle vostre dimande le possibili soddisfazioni, perchè se il mio talento non potrà estendersi oltre il segno d'un picciol potere avrò forse almeno questo merito d'averlo con quei fondamenti, che potrò maggiori, e con una intiera carità.

La Criminalità per tanto è una materia, che abbraccia, e comprende tutti i generi de delitti, e tutte le sorti di pene dovute a quelli con le competenti emendazioni, e sollievo rispettivamente delle parti offese

Far. de Inquisitione n.o 3.

Il Cog. V. S. m'è stata cortese nell'esplicazione della parola Criminalità, ma perchè

ma perche ella dice, che quẽsta è una materia, che abbraccia tutte le sorti de delitti, e pene vorrei me le spiegasse

il Canc[e] Molti sono le sorte de delitti, e conseguentemente anco le pene, perche queste sono misurate secondo la qualità degl' eccessi

Li Delitti però principali sono in specie

| | | |
|---|---|---|
| Ingiuria | Incesto | Falsità |
| Ferite | Stupro | Furto |
| Omicidio | Sacrilegio | Eresia |
| Assassinio | Rapto | Gioco |
| Paricidio | Adulterio | Pergiuro |
| Lesa Maestà | Sodomia | Simonia |
| il Peculato | Biastema | Usura |
| e Fornicazione | Ambito | Le Raphunde |

Clar. leg. i. n°. i. in lib. ff. de Pub. Jud.

L'Affare della Vittuaria, il Plagiario, l'Abigeto, l'Enocritico, ed oltre questi ve ne sono molti altri, cadauno de quali conosciuto, che sia, sarà anco facil cosa di conoscerne anco le pene.

il Cog[e] Godrei molto di conoscere, se si dà qualche descrizione tra questi Delitti.

il Can[e] In questa materia de Malefizj per intelligenza de prima numero è da saperssi, che alcuni d'essi sono pubblici, ed alcuni privati

il Cog[e] Di gran vantaggio mi sarebbe il sappere, quali siano i delitti pubblici e quali i privati.

Clar leg. i n°. i.

il Can[e] Li delitti pubblici sono quelli, che possono esser accusati, e perseguitati da qual si sia persona del popolo, e ve ne do l'esempio d'offesa maestà Adulterio, omicidio Paricidio, Peculato, Falso Testamento

Clar leg. 2 n°. 1. et. 3

Mascad. Conc. 1. n°. 3 cap. de Iter.

Manshoond forza pubblica o privata, la Vittuaria, Annuale, Ambito, e Rapunde i quali tutti si comprendono tra i pubblici delitti, in somma

D

Paulus ad Rom. cap. c. 4.

C. Iar. l. i n.° 5, e 1. f. fin. q. 17 vers. seq quia

ogni delitto, che principalmente si fa in offesa del Sig.r Iddio si dice pubblico, e l'ogn'uno del Popolo se ne può querellare, perchè quell'eccesso, che si fa contro Dio, che è Padre di tutte le cose, ben si conclude, che offende anco tutti, e serva l'esempio della Bestemia, della Violazione delle Chiese, e delle sacre imagini. ogni delitto anco che si commette in offesa del Principe si chiama pubblico, perchè anche egli è signore, Padrone de suddditi, come Prencipe costituito da S.D.M., onde la medesima sua offesa meritamente appartiene a tutti essi suddditi esemplificata, ne malefici sudetti. I privati delitti poi di ragion civile sono quelli, de quali regolatamente non si permette la querella, se non alla parte offesa, che prosequisce la propria ingiuria, e de suoi, quale è il Furto, il Danno dato, l'ingiuria, la violenza degli Alberi furtivamente tagliati, de beni rapiti, e simili, intorno a che bisogna aver sempre riguardo a statuti municipali, ed alle consuetudini de luoghi, ne quali si commettono tali eccessi, e con gli usi de medesimi luoghi regolarsi

il Cog.e

mi dica V. S. in gratia, se tra questi delitti, ne siano alcuni, che s'appartano al Giudice Ecclesiastico.

il Card.e

Vene sono alcuni, che si dicono meramente Ecclesiastici, alcuni meri secolari, ed alcuni communi, o misti. meri Ecclesiastici sono quelli, la cui conoscenza è solamente riservata al Giudice Ecclesiastico, ancorche siano commessi da Laici, quali è l'Eresia, e la Simonia. meri secolari sono quelli che vengono conosciuti da Giudici Laici, quando da Laici vengono commessi, quali è l'Omicidio, Furto e simili. Communi poi, o del loro misto sono quelli, su quali può conoscer l'uno, e l'altro Giudice, cioè Ecclesiastico, e Secolare, benche i Laici ne siano Rei, quali sono l'Adulterio, Concubinato,

Sodomia

Sodomia, ed altri; Sebbene ne temi presenti secondo le Legi
e gl'usi della Serenissima Repubblica sopra tali delitti contro
a Laici sempre procede il Giudice Secolare.

Cog.e Vorrei sapere con quest'occasione se tutti i Delitti, che si com-
mettono abbino il suo proprio nome, oppure alcuno d'essi ven
ga compreso sotto qualche titolo, ed appellazione generale

Canc.e Alcuni delitti sono nominati, alcuni innominati; Li nomina-
ti sono quelli, che hanno il loro nome particolare dalla ragione
Clar. lin.a commune, quali sono il Furto, L'Adulterio e simili, perche dal ma-
negio dell'altrui roba la Legge induce il delitto, che si chiama
Furto. E dalla pratica auta coll'altrui moglie nasce il delitto,
che si chiama Adulterio. Li delitti innominati sono quelli, che
dalla Legge non hanno alcun nome speciale, ma consistono
solamente nel fatto, cioè nel Bastonar, percuoter, entrar per
forza nell'altrui Casa, et simili, le quali cose però talvora
possono anco farsi senza malefizio, e talvora con colpa, e per-
cio si chiamano delitti innominati, e compresi dall titolo di
Bast. nunquid pl. ira ff de injuriis et fa. lib. Stellionato, Ma quei, che sono nominati non possono farsi sen
za colpa essendo sempre malefizj il Furto, Adulterio, il Rapto, ed
altri

Cog.e Non ho prima sentito questa parola Stellionato, mi faccia gra
zia di significarmela.

Canc.e Il Delitto di Stellionato è in fatto inteso da Legisti per un'in-
ulp in l. i. ff. de crim. Stellio: ganno, un'arte maliziosa per defraudare, ed opprimer alcuno, e
questa parola è denonziata dalla natura d'un'animaletto si-
mile alla Lucertola, che si chiama Tarandola, che latinamente

è detta Stellio, d'varij segni, che ha sul dorso in forma di
stelle, il fraudolente, ed invidioso all'uomo d'ogn'altro animale,
questo ogn'anno si spoglia della propria pelle, che servirebbe di
rimedio al mal caduco, ma la devora affin che l'uomo che patisce
Plin. lib. 30 cap. 10. tal male non se ne possa valere, li morsi suoi sono rare volte mor-
tali, pur rendono l'uomo mezzo stupido, e variamente afflitto in
riguardo di questi effetti è stato inventato il titolo dell Stellionato,
come compresivo di varj delitti innominati, ed anco nominati, ma
continenti diversi fatti, e ..... ma tal voce nelle pratiche
di questo Stato non vien usata, nondimeno sia ciò solamente detto
per sodisfar alla Vostra curiosità

Cogè La ringraxio dell favore, ed ora vorrei anco sapere, se nella dif-
ferenza di questi delitti, ne sia alcuna qualità, che distingua, l'u-
no esser maggiore ò minore dell'altro

Can.e Ve ne sono alcuni, che si chiamano leggieri, alcuni gravi,
Clar. l. 1. n.° q. Bart. in l. le via ff. de accusatione atrocci, ed alcuni atrocissimi; in ciò però non si da certa re-
gola, dicendosi d'alcuni, che debba starsi all'arbitrio del Giu-
dice, e d'alcuni, che dalla qualità della pena, che per il delitto
s'impone si conosce la qualità, e quantità sua, e però tanto
più grave viene imputato l'eccesso, quanto più pesante si trova la
pena, a quello attribuita, e decretata. Se come li delitti leggieri
sono per la loro natura molto ben noti, così pare, che li atrocci
siano rebellioni, o fellonie lesa maestà, omicidij ex Proposito,
falsificazion di monete, Reo di terzo omicidio, ferita proditoria-
mente fatta con schioppo ancora, che il ferito non morisse,

Rapsti

Rapti di Vergine Nobili. Benche non violate. Deflorazione di sacre
Vergini nei Monasterij. Sodomia, incesti di Madre, e figliuolo
ni simili. La dove però stimo, che tutti i delitti per quali dalle
Leggi, o statuti municipali venga semplicemente imposta la pena di mor
te naturale, o civile cioè o bandi, o dodeci anni di Galera di perpetuo ar
bitrio siano a chiamarsi gravi, ed attroci. Li più attroci poi, attrocissimi
sono quelli, per i quali la Legge, o il statuto dispone pena più grave,
della semplice morte nel medesimo genere de morti. Come per essempio,
abbruzziar il Reo, dividerlo in quattro parti, tirar a coda di cavallo,
dar colori di tanaglie, e simili, come s' ha costumato nei casi d'Eresia
Parricidio, Assassinio, Latrocinio alla pubblica strada, Incendiario, falsa
moneta, ed altri etc. Il medesimo dico, quando la Legge agionge altre
qualità oltre la semplice morte cioè quando s'estende la pena anco ne
gli heredi, come ne delitti di offesa maestà o quando la Legge medesima con
cede alcune cose speciali contro i delinquenti, come ne casi de Rapti
delle Vergini, o Donne honeste, ne quali è talor lecito il trasgredir le stesse leg
gi per l'honestà ? enormità de delitti, secondo il dir usato, e la ragion com-
mune. ma in questo stato se ne daverebbe parte all' Eccmo Senato, o all'Ecc.
Consegho, quando non vi fosse Legge aggiustata. All' Eccmo per regolarsi poi
con l'autorità, che se n'avesse. Nel quale caso si potrebbe contrastar agli
esponenti della Tortura per li medesimi riguardi dell' autorità,
quando ben anco non vi fossero indicij in tutto sufficienti, ovvero ap-
provati per testi maggiori d'ogni eccezione, come par, che alla
ragione commune venga disposto, tralasciata anco l'intimazione
delle difese, o l'esibizione delle copie del Processo informativo nelle
procedure de casi ser. ser. ma di ciò riservo il Discorso a più op-
portuno luogo. È però regola commune, che sempre quel delitto è
reputato più grave, che si fa in committendo, che in ommettendo, poiche

Giustiniano mora per tutto
se ne tratta ivi
sol. maximi

la volontà, ed il Dolo nell'atto positivo, più che nell'omissivo si costituisca le sue parti.

Cogᵉ Di questa distinzione della comissione, ed ommissione vorrei aver qualche esempio

Cancᵉ Vi sodisfarò volentieri quello pecca in committendo, quando fa quelle cose, che non deve fare, ed in ommittendo quando non fa le cose, che deve fare, e ve ne do due esempij. Quando la Legge comanda, che non s'offenda o ammazzi alcuno, e che Pietro ammazza, overo offende Paolo quell'delitto versa in committendo; ma quando una Legge dispone, che per esempio un ministro di Camera debba metter giù la scrittura fatta di mese in mese, e che ciò non venga da lui eseguito questo mancamento versa in omittendo, e così può respettivamente discorrersi de aliis rebus.

Lege qui non procit de reg juris

Paulus Zach quæst. medit lib 6. tit° 1 nº 1.

Cogᵉ Fin'ora s'è discorso de malefitij, o delitti, che per lo più consistono nell fatto. vorrei sapere, se anco il malefitio si comette col detto, o con la parola o voce, come sarebbe dir la Bestemia, o simili

Cancᵉ Veramente la Bestemia è stata connumerata sopra tra i malefitij, onde tanto potrebbe bastar alla vostra istruzione, Non dimeno anco devo dichiarmi questo malefitio, e sebbene il Dr Bartolo ha tenuto diversamente, il Dr Baldo ~~Lancelo~~ però, Alessandro, e Blarico hanno altro senso, con opinione, che la Bestemia sia malefitio, e delitto, e così tiene anco l'opinion commune dicendo alcuni, che la voce malefitio non significhi il malfatto; ma il mal officio ob efficiendo tanto con il fatto, quanto con la parola.

Farinac de delict et pœn q 18 nº 23. 2do et ultimus

Cogᵉ Sento che V S introduce nel presente discorso Parole de delitto e parole di Malefitio, desidero sapere se tra queste voci sia qualche differenza, e che cosa delitto, e che cosa malefitio.

Cancᵉ Il delitto propriamente è quell'atto, che si trasgredisce contro l'obligo di non lo trasgredire, e di non contravenire al proprio officio, che è astenersi dal male, e far bene, ma questa voce si prende generalmente

Farinac. q supra col nº 12

mente per ogni fallo, o peccato, o errore tanto consistente nel fatto quan-
Clar l. 5. n°11 to nel detto. Il maleficio per si dice quell atto che si commette nel fat-
to, e mentre questa parola deriva dal mal fare, pare, che non com-
prenda il mal dire, o il mal scrivere, Nondi meno si chiamano
malefici, e delitti indifferentemente anco quei, che si comettono colle
parole, perchè chi dice male fa male ancora, e così anche chi male
pensa dandosi caso, che si castighino anco i pensieri cattivi, cadendo er-
rori simili sotto il titolo d'ingiuria.

Cog.e Che cosa è propriamente l'ingiuria, e di quante sorti?

Canc.e Di quanto prevedo, che avrò da discorrervi espressamente in altro luogo;
non di meno per soddisfarvi anco di passaggio vi dirò, che l'ingiuria
è tutto ciò, che si fa contro la ragione, e questa si fa, o con le pa-
role, o con i fatti, chiamandosi la prima verbale, quando si usa la lin-
gua, e si offende alcuno con parole, o s'usa sprezzo, e contumacia contro
il Giudice.

Cog.e Io veramente dell'Esplicazione di questo termine resto soddisfattissimo,
e più sempre mi confermo nella speranza d'aver da sentir cose mag
giori; in tanto mi sarebbe molto caro il saper, che cosa propriamente vo-
glia dir questa parola Contumazia.

Canc.e Questa parola importa disubbedienza, ostinazione, e sprezzo, ed è pro-
Hic ad Her lib. 2. pria in un inferiore verso il suo superiore. Dicendosi contumace anco
un prociamato che sia fuor di termine come quello, che sprezza la
Giustizia, e così il suo non voler comparir per giustificarsi vien chia
mato contumazia a contemnendo.

Cog.e Ora V.S. mi dica a questo passo, se la contumacia sia delitto, giacchè
s'è poco fa discorso di tal materia

Canc.e Veramente la contumazia, per se non si può dir propriamente delitto,

Clar. l. 5. n° 12

a malefizio nel caso, che un Reo proclamato sia fuori del termine; ma
ben questa agrava il delitto principale, e lo conferma, onde poi resta bandito,
come Reo contumace. Quando poi una Contumacia sia congionta ad un-

Pl. in l. Uncia
ff. fin. pr. si quis jusd. non obed. Cravetta ad dar.m § et si

evidente sprezzo del Giudice in tal caso la medesima si chiamarebbe delitto, ed il Reo potrebbe esser punito anco per tal causa, mentre il sprezzo del Giudice, è sempre punibile, ma di questo vi parlerò a passo più proprio

Cog.e

V. S. fin' ora mi grandemente obligato coll' esplicazione di più cose, ed in particolar, che cosa sia la Criminalità; Quante sorte di delitti, quali pubblici, e quali privati, ed altro, che la sua benignità s'è compiacciuta insegnarmi. Ora vorrei sapere, se questa Criminalità sia arte, o scienza.

Canc.e

Questa è una dimanda molto degna, che nobilita questo mio dialogismo, e se ben all' improviso non è così facile la risposta, come voi per avventura credete, tuttavia per quanto potrò vi dirò; La ragione consiste nell' arte del bene, e del giusto; l'arte è un raccolto di più precetti concernenti l'onesto vivere, il non offender altrui, ed il dar a ciascuno il suo. Versando dunque la criminalità circa questi precetti, è da concludersi che la medesima sia piuttosto arte, che scienza, e se ben la Dottrina Legale è tenuta per scienza, e filosofia morale, come quella che tratta delle cose, delle Persone, e delle azioni applicato sempre il Prencipe nel dar le Leggi alla natura delle cose. Nondimeno la Criminalità nel caso nostro si può chiamar con maggior ragione arte, che scienza per il modo, e per gl' instrumenti necessarj di capitar in luce i Delitti, e per l' amministrazion di Giustizia

Paulus Zacch. lib. 6 q. medic. leg. tit. 3 q.st. 6. n. 25

Cog.e Qual sarà dunque il soggetto di quest' arte?

Canc.e

Canc.e Il soggetto di quest Arte sono i medesimi Delitti, le Persone, cioè la querelante ed offesa, e le azioni loro, cioè le querelle, o altro modo di procedura

Cog.e Ma quale sarà poi l'oggetto di quest arte

Canc.e L'oggetto suo, ed il fine non sarà altro, che la verità per gl'effetti della Giustizia alla quale verità dovranno mirar tutte le diligenze del Giudice, e del ministro.

Cog.e V.S. ha introdotto nel suo discorso fin'ora tenuto molti siochi delitti, onde il mio bisogno m'obbliga a pregarla, perchè ella si contenti farmeli conoscere a uno per uno; ma prima essendo necessario, ch'io sappia in modi, e le forme, con le quali nel maneggio della Criminalità si procede, la supplico a darmene quella informazione, che la sua virtù riputa opportuna

Canc.e La qualità di questo motivo che ora mi portate ci mostra, che questo nostro ragionamento abbi da esser molto più lungo di quel che io pensava il discorrer sopra tutti i delitti introdotti, e circa cadauno di essi sarà certo un'opera non meno a me difficile, che a voi necessaria e come non potrò così sodisfarvi a suo tempo, così ora dopo la promessa giuste forse non impropria riesce l'instanza circa i modi e le forme delle procedure che si praticano nei fori Criminali ma mi riserbo di farlo domani a quest'ora affinchè il contesto reciproco del discorso non si faci sentir tanto la molestia nel caldo, ne il Pregiudizio dell'ozio

## Di Delitti Eccettuati, e non Eccettuati.

Sono alcuni Delitti, che si dicono eccettuati, altri non eccettuati, i primi sono quelli che sotto la generale disposizione della Legge non si contengono. ma si stimano sempre eccettuati, cioè Eresia lesa

Maestà, falsa moneta, Simonia, il defraudar l'interesse del fontego o della pubblica vettovaglia d'ogn'anno, il defraudar li conti della fidazion del pubblico danaro, Sodomia, Latrocinj famosi da strada, Sacrilegj, malefizj, e simili li non eccettuati poi sono tutti gli altri, che vengono sotto generali disposizioni della Legge.

## Li delitti del misto Foro

| | | |
|---|---|---|
| Sacrilegio | Falsità | Usure. |
| Sodomia | Eresia | Divinazioni, o Sortilegi |
| Simonia | Bestemia | Pergiuro |
| Assassinio | Adulterio | Concubinato. |

Decian c. 27 lib. 2.

Quei, che ingiuriano la Religione Christiana.

Li casi eccetti a jure, per li quali i Rei non sono sicuri nelle Chiese.

Latrocinj pubblici famosi. Assassini, o Ladri di strada. Li quastatori notturni ne campi. Li delinquenti in chiesa, e refugiati in altra. Quelli, che ammazzano li Chierici in chiesa. Li Rei d'omicidij pensati per industria, per insidie proditorie, gli Assassini mandati, o mandatarj; Quelli, che causano morte ad alcuno con veneni. Li rapitori delle Vergini per insidie, e con male arti. Li Stupratori. gli Adulterj con insidie, e male arti il Delitto di Lesa maestà. Gli incendiarj tutti, eccettuati dalla ragione il Delitto del Peculato. Quei, che defraudano i Conti pubblici, gli Esattori da Attributi, li Debitori fraditi, questi casi eccettuati per interpretazione. Del resto vedi il Bottazio ad 4ta al Tit.o Bannitorum Fautores.

Decian. lib. 6. cap. 28 per totum

Quali Cause

Quali Cause sieno Criminali, Civili, e miste.

# Dialogo Secondo.

Cog.e Ieri V. S. rissevò per sua grazia d'insegnarmi i modi, e le forme delle procedure Criminali, e ne rimise il Discorso per oggi, e per l'ora appunto, che corre, onde son qui per ricever la grazia

Canc.e Per quanto posso procurerò di sodisfarvi con affetto, e prontezza uguale a quella avrei, e perchè maggiormente vi rendiate facile all'instruzione parmi d'avermi ad insinuar prima quali Cause si dicano propriamente Criminali in adovvenza di quello sul bel principio vi ho discorso, e quali Civili, o miste.

Cog.e Questo appunto era il mio desiderio, e la ringrazio, che coll'avermi prevenuto ella unitamente dalla forma correggendo l'ordine delle mie dimande.

Canc.e La causa, ovvero il Giudizio Criminale si dice secondo alcuni ogni

Clav. l. fin q. 1 n.o 2. del 3 volta, che si tratta di qualche Delitto, e come altri dissero, quando pur per qualche malefizio venga imposta pena Corporale; ma perchè pena Pecuniaria s'impone ben spesso anco nei pubblici Giudicj, che pure sono Criminali Perciò altri ebbero opinione, che quando si tratta d'applicar la pena del Fisco allora la

Idem a 9 causa sia Criminale; Due sorti di Delitti però posono in

1 Ver. ergo fr. questo primo membro considerarsi ——— il Primo quando non solo s'offende la pubblica Giustizia; ma anco si fa ingiuria al terzo, come nel caso di omicidio, incendio, furto, ed altri. Dalla prima specie de delitti nasce un'azion, la quale

è a pubblica vendetta della pubblica Giustizia; Perchè quando non si tratta dell offesa d'alcuna Persona non compete ad alcun altro azion, ed interesse. Dalla seconda specie nasce doppia azione una che tende a pubblica vendetta, l'altra che riguarda il risarcimento del danno, o interesse della parte offesa, e perciò se alcuno commette violenza ne beni di qualche persona si può proceder contro di lui alla pena commessa dalla Legge, e da statuti; per la forza pubblica, o privata, e ciò s'aspetta a cadaun del popolo per trattarsi della pubblica vendetta come di sopra.

Clar. l. fin. q. i. v. potest

Potendo anco quei, ne cui Beni, è stata usata la violenza, usar la sua ragione, per l'emendazione del Danno, e dell' Interesse, e quest' azione competisce alla sola parte offesa trattandosi di commodo privato; Sebben la medesima parte potrebbe anco intentar l'altra azione concernente la pubblica vendetta unitamente nella sua medesima instanza, ma non perchè l'una, e l'altra azione sieno principali ugualmente.

Quando dunque si tratta di passar alla pena ordinaria corporale senza far alcuna menzione dell privato interesse, all'ora la causa, è Criminale senza altra difficoltà, e così si dice in caso, che anco la pena pecuniaria venga applicata al fisco.

Quando poi non si tratta direttamente, che alcuno sia punito con pena ordinaria, dicono alcuni esser la causa semplice Civile, e così anco quando per il delitto si tratta di sola pena d'applicarsi alla parte; onde segue, che quando si tratta di commodo privato solamente all'ora la causa sia

Civile

Civile; ma quando unitamente con la pena corporale, è pecuniaria d'
applicarsi al Fisco viene proposto anco l'interesse della parte, o
quando alcuna porzion della pena s'applichi alla parte stessa, o
che essa parte oltre la pena tratti incidentemente alla restituzio-
ne della roba o risarcimento de danni allora da molti tal
Giudizio, o Causa è chiamata mista, cioè Criminale, in
quanto concerne la pubblica vendetta e Civile in quanto riguar-
da l'interesse privato.
È però d'avvertire, perchè se per la qualità, e natura
della condanna venisse necessariamente insieme in la pub-
blica vendetta ciò l'interesse della parte, come a dir se il
statuto medesimo constituisce per il furto la pena di scudi
50 al Fisco, e 25 alla parte, o che il Ladro abbi da esser fu-
stato, e obligato alla restituzion della roba rubata, certa-
mente parerebbe in questo Caso un'asurdo a dire, che questa
fosse Causa mista, cioè in parte Criminale, ed in parte
Civile, e però senza dubbio dovrebbe giudicarsi d'essa secondo
la sua parte più degna, cioè come di causa meira Criminale;
ma se l'interesse della parte vi concorre come cosa
separata, e non connessa di necessità, come che il risarcimento
de danni, o la restituzion della roba asportata seguitasse non
dalla stessa Legge, o dai Statuti, ma d'un'altra; Allora
forse tal Giudizio sarebbe, e potrebbe chiamarsi misto; ma
quando si tratta dell solo interesse della parte, o per la restituzion

della robba, o per il rifacimento de danni, ed altro simile; la causa, ed il Giudicio è meramente Civile benchè nascente da eccesso Criminale.

Cog.e Ho osservato molto bene il Discorso, e la Dottrina per distinguer le Cause Criminali, Civili, e Miste; ma perchè di sopra ha trattato V. S. un particolare di pena ordinaria Corporale intervenendo, che anco vi sia pena estraordinaria. Perciò la prego a farmi saper anche questo particolare.

Canc.e Due sono i generi di pene, che per i Delitti s'impongono cioè ordinaria, ed extraordinaria; L'ordinaria è quella, che viene imposta dalle Leggi, o Statuto all'Autore del Delitto che si deduce in Giudicio, come adir per l'omicidio la pena Corporale, e per il furto la frusta, o altro simil castigo. L'estraordinaria è quella quando alcuno per qualche Delitto venga privato dall'officio, Beneficio, Dignità, Amministramento, Tutella, o simili secondo le cause o condannato in pena pecuniaria per Omicidio puro, o in priggione, o relegato, o altrimenti condannato secondo l'arbitrio del Giudice.

Cog.e Io desidero di sapere con la continuazione di questo discorso, se alcuna delle sudette cause sospenda l'altra, o se l'una debba esser all'altra preferita; avendo sentito a dire, che la causa Criminale, come più degna sospenda sempre la Civile.

Canc.e Sempre in questi Casi deve considerarsi se la Criminale sia, pregiudiciale

pregiudiciale alla Civile, perchè se è pregiudiciale prima si
fa la cognizione della Criminale in tanto sopra sedendosi alla Ci-
vile. All'incontro, se anco la Causa Civile sia pregiudicia-
le alla Criminale, il medesimo dicendosi quando l'una, e l'altra
Causa fosse Civile, e Criminale, perchè della Pregiudiciale sem-
pre in primo luoco si conosce, e quella deve essere prima spedita,
o sia alla messa principalmente, o per modo incidente, o emergente.

Cog.e Ho inteso la Dottrina, ma non già, che cosa sia questo termine di
causa Pregiudiciale: Onde ne desidero qualche esempio

Canc.e Ve ne darò due volentieri. Saranno di seguenti da quali molto
bene potrete conoscere quali siano le Cause pregiudiciali. Il primo
è una Causa civile, in cui tra gl'altri sarà esaminato un
Testimonio, questo vien ad esser querellato come falso, ed ancho
il producente. Se questa falsità fosse conosciuta per vera pre-
giudicarebbe alla causa Civile, e perciò questa ragionevolmente si
sospende fin che sia conosciuta la Criminale per la sua pre-
eminenza, e maggioranza. Il secondo esempio è: Vi sarà una
Causa Criminale di Paolo Beneficiato di 100 Scudi da esserli
dati dall'Erede del Testamento termine un Mese in pena
di Ducati 100 applicati all'Fisco, e perchè l'Erede non ha
pagato a tempo, perciò è stato accusato con instanza d'esserli
anco levata la pena dell'Fisco. Questa è Causa Criminale per
la Dottrina come di sopra insegnatavi. Nondimeno il medesimo Erede
compare nel tempo stesso in Giudicio Civile, e dimanda Taglio
di quel Testamento per qualche legitima Causa, un'instanza

instanto, che il Processo Criminale col taglio del Testamento quando esso Taglio seguisse, resta sospesa; Nel qual caso il medesimo Criminale si sospende. E così nel primo esempio la Carera Criminale è pregiudicata dalla Civile, e nel secondo la Civile dalla Criminale.

## Dei Modi, e delle Forme di proceder

## Dialogo Terzo.

cogᵉ A questo passo forse sarebbe a me di avantaggio il sapere se queste Cause Civili, e Criminali possano talora concorrer insieme ma parmi esser pensiero di V S. che io prima sappi i modi, e le forme delle Procedure Criminali, onde se così è la prego a farmi sapere queste

cancᵉ Veramente il Discorso d'oggi è stato principalmente mosso per l'espressione delli modi, e forme suddette, e sebbene ha portato l'occasione, che buona pezza di tempo o sia impiegato per farvi conoscere quali sieno le cause Criminali, Civili, Miste, e Pregiudiciali, e quali le pene ordinarie e straordinarie. Nondimeno ritornando alla materia proposta, e per non defraudarvi nelle espettazioni dell'adempimento di quanto ho promesso, volentieri mi contento d'estender il Ragionamento d'oggi più di quello che aveva determinato a solo fine di compiacervi, riservando ad altro luogo il Ragionamento sopra il concorso di Cause Criminali, e Civili unitamente. Dovete per tanto sapere, che la Giustizia in più modi procede, o per via d'Accusazione, o Querella, o per Denonzie, o Esposizioni, o ex officio, o Inquisizione. Il Primo modo d'Accusazione, non è più in uso, e già dimesse le solennità e li requisiti d'essa in suo luogo è succeduta la Querella. Il Secondo delle

Denonzie

Denonzie de Barbieri, o di Chirurghi delle Terre, o Ville è tuttavia
pratticato. il Terzo delle Esposizioni, che si fanno dagli Officiali del-
le Compagnie de Soldati, Sargenti Maggiori, o d'altre Persone, e così
anco si procede ex officio o Inquisizione, e questo è il quarto modo quan-
do mancano gl'altri sopradetti. La querella si fa da cadauno, che
pretenda d'esser offeso o in Fatti, o in Parole.

Le Denoncie si fanno delle Ferite, di Svaleggi Assassinj, ed altri Casi
in conformità de Proclami. Le Esposizioni pure si fanno delle
Offese, Insulti, ed altri Delitti ed accidenti pubblici, o privati da chi
s'aspetta secondo la qualità d'esse. Ex officio, o Inquisizione
si procede sopra le notizie de Casi pubblici cioè omicidj Ferite
mortali, Tumulti, Sedizioni, abbandono del proprio offizio, ed altri
Casi, ne quali si tratta di pubblico interesse, ma con qualche pre-
cedente diffamazione affinche i delitti non rimanghino impuniti.

Cog.e Godrei di sapere se oltre questi vi siano altri modi di procedere

Canc. Vi è anco la Eccezione, il Notorio, ed il Flagrante, ma in sostanza
tutti questi modi si riduvano a due, cioè ex officio, o ad instanza
della parte

Cog.e Vorrei sapere se l'inquisizione sia di più sorte

Canc. Una si chiama Generalissima che si usa contro tutti gli omicidj
di mala condizione, e fama col fondamento de Proclami, che
si fanno nei principj dei Regni, ma questa non si usa, ne si può
usare in questo stato. Vene un'altra pur Generale, che ap-
punto è quella, quando procedendosi ex officio, si va investigando

generalmente pure da chi sia stato comesso il delitto. Un altra che s'usa per assumer l'informazioni contro quello in specie, che già fosse nominato per Reo certo, all'ora la sudetta Inquisizione Generale si fa speciale contro esso Reo con dimandar i Testij sopra tal specialità, e questa inquisizione solamente s'attribuisce al primo atto, che si fa ex officio, non già alli seguenti. E così l'inquerir ex officio non è altro che assumer testij, ed informazioni contro alcuno.

Si chiama anche inquisitione quella, che si tramette contro il Reo per citarlo, che noi chiamiamo Proclama. Il formar dunque l'inquisizione contro alcuno, s'intende la formazione del Processo informativo ex officio dal quale si cava poi il titolo del delitto colla serie fatta nel Proclama dell'absente.

Quando non fosse capitato nelle forze altra inquisizione non formandosi in questi tempi per fondamento dell'andar assumendo i lumi contro il Reo.

Cog.e Tengo amente che V.S. mi ha detto non esser più in uso l'Accusa per il motivo de suoi requisiti, e Sollennità Vorrei sapere, quali questi sieno, benche come ella ha detto non più s'usano.

Canc.e Di ragione si ricercava nell'Accusa la Scrittura, o Libello sollene, con
(Iur. g. fin g. io n.o 2. iscrizione, o per dir meglio sottoscrizione alla pena del Taglion, ma questo non s'usa, mentre succedendo la Querella in luoco dell'Accusa, la medesima si fa anco in voce, ed il Notaro deve scriverla; e sebbene l'obligazione della pena del Taglion non s'esprime con la Sottoscrizione ad ogni modo per Legge, e per ragione là s'intende ad arbitrio però del Giudice, quando il Querellante non provando la sua intenzione potrebbe essere castigato come Calunniatore

Cog.e

Cog.e Ho inteso l'Esplicazione delle Sollenità delle Accuse; ora perche V. S. ha fatto menzione, oltre li modi esplicati delle procedure, anco dell'eccezione del Notorio, e del Flagrante mi sarebbe molto cara la dichiarazione anco di questi termini.

Canc.e L'Eccezione Criminale è quella, quando uno contradicendo a Testij esaminati, ed al querellante per le falsità, ed arti illegitimamente
Clar. & fin. q. 19 n.o 3. da lui usate, ricerca, che non solo non sia loro prestata fede alcuna, ma che anco sieno questi tali castigati, ed in tal caso quello, che usa l'eccezione si dice d'assumer le parti del querellante, anzi si procede contro li sopradetti, come se fossero formalmente querellati de falso, e si capita a sentenza di condanna Criminale, benche da principio fosse stata Civile, ed in somma nei Casi dell'eccezione Criminale si osservano tutti li requisiti delle querelle. Il Notorio poi è quello, che non può essere occultato alla Giustizia con alcun'arte, o scusa, o difficoltà: Quando un delitto
Clar. & fin. q. 1. viene commesso alla presenza del Popolo, o della maggior parte d'esso, e questa Notorietà può accompagnar tanto i Delitti de fatti permanenti, quanto anco de momentanei; Cosicche, se il Reo ha commesso un'Omicidio non possa egli far, che non resti per quello a pena ordinaria castigato, salvo il Caso di necessaria difesa. Il Flagrante finalmente è quello, quando un Reo venga trovato nel Flagrante, cioe nell'ardor del Fatto a rubbar, rapir, svaleggiar, far insidie, ed altri delitti simili, contro quali la Giustizia medesima può ex officio procedere sino alla Sentenza, ma tal ritenzione non servirebbe, che all'esperimento

della Tortura, quando per altra via non constasse il Delitto esser stato da lui comesso, e queste sono le explicazioni delli tre Termi sopradetti.

Cog.e Con sommo mio contento ho intesso li modi di proceder ora per il desiderio, che ho di sapere anco le Forme, la prego acompiacersi d'insinuarmi questa, della Querella in primo luogo, giacchè non s'usa più l'accusa.

Canc.e Ve la farò sapere volentieri, ma bisogna, che prima sappiate i requisiti, che ella deve contenere.

Cog.e Questa sarà una Grazzia singolare la supplico a dirmeli.

Canc.e La Querella deve contenere più cose, ma in particolare le seguenti. il Giorno, l'Anno, ed il mese della presentazion d'essa, il nome del Querellante, e del Querellato la specie del Delitto, il luogo, il tempo, che il medesimo delitto sia stato comesso, la causa, li Testimonj del Fatto, e la Conclusione per il castigo in conformità delle Leggi, e statuti, ed ad arbitrio della Giustizia

Cog.e Ho intese li requisiti, che in sostanza sono otto, ma se l'instanza non li riesce molesta vorrei anco sentire una forma positiva per poter meglio apprenderla, e valermene sul fatto

Canc.e Li sudetti requisiti, che avete inteso sono non solo necessarj, quanto alle Querelle ma anco quanto alle Esposizioni Denonzie e Relazioni se pelle e quanto anco alle Denonzie o relazioni le quali però se ono assai generale, nae che consolo o massaro di Ville dell'Inquisitore e le Raccolte, che fa ex officio la Giustizia, onde non pure si somministrano una simile forma delle Querelle ma anco delle Esposizioni Denonzie, o Rellazioni, o dell'Atto Generale, che la Giustizia è solita fare quando procede ex officio, d'ordinario praticandosi, che seguiti i Delitti, se ne portano le notizie alla medesima Giustizia, laquale

anco

anco le procura con la sola diffamazione, quando non vi sia la parte. La prova dunque di querella di fatto permanente sarà questa, che ne segue.

Ad 3 7bre 1692

Comparve avanti l'Ecc^mo etc., e d'ordine suo all'officio etc. N. figlio di N. N. di questa Città abitante nell Borgo, o contrada etc, e dolendosi gravemente querel.^a N figlio di N abitante etc fa l'arte etc perché ov'ova, che sono le ore 22 mentre che egli caminava per la strada di etc. appresso la Bottega di etc il sudetto N querellato sia stato ardito di mettar mano ad un Pugnale, dell quale era armato, e con quello nullis dictis, e senza alcuna leggiera causa gli menò un colpo per offenderlo sulla testa, con pericolo d'ammazzarlo, dall quale è stato ferito sopra la mano destra coll'occasione, ché con quella procurò reparar il colpo, e mostrò la mano stessa offesa, ed insanguinata per il che instò, che sia castigato secondo la disposizione de Proclami del Regimento da lui pubblicamente violati, e sprezzati, o ad arbitrio della Giustizia etc. ricercando, che il Capitolo d'essi proclami concernente il metter mano all'armi e con quelle offender sia in Copia autentica aggionto alla presente querella per comprobazion della quale produsse li seguenti Testimonj N N N. N.

Un'altra forma della Querella di Fatto transeunte, o momentaneo

Ad 3 7bre 1692

Comparve alla Presenza dell Eccmo etc e d'ordine suo all'officio N. ch e querellò N perche questa mattina all'ore 20 mentre egli querellante dimandò le sue mercedi all sudetto N guadagnate per occasion etc. se egli stato ardito di moversi impetuosamente per offendervo con uno Schiaffo, come lo ha fatto sulla faccia, tentando poi in aggionta dell primo eccesso di far l'istesso anco con un baston, che poi tolse in mano a tal fine; ma non potè eseguire tal sua malla volontà per la fuga, che esso querellante

presse, lo abbi ingiuriato di ladro, di forfante contro la forma del seguente Proclama, onde col fondamento d'esso insta all di lui castigo, nominato per testi N N N N:

Una forma d'Esposizione per parte interessata.

Ad 20 9bre 1692

Comparve avanti l'Eccmo Sag.r N. N N figlio di N N. ed espose. jeri sera circa, le 4 della Notte N figlio de N di questa Città è stato così avisato, e lo mevano, che portatosi sortivamente alla sua Casa situata nella Città medesima appresso la Chiesa etc. in vicinanza &c abbia rotto le porte d'un suo magazzeno situato nella parte inferior d'essa Casa appresso l'ingresso della medesima, in cui erano esposte dieci pezze di panno asportandone due fuori d'esso magazeno. Veduto il querellato a portar pur questa notte un grosso fagotto di robe in spalla poco lontano dal magazeno sudetto

Interogato chi afferma alla Giustizia, che jeri sera sieno state nel sudetto magazeno le sudette dieci pezze di panno Rispose, l'affermo io con mio Giuramento, e lo direi anco Antonio mio Servitore di Casa, e Francesco Garzon che ha servito jeri sera il medesimo magazen, con la Chiave portata poi a me.

Interrogato di quali colori fossero queste Pezze, e di che sorte di panni Rispose, erano tutti panni Padovani neri della prima condizione di Grazza cinquanta l'una, e cadauna d'esse pezze costa Ducati Venetti 125

Interrogato di ragione di chi siano questi panni, rispose: Erano tutti di mia ragione.

Interrogato, se appare la rottura dell magazeno. Rispose. Signor Si, che appare chiaramente, e la Giustizia se ne può chiarire.

Interrogato, quando si è accorto di questo fatto Rispose me ne sono accorto questa mattina

questa mattina solamente nell' uscir fuori di Casa, che è Domenica.

Interrogato, da chi è stato veduto N portar in spalla la passata Notte un fagotto grosso, come ha detto. Risposse: È stato veduto da N. N.; che lo ha detto a me, dicendo, è stato veduto appresso la Casa di N: poco lontana dalla mia.

Interrogato se ne siano altri, che tengano informazione di questo fatto Rispose non sò per anco da vantaggio, ma procurerò i lumi, e li porterò alla Giustizia.

Inter° Se il predetto N che dice averli rubbate le due pezze di panno sia stato altre volte defamato di cose simili. Re. non saper dire.

Dicendo interrogato supplica la Giustizia, che usi le diligenze maggiori, affine che io resti risarcito del furto, e l' Autore di esso castigato secondo il suo demerito; Le quali cose ecc.

Altra forma d' esposizione di pubblica Persona.

(a)t. ecc.

Comparve alla presenza ecc. il Sargente maggior di questa Piazza N: e per debito dell suo carico espose.

Poco fa nell Corpo di Guardia di ——— nella Compagnia del Capitan N: circa le 23 ove è stato gravemente ferito N: Soldato pur della stessa Guardia, da N N: Soldato della medesima con Spada da punta nel petto coll'occasione d'esser venuti a parole tra loro per differenza di Giuoco di Carte, onde, il ferito si trova condotto all' Ospitale per esser curato dal Chirurgo dell medesimo luoco, ed il soldato offensore sequestrato nell detto Corpo di Guardia, a benenlacito della Giustizia.

Interrogato de presenti alle parole, e alla differenza nata tra loro, rispose vi sono stati N. N N. li quali anco hanno veduto il fatto.

Dicendo interrogato a tra (illegible), o inimicizia non è stata tra loro per quanto intendo, e tanto significo alla Giustizia ad ogni buon fine.

Le quali cose ecc.

Forma di Zenonzia, o Relazione di Barbieri
o Chirurghi deferita.

Ad: etc

Riferisco io N. Barbiero, o Chirurgo d'aver medicato N. d'una ferita sopra la Testa fatta da arma di Tagho con offesa entro dell' osso, e con pericolo, come affermo con Giuramento

Io N. Chirurgo ind.o di mano ppria

Un'altra Forma di Zenonzia, o relazione di pubblica
Persona d'un Commun per occassione di omicidio.

Ad: etc

Comparve N. Console, Massaro, o Degano della Terra di N: e per debito del suo Officio denonziò Come jeri mattina circa un'ora di giorno è stato ammazzato nella Terra sudetta nella sua Corte N: mentre per quella passeggiava d'Archibuggiata, che intendo essergli stata sbarrata d'una Persona, che mascherata con altre quattro armate pur d'Archibuggi di sua compagnia s'era portata alla detta sua Corte per tal' effetto.
Il Cadavere è stato portato in Chiesa di N., e non sarà sepolto sino ad altro ordine della Giustizia

Inter.° Se sa da chi sia stato ammazzato il sudetto. Rx non sapere.

Inter.° Se ne abbi inteso alcuna cosa, e da chi Rx niente Sig.r da alcuno.

Inter.° Se sappi, che abbi avuto inimicizia, con chi, e per qual causa, Rx non so certo

Inter.° Se sa, chi siano state quelle Persone mascherate, e come fossero vestite. visnose. non so,

Dicendo intervogato, che intenderà qualche cosa la Giustizia da N: N:.

Le quali cose avute giuro di verità. . . . . un'altra

## Un' altra forma di Denonzia di Persona pubblica circa un' incendio ch.

(at: ch

Comparve in Offizio ch. N. Console della Villa, o Commun ch. e per debito dell suo Officio denonziò, come jeri mattina sul far del Giorno è stato acceso il Fuoco dell Boscho di ch. nella pertinenza dell sudetto commun, e con tall' occasione incendiata la maggior parte d' esso con sommo pregiudizio, e danno d' esso commun non estinstossi ancora al medesimo

Inter.° di che ragione sia il sudetto Boscho. Rx: dell nostro Commun.

Inter:° Se sappi da chi sii stato fatto il sudetto incendio; Rx non so, ma si dice, che possa esser stato fatto da N: per l' interesse delle sue mandre minute, e grosse ad effetto di far cresser l' erba per il pascolo delle medesime.

Inter.° da chi ha cio inteso Rx. Cosi m^r ha detto N. N.

Inter:° Se sa, che altri ne possano esser informati per illuminare la Giustizia rispose: non so altro.

Le quali cose avute ch.

Canc^e Dalle forme sudette avrete anco osservato la diligenza, che devo. usar la Giustizia, o l' Officio per supplir con interrogazioni alle ommissioni, o difetti, che avessero le querelle. Le Esposizioni, e le, Denonzie, di queste anco vi valerà il documento appresso le due seguenti forme d' Atti, che fa la Giustizia, quando procede ex officio, o cum pervenit ad aures.

Forma di Atti, che fa la Giustizia quando procede ex officio una è questa.

(ad et:

Essendo pervenuto or'ora all' orecchie dell' Eccmo Sig.^r N., che,

questa mattina sia stato ferito d'un' Archibuggiata in questa Città appresso la Chiesa ch in strada pubblica il Nob: Sig.r N: abitante nell Borgo ch ne vedendosi fin' ora alcuna denonzia, o altro ricorso sopra ciò ho dato ordine, che in diligenza debba andarsi a riconoscere la verità dell Fatto, ed a ricever il Costituto dell'offeso per li proprij ben dovuti effetti di Giustizia.

Un' altra Forma dell'Atto ex officio, e per questa seguente

ad. ch.

È capitato all' orecchie dell' Eccmo Sig.r N. in questo punto che un' uomo sia stato questa mattina interfetto appresso la Chiesa di ch in questa Città, e che anco il cadavere sia stato portato nella medesima Chiesa, senza che si sappi, che sia, ne da chi ammazzato, ne con quali armi, ne come, e per quale causa; onde ha comandato di dover subito andarsi sul fatto per rilevar la vision del sudetto coi necessarij requisiti per quelli effetti di Giustizia, che saranno reputati dovuti, e propij

Canc.e Queste sono le forme, che ho promesso di darvi vedendo, che tante possono bastar anco d'avantaggio al vostro ingegno massime ben applicato

Log.e Le ho sentite, e comprese tutte con mio sommo contento e mentre si parla di querelle vorrei sapere alcune circostanze, che mi vanno per mente in questa materia; ma perche il Tedio, che fin qui le ho dato eccede la discretezza, Resto con sua buona grazia resterà rimessa la continuazione del discorso a Dimani etc.

Canc.e Incontrerò sempre volentieri la V.a Soddisfazione.

Varie cir-

## ... Varie Circostanze circa le Querelle.

## Dialogo Quarto.

Cogi[o] Jo rimessa per oggi la continuazione del discorso si fece circa alcune circostanze in proposito di Querella, onde dimando, se per avventura qualche volta possano concorrer insieme le Querelle Criminali, e l'azioni civili etc.

Canc[o] Parmi di già vi abbi detto che da un medesimo delitto regolarmente nasce doppia azione, cioè la Criminale a vendetta pubblica, e la Civil a commodo privato. Ma perchè il concorso di questi due rimedj può succeder o unito, o separato in più modi è necessario, che distingua, perchè si cerca, se l'una, e l'altra azion Criminal, e Civil possa intentarsi da un medesimo contro il medesimo e quella medesima causa, ed in questo caso quando tali azioni volessero intentarsi dall'azione in forma ugualmente principale nella medesima causa vi dico, che tal Cumulazione non potrebbe caminare, mentre la causa Criminale è più degna della Civile e dove una, e maggiore dell'altra non ne possono due azioni cumularsi unitamente, ma, se l'azion intenta il Giudizio Criminale principalmente per il furto, e poi anco incidentemente dimanda la restituzione o il risarcimento della roba asportata in qual caso certamente tale dimanda s'ammette con la medesima ragione s'ammette la scrittura Criminale concludente, che il Reo sia punito per il delitto, e condannato al risarcimento di spese, danni, ed interessi secondo la forma di ragione o delle Leggi, o Statuti, quando quelli così disponessero, sendo che una medesima disposizione non deve produrre diverso effetto; se poi si cerca, se dopo intentato il Giudicio Criminale possa il Querellante intentar anco il Civile per diversa causa, e del fatto separata Vi rispondo di no, perchè sarebbe Causa molto ingiusta che

Clar. §. fin q. 2 n°. 2
Bart in leg Interdum qui furandi fur. nos. § de furtis

col mezzo d'una lite Civile si avesse da impedir un reo veltento,
o presentato nella faccitura delle sue daffese

Bart in leg edita ff de edendo

Cog.e Ma. il Reo convenuto potrebbe mai egli instituir qualche azione
contro l'Attore.

Can.e Ve ne ho discorso di sopra, dove vi diedi quei due esempi delle
Cause Pregiudiziali; Non di meno vi dirò che se il Reo è con-
venuto in giudizio Civile può nella vendenza d'esso accusar l'Attor

Clav g fin g.2. no 4. Criminalmente tanto per causa del tutto preparata, quanto anco per
causa nascente dal medesimo Giudizio, come ogni giorno vediamo pra-
ticarsi quando un Reo querella per falsità di testimony dell'azione ec
anco l'Attor medesimo come producente, quali hanno deposto contro
esso Reo in Causa Civile la quale in tanto resta sospesa così,
che non si cazzita a conclusion in causa per la pronunzia della
Sentenza.

Cog.e Ma V S mi dica, se anco per converso nella vendenza del Giudizio
Criminale potrebbe il Reo convertir Civilmente il suo querellante per
altra causa totalmente separata

Can.e Dico di no, affinche per tal lite Civile non sia distratto il querellante
dal proseguimento del Giudizio Criminale concernente pubblico interesse
perche i Delitti non restino impunisti aggiongendosi a ciò anco la rego-
la ragiona che continuorum eadem sit disciplina, ubi sit eadem ratio

Cog.e Dopo terminato il Giudizio Civile intentato contro alcuno desidero
sapere se poi l'azione potrebbe contro quel tale intentar la Querella
Criminale per la stessa causa, e così anco, se terminato il Giudizio
Criminale potrebbe all'incontro intentarsi l'azion Civile.

Can.e Vi dico, che se l'azion Civile, e la Criminale tendono a cose
M. avant in suo Speculo tit. 4i. no 8: diverse allora ben si può caminar per altra strada non ostante
che prima

che prima fosse stata terminata una, ma se tendono al medesimo fine all'hora abbrazziata una l'altra si toglie. È ben vero che sebben questa materia della Cumulazione sia sottile rare volte nondimeno in prattica succede, perche gli Avvocati che non vogliono intrigar i processi, come alcuno ha detto, communemente procedono nella prima causa, e poi questa spedita sprolongano le cose, che vogliono nell'altra instanza ed in tal maniera cessano tutte le difficoltà.

Clar. d. n. 92 nº 7.

Cog.e Le dichiarazioni sudette mi sono molto care; mi dica ancora, se doppo che la Giustizia ha incaminato il suo Processo ex officio per modo di quelle inquisizioni di sovra discorse possa comparir anco il querelante per accumularsi la sua querella unitamente con la medesima inquisizione, cioè col processo incaminato ex officio.

Canc.e Veramente di ragione la querella, e l'inquisizione non s'accompagnano insieme, accendo semmre la querella cessar l'inquisizione nondimeno stante la giornal consuetudine uno di questi rimedj, cioè dell'inquisizione, che è straordinario, e l'altro della querella, che è ordinario non lo fa cessar ma tutti due insieme concorrono e concorrer possono e nel principio, e nel mezzo e nel fine di tutto il Giudizio Criminale e però benche il Giudice proceda ex officio per alcun delitto, ogni volta che vi sopravenga la parte, che voglia querellare semmre si ammette, e così all'incontro se dal principio la parte dà la sua querella non però resta, o cessa anco il Giudice di ricever lumi ex officio, e di esaminar testij anco non prodotti ne somministrati dalla parte, a segno che il modo del proceder, che in questi tempi si osserva è un certo modo nel quale può concorrere una misura, o cumulazione dell'uno, e dell'altro rimedio, cioè ex officio ed ad instanza della parte l'uno non vien impedito dall'altro, concorrendo anzi

Clar § f. q. 3. nº 3

molte volte insieme la Denonzia, l'Inquisizione, e la querella in un medesimo Processo, E questo modo è stato introdotto dall'uso, cosicchè aggiongendo la Querella si procede, e sopra essa, e sopra l'inquisizione ex officio, e sopra d'uno, e l'altro unitamente, si fa poi una sola instanza escludendosi con questa pratica ogni sospetto di collusione, che potesse cadere nel querellante, che avesse voluto proseguir la sua ingiuria, o dei suoi, perchè in ogni caso la Giustizia faverebbe le parti sue.

Cog.e Desidero sapere se in una medesima Querella possano essere querellate più persone.

Canc.e Bisogna vedere, se essendo più querellati, si tratta dell'interesse di cadauno di essi per ragione dell'suo officio come a dire se fossero più Tutori, o Amministratori, ed allora possono tutti querellar in una medesima Querella, ma non più Querelle; L'istesso dicendosi, se si trattasse del loro interesse per ragione di commune ingiuria, cioè se un loro Console di Commune fosse ammazzato. Ma quando non si tratta dell'interesse d'alcun di loro, o de suoi, ne per ragion d'officio, ne d'ingiuria Commune all'ora non si ammettono a querellar unitamente, ne in una medesima Querella ne in diverse, se non in caso di delitto pubblico, nel quale può ogn'uno querellar, nel qual caso solo si sumarisce anco da un solo a tal formazione di processo secondo che dal Giudice fosse conosciuto più idoneo, o che da quei tali fosse instituito un Precessore a tal effetto anco per il progresso della Causa

Clar. § fin q. 13. n.o 5.

Cog.e Sin'ora ho inteso, che con una Querella possono essere querellate più Persone, ora la prego a dirmi, se anco all'incontro più persone possano essere insieme con una Querella accusate.

Canc.e Regolarmente non può alcuno con una querella accusar due, o più

o più Persone, ancorchè prosequendo la sua ingiuria o de suoi, questa conclusione però s'intende, che proceda, quando si tratta di diversi Delitti,

Idem no 2. ma quando si tratta d'un medesimo Delitto comesso da più persone unitamente per una medesima Causa, ben all'ora possono con una Querella esser accusate più Persone ancorcchè fossero mille

Cog.e Dimando, se un querellato per un Delitto possa nel medesimo tempo esser anco querellato per un'altro.

Canc.e Non solo quel tale querellato può esser querellato d'un'altro delitto da un'altro Querellante, ma anco dal medisimo primo Querellante, quando però anco in questa seconda querella si tratti di delitto pubblico o privato, cosichè il Querellante prosequisca l'ingiuria sua, e de suoi, ed in somma tutte le Querelle si ammettono, e sopra tutte si procede con le Distinzioni sopracenate, cioè che ogn'uno può querellare chi si sia per Delitto pubblico e per li privati pur cadauno di quelli che sono interessati, non negando la Giustizia il ricorso ad alcuno.

Cog.e Quando un Reo querellato per un delitto al Tribunale del Giudice del Domicilio fosse contumace [illegible] se per l'istesso delitto ad instanza del medesimo querellante possa esser querellato anco ad un altro Tribunale del luogo del delitto medesimo, ed in caso di contumacia [illegible]

Canc.a [illegible] vicevendo di sì a segno che il secondo Giudice ne ad instanza del primo, ne della parte non sarà tenuto di sovrasedere, o rimettere all'ultimo Giudice la causa

Cog.e Mi dica ancora V. S. se un bandito per un delitto possa esser querellato, e bandito per un'altro

Canc.a Anco questo può farsi, e così anco si prattica; ma in tal caso vi

dem q. ib. nº 4., et q. 32 nº 12 Vers. tu scis quod dari tur

cercando hui Salvo Condotto deve essergli concedutto a fine di poter
comparir a difendersi personalmente, resto non ostante il suo bando, ma
non già per Procuratorem nascondere la Colpa, ed il suo pregiudizio
dal suo malefizio.

Oq.e ma chi può conceder questo Salvo Condotto

Canc.e Questo dubio va se il primario Giudice possa concederlo per ho è
questo ai Cencipe non vi è dubio alcuno e veramente par, che esso Giu-
dice potrebbe concederlo per esser un' atto necessario, senza il quale non
può il Reo bandito comparir Non dimeno disponendo la Legge, che Ret-
tori non possano conceder salvo Condotto a Banditi e partito necessario
di darne parte a S. Serenità dove s'aspetta per tal effetto.

Oq.e Un Querellato ed espedito per un delitto mi dica V.S se per il medesimo
potrebbe esser un' altra volta querellato

Canc.e Se il Querellato per un delitto fosse da quello semplicemente assolto,
o condannato non potrebbe più per quello esser accusato presumendosi as-
solto per non aver comesso il delitto, altra Imputazione, dell querel-
lante all superiore, come di sentenza troppo mite, o assoluzione, o
per qualche altro legitimo rispetto ma quando fosse rilasciato pro nunc,
o stante l'espurgazione degli indizi ne tormenti, si dice in tal
caso, stantibus rebus sic stantibus, onde ben potrebbe con la sopra-
venienza di nuove prove, e di nuovi indizi esser riaccusato per
il castigo.

Oq.e [illegible] su giusta che s'un Querelante non provasse la sua
querela fosse d'esser egli punito come calunniatore. Vorrei saper che cosa
si pratica, e se col medesimo Procurator potrebbe esser castigato, e
con quali forme.

Canc.e

Clav. & fin. q. 57. nº 12 Ver. dell'm est

Canc.e La dimanda è pronta, ed in risposta vi dico, che in alcuni stati s'osserva, che il Querellante giuri quando presenta la Querella esser quella vera, e che la fa non con animo di Calunniatore, ciò però non s'osserva in questo stato. Bensì si usa, che quando la Querella non è provata, e che il Reo insta al castigo del Querellante per averlo accusato contro la verità, allora quando massime la Querella sia convinta di Calunnia vera, non presenta dopo la Conclusion in causa, s'intimano al Querellante le spese, e col medesimo processo, e Contesto si passa all'Espedizione del Processo con una Sentenza, cioè che il Reo sia assolto, ed il Querellante come Calunniatore condannato in danni, spese, ed in interessi, oltre le altre pene, che siano di ragione. il che però non procede quando ex officio si forma il Processo.

Cog.e V. S.a fatto menzione di Calunnia presenta, è vera, la prego adichiararmi quali sia l'una, e l'altra.

Canc.e Calunnia vera si dice, quando alcuno sapendo, o dovendo sapere, che alcuno sia innocente propone la Querella contro di lui: La presunta poi è quella quando esso Querellante non prova il Delitto, o quando dopo incaminato il Processo desiste dalla Querela, ne quali casi si presume, che abbi calunniato dolosamente

Clar § fin q. 57 n.o 6. v.o pro vesolutione.

Cog.e Ho inteso a parlar molte volte di Dolo, e di colpa, la prego a spiegarmi questi termini

Can.e Il Dolo non è altro, che un mal animo, una malla volontà ordinata all'effetto proposto, e machinato, senza la quale non si commette alcun delitto in somma ella è un'astuzia, malizziosa, una gran negligenza, è colpa, e questo è un deviamento dalla disposizione della Legge, o un'inavvertenza inscienti facta colpa, oppure una innavvertenza ma più estesa non però

tale, che si pareggia alla mala volontà; ma però punibile, bisogna a quella, che uno trascura, quando non douvebbe, e lievissima, quando il medesimo tralascia quella diligenza, che ad ogni buon fine sarebbe conveniente Vi è anco la Colpa grave lata, e latissima.

Cogē Ho fin' ora inteso dalla sua cortesia molte cose utilissime, ed avanti che si esca dalla materia di querellare sommamente godervei di sapere, se uno che sia querellato possa querellare il suo querellante nel corso di quella contro di lui instituito.

Canē Questa dimanda, sebben pare difficile alla risposta per il detto volgato che il querellato non possa querellare, non passa però senza un necessario concorso di matura considerazione, onde in primo luogo distinguo, e dico, o il nome del Reo querellato non è peranco ricevuto tra Reo, ed in tal caso il medesimo può querellare per maggior delitto non solo qual si sia Persona estranea, ma anco il suo querellante; ma per delitto uguale, o inferiore a quello, per il quale esso Reo è stato querellato non potrà egli accusar alcuno, mentre non si tratti di proseguir l'ingiuria sua, o de suoi, nel qual caso alcuni dicono, che si deve proceder sopra l'una, e l'altra; Altri poi affermano potersi far querella contro querella non solo per delitto maggiore, ma anco per uguale, ed inferiore: E questa prattica si usa in tutta l'Italia, ma con tal condizione, che prima il Reo si trovi all' obbedienza nelle Carceri, e che il suo nome sia ricevuto tra Rei, e sopra l'una, e l'altra corra in tal caso procedersi secondo la commune opinione Ma, se la seconda querella fosse di minore delitto, o uguale alcuni dicono, che sebbene l'ordine naturale delle Cause ricerca, che prima s'abbi da conoscer sopra la prima, e poi sopra la seconda, Nondimeno per:

Clar. § fin
Quest' è n°1
et 23

per diminuir le Contese si può far la cognizione sopra l'una, e l'altra nell medesimo tempo, e sia l'esempio.

Io li querello per la Ferita, che mi ha data, Tu querelli me per falsità, e sebbene tu mi querelli falsamente ad ogni modo dice l'Angelo che questi delitti siano covellativi, o contingenti l'uno con l'altro potendo dirsi che l'uno dell'altro non sia maggiore, e che per ambi da procedersi contro ambidue, e sopra le prove hinc inde resultanti farsi la sentenza, come sarà di giustizia; la qual Prattica, e dal medesimo Angelo repputata comendabile, e veramente ne anco in questo stato s'amette la querella del querellato contro la querella del querellante sopra il medesimo fatto se il Reo non sia personalmente costituito nelle Prigioni, altramenti egli sarebbe un distrugger tutta la prattica Criminale, perche il Reo verrebbe a far indirettamente le sue difese fuori delle Prigioni il che non deve mai ne anco dirsi, non che farsi, e così s'osserva, benche la seconda querella fosse di delitto ancor più grave; ma dove il Reo è personalmente constituito in giudizio sempre s'amette la querella contro querella, o di maggiore, o di minore delitto alla sua, mentre però i delitti siano vicendevolmente contingenti, e covellativi nascenti da un medesimo fonte, come ve ne ho dato l'esempio nel resto dove i delitti non fossero come di sopra covellativi forse non s'ametterebbe il Reo ad accusar che per maggior delitto, il quale concernesse però la sua propria ingiuria, ma quando si vedesse, che il querellato requerellando il suo querellante avesse per fine di levarselo dalla querella con introdur cose in quella non contingenti, vedesse che in tal caso ella non avesse ad amettersi se non espedito il Primo Processo

Qualche volta s'usa accettar anco tal querella, e ricever in occasione d'essa una sicurtà de comparendo, come per esempio li servì di fabio furono vedendi nell fatto dell'estrazione di Briade fuori del Territorio,

Fabio confessò il delitto, ma querelò l'officiale asserendo d'aver fatta la suddetta estrazione con loro consenso, ricercando perciò d'esser liberato in virtù de Proclami per disposizione de quali qualche denonzia la prima consenziente alla fraude viene a conseguir l'impunità - Sol querella s'ammette con Riggiuria de comparendo ad Arbitrio, e sopra l'una, e sopra l'altra si procede benchè concorresse in alcuna di queste Persone l'infamia, o di ragioni, o di fatto

Ho sentito questo discorso di querella contro querella, con molte mie contesto mi avanzo di dire nel medesimo discorso assolto un termine, quando il nome d'un querellante sia, acciò non sia ricevuto tra Rei, la prego a dichiararmi questo termine.

Vi dirò se il Reo è presentato Constituito nelle Prigioni con testazione di lite si dirà il suo nome ricevuto tra Rei, cosicchè il Fiscale interroga il Reo se gli sia ammesso a Reo il quale è imputato e se il medesimo Reo risponda negando o confermando immediate con tale sua risposta si lega e s'intende il nome suo ricevuto tra Rei ecc. ma se il Reo non è venuto ma che si proceda contro di lui in absenza secondo la forma della Pratica, e delle Leggi ne casi di pena e di sangue allora ecco che per parte del Reo sono proposte eccezioni concernenti il merito della Causa, e che egli sia contumace subito nel primo termine della contumazia si dirà il suo nome ricevuto tra Rei mentre un contumace si ha per confesso stante i statuti, e conseguentemente come se fosse presente, e però quanto a ciò la sua contumacia succede in vece di vera confessione e contestazione, dicendosi lo stesso quando anco fossero proposte eccezioni declinatorie per l'incompetenza della Giudice e per l'inabilità delli Accusator, che quelle non ostante volesse proceder più oltre il medesimo giudice ad ogni modo il nome dell querellato restarebbe concluso in tali eccezioni ricevuto fra Rei.

Mi ha V. S. fatto anco menzione dell'infamia di ragion o di fatto la prego compiacersi di dichiararmi anco questi termini

L'infamia è una nota turpe, che si contrae per qualche vituperosa operazione, come di Ladro, Sbirro, d'uno che venda l'onor proprio e che fa altre cose simili, e questa nota in un talle che ancora non sia stato castigato dalla giustizia

Mar.o fin q.to n.o fl Banard in addit. ff

Giustizia si dice, l'infamia de fatto ma quando vi è un'atto giudiziario o sentenze di condanne per furto latrocinio o falsità quella poi è infamia di ragione cosicchè un'uomo scelerato che per tali cose sia stato condannato si può dir infame e di fatto e di ragione, e questi tali de jure non sono amessi a querellar alcuno, ma di consuetto si pratica il contrario

Cog.e Ho ascoltato con gran consolazione tutte le risposte fatte dalla virtù di V.S all.e mie dimande ma come le querelle, esposizioni, denonzie ed altri atti ff.o pre suppongono che i delitti circa quali tali atti si fanno siano stati già comessi così ora goderei di sapere quali diligenze dopo tali atti siano solite ed in primo luogo necessarie per servizio di Giustizia, ed anco respettive delle parti offese

Canc.e Questo sarà un discorso lungo ed importante, e però lo rimetto al Giorno seguente all'ora nostra ordinaria.

## Delle diligenze che deve usar la Giustizia dopo la notizia de Delitti, e cosa in primo luogo deve constar del corpo d'essi

## Dialogo Quinto

Cog.e Stimolato dal desiderio d'imparar, torno a molestar V.S. secondo l'ordine suo di grevi pregandola a dirmi quali diligenze sia solita usar la giustizia dopo le Denonzie de Delitti.

Canc.e La Principal massima della Criminalità è che in primo luogo, ed avanti ogn'altra cosa debba constar del delitto pienamente, e questo requisito è de jure divino coll'esempio del peccato di Lucifero, anzi egli è tanto necessario, che senza d'esso non solo non si può passar ad alcuna condanna, ma neanco alla corda, e sebene alcuni hanno detto, che la deposizione della legge Civil in questo proposito s'intende che il Reo non possa darsi la corda, se prima non consti del delitto Nondimeno questo molto più si deve intender quanto alla condanna perchè se non potrà darsi ad un Reo legitimamente la corda, se prima non consta del corpore delicti ancorchè lo confessi de plano, molto meno potrà condannarsi senza un tal requisito, si deve però saper, che in altra maniera deve constar del delitto ad effetto del tormento o della condanna ed in altra maniera quanto all'effetto d'inquirir e proceder perchè quanto all'inquirir

la sola querella, o denonzia basta, anzi che avuta essa querella e denonzia il Giudice è tenuto ad inquerir e proceder Dico adunque, alcuni delitti sono nei quali il Giudice è obligato d'investigar la verità del delitto avanti che andar inquerendo il delinquente, ed alcuni altri, ne quali non si ricerca altra indagazione sopra la verità del delitto, ma immed^te si può proceder contro il delinquente, come s'è detto di sopra Tutti questi delitti cadono sotto due generi del fatto Transeunte o momentaneo, e del fatto Permanente, e però, quando il delitto è tale, che si fa col solo animo, come Eresia, o altro tale, che se bene si comette col fatto, non però di tal fatto resti, ne sia solito restar alcun segno, o vestiggio, qual è l'adulterio, ed altri Coiti, che senza rottura si fanno un furto parimente senza rottura, ingiurie, che si fanno con schiaffo o baston senza livore, ingiurie verbali, e simili, in questi casi non si ricerca per proceder altra investigazione di delitto, ma immed^te portata la querella può, e deve il Giudice inquerir contro il Delinquente assumendo contra lui le necessarie informazioni ed avuti gl'indizi sufficienti farlo ritener o citar con mandati informativi, o Legittime, o col Proclama secondo la qualità de fatti, e delle Persone e delle consuetudini de luoghi, o in altro modo, perchè infiniti delitti resterebbero impuniti, il che non è da permettersi mai. Quando poi il delitto è di fatto permanente, di cui restano certi segni e vestigij, com^e in caso d'omicidio il Cadaveve, in caso d'incendio il luoco abbruggiato e simili, all'ora benchè ne venga portata la Querella, o la Denonzia, non perciò si dice, che legitimamente consti il Delitto se prima il Giudice, o alcun ministro della Corte non vada a visitar, veder, e riconoscer con l'occhio proprio il medesimo Cadaveve, o il Luogo dell'incendio, oltre di ciò s'ha esempio, ch'essendo stata accusata una Donna d'aver ammazzato il proprio parto, dandosi poi alla fuga avanti farsi contro di lei altra procedura si è usato diligenza di far cercar il cadavere del Bambino per far constar il Delitto, e sebben anco s'è costumato tal'ova, che alcuni imputati d'omicidio siano stati costretti a dar Pleggiaria de se presentando toties quoties benchè dal cadavere non appariscie a fin che se poi vi fosse trovato Verità quei tali non restassero con la fuga impunitamente procedutti

anche

anche contro altri, che erano stati veduti insieme con uno, che si
diceva esser stato interetto tuttoche il cadavere non fosse trovato
Nondimeno questa regola è ordinaria [illegible] il
il succesto di qualche delitto come omicidio, deve subito il medesimo Giudice
co' Chirurgo e Testij portarsi alla mansion del Cadavere, ed alla recognizione
delle ferite, che vi fossero Tali ferite devono esser riconosciute dal
Chirurgo con relazione della qualità, e quantità loro, con quali sorte d'ar-
me, fatte o quali con pericolo, e quali senza il tutto affermando con Giramento
Deve anco esser riconosciuto esso Cadavere da Testij Giurati per veder se da
essi fosse stato conosciuto, quando era vivo per saper il suo nome ese per
avventura non lo conoscessero si dovrà per la descrizione sua per le vesti,
ed altri segni con particolar annotazione di tutte le circostanze sopradette, po-
tendo ad ogni buon fine esponersi il suddetto cadavere in luoco publico con
un Proclama, che se fosse riconosciuto da alcuno ne sia da quel tali fatta
la necessaria relazione alla Giustizia Ed in questo modo ancorchè
non si sapesse il nome dell'interetto, purchè costi del corpo a sufficienza
si potrà dire, che consti di delitto, e si procede anco alla Condanna afferman-
dosi da Dottor Gravissimo, aver lui veduto de fatto, che fu fatta Inquisizione
contro uno, che aveva ammazzato un' altro il nome del quale non si sapeva;
e che fu anco condannato alla forca. E per la verità in certi Casi, o si
sappia, o non si sappia il nome dell'interetto, o del delinquente vi sono di
quelli, che affermano d'aver proceduto la Giustizia, e nell'un, e nell'altro con
descrizione della Statura, età, Pelo, ed altre circostanze possibili a
dir. che i Delitti non restino senza pena per non sapersi il nome dell'inter
fetto, che dell'Interettore. Viene affermato anco, che contro un Ladro si
procede, narrando, chi abbi rubbato animali d'un Ospedale, e la tal cosa
contro la volontà de Padroni ancorchi alcuno non vi sia nominato
per tale, il che è da notarsi ben presumendosi, chi appropriando del furto,
quello sia stato comesso contro la volontà del Padrone della roba, sebben
non si sappia, chi sia Molte volte i Ladri, e gl' interettori confessano

li Furti, ed omicidij, de quali non consta; onde per chiarirsene la Giustizia manda i suoi Ministri con li medesimi Rei, occorendo, perche mostrino dove sia stata riposta la robba rubbata, o lasciati, o sepolti i Cadaveri Nel far adunque le visioni de Cadaveri deve avvertir il Giudice, che il Canc.e o Nod.o descriva, o faccia descriver tutte le ferite particolarmente, con tutte le loro qualità con quai sorta d'armi appariscano fatte de di punta, o di taglio, o con Archibuggio etc., riducendo in Scrittura le mortali, e le non mortali:. Per non mortali si provano, che queste diligenze, ed osservazioni sono alle volte di grande importanza per conoscer da chi sian state fatte le ferite con l'incontro d'alla sorte d'arma; di che apparisce dal Processo esser stato armato all'ora cadauno de Rei o presentati, o absenti, e cose simili ad ogni buon fine, e per quegl'altri effetti, che saranno considerati nell Dialogo dell' Omicidio. E questa cosi fatta relazione delle visioni de cadaveri con l'altre sopraccenate circostanze si chiama per tutta l'Italia Viso, e Reperto costumando li Nodari riddurla con tali parole negl' Atti, intendendosi le medesime cose, che sono state dette dell' omicidio anco d'altri simili Delitti, de quali restano i vestigi, come nel caso d'incendio sia visitato, e descritto il luogo d'esso, e le veliquie dell' abbruciamento. in caso del Furto, che si veda la rottura fatta in Cassa, Porta, o Paredi; in caso di sbarri d'Archibuggiate, che riconoscano i segni delle Balle, che avessero dato in qualche muro, o altro luoco nel quale appparissero coll' osservazione dove probabilmente potessero essere state sparrate, e verso dove, e se alte, o basse da terra con ogn' altra avvertenza. il medesimo deve farsi nel caso di stupro inferito a qualche putto, o di Forza usata a qualche putta con rottura affinche siano vedute, e ben osservate le parti pudende, che fossero state offese, da Chirurghi, o Stetrici, o altre Persone perite respettive, come si practica in simili casi. E quando tali Persone riferiscono con Giuramento di veder il Putto Stuprato, o la Putta corrotta abbastanza si dirà, che consti il Delitto da potersi proceder contro il Delinquente. Tutte queste cose delle quali ho sin' ora discorso procedono de Plano, quando in fatti appare

d'esser

d'esser interveruto il delitto, come a dir quando nel corpo si guardano le ferite, o i segni della violazione, e cose simili; onde certa cosa è, che la parola della Legge. Scelere interemptorum etc resta ben guidata; ma quando vi sia dubbio, se il fatto sia seguito per colpa, o dolo d'alcuno, cioè scelere, o per altra causa, resta da considerare ciò, che in tal caso s'abbia da fare. Che dove non è colpa, o dolo, non vi è ne anco delitto: Onde si può dar l'esempio in quello, che sia stato trovato morto in un pozzo, potendo esser che alcuno si sia precipitato da sua posta, o che siavi stato precipitato da altri, o che accaso, o per disgrazia vi sia caduto. Lo stesso può discorrersi di quello, che apparisce strangolato, e che si dicesse aver segni di veleno sopra la vita, mentre potrebbe esser, che il medesimo veneno si fosse generato nel corpo, o datogli da altri, o contratto dalla Corruzion dell'aria. Io dico però, che in questi casi deve assolutamente il Giudice inquerir, ed assumer le informazioni, non già come malefizio, ma per intender la verità del fatto, qual poi possa apparir, se vi sia delitto, o no, impiegandone anco dove occorre il Giudizio de Medici, o altri Periti. Ma, se dalle informazioni assonte risultasse il delitto non esser intervenuto, dovrà tacer, e fermarsi il Processo; Se poi insorgesse alcun indizio potrà in tal caso procèder più oltre, e così niente si potrà imputare al medesimo Giudice, osservandosi questa pratica da tutti li Giudici, ed Assessori cauti, e prudenti.

Farin. de Inq. q. 2.

**Cog.** Certo che V S. mi ha discorso in questa materia del Corpo del delitto con tanta dottrina, quanta potevo desiderare. ma, perchè quanto ai Delitti Confessati da Rei parmi gran cosa, che quella Confessione non serva per prova piena de medesimi Delitti; onde direi, che dal Giudice non abbi quasi a farsene altra diligenza

**Can.** Sebbene una tal Confessione dal Reo si fa, ad ogni modo il Giudice deve inquerir la verità della medesima confessione, mentre tal'ora alcuni hanno confessato delitti, che poi non si sono trovati veramente da loro comessi, e perciò il Giudice deve sempre mirar al ponto della verità medesima

Mar. pn. 3. 55. n° 30.

Oggi Tanto che non si proveltre condannar alcuno per sua sola confessione

Imo Bisogna distinguer perche chi ben distingue facilmente s accosta alla verità, e sia fatto, che confessa il Reo e tale che col solo animo si commette qual è l'eresia e simili Allora mentre la delitto pruò appena in altro modo esser provato, che per la propria Confessione crederei che questa sola purche sia verisimile bastevole ch'i veramente il Delitto e di quelli fatti anche col fatto si comette, e tal'ora, se il Reo confessa in genere d'aver commesso alcuni delitti come a dir uno, o piu omicidij, o molti furti non esprimendo in specie quali uomini abbia ammazzato, o di chi ragione di chi abbi commesso essi furti non deve cosi certo restar per tal confessione condannato e questo caso appresso i Dottori non amette alcuna difficoltà; ma se il Reo confessasse in specie d'aver ammazzato un' uomo certo, o rubato ad alcuno cose certe in questo caso pure deve distinguere. o il Delitto è di fatto momentaneo, o transeunte del quali come s'è detto di sopra non siano soliti restar alcuni vestigi quali è Adulterio, furto, e simili. E se in tal caso colla Querella della parte interessata concorresse anco la Confession del Reo, certo che tal Confessione sarà sufficiente alla Condanna, e cosi è stato abbraccciato dalla prattica; anzi un Dottor gravissimo soggiunge che in materia di furti si ostenta, che basti la querella della parte: ma dove la querella non sia, o alcun' altra informazione la sola Confessione sarebbe sufficiente.

Quando adunque i Ladri alla presenza del Giudice confessano mari, e monti, ed aver comesso altrove piu furti deve il Giudice mandar fuori, come vi ho gia detto, nonzi, e ministri per avere l'informazione sui luoghi dell' essersi fatto coll'uso delle dovute diligenze, e deri piu cauti incontri: in altro modo bene spesso gl' innocenti resterebbero condannati, cosi anco fu deciso da un Senato dover prattticarsi, prima, che fossero impicati alcuni Ladri, o Ladroni, che avevano confessato piu Delitti Peroro fu in gran pericolo di Vita un Dottore, che consiglio, che un Ladro, il quale piu furti aveva confessato, de quali per altro non constava, dovesse esser impicato etc.

Se poi

Vide in fin g 55 n° 11

Se poi il fatto, è di delitto permanente, che possa sottoporsi all'occhio del
Giudice, di cui siano soliti restar i segni, quali è l'omicidio, l'incendio, e simili
in tal caso mentre per ispezion, ed attuale recognizione fatta, o da farsi dalla Giu-
stizia secondo le cose già dette non apparisce il Delitto esser stato commesso, non
potrebbe condannarsi il Reo per sua sola Confessione.

Cogl'Istruzioni che mi somministra V S illuminano il mio intelletto avandemente
e mi danno occasione a dimandarle in caso, che li adaveri degli uomini fossero
sollevati quall diligenza in tal caso dovrebbe usarsi a finche la Giustizia
quanto al corpo del Delitto avesse le sue soddisfazioni

Can^e In questo caso i cauti Giudici sogliono far cercar con diligenza i Cadaveri
di quelli che si dicono esser stati interfetti, e trovati farli spogliar e guardar
se vi siano i vestigi delle ferite e quelli devono esser diligentemente osservati
coll impiego e giuramento de periti, in quanto lo permettesse il tempo, e tolte
i note delle ferite dal Notaro, così pure praticandosi per tutti i Dottori Cosicchè
stante queste cose malamente si potrebbe difender la sentenza. Di chi fece
impiccar tre Zingari per Assassini. che ben tosto confessato d'aver ammaz-
zate tre mogli, e quei gittati in mare ma però i lor cadaveri non furono mai
trovati Ciò ben vero che se avesse la confessione dell'omicidio d'un
uomo certo e s'avessero informazioni che quell'uomo non si trovasse e che
il Reo confessasse d'averlo egli ammazzato e s'apponesse qualche vestigio, ben
che il Cadavere non si trovasse tal Reo potrebbe restar dalla sua Confessione
condannato come pur in caso simile fu condannato uno a Milano che con-
fesso aver interfetto il suo Padrone e poi quello gittato nell Lago di Como per-
che sebben non fu ritrovato il suo Cadavere trovatosi nondimeno del sangue nel
luogo mentovato nel Reo deve dirsi aver comesso il Delitto ne col Beneficio
di tal ritrovato condannato all ultimo supplicio ed in questo senso si deve
intender l'opinion dell'Dottor gravissimo di sopracitato cioè che quando ben
anco s'abbi la confessione d'un Reo dell omicidio d'un uomo certo o del furto
d'una roba certa deve nondimeno il Giudice mancar da se stesso ad intender se
il Delitto sia stato comesso, assolverlo, ma trovandosi condannarlo soggiongendo tal
esser la pratticha ed abbastanza poter darsi che consti di delitto nel predetto
caso tuttocchè non ritrovasse il cadavere, cosicchè anco si fa, ne casi occulti
e di difficil prova, si provano i corpi dei Delitti anco per fama, e per congettura

Paris de Puteo in c. fol n° 207

Par de Ingnis q. 2. n° 80. et segg

Tutti i q

come in caso d'un' uomo ammazzato in un Bosco, o gettato in mare, Adultero, stupro senza frattura, e simili.

Cog.e Resto tanto sodisfatto dalle risposte, e documenti datimi in questa materia che ben comprendo ancor io con la mia debolezza, quanto sia importante, che altro quasi non mi resta da dimandarvi; la materia de veleni però è grandissima, e veramente V. S. ne ha toccato alcuna cosa; ma io vorrei sentir circa un tal affare un più esteso discorso

Can.e Quanto all negozio, di cui ora si tratta per far constar il delitto, parmi che v'abbi detto quanto basti dovendosi principalmente in caso di veleni considerar due cose sul fatto cioè se il veleno, per il quale si dice esser morta qualche Persona o accelerata, e non morta sia generato, o propinato. Il generato dicendosi quello, che può nascere nel corpo humano dall' impurità di esso, e dalla corruzione degli umori Il Propinato si dice quello, che si dà a bever con male arti ad alcuno per levarli la vita, o per altro mal fine etc. il Primo quando consti, che sia tale non si ricerca altra maggior procedura, ma bensì il secondo, e però l'impiego ed il Giudicio de Medici peritissimi in tali accidenti deve esser quello, che illumini la Giustizia coll' osservazione de segni. Ma intorno alla materia sudetta, quando si tratterà di Venefico, o di Veneno cattivo (perchè ne sono anco de buoni, mi riserbo di far un' espresso, e più diffuso discorso

Paul. Zach. medicam l. 2. tit. 2. de Veren. et Venefic. cas q. q. 13. a Cart 87 usque ad Carth. 96

Cog.e La curiosità mi porta a ricercar, se uno che fosse ritrovato morto con lividori, o tumori intorno la Gola, si potesse pretender dalla Giustizia, che fosse strangolato o da alcuno dolosamente affogato, e qual diligenza s'avrebbe da far dalla medesima Giustizia in questo caso, e ciò dimando coll'occasione, che V S. ha toccato di sopra il caso dei strangolati.

Can.e A punto a questo proposito non è male ora, che m'è occorso legger un bellissimo consulto nel Volume di Paolo Zacchia medico Romano dove si vede che le soffocazioni derivano non solo da causa estrinseca, ma anco dalla intrinseca, e che tanto nell' uno, quanto nell' altro caso quasi i medesimi segni appariscono quando però uno fosse strangolato o soffocato per laccio, o per altra violenza di mano tre segni in particolare sarebbero

Paul. Zach. cod. Vol. cons. 19 - 697

osserva-

osservabili, cioè la fugosità della cute del collo la diacerazion dell'Capo, o dell'aspra arteria, o dislongazion de spondise del collo stesso o cumulo di sangue spumato nel Torace, ed a far queste osservazioni sarebbe necessario vallersi dell'opra de medici più valorosi che si potessero avere. Tale diligenza usarei per far constar di delitto, e poi quanto all'delinquente anderei assumendo le altre possibili informazioni, presonzioni, congetture e quei lumi che potessero essere somministrati dall Probabile, e dal verisimile dei più congionti, famigliari, ed amici del morto.

Cog.e V S ma ha discorso de Corpi de Delitti di varie sorti, ora mi resta di supplicarla a dirmi come potrebbe constar alla Giustizia di delitto, che una Donna maritata si fosse meschiata carnalmente con animali Brutti.

Canc.e Questo caso credo io che rare volte succeda, pur si da che succede, anzi non è molto tempo, che ne sono seguiti due nella Città di Messina del 1633. 35 probabilmente si ebbe sospetto argomentando dagli effetti, che costei si fosse mischiata la prima volta con un Asino, e la seconda con un cane, concludendosi massime, che dalla mestura del seme umano con quello de Bruti possa ben succeder qualche generazione, sebben non sia determinato di qual cosa, o di quali specie ciò possa farsi, E tutto che sia stata diffamata la Donna, che tali parti potessero esser carnefici o dalla imaginazione, che abbi rappresentato nell coito i fantasmi di questo, o di quell animale, o da seme mal disposto, o sangue fetente, onde si generano i mostri, o da qualche causa interna a similitudine di male informe, che nella Donna si generano, ed espongono fuori. Ad ogni modo anco questo quelli, che l'hanno difesa hanno auto concetto, che essa donna non fusse rimasta libera da ogni sospezione ma ben anzi rea sospetta di così nefando Delitto. Applicando per tanto quest esempio alla vostra dimanda, vedo, che succedendo un tal caso non potrebbe provarsi un tal Delitto se non con effetti simili adoprando massime il giudicio de medici Dottissimi per deposizion di persone che avessero veduto un tal atto, o da qualche segno estraordinario di quelli Animali.

Cog.e Quanto ai corpi dei Delitti parmi aver auto i necessarij ammaestramenti, ora quanto alle altre diligenze vorrei sapere quali ordinariamente vengano praticate per il servizio della Giustizia.

Canc. Già vi ho distinto, che tutti i Delitti, o sotto il titolo dell Fatto permanente
o dell Fatto transeunte, e già vi ho anco somministrato le forme delle Querel-
le, Esposizioni, Denonzie, ed Atti ex officio. Quanto alli fatti transeunti
che dopo di se non lasciano segni, ricevuta la Querella, o altra legitima
notizia si fa l'atto della Ammissione con l'ordine per la citazione
de Testij, quando altra diligenza per la qualità dell' affare non restasse
da usarsi; li quali si esaminano, e poi si passa alla Deliberazione
del Processo secondo pare la qualità de delitti, o col Decreto di Ritenzio-
ne, o di mandato informativo, o di proclama, o di citazione a difesa,
per gli effetti di Giustizia, come più estesamente ne parlerò in altro
luogo. Quanto alli Fatti permanenti, se sieno in caso d'omicidio,
o in altro caso di morte dopo il Viso, e Reperto, quando non vi fosse Que-
rella con sufficiente espressione si levano li Costituti delli più Con-
giunti, e si assumono le informazioni contro chi fosse nominato per
Reo col mezzo de Testij, e se non vi fosse nominato alcun Reo si pro-
cede in genere, e per sapper prima da chi sia stato comesso il Fatto,
e poi in specie contro chi fosse nominato d'averlo comesso, cosi pure
procedendosi in casi simili ex officio: E non vi essendo alcun que-
rellante, o congionto dopo usati li requisiti per far constar il Delitto
si vanno investigando, ed inquirendo li Reis con quei lumi, che la
medesima Giustizia potesse avere maggiori Se sono in caso di
ferite, auttane la Denoncia si manda a costituir gli offesi, e poi si
passa all'esame de Testij. Se poi in caso di furti con rottura do-
po fatta la visione locale, e la Descrizione, ed auta anco la nota
delle robbe asportate o con la querella, o dopo di essa, fa bisogno
qualche maggior informazione, si fa venir il querellante per tal ef-
fetto, e senon, si procede all' Esame, e più oltre, ma con precedente si-
curezza, che la roba che si dice rubata sia stata in quel luogo al
tempo dell' accusato delitto, o poco prima, ne quali casi mancando
altre prove si da il Giuramento al medesimo querellante, e se sono ne
casi d'incendj, dopo le notizie, che se ne fossero aute, e le visioni del
luogo incendiato si fa venir il denunziante, o il Padrone del luogo
stesso, o i capi del Commun medesimo per averne le informazioni
maggiori, e le instanze, e poi si procede all' Esame de Testij con l'im-
piego de periti per la stima Giurata della quantità del danno seguito

e se

E se parimente sono in caso di veneno, che l'offeso non sia morto, di stupri di femmine, o maschi con rottura, o altri simili, doppo le Visioni e diligenze prescritte oltre le notizie ricevute, si passa a costituir gl' offesi per saper la serie de fatti, li Rei, li modi, li Luoghi, li Testij, il modo della Procedura, ed altre circostanze necessarie, e poi si prosegue il processo con quegl'altri costituti, ed insorgimenti di prove, che sul fatto la Giustizia stimasse dovute, e proprie. Avvertendo, che secondo la qualità dei casi devono anco esser usati i modi tanto per far constar i Delitti, come anco per inquerir li delinquenti.

## Dialogo Sesto.

Cog.e Doppo questa così ripartita informazione goderei di esser favorito di qualche Formola della Vision de Cadaveri, Furti con rottura, Stupri con violenza, ed Incendj, o Veneni

Canc.e Il mio desiderio è di compiacervi in tutto ciò, che potrò, e però vi aggiungerò le seguenti formole Doppo la Denonzia o altra nota d'un omicidio si fa un' Atto.

### Vision de Cadaveri

Cad etc.

L'Ill.mo ed Ecc.mo etc intesa la suddetta Denonzia ha ordinato, che subito sia fatto il Viso e Reperto dell Cadavere di N destinando a tal funzione il Medico con li necessarj requisiti per gl' interessi di Giustizia ad hoc etc

Cad. etc.

Conferitomi io N. Canc.e Cogitore, o Medico servito dalli soli officiali alla Casa di N situata in questa Città in contrada di N appresso la Chiesa N, ed introdotto da N di casa in una camera della stessa col Sig.r N medico Chirurgo assonto con me, e con gli infrascritti Testi fu rivolto, e ritrovato in mezzo di essa sopra una tavola di legno accomodata sopra quattro scagni un cadavere di sesso mascolino con barba, mostaggi e capelli neri di età d'anni 35 in circa, come si comprendeva dall suo aspetto vestito di braghesse, e Giuppon di saja negra, calzette di setta parimente negre, scarpe in piedi con cordelle di setta pur negre, un Barettino negro di setta in Testa, e nelle scarselle di dette Braghesse erano le cose, e scritture infrascritte Al qual Cadavere fatto spogliare, voltato e rivoltato furono ritrovate le seguenti Tente una che ben si riconosceva fatta da Palla d'archibugio nella Coscia, penetrante per

tre ditta solamente; La palla fu anco trovata con la testa, e poi cavata, ed a me presentata, essendo la circonferenza d'essa ferita in figura d'un soldon, ma senza pericolo di morte. Un'altra ferita di punta nel fianco sinistro passante da banda a banda fatta con spada, o altra arma simile, come ben si vedeva da una parte il taglio più largo, e questa mortale. Ed un'altra sopra la testa appresso la commissura coronale di taglio, che pareva fatta con un pistolese, ma senza pericolo, come il sudetto medico, o chirurgo affermò il tutto con giuramento. Veduti si anco le braghesse, ed un'alta del Giupon perforata ne luoghi corrispondenti alle ferite, e la camisa parimente perforata in tre luoghi, ed insanguinata. Ne altra ferita, o offesa fu in esso cadavere ritrovata, il quale dum erat in humanis, o in vita si chiamava col nome di N. figlio di N. di questa Città riconosciuto dalli N N testij pure con loro giuramento. Nelle scarselle furono trovate due lettere una con la mansion all N. etc. che comincia di dentro Molto ill.re etc. e finisce con la sottoscrizione di N. etc. con data di etc. L'altra ut supra con un fazoletto, ed una Borsa di Tella in essa Scudi dieci con due chiavete attaccate ad una corda di etc. Le Lettere restorno appresso di me per porle in processo il resto fu consegnato a N. fratello del sudetto interfetto ivi presente. Le quali cose avute fu il sudetto Cadavere licenziato ch

A far le Visioni de Cadaveri Avvelenati, o strangolati, o trovati in Pozzo, o precipitati, o in altro modo morti per altrui colpa si dovrà tener la medesima formola.

ad: etc.

Fatta venire in Casa N. figlia di N. di anni etc. e stante l'esposizione di N suo Padre, o madre sua etc. fatta veder da N: N: pubbliche Ostetrici in questa Città amonite prima di dover ben osservarla, se sia etc. o non sia stuprata, e poi riferire l'osservazione col loro giuramento Le quali dopo averla introdotta in una Camera, ed uscite fuori con essa. Fecero relazione d'aver osservato molto bene questa pulta, e col mezzo dell'esperimento fatto nelle parti pudende aver trovato per quella cognizione, che la loro perizia le concede che la medesima pulta è stata ben di recente certamente violata, e così affermarono con giuramento. Le quali

cose avute

cose avute l'Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r ch. comandò che la putta sudetta sia costituita, come segue

Costituita la soipranominata N: le fu detto E stato espoto alla Giustizia da tuo Padre, che tu sii stata shupvata per forza, a tal fine sei stata fatta vedere dall'ostetrici pubbliche as te ben note, ed esse hanno afermato anco che tu sii stata violata ora la medesima Giustizia volendo saper da chi ti sii stata usata una tal violenza ti dimanda, ed ammonisce a doverli raccontar tutto il successo con ogni verità. R.e N. ch. giovane d'anni 20 sono mesi sei, che sempre è andato molestandomi con intenzione, che io volessi esser sua amorosa; ma, perchè io son putta d'anni io solamente, come si vede, son andata sempre vitivandomi fuggendo li suoi incontri a segno, che mi era divenuto odioso, e me ne son dolsuta più volte con mia madre; onde egli vedendo la mia avversione, osservando jeri, che mio Padre non era a Casa, che mia Madre era andata in Chiesa con un'altra Donna, e ch'io era restata sola con una Giovane di Casa, e questa s'era addormentata, circa 21 ora entrato nella Casa medesima per le porte, ch'essa giovane aveva lasciate aperte mi vene adosso, e mi sforzò, e mi violò nella Camera, ove mi trovavo, a segno, che la giovane al mio cridare si destò, e si portò al fatto, dove vide il flusso del mio sangue, e colui, che veduta lei subito fuggì, e così è seguito questo fatto.

Inst.a Del nome di quella Donna, che come dice era andata all'ora con sua madre in Chiesa. Risp si chiama N

Inst.a Come poi si chiama la Giovine di Casa, che a suo modo parlando s'era indormentata. Ex si nomina N:

Inst.a Se questa Giovane li abbi mai portata alcuna imbasciata per parte del suo sopradetto shupvatore Ex non mi ha mai detto cosa alcuna.

Inst.a di che età sia questa Giovine Ex ella deve esser d'anni 16.

Inst.a Se ella sapeva le molestie, o gli amori, che esercitava con lei il sopradetto N. rispose, questo credo che lo sapesse, perchè più volte l'ha veduto che passando mi salutava con mozioni di atti, e di parole.

Inst.a Se ella crede, che questa Giovine abbia avuto intelligenza col sopradetto circa questo affare, e con arte avesse lasciato le porte aperte, e che avesse finto di dormir all'ora Ex Sig.r questo non credo, perchè al mio gridar ella subito concorse,

e vide il Fatto.

Inta Se poi il suddetto l'abbi stuprata contro la sua volontà con forza, o pur che con suo assenso l'abbi accettato. Bc Dio guardi Signore, che l'abbi consentito, anzi supplico, che per l'onor mio sia costui severamente castigato ed obligato a quel che sarà di Giustizia

Inta Se altri vi furono presenti Bc qua in Casa non erano altri, ma per quanto intendo è stato veduto uscir fuori di Casa da lì doppo il fatto; Dicendo interrogata, questo ho inteso da lì.

Inta Se sa, che sia stato veduto da alcuno, quando anco entrò in Casa, il sopradetto lì Bc; ancora non so altro; ma in tutto mi rimetto a quello, che dirà mio Padre, e mia Madre

Inta Quando venne con lui in casa a trovarla, che cosa ella faceva. Bc anch'io m'era posta a dormir sopra una Cassa

Inta Dove restorono i segni del flusso di sangue, come ha detto causato dallo stupro Bc Questi segni anco di presente si possono vedere nella camera del fatto. Le quali cose anche fu licenziata

Doppo dirò farei visitare il luogo del Delitto, e riconoscer la flussion del sangue asserito con l'intervento della medesima giunta, e delle ostetrici, che servirono per testij E poi farei costituir suo Padre, e Madre per veder la loro intenzione, e modo procedendi, e per veder d'aver da essi li lumi possibili. Ma subito farei venir a costituirsi la Giovine, che al tempo del delitto si trovò in Casa per continuar poi il processo secondo il bisogno.

## in caso di stupro maschilino.

Doppo la notizia, che se ne fosse avuta coll'ordine della Giustizia, farei subito chiamarlo, e vederlo dal Chirurgo per il riconoscimento del medesimo stupro della rottura, che vi fosse facendo apponer il Giuramento da essi all'età sua passerei poi a levar il suo costituto con le forme di sopra insegnate, e susseguentemente anco degl'altri per gli effetti pur sopra accennati.

## in caso d'Aborto procurato dolosamente.

Bisognerebbe col fondamento della notizia, che si avesse avuta, saper se in fatti questo Aborto, che non è altro, che un parto dato fuori avanti il maturo, e dovuto tempo fosse seguito col concorso assistenza, e complicità di chi, dove portata la Creatura, o sepolta, e da chi facendo veder la Donna accusata da

ostetrica

ostetrici per accertar l'aborto con Giuramento, e cercar, e dissotterrar la Creatura abortita per far constar il delitto, e del tempo della creatura per saper se fosse stata animata, o non, tenendosi, che ogni fatto umano si renda animato dopo li sessanta giorni della Concezione, cioè il sesso mascolino di quaranta, ed il femminino di sessanta, e rileva molto di far apparir questa distinzione col Giudizio de medici, Poiché gli rei degl'Aborti fatti dopo il tempo sudetto meritano maggior castigo, che avanti del detto tempo con molti fondamenti, Sarebbe poi cosa facile venir in luce della verità delle cause d'essa coll'assicurarsi della medesima Donna, ed in tanto proseguir le altre necessarie diligenze sino al segno del di lei Costituto.

## Gin caso di parto supposto così di Donna, che non avesse prima partorito come di quella, che avesse partorito ancora

Avuta notizia del Parto supposto di Donna, che non avesse prima partorito con instanze, e costituti di chi s'aspetta farei prima veder agl'occhi della Giustizia il parto con una diligente descrizione d'esso col tempo, con la somiglianza, col costituir l'ostetrice, che ci asserisce d'aver levato con tutte le circostanze maggiori, col procurar di saper gl'altri presenti al parto, al sentir i dolori con i vagiti, la gravidanza di quei di casa; ma più congionti, e più confidenti, e col costituir de plano l'asserta partoriente per veder se concorda, o discorda dall'ostetrice e dagl'altri, farei veder da più Donne onorate, che abbino partorito per osservanza, ed assicurarsi, se in effetto avesse partorito, o no; Poiché a quelle, che hanno partorito, tra gl'altri segni si vedono, e si conoscono alcuni segni bianchi sopra la panza, e la medesima panza è increspata, cosa, che non può apparir in quella che non hanno partorito Dopo secondo gl'andamenti dell'affare, e del Processo prenderei anco i Partiti per le relazioni, per la corda, ed altro, che sul fatto richiedesse il bisogno, Sarebbe anco necessario far osservar il petto della Donna, il latte, ed altre circostanze, che distinguono le Donne, che hanno partorito, da quelle, che non hanno partorito, ed da tali segni, e contrasegni nel tempo stesso, che constasse la suppossizione col delitto constarebbe anco il delinquente la complicità. E di tutte le cose premesse si fanno, e rilevano in scrittura gl'Atti necessarj con le cautele opportune, usatesi respettivamente in altri simili casi

## Quanto poi a parti di Donna suppositi, che avesse ancora partorito

Saver pur dopo la notizia del fatto veder l'asserto parto dall'occhio della Giustizia, con le descrizioni, osservazioni e diligenze simili a quelle del caso precedente respettivamente, e con lumi, che fossero somministrati da Constituti, o Scritture degli interessati anderer proseguendo il Processo. ma quando si fosse in tempo, che non molti giorni, o settimane fossero scorse dal detto asserto parto saver i vedere, riconoscere la Donna dalla Giustizia, se in fatti fella avesse partorito col farle osservar il petto, il Latte, la Cieva, ed altro, che un simil bisogno ricercasse coll'aresto dell'ostetrice col suo Constituto, e d'altri confidenti di Casa, e di fuori circa la gravidanza, ed il Parto, e col Constituto della stessa Donna che potesse aver partorito per veder se concorra, o discorda dagl'altri con quei progressi di vantaggio che per accertar il delitto, ed il Delinquente fossero stati necessarj.

## In caso di un Parto, che fosse seguito in assenza di un marito di un' anno, e più.

In questa materia si potrebbono dir molte cose, ma per non estendere questo discorso oltre il segno necessario alla vostra instruzione per conoscer i modi di far constar de' corpi de' delitti mi regolerò con la brevità possibile, dovete dunque sapere, che il termine comune del parto del feto humano perfetto è di mesi nove così anco tenuto dalla Scrittura Sacra, e dal volgo secondo l'ordinario costume della natura, è ben vero che dalla legge comune si concede il termine comunemente anco di mesi dieci vedendosi massime che CRISTO, e la B. Vergine sono nati del decimo mese, dandosi tal ora, che qualche parto s'estende anco sino di dieci giorni a' più dell'undecimo, oltre il qual tempo appena s'è veduto, che l'utero della Donna abbi potuto portar il feto, e così comunemente parlando non si concede, che oltre il decimo mese, o avanti il nono passando il settimo possa esser effetto naturale nei parti. E tali mesi piuttosto devono esser lunari, che solari secondo l'opinione di Ipocrate ne i casi sudetti però oltre il decimo mese sarebbero straordinarj. ma dopo gli undeci mesi poi, e tanto più passando un' anno dell'absenza del marito non sarebbe

di ragione.

PAUL. de Hl. cl. tal. q. 1 a. n° 24.

vedi q. 1 n° 45

di ragione, che quella tal Donna esser accusata e convinta d'adulterio con la
prova del parto e del tempo dell'assenza d'esso marito Ne gioverebbe ad
dar la ragione dell'imaginazione, ne l'esempio del giud.o, o arresto, che fece
già il parlamento di Tolosa dell'anno 1632 in favore di Madon
na Madelena d'Auvernoè moglie di Germano Augusto di Montelcone
Signor d'Avguemere, la quall in caso di quattr'anni, e più dell'absenza
di suo Consorte, che era in Alemagna aveva partorito, e che perciò
fù querellata d'Adulterio perchè naturalmente non si dà mai con
ragione umana, che la sola imaginazione sia pur forte quanto si voglia,
operi di tali effetti senza il concorso del seme effettivo del maschio con
la femina, E sebben nella Concezione non naturale, e falsa quall è
la mola generata nell'utero si concede ciò senza il concorso di mas-
chio la mola sendo un pezzo di carne informe, ovina, e d'uva, generata nell
ventre della vera, però, e natural concezione di feto, questo non si conce-
de mai senza il concorso del maschio colla femina. Altramente non
succederebbero quegli inconvenienti, che da ogni persona prudente pos-
sono esser considerati, e tanto m'occore dirvi circa questo particolare
con avertenza che in caso d'un Aborto informe bisognerebbe farlo vedere,
e riconoscer da periti, se realmente fosse mola o pur fetto informe a che
bisognerebbe star al Giudizio loro

## Per far constar di Delitto d'un Parto Esposto

L'affare del parto esposto è quello quando una creatura s'espone alla sorte,
e fortuna o si pone alla fortuna in strada o in altro luogo, quando la
Madre o il Padre non abbino con che alimentarla per negligenza, o
poca carità, dove massima non vi siano Ospitali a tal effetto o per
altro rispetto e tal'ora è delitto, onde i Bambini gettati ma è come si
alla fortuna si dicono esposito parto Si fa per tanto la Visione
e recognizion di tal Creatura dell'età, del sesso facendola spogliar, e
vinder da pubbliche Istetrici per riconoscer, se in quella vi fosse qualche
offesa, e col dargli qualche proprio ordine per il suo nutrimento si van-
no poi assumendo le informazioni per saper da chi sia stata esposta,
e alla presenza di chi, e di chi ella sia, inquirendo anco la fama

si è però trovato in fatto, che una Donna giovine da marito avendo partorito un puttio, e quello fatto esponer per sfuggir l'infamia sia stata assolta.

In caso de furti con rottura comessi

Dopo la notizia, che fosse portata alla Giustizia in virtù d'un'atto della medesima, parer veder, e riconoscer la medesima rottura in questo modo Conferitomi io N: etc. d'ordine assonto con me i tali etc. in tal contrada alla Casa di N: etc. dove mostratomi una Porta di magazeno unito alla Casa medesima, la ritrovai aperta rotta la serratura, e distaccato il cadenazzio; Entrato poi dentro vi trovai pezzo di pano numero 6. di color nero dicendomi il sudetto N, che due simili pezze gli siano state rubate questa notte dal medesimo magazeno. Le quali cose avute si ricevè poi il Costituto della parte interespta, che anco si giura per deficienza d'altra prova, che vi siano state quella notte tante pezze; Si assumono le informazioni cogl' Esami de Testij si fa la cerca occorrendo in Casa di chi la Giustizia avesse fondamento di farla, e si passa più oltre etc.

In Caso d'incendio.

Ricevuta la Denonzia, ed ordinato dalla Giustizia la Cavalcata, si va sopra il luogo, si fanno venir li prattici, e Deputati de Communi, e si fa la Visione dell'Incendio, come segue

Ad. etc.

Capitato io nella Terra, o Villa di etc. servito da tali officiali etc., ed assolto con me il Console, o altro Deputato, e li N N prattici del Bosco incendiato, mi portai in luogo detto etc. dalla parte di Levante in confin dove comincia esso Bosco, e trovai incendiato il medesimo per spazio di passa, o pertiche n° etc, come fu misurato da tali, o di lunghezza, e larghezza, ben comprendendosi, che esso incendio, era principiato dal tal luogo in confin de tali sino al tale con distruzione di legna, ed erbe, e con canno rilevante il quale diedi ordine alli detti Periti di doverlo stimar, e riferir alla Giustizia con loro Giuramento presenti a questa Visione N N. Le quali cose avute si chiama a Constituto il Console, o altro Deputato, che possa esserne informato per somministrare i lumi necessarij, e poi si ricevono le informazioni con gl' Esami de Testij per le prove delle deliberazioni

In caso di Contrabandi di robe estratte, o introdotte
senza Bolletta di gabelle, o altre cose proibite, forestiere di Sale, o altro simile

Si fa l'arresto delle robe di Barche, o altro instrumento sud quali fossero condotte,
si prende l'inventario di tutte le robe a una per una con ogni puntualità con
presenza di Testij, si fa conoscer le medesime robe respettivamente da Periti,
perche consti se sono proibite dalle Leggi, si fanno registrar esse Leggi nel
Processo premessa nel principio la Denonzia con gli ordini, ed altri necessarij
e quando le pene fussero anche estese contro le Persone de contrabandieri,
oltre il Perdimento della roba si procura la loro retentione, e poi si pro-
cede inanzi alle dovute giustificazioni costituti, ed altro secondo l'occorrenza.

In Caso di ferite cosa debba farsi.

Fatta che si abbi la Denonzia dal Chirurgo, o Barbiere, o d'altra Persona, o
altra notizia, si fa un'atto come segue.

Ad. etc.

Illmo, ed Ecmo etc veduta, e intesa la soprascritta Denonzia ha comesso, che subito
sia mandato a levar il Costituto dell'offeso per gli effetti di giustizia, e quando
nella Denonzia non fosse espresso dove, ed in che casa fosse il ferito se ne toglie
l'informazione, e poi si va a constituir il medesimo, come segue

Ad. etc

Conferitomi io etc servito dal tal etc alla Casa del tal situata in tal luogo,
e ricercato ove fosse il ferito fui introdotto entro una Camera dove trovato un'
uomo giovane al letto con la testa infasciata, con barba, e mustaggi ca-
stagni d'età d'anni 36 come disse, quale venendo costituito

Int.o del suo Nome, Cognome, Padre, Patria, ed esercizio, o professione Rx mi chia-
mo N. Figlio di N. di questa Città, e la mia professione è di Sartor

Int.o per qual causa si trovi così a letto con la testa infasciata Rx jersera circa
le due della notte essendo andato io a trovar N per ricever certo danaro, che
mi doveva per avergli tagliato, e perfezionato due mute di Vesti mentre ritor-
nando poi a Casa mia m'ero avanzato appresso la Casa di N poco lontana
da questa mia fui da dietro via sopraggiunto da due persone, e nullis dictis da
uno d'essi ferito gravemente con un pistolese sulla testa Cominciai a gridar

ajuto, e dir Ah Traditore, ma essi imediate fuggirono, volgendosi adietro per la medesima strada, per la quale erano venuti, ed io tutto insanguinato appena mi condussi qui in Casa, e perciò mi trovo in questo stato.

Inf.° Se sa a chi siano note quelle due Persone dalle quali fu sopragiunto, come disse Bx Non so niente.

Inter.° Se sa, chi sia colui, che l'ha ferito con un Pistolese Bx mi venero alle strette e mi accorsi dal colpo, e si potrà veder anco dalla qualità della ferita.

Inf.° Se sa quall'officio facesse, e quall'arma avesse. Bx non m'accorsi, che Officio facesse, ne che arma avesse.

Inf.° Contro chi ha sospetto, che possa averlo ferito, o fatto ferire Bx non ho sospetto d'alcuno, perche contro alcuno non ho auto rissa Ir

Inf.° Se abbi inimicizia alcuna, con chi, e per qual causa Bx non ho alcuna sorte d'inimicizia.

Dettoli bisogna certo che tu o abbi inimicizia con alcuno, o che non vogli dir la verità alla Giustizia, la quale pero ti amonisce a dirla Bx Certo sig.° che io non ho inimizizia, e se non dico di sapper da chi sia stato atteso, questo nasce, perche non so, che se lo sapessi pur troppo lo direi

Inf.° Se quell'H. Iove fu jeri sera per riscuoter il danaro, come ha detto gli li abbi poi dati, e la quanta summa si trattava Bx non mesi diede, e si trattava di dieci scudi, per la mia fattura, e poi le spese che avevo fatto in certa robba, e sella da cucire.

Inf.° Per qual causa non gli diede il danaro Bx perche diceva, che si mio conto era esorbitante e che doveva riscuoterlo in manco io gli risposi, che non sapevo ridurlo in manco certo poiche quanto alla spesa aveva scritto la verità, e quanto alla fattura non dimandava se non l'ordinario ma replicò che in ogni modo tutti li Servitori erano ladri Bx gli risposi che esso era uomo da bene soggiunse, che anzi io era più ladro degli altri Risposi, che questo non era vero, e che saverei ricorso alla Giustizia; onde mi mandò fuori di Casa con qualche senso senza lavarmi ne dirmi altro, fui poi ferito come ho detto.

Inf.° Se alcuno si trovò presente quando fu ferito. Bx non vidi alcuno, ben quando gridai ajuto uscì fuori di Casa H., al quale dissi esser stato ferito, ed esso mi accompagnò a casa mia

Inf.° Se quando ebbe quelle parole in Casa di H. vi sia stato alcun presente Bx vi furono li tre suoi Servitori, e due Giovani del Borgo

Inf.° Del nome de Servitori risp.° uno si chiama Antonio da Vicenza, dell'altro non so il nome, ma è giovine sbarbato, vestito di berettino. Dicendo, interrogato, non so la causa per la quale erano là venuti.

Inf.° Se crede che il sopradetto H. l'abbi fatto offendere. Bx sin'ora non posso espremermi perche

voglio

voglio procurar d'informarmi

Inf.o Se il soprad.o N. sia solito offendere, o far offendere alcuno, o non pagar il dovuto

B. non so dar altro

Inf.o De modo procedendi. Ex.mo supplico anzi la Giustizia come le parerà, che convenga, perchè io povero huomo ne effetto sono assassinato. Che fatto entrar entro il chirurgo, che come mi fu detto era venuto per medicarlo volsi veder lo la ferita, onde levate le pezze, ed i medicamenti, vidi che una sola ferita gli era stata data sopra la Nuca con un taglio per lungo cinque dita, e profondo, affermatomi poscia esso Chirurgo che anco l'osso, era fesso con dubbio che il Sangue sia penetrato sopra la membrana del cervello, e che la ferita sia mortale, come affermò poscia con suo Giuramento, stimandosi da lui fatta con un pistolese, Scimitara, o altra arma simile, che da lui non è stato espresso nella denonzia, nemeno il pericolo, per non avere jeri sera potuto formar il Giudizio. Le quali cose avute per certo a procurar le informazioni, che ha detto per farle portar alla Giustizia Ex.mo faccia questa Cura M.r Zuanne mio fratello.

Dopo a ciò farei esaminar quello, che l'accompagnò fenito a Casa come pure quei due Sovrani, che quella sera furono in casa di N. e Contesti, e facendo bisogno farei chiamare il Fratello per averne altre informazioni, e per proceder poi più oltre secondo il stato nel quale fosse il Processo. Ora queste Formole d'Atti, e Visioni de Cadaveri, e luoghi delle offese, delle quali restano vestigi, ed anco de Costituti degli offesi e stuprati io credo, che possano bastar per vostra erudizione, quanto a far constar i corpi dei Delitti, potendo tali formole anco estendersi ad ogni altro caso de tali permanenti con quelle alterazioni però, che richiedera la qualità di essi onde ho stimato soverchio d'aggiungerne altre Forme di Constituti sotto cadauna forma delle suddette Visioni o ne altri accidenti, de quali ho discorso.

Cog.e Quanto è grande la fatica, che essa prende per insegnarmi altrettanto risulta il merito della sua Carità, e virtù, perchè certo non potevo desiderar d'avvantaggio sulle cose fin ora proposte Però la prego che avendomi ella mottivato, che anco in caso d'Archibuggiate si fanno le Visioni di Palle, che avessero lasciato segni in qualche muro, porta, o finestra, senza che fosse succeduto altro effetto, si compiaccia darmene una Forma.

Canc.e Ve la somministrarò volentieri, e sarà la seguente col far preceder alla medesima l'esposizione dell'indolente, e l'ordine della Giustizia in questo modo

'Visione di palle che avessero lasciato segni in qualche muro porta, o finestra senza che ne fosse succeduto altro delitto

ad. etc.

Comparve etc.to H. ed espose, che jeri sera circa le ore 3 della notte conducendomi a casa mia in questa Città dal Pallazzo Pretorio, quando fui appresso la bottega di H. mi fu sbarrata una bocca di fuoco alla vita. ma subito sentito il dar giù del cane sulla ruota, ed accendersi il fuoco sul fogon, che tardò a far l'effetto del sbarro gridai, e mi buttai per terra, cosicchè miracolosamente non restai colpito, e li nemici fuggirono a segno che ebbi fortuna a salvarmi in casa mia, le cui porte trovai aperte Questa mattina poi in Compagnia di H. H. sono andato sul luogo del fatto, e colt osservazione usata o trovato, che due palle di quel sbarro hanno lasciato due segni evidenti nel muro della casa di H, ora veda la Giustizia, qual pericolo abbi scorso

Int.o Se sa da chi sia stato fatto il suddetto sbarro Ex. non posso saperlo ancora sicuramente

Int.o Se alt ora era alcuno in sua compagnia Ex. veniva con me Paolo Lanzon in mia Bottega con un Ferral ma poco prima l'avea mandato a ch.a Sig.a il che questa mattina sarei andato a trovarlo per conferir con lui un carto interesse mio di Casa, e che in grazia si fosse contentato d'attenderme; Parmi però, che esso Paolo nell venir poi a Casa abbi incontrato gente armata a camminar di buon passo.

Int.o Se di dove uscì lo sbarro là fossero più Persone Ex. Sig.ri sì, che ve erano quattro o cinque, e stavano ferme a canto di quella Contrada, dove seguì il fatto la quale si chiama etc. ed è molto larga; ma quando fui all incontro fe'ose, mi fu tirato il sbarro, e poi seguì quanto dissi

Int.o Se una o più bocche di fuoco sieno state sbarrate all'ora. Ex. una sola, e bisogna che abbi auto due palle dentro per li due segni, che ne ho trovato come ho detto comprendendo, che abbi voluto colgermi nel fianco, perchè a traverso della strada, e per retta linea di dove qui stavano si vedevano i segni delle palle

Int.o Se quelle Persone dicessero alcuna Parola sul far del sbarro, o prima, o dopo. Ex. non sentij cosa alcuna.

Int.o Se sa chi siano state quelle Persone, o se il suo Lanzone abbia riconosciuto alcuno di quelli, che incontrò quella sera Ex. io ancora non so, chi sieno e quanto al Lanzon non sò altro

Int.o

Instº contro chi abbi sospetto che possi aver fatto il sudetto sdarro Bx non ho fondamento di sospettar contro alcuno perche non ho disgusti ne inimicizia con alcuno

Instº Qual interesse volesse confidare al Sigr N. col quale aveva deliberato abboccarsi questa mattina Bx abbiamo una possession comune in luogo detto N di qualche considerazione, ma venendosi buona parte di essa occupata dal Sigr N volevo abboccarmi col medesimo Sigr per veder ciò che abbiamo a far per veder disocupato il nostro

Instº con che occasione, e per qual causa venga occupata la medesima possessione Bx Quel Sigr non ha causa alcuna d'occuparla.

Dicendo interrogato, gli ho parlato ed io, ed il sudetto Sigr, ma dice, che sin a quel segno s'estendono le sue ragioni, e che pretendendo noi qualche cosa la Giustizia è di mezzo per tutti

Instº Se altre parole, o altri abboccamenti sieno seguiti fra di loro circa questo fatto Bx Sigr nò.

Interº Se egli ha qualche sospetto contro il detto Sigr N Bx non saper dir altro perche come la Giustizia intende questo Sigr occupa il nostro, ma non noi il suo

Instº Se jersera era in Pallazzo anco il sopradetto Sigr N Bx si fu coi suoi servitori, e partì avanti di me quasi mezz'ora, credo io per andar a Casa sua.

Instº Se non ostante la sudetta occupazione corra fra essi l'uso della favella, e saluto, Bx egli è maggiore di Voi, e per età, e per facoltà, e però dal canto nostro si è continuato sempre a salutarlo, e parlar con lui ancora, ma à dir il vero, non mi è parso, che all suo solito m'abbi corrisposto dopo che gli parlai circa la sudetta occupazione

Instº Se sa, che alcuno abbi veduto quando seguì lo sdarro Bx non sò altro ancora.

Dicendo, instº la Casa del sudetto Sigr N è situata nella stessa contrada, nella quale anco è la mia un pezzetto però lontana dalla mia.

Instº qual sii queste due Case sia più vicina al Pallazzo Pretorio. Bx, la sua

Instº Quando seguì il sdarro se fuggirono quelle tali persone, e verso dove fuggissero. Bx io come ho detto venivo dal Pallazzo per andar a Casa mia e quando fui nel luogo, che ho detto, avendo già trapassato la Casa del Sigr N trovai quelle tali Persone, le quali dopo il fatto si posero in fuga come ho per detto, per la stessa strada, che io aveva fatto venendo dal Pallazzo.

Instò quanti servitori sia solito aver il sudetto Ex ne tiene alquanti, perchè
può, oltre, che capitano anco diversi altri nella sua Casa dalle sue Ville
Instò Le modo procedendo Ex mi rissevo di portar i miei sentimenti alla Giustizia
con quei lumi, che potrò aver maggiori.
Le quali cose avute L' Eccmo Sig. Giudice deliberò di portarsi immediate al luogo
sopranominato dello sbarro, e far ivi le necessarie osservazioni alle cose premes-
se ad hoc. Visione etc.

Conferitosi l' Eccmo Sig. Giudice illico con me Cogitore Scrivto dal Sante N. in compa-
gnia del sopranominato Sig. N., e detti Sig.ri N. N. in contrada chiamata
etc. ed avanzatosi appresso la Casa di N. il Sudetto Sig. N. disse al
sudetto Sig. Giudice; Si contenti fermar il passo, e portandosi al muro di esse
Case in distanza delle porte sue dell' ingresso cinque passa mostrò due segni
in esso muro, questi, dicendo, sono i colpi, e i vestigi delle due palle d' Archi-
bugiata sbarratemi, movendosi poi all' incontro per dritta linea a traverso
della strada, ed al canto d' essa mostrando un sito vicino alle porte d' un' altra
Casa N. disse; quà erano quelle persone, dalle quali uscì il sbarro, e poi
pur ancora movendosi, e portandosi in mezzo di detta strada disse qua io
ero venuto non già per questa parte, dove andavo per condurmi a casa mia,
che è quella là poco distante di quà. E così osservati li segni suddetti
in due luoghi distanti uno dall' altro sie ditta, ben si vedevano fatti con palle
di piombo, che molto bene si riconosceva, ed erano alti da terra per un brazzo
e mezzo comprendendosi probabilmente, che appunto a traverso della suddetta
strada sia stato fatto esso sbarro, come pure direbbe ogn' uno, che quasi sul
fatto volesse dir la verità, e così affermarono con giuramento anco li sopra-
nominati Sig.ri N. N. che si furono presenti come testij. E quali
cose avute in d' ordine dell' Eccmo Sig.r Giudice fatto misurare il spazzio, che
si trapone dal luogo dello sbarro fino alla casa dell' indolente, e fu trovato
esser di passi 20. presenti li sudetti Sig.ri

Dopo a questa diligenza che fa constar di delitto pienamente, si vanno assumendo
quelle informazioni, che col fondamento dell' esposizione, e di lumi sopravenienti,
si presentevanno maggiori per le dovute deliberazioni, persuadendomi, che col aver
sentiti queste informazioni di formole vi avessero anco pienamente soddisfatto

log. è-

Cog.e Quanto a questa materia a me non resta di dimandar altri lumi, so-
lamente la supplico che quando si trattasse di querellar un Testamento, un' is-
tromento, una Deposizione di Testimonio, o altro atto pubblico si contenta dirmi
quale diligenza sarebbe dovuta in tal caso per far constar del corpo dell Delitto,
Questo giure venendo compreso da Fatto permanente rispetto a quanto possa
appartenir dal Fatto delle Scritture, e della Deposizione

Anco Quando si suole da alcuno instituir querella sopra alcuna delle cose
premesse è necessario, che con la medesima querella in primo luoco pro-
duca l' Atto querellato, che vuol dir il medesimo instrumento, Testamento, o
altro, ma in forma autentica, e poi s'assumono le giustificazioni per pro-
var la falsità ad effetto di capitar alle deliberazioni proprie; Cosicchè
quasi in un tempo stesso, che si fa constar del Delitto si fa constar anco
del Delinquente

Quanto poi a querellar la falsa deposizione, cioè legge, che ciò non possa
farsi senon dopo espedito il processo principale. Abbiamo però altri ca-
si in contrario, che col Contesto del medesimo Processo principale, deve
farsi la cognizione, anco della pretesa falsità de Testij, che fossero ac-
cusati per falsi, ed in spedirsi unitamente l'affare, ma venuto il querellato
di falsità nelle forze, cioè il Reo Perchè come può essere che un Reo
abbi da essere prima spedito con deposizioni querellate per false, se prima
esse deposizioni non si hanno servatis servandis, conosciute per false? e
questa veramente è una ragione, che non ha risposta.

In questo passo cade la considerazione de Casi, de Cartelli Libelli infamatori,
Scritture ingiuriose, e disfide con lettere, o altre cose simili.

Quanto a Libelli, Cartelli o Scritture infamatorie è pur necessario, che in primo
luogo la Giustizia abbi sotto l'occhio il Processo, dopo la querella per far
constar di delitto, poi si procurano le giustificazioni de caratteri, per la com-
provazione de delinquenti

Quanto alle disfide deve parimente la Giustizia, aver in Processo le Lettere
in tal proposito, e comprobarne il carattere dell' Autore di esse, coll'Autore delle

medesime, ma quando queste si fanno in voce o sperse, o per interposte Persone, cadendo questo caso tra quelli de quali non restano vestigi, se ne procurano le prove per via de Testi. Con avvertenza, che in cadauno de casi sudetti deve appoggiar per fondamento la Legge, che si pretende contravenuta, ma in forma autentica, come di sopra fu detto dicendo massimamente anco la Legge divina, che il peccato non sarebbe, se prima non vi fosse la Legge, cosi anco ne casi de fallimenti de soldi dalle loro compagnie, bisogna prima aver la copia autentica de fallimenti medesimi, e poi in caso delle loro relazioni convincerli con questi il tempo tra tutte le cose essendo gravemente necessario in un Processo, perche quello è che talora rende valida, ed anco caduca l'imputazione. Lo stesso dicendosi in tutti gli altri Casi di simil natura affinche il proceder della Giustizia sia Canonico e Legale

Legge Ho inteso li modi, e le forme delle Procedure per l'effetto, che alla Giustizia consti di delitto, e resti aperta anco la via dell'inquisizione. Ora la invego a farmi sapere, quali mezzi debbano tenersi per investigar i Delinquenti, ed i Reprobi.

Canc. Questo sarà un Capo pur importante, e vene parlerò domani a Dio piacendo.

## De Testij, ed altre Considerazioni circa le informazioni Necessarie contro a Rei.

## Dialogo Settimo.

Legge Rimesso per oggi il discorso de mezzi necessarij per il penetrar, e difucidar i Rei sono qua alla solita reduzione per goderne l'onore.

Canc. Dopo che al Giudice consta del Corpo del delitto, e che anco da constituti esposizioni, e notizie avute gli vien aperta la via di proceder piu oltre deve in primo luogo andar assumendo le informazioni di quei Testij, che in detti Constituti, o esposizioni fossero nominati, e poi anco i Contesti, investigando da essi se sanno, che il tal Delitto sia stato commesso, da chi, e per qual Causa con quelle avertenze, che li giorni passati vi ho nel quinto Dialogo discorso, e con particolar cura, se piano

poi si

noi si tratterà d'assumer in specie le medesime informazioni, come si fa sopra le querelle, dove è nominato il Reo sia indigata la verità con tutto il candore e sincerità scrivendo puntualmente tutto ciò, che il Testimonio dice, tanto per servizio della Giustizia, quanto anco del medesimo Reo; non ostante che alcuni Avocati dicano, non voler far le difese de Rei, ma tal sentimento è empio, ed inumano.

Cog.e Che cosa è propriamente questa parola Testimonio, e che differenza da Testimonio a Testimonianza?

Ang.e Testimonio si chiama propriamente quella Persona, che nominata in Processo, o assonta ex officio, ed interrogata risponde, o con affermativa, o con negativa E la sua Testimonianza tanto val dire, quanto la sua deposizione.

Cog.e Quanti requisiti deve aver un Testimonio?

Ang.e Il Testimonio deve introdursi per via di citazione col suo nome, e Cognome, Padre, Patria, mestiere, Amonizione, Recognizione, Protesto di Giuramento, deve aver l'età legitima, deponer sopra il fatto di cui viene addimandato, esprimer la causa, i contesti, la causa de scienza de Visu, vel Auditu, risponder sopra i Generali e giurar la verità Sanctorche deve tutte queste considerazioni, che sono in sostanza Atto.

Cog.e Quale di questi requisiti sia il più essenziale?

Ang.e Il Giuramento è il più essenziall requisito d'esso Testimonio, ed è l'anima della sua deposizione, senza il quale di ragione al suddetto non si presta, ne si deve prestare alcuna Fede.

Cog.e Quando si fa questo Giuramento al Testimonio nel principio o nel fine della sua deposizione?

Ang.e La ragione Comune dispone, che al Testimonio si deve dar il Giuramento nel principio del suo Esame, e così anco se osservato per molti secoli in questo Stato. Ne tempi correnti però si pratica, che cadaun Testimonio vien assunto ed introdotto con protesto di Giuramento da esserli dato nel fine del suo esame, se così parerà alla Giustizia, e veramente questo costume si riconosce più sicuro del primo potendo essere, che nel corso del suo detto si scoprissero varie circostanze, reticenze o interessato, o parente sopra Generali o che vi concorressero altri rispetti, per quali non deve esser giurato; ma forse anco fermato e conosciuto

per Correo, o complice di quel medemo fatto, nel qual non potrebbe esser anco testimonio

Cog.e In tal caso adunque, che un Testimonio fosse stato giurato, e poi conosciuto per Correo, che cosa bisognerebbe far di quel suo Giuramento?

Can.e In tal Giuramento si taglierebbe con un' Atto cosicchè quella tal sua Deposizione restarebbe del tutto nevalida Quando poi dopo il Giuramento fosse conosciuto non Correo fatto ma Testimonio falso; il Giuramento non si taglia; ma anzi col proceder piu oltre con maggior rigore si castiga.

Cog.e Se un Testimonio esaminato con protesto di Giuramento secondo il stil presente e non giurato ne anco in fine dell' esame per qualche legitimo riguardo fosse scoperto di non aver deposto il vero, potrebbe egli esser castigato per aver taciuto la verità?

Can.e Quando un simil esame del Testimonio non fosse affermativo e nocivo notabilmente non si usa a passar a castigo contro tali Testi non giurati la loro Deposizione non accresce la necessaria forma ancorchè alcuni abbino tenuto il contrario, Ben quando si avesse fondamento di creder, che non ostante il suo primo Esame egli sia informato del fatto o per essersi stato presente o per altro si dovrebbe esaminar di nuovo, formarlo, astringerlo anco con la corda, a dir la verità.

Cog.e Vorrei saper se un Testimonio dopo aver deposto sopra quanto fosse stato ricercato o con Giuramento, o senza potrebbe correger il suo esame o co.. aggionger o co. levar o co. anchisavir qualche particolare.

Can.e Se un Testimonio volesse far immediate una di queste cose, cosicchè potesse esser scusata la Giustizia che in tanto non avesse parlato con la parte dovrebbe ammettersi, cosi in caso di Giuramento, come in caso, che non fosse giurato Ma in caso di Giuramento se volesse dichiarir qualche particolare, dovrebbe farlo sotto il vincolo del primo e se volesse aggionger, o levar alcuna cosa di essi dovrebbe affermarlo con nuovo giuramento, o di meglio d'esersi meglio arricordato.

Cog.e In questo caso se volesse il Testimonio, che gli fosse letto il suo predetto esame. Vorrei saper se cio abbi da farsi.

Can.e Cio deve farsi in ogni modo, quando il Testimonio cosi ricercasse per gli effetti sovracenati, e subito come di sopra ho detto

Cog.e Tal' aggionta, correzione, o dichiarazione del Testimonio desiderò saper s'abbia a scriversi all' imargine del suo detto, o pur sotto d'esso?

Can.e Si deve scriver successivamente sotto d'esso dicendo Ritornato il tal Testimonio come di sopra esaminato, ricercò, che li sia letta di nuovo la sua deposizione per que.o, che li occorre aggionger o regolar, ma quando un' altro Testimonio fosse all' ora chiamato all' esame, e cominciato a scriversi si fa asnetar il primo cosicchè non parli con altri, e poi si scrive il suo senso con la forma suddetta, e coll' espressione di tutte le sue circostanze.

Cog.e Che cosa sia Contesti?

Can.e Il Contesto è quella Persona che da un Testimonio viene nominata esser stata

stata presente a quel fatto, o quando il testimonio esaminato dice d'averlo inteso da un'altro, e questi testij provano non già quelli, che sono singolari

Oggᵉ E quai testimonj si dicono singolari?

Canᵉ Tutti quei testij si dicono singolari che nelle loro deposizioni non hanno contesto alcuno specificamente nominato, ancorche' u'dicessero v'erano molti

Oggᵉ In sostanza vorrei sapere se tutti quelli, che sono presenti, nominati, o assenti per essaminarsi possono esser testij.

Canᵉ Tutti possono esser testimonj altre quei, che dalle Leggi vengono reprobati, onde il Giudice non deve ne anco indifferentemente ammetter tutti: ma considerar, e veder quali, siano reprobati, e quali non Dovendosi aver per regola, che tutti quelli, che sono reprobati dal testificar in Cause Civili, molto piu' devono esser reprobati dalle Cause Criminali, nelle quali devono esser le prove piu' chiare del Sole

Oggᵉ Ma quali sono quelli evidentemente reprobati?

Canᵉ Questa è una materia quanto importante, altretanto lunga e nell'occorrenze si ricorre a quei che ne hanno scritto espressamente fra quali il Farinazzo in particolare, pur ve ne sono alcuni che non s'ammettono il Padre contro il figlio la madre contro il maschio il fratello contro il fratello il Nipote contro il Zio ed altri sino al terzo grado La moglie contro il marito, il Servitore contro il Padrone e contra un pubblico capital inimico un bandito, un infame. una pubblica meretrice un scomunicato, un parente Consanguineo, un giudo di teneva età, un grosso debitor; un miserabile famelico; un Falsario Notorio, ed infame di ragione; un furioso, mentecapto, e simili ma pero secondo la qualita' de casi, anco questi portano le loro eccezioni Ben è vero, ove quando si trattasse d'un delitto gravissimo, o di difficil prova, la qual non potrebbe aversi che dalla madre, o dal Padre o dal fratello; in tal caso s'è praticato in qualche stato di darne parte al Prencipe supremo per averne l'autorita' affin che il delitto non resti impunito per l'angustia di prove ma stimo, che in questo Foro Dominio difficilmente si averebbe un tal assenso, eccettuati pero' quei casi, e misfatti che provisionalmente si commettono in qualche casa nel qual caso tutti quei di casa si obbligano ad esaminar con le prouue forme mentre per altra via non potesse il delitto provarsi.

Oggᵉ ma se fosse comesso un delitto, al quale non fossero stati presenti, se non persone inabili questi desidero saper, se in tal caso potrebbe esaminarsi per la necessaria giustificazione.

Canᵉ Quando in un simil caso non potesse aversi la verita' in altro modo, in sussidio ben si ricevono l'inabili, e manco idonei in casi gravi, affinche' non restino senza pena i Delinquenti, quando, replico sia cosa certa o verisimile, che altri per la

In caso fosse comesso un delitto al qual non fossero stati presenti Testimonj abili quid agendum Clarus q. q.

natura del fatto non vi sian stati presenti, e non possano averci, e questi tali, se non fan fede, per condannar il Reo alla pena ordinaria, basteranno almeno per la pena estraordinaria, e per la Tortura.

Cog.e Se alcuno non volendo esaminarsi potesse esser sforzato a tal funzione.

Canc.e Queste forze non potrebbero farsi alle persone, come di sopra, cioè ad un fratello contro l'altro, e simili, e veramente il Giudice deve astenersi da esaminar quei, che de jure non possono esser sforzati contro un Reo, ma occorrendone un bisogno in caso altroce deve dar conto al Prencipe, dove s'aspetta.

Così è stato costumato in caso di due fratelli imputati d'incendio nel quale il Senato permise, che contro d'essi fosse esaminata la loro madre e sul suo detto furono tutti due presi, costituiti, e dopo la confession del Delitto, impiccati, e questo è quel caso che poco fà vi ho accennato, del resto quando i Testij, che di ragione possono esser esaminati, e non volessero comparir a citazione possono esser sforzati, ed anco per inobbedienti castigati.

Leg.e Se poi fosse stato esaminato un Testi.o che di ragione non dovesse esaminarsi qual effetto farebbe la sua Deposizione.

Can.e Se questo tal Testi.o è del tutto reprobato dalla Legge non fa in tal caso altro indizio che solamente ad inquirir, o assumer l'informazioni speciali circa il delitto contro alcuno, o alla relazione dove così paresse al Giudice, bastano a simili effetti ogni picciola sospezione ma ne a Proclama, ne a Tortura, tarebbe indizio Quando poi non fosse totalmente reprobato dalle Leggi questo tale stimo servirebbe detto credito massime opponente la parte.

Leg.e Di qual'età è necessario che sia per il manco un Testimonio

Canc.e La sua età è necessario, che arrivi regolarmente agli anni 16. in questo Stato una de testi

Leg.e Ma se fossero di minor età potrebbero esser giurati, ed esaminati, come Pupilli e simili

Canc.e I Pupilli, ed ogn'altro, che fosse capace di dolo, o vicino alla pubertà, o che fosse in età, che avesse già preso la SSma Communione può esser esaminato e giurato, perchè se in lui concorre l'uso della ragione nel conoscer, e ricever il SSmo Sacramento, non può, ne deve esser repudiato dall'Esame, o dal Giuramento, ed in casi, che altrimente non potessero provarsi che per Testij minori il detto di questi fa indizio anco a Tortura ed il detto di due impuberti provano il delitto In casi simili si ricevano anco li detti d'infanti, affermando Marsilio Criminalista aver lui convinto un marito, che gettò la sua moglie in un pozzo, mentre da esso cavava dell'acqua col detto di due infanti, ma però senza Giuramento A Testij impuberi si dà anco la corda leggiera, non perchè pienamente provi, ma faccia tal qual indizio, Ciò però non deve

deve intendersi d'infante, ma di quello, che fosse vicino alla pubertà

Cog.e Desidero saper, che cosa sia realmente, e s'intendi l'infante.

Canc.e L'infante si dice, quando è vicino alla puerizia sino alli 7. anni, in questo caso se ben poi questa parola può esser intesa con significazione più stretta, e più larga in altri propositi e dell'età di 7. anni si dice la puerizia, e la pubertà sino li 14.

Cog.e Quali sono li vicini alla pubertà, e questa che cosa sia.

Canc.e La pubertà è quando ne pupilli si scorge l'abilità, o sia per l'età o per malizia alla generazione in riguardo le segna, ma la dimostra, e suol darsi l'anno 14.

Il vicino alla pubertà s'intende d'anni dieci, e gli impuberi, o l'impubertà, o la puerizia quando siano d'età minore delli 7. sino li 14 L'esser poi il pupillo capace di dolo, o d'inganno s'intende quando ha l'uso della ragione per distinguer il ben dal male.

Cog.e Mi nasce in pensiero un dubio ed è questo se un pupillo avesse veduto cometter un omicidio sia nell'età d'anni 7 in tempo, che non saressi ammesso per testimonio avanzato poi all'età capace del dolo potrebbe servire per testimonio di questo particolare

Canc.e Quando altre prove non potessero aversi, quando il caso fosse importante, e potes se egli probabilmente affermar per la verità quel fatto, io ad ogni buon fine riceverei la sua deposizione, e gli darei anco il Giuramento, quando egli fosse capace di conos cerlo, ricevendosi il detto anco d'un furioso in simil caso nelli lucidi intervalli, so però rare volte il farei, ne me ne valerei, se non ad aver qualche lume per inquisizione, o informazione.

[illegible] fosse muto, sordo bruna sappere se potesse ammettersi per testimonio [illegible] per testimonio se non sapesse leggere scrivere, e non avesse sicuri, ed indubitati segni, co quali possa intender, ed esser a pieno inteso, [illegible] mezzo di leggere, e scrivere come dice, [illegible] mezzo di detti segni [illegible] esser come testimonio esaminato interrogato giurato [illegible] da chi ne avesse la penzia, e fosse chiamato per interpretare

Un sordo poi non potrebbe esser testimonio di quelle cose, che cadono sotto il senso dell'udito bensì quanto all'altre cose soggette al senso del vedere, [illegible] eco, quanto alle cose del senso del viso; ma bensì quanto all'udito sebbene

questo è fallace. Un sordastro si potrebbe esaminare sopra le cose, che potrebbe aver sentito, e chi egli fosse pronto d'affermar con Giuramento

Cog.e Occorrendo, che, bisognasse esaminar un Testimonio di linguaggio stranieno non inteso ne dal Giudice, ne dal Cancellieve, qual sia si dovrebbe tener, et rilevar legittimamente il suo effe.

Canc.e In tal caso si dovrebbe adoprar uno almeno, o due interpreti giurati, ed il Nod.o deve scriver nel modo, che segue. Fatto venir N., ed esaminato sopra tal fatto, e Capitoli letti, et interpretati dal tale, e tal N.N. interposti con suo Giuramento ambi, e con protesto pur del Giuramento M.to Ill.re col mezzo dell medesimo interprete

Cog.e Mi dica V. S. se i Testij che non sono conosciuti dal Giudice, e dal Nodaro devono esser riconosciuti, e se deve esser scritta anche l'età sua

Canc.e Deve esser riconosciuto da persona conosciuta dall'Offi.o con giuramento, ed è bene, che apprezzi anco l'età del Testimonio ad ogni buon fine

Cog.e Un bandito, che fosse nominato per Testimonio vorrei saper se potesse esser esaminato, e come.

Canc.e Bisognarebbe scriver al Prencipe per aver authorità di concéder un Salvo condotto a tal Bandito per tal'effetto, prohibito essendo a Rettori il concederlo over leggi ouero scriver all'altro rappresentante, nella cui Giurisdizione si trovasse, di farlo esaminar sopra il tal particolar, e rimandar il suo detto secreto con pubblica, o privata occasione.

Cog.e Non so, se le Donne siano ammesse a Testificar

Canc.e Le Donne sono ammesse, ma due fanno per un maschio, così che tre Donne, ò un Maschio servono per due Testimonj quando siano maggiori d'ogni eccezione

Cog.e Qual Testimonio si dice maggiore ad ogni eccezione?

Canc.e Si dice quello, a cui non venga, o non possa esser stata fatta alcuna legittima opposizione, che lo supera.

Cog.e Quanti Testimonj poi sono necessarj a comprobar un Delitto?

Canc.e Per Legge Divina è disposto, che nella bocca di due, o trè sia ogni parola o questa forma di parlar, è intesa da alcuni mentre il Testimonio parla simplicitivamente, non riflettivamente che il numero di due s'intende de maschi trè de femine, ma con la condizione di sopra accennata, che siano maggiori d'ogni eccezione, il che rare volte succede, nel caso della Bestemmia pero le Leggi di questo Dominio vogliono, che con trè testimonij si faccia la prova, e li Rei in tal caso banditi non sono sicuri, ne anco in Chiesa, così assentitosi anco dal Legato Pontificio.

Stat Ven nel Decreto del Conseg X 1563 16 ottobre

Cog.e

Cog.e Come poi si ricevono le Deposizioni Preti, o come si fanno venir all' Esame?
anc.e Secondo i casi si ricerca la licenza dai Vescovi, o loro Vicarj per esaminar il tal ca
so Criminale senza esprimer contro di chi in scrittura, e poi si fan venir, e si
ricevono le loro deposizioni, facendosi da loro i soliti protesti di non intender che
per tal loro delitti abbi ad conseguitar pena Capitale, o multiazion di membri
in somma protestano ista penam sanguinis, ed essi giurano in pectore more
Sacerdotali, non sopra alcuna Scrittura, o imagine Sacra

Cog.e Cosa s'intende pena di sangue, della qual V S ha fatto menzione di sopra
anc.a La pena di sangue è la pena di corpo afflittiva, è tutto una cosa, non solo l'ul
timo supplizio, e la multiazion de membri dicendo, ma anco la Prigionia, il
Bando, la Galera, e simili, dove il corpo patisca, mentre questa pena riferendosi
a questi delitti ed offese che si fanno con effusion di sangue, come alcuni mala
mente hanno inteso ma a quell delitto che merita pena corporale solamente
molti delitti commettendosi senza effusion di sangue, e qui con pena del sangue si
castigano con tal pena, Perche si guarda la qualità dell'offese, non l'effusion di
sangue quando sia vero, che anco d'omicidi succedano con percosse di baston o palle
di ferro senza effusione.

Cog.e Volerei di sapere se quando vien esaminato un testio andasse variando, o vacil
lando, o usando mendacie nella sua Deposizione, che cosa dovrebbe farsi?
Canc.e Si deve scriver tutto quello che dice e così anco se in lui si vedesse qualche segno
di timore o Verecundia si deve far apparir nell' Esame, e quando realmente si
vedesse la sua varietà, titubanza, mendacio, o Contradizzione si deve andarlo a-
monendo che tralasciando ogni rispetto debba dir la verità mentre sopprendo la,
Giustizia, che egli abbi voluto occultar per qualche indebito interesse passarebbe poi
contro di lui alle proprie rimostranze, e quando non volesse dir altro, si fa fermar
senza dargli Giuramento, per far poi riflesso circa la fede, che egli possa me
ritare, o risolver di far altro esperimento con fondamento di qualche presente per
tal accidente perche abbi da dir sinceramente la verità, potendo anco per tal
causa esser castigato con qualche pena, almeno estraordinaria, mentre la va
riazione sia circa cose essenziali e non causata, da oblivione o emendazione
o timidità, il che tutto si riserva ad arbitrio del Giudice la qual' emen-
dazione, o correzione s'amette quando all' ora sul fatto, o tal correzione de-
ve assolto ripultarsi emendazione, che Variazione, titubanza, o mendacio
Cog.e Se la Ratificazione del Testimonio non fosse osservata dal Stato ma dal Giudice,

E che questo Ecresse all medesimo Rodaro che tu facci nota, desidero sapper, se lo deve fare

Canc.e Lo deve far, e notar certo; ma con espressione, che il Giudice abbi cosi detto, e non, che cosi sia, valendosi di questa forma, el judice dicente etc. Ne tali note si devono far, se non all'hora in presenza del medesimo Testimonio

Cog.e Quando un Testimonio intervenuto in un delitto dice nella sua Deposizione di non aver veduto Pietro a ferir Paolo qual partito dovrebbe tenersi?

Canc.e Un tal Testimonio si direbbe sospetto, come che volesse occultar il vero, però senza giurarlo bisognerebbe ammonirlo ed anche condurlo alla corda, perche confessi la verità, quando cosi paresse all Giudice, facendogliela dar in quel grado, che esso conosciuto proprio, ma con avvertenza che a simili Testij non si dia la corda cosi grave, come a Rei Aggiungendovi, che per un tal esperimento contro a Testij vi sono regolarmente tre casi il primo, quando vacilla il secondo, quando si convince di mendacio, ed il Terzo quando spontaneamente va ad esser esaminato senza esser citato ecc

Clarus q. 25 n.° 9.

Bart. in l. 3 ff. de quæst.

Cog.e A quei tali Testij, a quali la Giustizia delibera di dar la Corda si dovrebbono mai dar le Copie degli indicij contro d'essi?

Canc.e A tali Testij non si dan le Copie, perche questo sarebbe un disbugger i Processi con esporsi a pericolo di subornazione Ben alcuni hanno tenuto, che quando sia nominato un Testimonio, che sia notato d'infamia, e che la Giustizia ne desse per purgar con la corda un tal Vizio, o altro che derivi da altra parte che da l Processo, perche poi il suddetto abbia fede, debba in tal caso prima farsene la cognizione con intimargli la difesa per schivar la corda. Questa practica però non si è veduta osservar ne meno si usa e pur un Testimonio infame senza tortura non prova Ma ben ai Testij, i quali si fa dar con dur alla tortura, si fanno prima le opposizioni, coll'occasione delle quali forse potrebbe la Fortuna divertirsi

Clar. q. 25 n.° 10.

Infamia ne Testi.

Idem d. q. n.°

Cog.e Per provar un indicio quanti Testij sono necessarij?

Canc.e Jo credo, che a poco, a poco introdurremo quasi la materia della tortura, ma questo non è ancora il suo tempo, pur per quanto s'aspetta a Testimonij, dei quali ora si discorre, non parendo, ne anco tanto importuna la somma di cotesta cosa Alcuni hanno detto che ogni mezzo indiciolo, massime se sia remoto dal fatto, benche minimo, e lieve, ma a proposito deve necessariamente esser provato per due Testij, affinche sia

Clar. q. 25 n.° 2 et 3

nosso

...sto in considerazione. Altri hanno detto, che anco un testimonio conuinca
... reo, almeno con mezza prova. Cosicchè il detto d'un testimonio basti a tortura
ma io direi, che se un testimonio, deponendo la verità, dice d'aver veduto Pietro a ferir
... visto, ch'Antonio assai bestemmiato, allora un tal testimonio faccia indizio ad
... in qualche diffamazione, in particolare, ma, se il testimonio non depone
... sopra il delitto ma di qualche atto o sia remot... prossimo all Malefo allora
... medesimo testimonio non fa indizio a tortura, ma due si ricercano a provarlo
questa distinzione si dice canonizata e nei Giudici e nelle Scole

Deue auuertirsi a ciò che il detto d'un testimonio faccia indizio a tortura
... richiede che sia integro, e maggiore d'ogni eccezione, cosicchè nessuna obiettione
ne possa superarlo. Altrimenti mai un testimonio faresse indizio a tortura senza
altri ammicoli, onde piuttosto due testij, che un solo si ricercano a tal effetto con
ciò un testimonio per inabile, e manco idoneo non faresse altro effetto che facilitar la
via alla Giustizia, per inquirir la verità. Se sebbene questi particolari sono concor
... ragioni vere anco le parti de testij, quando in essi
... la verità, o il sospetto, o l'indizio della stessa nell'affare di dir o occultar la verità
non quasi certo, che la mia presente dimanda, che son per far sarà da V...
resa, mentre m'ha detto, questo non esser tempo di trattar di tortura. ma per
... alla materia de testimonij forsi anco, che mi sarà
lecito di pregarla a dirmi, che cosa sia l'indizio, o il sospetto la...

...formazioni, che il Giudice assume coll'esaminar li testimonij,
... indizi, o sia nell'Inquisizione Generale, quando il delinquente
incerto, o nella speciale, quando il medemo è certo, e sebben in questa materia,
... certa dottrina secondo il senso di tutti li ...
... uscita in arbitrio del Giudice, il quale secondo la qualità della perso
na, del delitto, e delle dimostrazioni, o sospezioni stimerà, se l'indizio sia o
... perche la materia stessa si renda più chiara
con la distinzione, dico in primo luogo, che l'indizio è un segno, un'argomento,
un vestiggio, scoprimento, apertura, o lume d'alcuna cosa, o delitto commesso da
chi si sia, o come principale, o Correo, o Complice. Tre gradi poi di questi indicij si
costituiscono, cioè lievi, gravi, e gravissimi. Li lievi bastano alla ritenzione, ma
... subito il ritenuto abbi da esser constituito, ma per assicurarsi
se non ... sono sufficienti ad ascuna ...
alcuno circa il delitto, ma non già per proclamar il reo, che non potesse ...

nelle mani, e veramente simili indizj, se non sono molto urgenti stimo, che con ragione
posſano chiamarsi sospezioni, ma se sono assai urgenti cresce poterssi allora chia-
mar presunzioni, o argomenti, ec ammonicoli, cioè accrescitivi, sostegni, ajuti ecc. Gli
gravi bastano a proclamar il Reo o se sia reticente a costituirlo sopra il delitto, ed
anco a tortura, e questo io stimo, che propriamente in questa materia posſa chia-
marsi indizio, cioè che vale più della semplice presunzione, e meno della
mezza prova. Gli gravissimi poi sufficienti sono e bastano anco alla con-
danna, e questi senza dubbio dicono, esser non solo più che la mezza prova,
ma anco quasi una piena prova, e così parmi d'aver fatto sapere in questa
materia, che cosa sia la sospezione, la Presunzione l'ammonicolo l'indizio,
e la mezza prova, onde in questa breve distinzione con gli suoi varietà esempj
facilmente ogni Giudice potrà intender il modo, con cui in qual si sia
caso dovrà proceder presupposta però sempre la sopraccennata conclusio-
ne tenuta da tutti i Dottori, che in questa materia d'indizi non posſa
darsi regola certa, ma ben è a fare sì rimetta molto all'arbitrio della
Giustizia, che deve sempre inclinar alla parte più mite
Giunque per ancor assumendo l'informazione sopra il delitto cioè,
che gli indizj lievi bastino, essendo sufficiente alcuna probabile ap-
parenza per la quale il Giudice ragionevolmente creda, che il delit-
to sia stato comesso da quel tale, contro il quale intende inquirire,
e si può dar l'esempio, o asserzione, d'un ferito morente d'una gran
ferita inimicizia, e della querimazione, bastando questi alla reticenza, e
secondo il parer del Giudice circa il fatto, e la qualità delle Persone; ma
per assicurarsi della fuga, come ho detto di sopra per capitar poi
a proclama contro il Reo, per il delitto del quale venga imputato, è
ben tutto necessario, che precedano legitimi anco ne delitti dell'Eresia,
dovendo provarsi i delitti, e chiaramente, pienamente, specificamente, e con
certo, e limitato modo, ma non già in genere perchè in altro modo,
al Reo inquisito, o querellato si toglie il potersi difendere, e però a proposito
nostro parlando, fan male tutti i Giudici, che senza alcuna fama o indizio
legitimo

Bizarro. in add.

legitimo precedentemente fanno formar, e pubblicar proclami contro i
Rei i quali di tal sorte sarebbero sempre tacciati a giudizio di tutto il Mondo,
ma quali siano, e debbano esser questi legitimi motivi mi rissevo di diverlo
ad altro passo proximo, questo per ora basti per soddisfar la vostra dimanda,
che poco fa mi avete fatto

Cog.e Resto molto illuminato in questo discorso mentre procuro di non uscir per ora con le
mie dimande fuori della materia de testij, desidero saper se un testimonio, che
vien provato d'aver detto il falso in una parte della sua deposizione s'intenda
anco falso in tutte l'parti d'essa

and In questo caso tutto il detto d'un testimonio deve esser riputato falso, per-
che essendo il suo Giuramento unico ed indivisibile, quando in una parte il
testimonio è falso tale deve tenersi in tutte le altre, o sian Contesti, o se-
parati i capitoli sopra i quali fosse esaminato, perche si nell' uno, co-
me nell' altro caso si rende nullo il suo detto, come unito, e fondato so-
pra un solo, ed unico fondamento Questa Conclusione però s'inten-
de, che proceda quando il Testimonio ha deposto il falso sopra il fatto prin-
cipale o circa le qualità sostanziali, ma deponendo sopra le cose estrin-
seche all'ora non si dice falso, ne meno si rende viziosa la sua deposizio
ne bastando, che i testij convengano nell fatto principale, e quando in
quello siano concordi non si guarda poi se sieno vari, o contrarij nelle ac
cessorij Queste cose tutte hanno luogo quando un testimonio è con-
vinto di falsità da altri, ma quando egli medesimo abbi detto alcuna
volta una cosa alcuna volta un' altra in tutto contraria, alcuni
dicono, che si deve attender al primo detto, et alcuni al secondo, ma
io distinguo Quando il Testimonio ha prima detto estragiudicialmente
una cosa, e poi in giuditio un' altra, contraria, all'ora deve aver luogo la
seconda deposizione, come giurata, e solennemente in scritto ricevuta, mentre
stimandosi poi, quando dopo questa sua deposizione avesse per avventura
detto estragiudicialmente in contrario, ma se un Testimonio in un Giu
dicio abbi con giuramento deposto in contrario di quello, che avesse deposto
in un' altro Giudicio Civile pur con giuramento, certa cosa è che dovrebbe esser

Anag.e de malefs

punito per falso. Il punto sta qual'esse deposizioni dovrebbero aver luogo, se la prima, o la seconda. Perchè per la falsità scoperta nel secondo detto non si dovrebbe star ne al primo, nè al secondo detto.

Nulla di meno si starebbe al primo detto in riguardo della ragione, che già ne avesse acquistato la parte giudicialmente, e con giuramento, alla qual senza sua colpa non deve esser quella tolta, restarebbe però in questo caso il primo detto deliberato quanto alla fede della prova, ed il testimonio per la falsità del secondo castigato

Clar p fin c. 8 n°: 12

Coq: Se un Testimonio d'alcuna Giurisdizione fosse esaminato da un altro Giudice legittimamente, e trovato in tale Esame per falso, ò manco da qual Giudice o dell' origine sua, o del caso dovrebbe egli essere castigato per tale falsità.

Canc: Alcuni distinguono, se il Giudice del Caso sia Giudice ordinario lo può castigare con pena straordinaria come pure il Giudice dell'origine lo potrebbe punire colla Corda, Ma se il Giudice è delegato dal Principe potrebbe anch'egli con la corda punirlo, nondimeno si pratica che sempre il Testimonio è punito di falso da quel Giudice avanti il quale depone a suo arbitrio

Clar. q 38 n° 13

Coq Ho inteso il sentimento di V. S. circa il Testimonio sudetto ma se questo tale invece d'esser laico fusse Chierico, che vuol dir anche Prete o frate, venendo convinto per falso da chi dovrebbe restar corretto

canc. Alcuni dicono che può esser castigato dal medesimo Giudice secolare con pena corporale Altri che con pecuniaria, ma versar solamente sopra la falsità per dichiarar nulla la sua deposizione ò ad effetto di poter espedir la causa verso cui verterà, ma non per castigarlo, sebbene il laico deponendo il falso avanti l'Ecclesiastico potrebbe, e da quello, e dal Giudice secolare essere punito col beneficio della prevenzione Nondimeno si potrebbe anco dire, che come in simil caso, il Giudice Ecclesiastico potrebbe punir un Testimonio secolare di falsità che avanti di lui avesse deposto, così, dovendo esser la ragione uguale in causa pari anco il secolare dovrebbe poter

Farin de inquis° q 8 n° 26

Clar p fin 38 n° 3 & 4. et 12

poter castigare i Preti, e Frati, come quelli, che con tale falsità hanno offeso la sua Temporale jurisdizione in Luogo a lui sottoposto, e sul suo Tribunale Aggiongerei a ciò altra ragione, che assumendosi un Prete avanti il Giudice secolare con licenza Ecclesiastica con la medesima s'intende dato al medesimo secolare tutta quella ragione, ed auttorità, con tutte le conseguenze, che anche un Giudice ecclesiastico pretenderebbe d'avere in simil caso e questa opinione in sostanza è anco tenuta da gravissimi Auttori, Dottori, e praticata etc.

Lib Dec in Tra[illegible] [illegible] [illegible]

Idem Can a. n°82 [illegible]

2.° Non so se in un caso d'omicidio, o altro simile, deva esprimersi il tempo il luoco, ed in che sia stato comesso il delitto

Quanto queste circostanze sono essenzialissime, e necessarie, senza le quali non potrebbe ne anco praticarsi la difesa corretta, ed a questo passo vi voglio raccontare un bel caso Nell'Ecc.so Consiglio si trovava un Processo formato col Fiato per l'omicidio di Pietro contro Paulo: ma, se bene in processo appariva, che il delitto fosse stato commesso il primo Lunedì dell'ottava di Pasqua, egli fu però nell Costituto per error opposto, che l'aveva comesso il Primo Lunedì di Pasqua, fu poi delegato questo Caso per esaminare a Padoa dove osservato l'errore e considerato, che non potevano giurare il Reo per l'omicidio comesso il primo Lunedì di Pasqua, come egli era stato apposto nel Costituto, mentre nel Proclama appariva l'omicidio comesso nel primo Lunedì dell'ottava di Pasqua, ne potendo dal Giudice delegato regolarsi il sopradetto errore, che ne aveva preso l'Ecc.mo suo parere, fu representato l'affare nell'Ecc.so Consiglio di X.ci, quale stante l'error suddetto con Decreto Positivo fu tagliato il Costituto con quanto dopo esso era seguito, cosicche il delegato potesse passar a nuovo costituto, e per ogni Ipotezzone, come anche è seguito Ora vedete di quanto momento sia l'espressione del tempo, e così anco del luoco.

3.° Vorrei sapere, che cosa sia la fama pubblica, e che effetto faccia

Fama

La fama pubblica è una voce, una disfamazione, un concetto, un'opinion del volgo che Pietro abbia ammazzato Paolo, e questa deve aver la sua origine da persone degne, non malevoli, e può provarsi con due Testi la quale è provata

non ha altro indizio, che per andar assumendo le informazioni contro il detto
querente, ma tali testimony devono render la causa della scienza anco non ricercati,
deponer de cause verisimili, e probabili, e dar d'averlo inteso dalla maggior parte
del Popolo, e sebbene alcuni lo dicono, che la fama sola faccia mezza prova,
come anco un testimonio solo de visu, tuttavia ne anco un testimonio unito
con la fama fa prova piena senza altra cognizione, o adminiculi

Cog.e Ma se vi fossero due mezze prove, vorrei sapere se queste facessero prova piena

Canc.e Due mezze prove non si congiungono mai nei casi criminali, come ne
anco più indizj per passar a pena corporale, ma a pena pecuniaria, se
però non fossero indizj molto urgenti, e veementi, allora ex inditiis si
capita d'una estraordinaria anco di pena corporale con le dovute
considerazioni, e distinzioni. Per la tortura poi si possono unir più
presunzioni, che faccino indizio.

Clar. p. in q. fo. n. 40
Bazzio. ad clar. in q. 22. sub vero n. 5. et 6.
vbi singula non tota. ost. regula mar. collecta. iuvant

Cog.e Se un testimonio esaminato negasse d'aver detto quello, che il Notaro
ha scritto, a chi si deve prestar maggior fede?

Canc.e Quando solamente si tratta di vedere a chi abbi da credersi più dico, che
più si crede al Notaro, che al testimonio. Ma quando si tratta di castigar
il testimonio in tal caso tanto si crede al testimonio quanto al Notaro
Se poi il testimonio fosse esaminato dal Notaro alla presenza del Giudice
all'ora il testimonio non sarebbe ascoltato, dicendo, che non ha deposto,
come si vede scritto; la cautella per tanto sarà sempre buona, e sicura
a far che il testimonio sottoscriva la sua deposizione quando massime
vien esaminato dal solo Notaro

Cog.e Vorrei sapere se un testimonio nella sua deposizione possa esser
in parte giurato, ed in parte non.

Canc.e Quando un testimonio depone sopra più cose, e contro più rei, quando si ve-
de che esso sia interessato o per parentella, o per dipendenza, o altro ris-
petto più con un Reo, che con l'altro, o quando si comprende, che sopra
qualche capitolo, o contro alcuno di essi non voglia dir la verità, allora
dopo d'essere interrogato sopra i Generali si giura sopra alcuni capitoli,
e contro alcuni Rei, e sopra alcuni no, dicendosi Alla Generalia
interrogato

interrogatus respondit & lectum confirmavit, et juravit de veritate quoad talia Capitula, Sed quoad talia Capitula fuit dimissus absque juramento

93 Se un Testimonio esaminato e giurato avesse detto nella sua Deposizione d'esser stato al fatto, d'aver veduto quando Pietro ammazzò Paolo, che anco vi era presente per esempio Antonio, e che poi Antonio venendo esaminato dicesse non esservi stato, ne aver veduto quando Paolo fu ucciso in questo caso, che cosa bisognerebbe fare?

Can[e] Può ben essere, che quando Paolo fu ammazzato anco Antonio fosse presente; ma non segue perciò necessariamente, che esso Antonio abbia veduto il colpo Se licenziavesi senza giuramento, ma quando dicesse di non esservi intervenuto, e che anche un altro Testimonio avesse detto in contrario lo farei arrestare, e se nel secondo Esame volesse star saldo contro l'opposizione lo farei condur anco alla Corda, inquanto prima la contrarietà dell'uno, e dell'altro per sapper quale di loro abbi detto il falso per obligarlo a confessar la verità, e poi anco la causa per la quale esso l'avesse taciuta, in che si deve aver riguardo alla qualità delle Persone, ed avvertir prima, se vi siano altre presunzioni perche non si distrugga l'intenzione della Giustizia, o si offenda la ragione della parte coll'uso della Corda &

Clar. pp. falsum n° 6 et 6 ergo v. sco certe ego Bariaro ultp. o si. et v. sco certe ego n° 165

94 Tutti i Testimony, che fossero stati nominati nella Querella, o nelli Costituti degli offesi come anco tutti i Contesti, dimando, devono esser esaminati ancorche fosse figurato il Reo?

Can[e] Tutti li Testi, e Contesti devono esser esaminati, perche sebbene, da qualche numero d'essi risultasse chiaro il delinquente potrebbe nondimeno esservi, che quelli, che meritassero d'esser esaminati facessero apparir la Causa o il Fatto diverso a vantaggio del Reo, o non incontrassero i detti di quelli, che li avessero nominati per contesti; Onde essi detti resterebbero debilitati, se non distrutti, e però bisogna avvertire, che appartenga ne Processi l'ordine, che tutti siano esaminati, e poi anco la relazione del fante, che li tali siano ammalati, o absenti, o che non abbi potuto ritrovarli, ne saputo ove siano acciò che si veda la Causa per la quale non siano stati esaminati

quei tali, e resti cautellato l'officio, che forma il Processo.

Cog.e V. S. mi ha accennato, che qualche volta non si da il Giuramento a qualche Testimonio, vorrei sapere, se in questa materia si possa dar qualche regola certa per sapere quando si devono dare ai Testij il Giuramento, e quando non.

Canc.e: Voi avete toccato una Corda, che forse è la più importante, che abbia l'Istrumento della Criminalità almeno per quanto pare a me. È cosa certa, che un Testimonio senza Giuramento non prova; Ma non bisogna ne anco darlo così facilmente a tutti per evitar i Giuramenti falsi, e per non pregiudicar alla verità ed agli interessi della Giustizia è necessario in questi Casi regolarsi con la ragione, coi giudizio, col verisimile, e col probabile. Un Testimonio che si vede indipendente, non interessato non parente non nemico, non grosso debitore deve esser giurato sempre quelli poi che fossero dipendenti, interessati parenti nemici grossi debitori o simili non devono esser giurati. Ma questa materia è tanto moltiplice, e diffusa che molti vengono giurati, che non dovevano, e molti non giurati, che dovevano: onde l'arbitrio, e la prudenza del Giudice, o del Ministro deve esser quella, che dia la regola e la direzione a questo affare

Cog.e Vorrei sapere se quelli, che non fossero stati giurati per avventura potrebbono ex intervallo esser chiamati dalla Giustizia per giurar?

Canc.e: Io non avrei dubbio di farlo quando conoscessi che quel tale doveva esser legitimamente giurato, o quando non fosse stato dato il Giuramento a uno, che sebbene avesse deposto qualche particolare, fosse stato sospetto, che non avesse voluto dire l'intiera verità, e questo tanto più farei, quando conoscessi d'esser nelle angustie di prove, purche quelle non fosse degli Eccettuati dalle Leggi.

Cog.e Io considero, che qualche volta si commette un delitto, nel quale tutti quelli che devono esser esaminati sono o Rei, o complici, o sospetti di Complicità, vorrei avere qualche lume sopra questo motivo?

Canc.e Vorrei prima far constar di delitto come già vi ho discorso, o con la visione de Cadaveri, o collo costituir gli offesi, e veder le loro ferite, o col far qualche altra diligenza

diligenza, che ricercasse a tal fine la qualità del Delitto, se questo fosse succesSo in un Vascello, o Nave, che si fosse divisa in fazioni, procurarei d'averne lume dagli offesi, o da i più congiunti loro, e se vi fossero passaggieri disinteressati, quei esaminarli nel primo luogo, e poi andarei costituendo tutti cominciando dai più deboli senza Giuramento ad alcuno, oltre li Passaggieri. E quelli, che mi paressero Rei principali farei assicurarli, come pur anco gli altri se, fosse possibile, ma in forma diversa. Quelli poi terminati tutti i Costituti conoscerei non esser rei, ne interessati vorrei esaminar di nuovo, e sopra i fatti seguiti giurarli come Testij, e per deliberar il processo col passar ai costituti nuovi contro quelli, che principali, e veri Rei risultassero con le necessarie opposizioni, o per l'intimazione delle difese, o per le dovute esperienze. Così farei in caso di sovertimento di Galera o di sedizioni di un Commune, o di sollevazione d'una compagnia, e sul fatto prenderei poi quel partito, che stimassi proprio

Molte volte Fiscali, Fanti, ed altri simili ministri di Giustizia vengono mandati a far esecuzioni citazioni Bolli, Cerche ed altro spettante alle Cariche loro, e nel fare la Relazione usano anco querellarsi delle ingiurie verbali, o reali, che ben spesso gli vengono usate. Dimando io se a tali Relazioni si creda e se tali Relazioni devono esser giurate?

Canc.e Alle relazioni di tali ministri concernente l'officio ed il Carico loro, dove non si tratti dell'loro interesse la Giustizia crede sempre, ma dove si tratta delle loro ingiurie, ed offese o vantaggio di taglie, o altro per dilazione d'armi, o refezione di Banditi, tal loro relazione si risolve in questa parte in semplice Asserzione, o querella, onde quando da altri come testi non venga con Giuramento comprobata si crede per se stessa [illegible] la Giustizia sopra tali asserzioni, oltre le cose lievi, e in casi limitati potrebbe proceder se non alle necessarie assicurazioni di prove o di confronti per necessità quanto poi ai Giuramenti, questi non si usano se non quando per avventura una Citazione, o intimazione o altra nota si pretendesse da alcuno, che ne abbi interesse, che fosse stata scritta diversamente dal fatto Allora si riceve il detto del fante, o altro ministro con

Far. de usu, ac de Cursu Criminali g. 108 n° 180 usq. 190 et ad n.um 198 et 199

Far. de Carcerib. et Carceratis g. 62 n° 79. et l. Decian Tr. 1 Criminal. l. 6 cap. 6. n° 56 et

suo Giuramento, ma quando anche tutte le relazioni fossero con giuramento fat
te, questo sarebbe cautella maggiore

Cog.e in un Caso nell quale per esempio fossero quaranta, o cinquanta persone, che
fossero chiamate dalla Giustizia per saper se dal tale gli fosse stata usata
qualche estorsione, mentre ciascuna di esse avesse affermato d'esserli stati tolti
dal tal danari; A chi per esempio Zecchini venti, a chi dieci a chi quindeci, e
più, e meno senza che avessero da nominar altri testij dovrebbe a questi forsi
darsi il Giuramento?

Canc.e Io ho veduto darsi il Giuramento a questi tali quando massime vengono
chiamati dalla Giustizia, e non vi siano altri Testij con opposizione, chi essendo questi
come Testij necessarij chiamati abbian potuto [illegible] altrimenti non averebbero fatto alcuna prova, e sebbene tali informazioni de
Provi sono stati anco intromessi dagli Eccmi Avogadori perchè come quelle parti
ed interessati siano stati giurati tuttavia tali intromissioni sono anche state taglia
te, e li Provi laudati in riguardo, che li suddetti Giuramenti per mancanza
d'altre prove sono stati necessariamente usati, e che dagli interessati non
sia stata fatta altra instanza per il castigo la qual quando fosse stata fatta
non è dubbio, che sarebbero stati reputati interessati

Cog.e Io ho inteso molte cose utilissime e necessarie da sapersi in questa materia
veramente importante de Testij ma parmi esser anco necessario, che io
sappi la forma, che deve tenersi nell'esaminar un testimonio con quei
requisiti, che V.S mi ha di sopra motivato, onde la prego a farmene il
favore.

Canc.e La vostra instanza è opportuna, e figurando un caso d'omicidio la ter-
ma sarà la seguente.

Ad.to fatto venir Antonio Beltrame q.m Francesco da Vicenza di Professione Calegaro
riconosciuto da Francesco tante dei medes.o con suo giuramento amm.to esaminato
fu e con protesto di Giuramento

Interr.to Se egli conosca un Pietro da Vicenza orefice in questa Città Ex sig.r Si
che io lo ho conosciuto molto bene

Int.o Con che occasion lo avesse conosciuto Ex è stato lungo tempo a Vicenza a
far il suo mestiere d'orefice in mia vicinanza e poi già alcuni anni si è trasferito
in questa

Io N.N. fo fede, come sopra Pietro Beltrame q.m Francesco da Vicenza di Professione Calegaro di questa Città, giurato, e esaminato come sopra resto di Giuramento

questa Città, dove mi sono accostato anch'io già due anni

Inf.to Se sa dove ora egli si trovi e quell che si è di lui Rx Si stato l'infelice amazzato.

Inf.to Quando è stato ammazzato come dice dove, e da chi Rx Domenica passata che fu alli 20 del corrente mese circa le ore 22 io mi ritrovavo in contrada delle Balle appresso la Bottega d'un Sartor, che ha nome M. Paulo non so il suo Cognome dove anco vi erano molte altre persone e tra queste anco questo Medro Orefice, che parlava col suddetto M. Paulo Quando capitò là un Sig.r Francesco Torre di questa Città, non so quali arte faceva e rivolto da parte esso Orefice, gli disse mi avete ormai finito quel anello, che vi ho dato già due mesi? Rispose l'Orefice, Scusatemi Signore che non lo ho ancora finito, ma se vi piace aspettar quest'altra settimana ve lo darò Disse il Sig.r Francesco sono stufo di voi, questo è un burlarmi non voglio aspettar altro questi termini sono da furfante, Becchofutu come che ti è L'orefice rispose Voi vi mentite per la gola, che io non sono tale, ma questo vostro parlare non può essere senon appunto da furfante e quale dite, che io sia, Allora il Torre cacciò mano ad un Pugnale che aveva sotto il Tabaro, e con quello lo ammazzò.

Inf.to in che parte della vita lo ferì risp.e lo ferì nel petto, e cadendo in terra, spirò là senza dir ne anco Gesù.

Causa della Scienza Dicendo interrogato io vidi con questi miei occhi, quando lo ferì, ed ammazzò.

Investigazione d'altra Causa Inf.to se sa che altra causa abbi mosso il Torre ad amazzar l'orefice suddetto, oltre quanto ha detto di sopra Rx io certo non so che per altro si sia mosso a far quell'omicidio, oltre la causa di quell Anello.

Inf.to se tra loro possa esser stato qualche disgusto, o livore precedente per qualche causa. Rx non so altro certo.

Inf.to Se il Torre venne solo o accompagnato da altri, quando affrontò l'orefice Rx Egli venne solo e partì anco solo dopo il fatto dicendo Io mò su Becco futu impara a proceder e poi il povero orefice fu portato a casa sua di là poco lontana, dove gli ho veduta anco la ferita di punta per mezzo il cuore

Se compagnò

Contesti Inf.to Se sa nominar altri presenti al fatto Rx molta gente vi era, ma in particolare N. N. da me molto ben conosciuti. et haec sunt &

Generalis iuramentum Ita Generalia recte respondit et juravit etatis annorum tres viginti, ut dixit

Questa è la forma, che si tiene nell'esaminar un testimonio sopra il delitto e delinquente da lui conosciuto de visu Quanto poi all'esaminar testi

de Auditu e che non avessero veduto a cometter il delitto si va facendo l'indagazione de disgusti delle inimicizie precedenti, di chi possa esserne informato, e così anco delle cause, ed altre circostanze; E se il Testimonio dicesse d'aver veduto il Delinquente sul fatto, ma di non conoscerlo per nome, ne cognome, ma solamente per vista, e per abiti, allora è necessario, che descriva il suo aspetto, l'età, e l'abito, con tutte le più distinte circostanze per quello, che potesse risultar dal Processo, ed occorresse poi operar per incontrar: e far riconoscer li Rei veffenti &

Cog.: Se uno, che si fosse esaminato come Testimonio con Giuramento in un Caso, nel quale fosse poi scoperto per compagno del delitto potrebbe egli esser punito?

Can.: Non si punirebbe con altra pena, Ma ben bisognerebbe tagliar poi, come ho detto ancora, quel Giuramento, perchè in Processo non appara un requisito sì repugnante.

Baiard. ad Clar. in p. falsum sup. vers. sed quæso n° 2 &

Cog. Se un Testimonio non avesse voluto dire la verità nel suo Esame la qual probabilmente poteva sapere, e perciò fosse arrestato per fargliela dire con la Corda e che poi il Reo confessasse il tutto con tutto quello, che si è ricavato dal Testimonio occorrebbe poi condur costui a dargliela?

Can.: A questo tale Testimonio in tal caso non si darebbe più la corda, come superflua stante la Confession del Reo ed in ogni caso prima si deve costituir il Reo, se fosse nelle forze, per vedere, se confessa, o nega, e poi in caso di negativa si dà la corda al Testimonio

* Imo D. Clar. q. 25. sup. vers. sunt etiam aliqui casus n° 2

Cog. Se vi fosse un Testimonio esaminato una volta in un Processo col suo vero nome, e che venisse poi un' altra volta ad esaminarsi nel medesimo Asc ma con altro nome suposto, che cosa bisognerebbe operare

Can. Se questo tale nell'atto del secondo Esame, fosse riconosciuto dal Officio bisognerebbe subito farlo fermare, e procedere alli necessarii esperimenti per sapere la causa, e li Cavei di tal frode ad effetto delli dovuti castighi, e se allora non si avesse potuto fermare bisognerebbe col mezzo delle necessarie giustificazioni passar a veffenzione, e proclama, e più oltre con risserva contro altri & senza poner in alcuna considerazione il suo primo Esame a favor di chi avesse deposto per la presunzione della subornazione, e del falso resultante dalla attentata frode del secondo.

Cog.: Se un Testimonio sedotto a deponer il falso lo avesse deposto contro uno che fosse veffente, o absente, ed avesse anco procurato di sedur altri testimonii per testi

per testi qual strada si dovrebbe tenir in tal Caso?

Canc[e] Questo è un Caso che sul fatto può esser alterato da varie circostanze ed emergenze
Espero anco bisognerebbe regolarsi sul medesimo fatto con varietà de partiti secondo
il bisogno Pur dico così in genere a quel tal testimonio carritato nelle forze e convinto
di massiva ed attiva seduzione e falsità faver intimar le offese e se non avesse vo-
luto confessar la persona che lui avesse sedotto ed ad instanza di chi egli avesse
procurato sedur altri, lo faver tormentar con un protesto servatis servandis per
saper solamente quella tal persona e quanto a quell' altro testimonio nominato che
come di sopra avesse egli procurato di sedur a dir il falso faver venir alla sua
presenza per sostentargliela anco sulla corda in caso di negativa ed in caso che
ei sensi di tal seduzione avesse deposto Nel qual caso dovrebbe esser castigato anco
quell' altro testimonio quando però non gli fosse stata data impunità da chi
potesse darla, poiché allhora fatto il necessario esperimento vorrei con la medesima Sen-
tenza per la union del caso licenziarlo

Fog[o] Ora ripartendosi nella via di testi come V.S si è compiacciuta farmi saper la forma
degli esami loro così la prego ad insegnarmi anco quella delle opposizioni che
loro si fanno in caso che per non aver voluto dir la verità fossero stati fermati
ed anco quella di darli la corda.

Canc[e] Sono pronto a sodisfarvi e questa che siegue sarà la forma con la ratificazione

Adì detto all'hore

Cavato di Prigione e condotto alla presenza N. altre volte esaminato sotto li nel
presente processo senza Giuramento, e poi arrestato. Perchè essendo stato af-
fermato alla Giustizia da più Testi Giurati che al tempo che questi giorni
passati è stato ammazzato N. in Calle delle Botti in questa Città, tu non
solo sei stato presente a tal fatto, ma che anzi abbi avuto ca dir, che ti dis-
piaceva d' aver veduto, e conosciuto quello che amazzò N. medesimo. Tu alli
incontro nel tuo Esame hai detto di non saper cosa che il so fratello Antonio
sia stato interfetto onde la Giustizia persuasa, che tu abbi così nel tuo esame
asserito per occultar la verità, per giovar all Reo, o per far cosa grata ad
alcun altro che possa avertene parlato, o fatto parlar. Perciò la Giustizia
ti ha fatto formar Ora la medesima risoluta di aver da te la verità di
tutto col sudetto fondamento ti amonisce a dirgliela puntualmente, deposto ogni ri-
spetto B. io non so altro se non quanto ho detto
Detto di nuovo sei avvertito a dir il vero da chi fu amazzato N. altrimenti la
Giustizia adoprerà i suoi mezzi soliti a tal fine con tuo dispiacere B. La Giustizia
mi dia quanta corda li piace, che certo io non so, chi abbia ammazzato N

nō posso dir altro, oltre quanto ho deposto.

Int.º Se ha pransato. R.ª ho mangiato, e bevuto già mezz'ora. Le quali cose avute trillmō
& veduto, e considerato quanto si deve, ordinō, che il sudetto N. sia questa sera condotto
al luogo de Tormenti ad hoc & con ordine, che in tanto non li sia dato da mangiare
ad detto alle ore 2. di notte.

Condotto da ministri al luogo sopradetto de Tormenti N. alla presenza &: Costituito avanti
fu detto questa mattina ti ha ordinato la Giustizia, che sebbene a lei consta, che
tu non solo sij stato presente all'homicidio di N. seguito li giorni passati in Calle
delle Botte in questa Città, ma che anco abbi avuto a dir a più testij giurati
che ti dispiaceva d'aver veduto, e conosciuto quello, che fece il medesimo omi-
cidio tu ad ogni modo hai asserito nel tuo esame di non saper da chi
il sudetto N. sia stato ammazzato, onde per questo sei stato fermato, e poi
dalla Giustizia stessa col premesso fondamento amonito a dirli la verità
tralasciando cadaun altro riguardo, ben persuasa, che tu conscio del
delinquente non per altro hai detto di non saper da chi N. sia sta-
to interfetto, che per occultar la verità, e per far servizio al detto De-
linquente, o di alcun altro, che può averti parlato, o fatto parlar in
questo proposito con comminazione di adoprar perciò contro di te i gravi
mezzi di rigore, ora ti ha fatto venir in questo luogo per l'effetto sudet-
to, amonendoti di nuovo a dirli da chi il medesimo N. sia stato in-
terfetto, altrimenti ti astringerai confessar col mezzo de tormenti, che qui
vedi preparati. R.ª La Giustizia faccia quello, che vuole, che io non
posso dir altro. Allora fu dato ordine, che fosse spogliato, ligato ed ap-
plicato alla Corda, e dopo, che fu finito di ligar fu ancora esortato a
recedere dalla ostinazione, e a dir da chi N. sia stato ammazzato per
non lasciarsi tormentare. Ma avendo risposto di non saper altro fu com-
messo, che fosse tirato in alto; Onde cominciò a gridare, o Dio, o Beata
Vergine ajuto, ohrime che dolor è questo. Gli fu detto tanto più
devi risolverti di confessar da chi sia stato ammazzato N. come hai
fatto estragiudizialmente, quanto che provi esser grande il dolore, che senti;
ma sarà anco senza comparazione più grande nel ricever i squassi dal
salto all basso, trattandosi di delitto importante; & però di su la verità. R.ª
O Gesù, o Gloriosa Vergine, o S. Antonio non posso più calatemi, che oiro

Detto li

Zelloli. Di là sulla corda quel che vuoi dir Ex. Zico, che è vero, che io ho veduto quando ne giorni passati, è stato ammazzato N. da N. con un pugnale nel petto, e questo è vero. Zelloli. Perchè cosi non hai detto alla prima Ex. sono stato comandato di non dirlo.

Int.o da chi è stato comandato nel modo che dice Ex. il sig.r N. mi ha detto che non lo debba dir, perchè mi averebbe fatto ammazzare, e così non solo egli mi disse ma me lo ha fatto dire anco col mezzo di N. ohrime Dio, S. Antonio ajuteme, per amor di Dio. Calatemi giù, che non posso più e quali cose dette, fu dato ordine, che fosse calato abasso pianamente, ed accomodato a sedere, dove &

Int.o Se sa che da altri sia stato veduto il suddetto Ex. è stato veduto a farlo anco da N. N. che furono con me, così è, che essi mi dissero. Tu potevi dar di mano di dì ammazzar quel povero uomo, ed io gli dissi, che mi dispiaceva d'esser stato presente senza, che non sapevo che dipendeva dalla casa del suddetto sig.r N. Vi erano anche degli altri presenti, ma non saprei nominarli.

Int.o Se sa per qual causa il suddetto N. ammazzò Antonio Ex. non lo so certo.

Dicendo interrogato non so ne per qual causa l'abbia ammazzato ne se altri l'abbino fatto ammazzare ne chi possa saperlo

Zelloli se sarà pronto di giurar per verità le cose premesse. Ex. sig.r Si, che sono pronto, e fatto desligar ed acconziar i brazzi, fu ricondotto in prigione dove &

(ad. &)

Uscito dalla Prigione in Pallazzo alla presenza & per l'oltrescritto nominato & egli fu detto. Jeri sera sulla Corda hai confessato tali, e tali cose & non ostante il tuo primo esame, e le negative usate hanno ora la Giustizia di fatto venir giù nuovi del luogo dei tormenti per veder se tu sei pronto a valtrincar per vero tutto ciò che jeri sera hai confessato come di sopra con formarlo anco con il giuramento ove bisognerà, che però ad ogni buon fine gli fu letto il costituto di jeri sera Ex. quello che ho detto e confessato jeri sera, è quel che la Giustizia mi ha ricercato, e fatto leggere è tutto vero e per verità la valtrincio e sono giù anco per giurare, aggiongendo che il suddetto omicidio seguì alli & nell presente Mese, all'ora & in strada delle Botte in questa città appresso la casa di N. juxta habitis juramenti super premissis et quibus fuit recondutus ad carcerem in loco meliori &

Citari faciat Testes ab eo nominatos ad se examinandos ad hoc &c. Queste sono
illico
le formole di far le opposizioni a Testi avvestati (per supposto che non abbiano vo-
luto dir la verità di constituire i Testi alla Corda, e di ratificar, e giurar le confes
sioni loro ecc.

Cog.e Ho con sommo gusto inteso queste formole. Ma avendo inteso a dir communemente,
che la Tortura, che si dà ai Testi simili, succede in luoco di giuramento, vorrei
sapere, perchè V.S dica, che li suddetti Testi tormentati, devono esser anco giurati

Can.e La Tortura succede invece di Giuramento, quando per altro concorre qualche op-
posizione, overo inabilità, come in un nemico occorrendo l'angustie di provare in un
Mandatario, o compagno del Delitto, e simili; ma dove si tratta di aver la verità
ad un Testo se ben a questo vien data la corda
la medesima verità; Non però in questo caso ella succede in luoga di Giura-
mento, ma di mezzo per ricavarla, la qual per ad oggi
è necessario che sia accompagnata,
tratto di sopra. Se così
ho osservato che il testimonio
mandato, desiderò saper a qual fine
Cog.e Si osserva in pratica e così anco insegnano
Carpzov q.68 n.o 3 Decreto tortura n.o 3
di dieci ore almeno dall mangiar
al tempo del tormento medesimo, e perciò si è fatta la suddetta interrogazione o
la funzione realmente camina senza
succeder qualche pregiudizio a quel, che fosse
torturato.

Sig.a Alle Donne poi in casi simili si usa dar la Tortura?

Can.e Tanto agl'uomini quanto alle Donne si dà la Tortura eccettuato in caso della pregnan
Barbos ad Clar in q.68 n.o 60 Clar p.fin q.68. Carpzov modo n.o 23.
za, o nei giorni, che si frapongono dal parto sino alli XL. passati, anzi, se nel
tempo di sua pregnanza avesse ella con la corda confessato, tale confessione
non valerebbe

Sig.a Occorrendo esaminar tali Donne pregnanti se le dovrebbe portar qualche
pratto circa il Giuramento, dicendo il volgo, che a simil Donne non si deve dar Giura
mento?

Can.e Tutte devono esser giurate non ostante la gravidanza, ne questa opinion volgare
Farinac. q.77 n.o 79 ad fin. Menoch. de arbitr. cas. 277.
deve aver alcun luogo.

Cogn.e

Coª Potrebbe mai un Testº esser esaminato per sue Lettere, o per Procuratore, se non potesse comparire?

Cancº Questo non si vuole mai, ma bisogna che personalmente compara all'esame

Barbar. ad Stat. in q. 26. nº 12. Quia se fosse in altro Territorio, e sotto un medesimo Principe si mandano Lettere Rogatoriali, o subsidiali, perchè o venga, o sia ivi esaminato, se il negozio non fosse più [illegible] per qualche sua impedizione, o citato per venir avanti il Giudice del caso [illegible] quando il Testimonio fosse dello stato, e abitasse in Italia, bisognerebbe ricercar quelli ministri per tali effetti; ma con preven[illegible]

Coª A Testij che fossero muti, sordi, vecchj si potrebbe dar la Corda?

Cancº Non si potrebbe dar la Corda ne al muto, ne al sordo; ma sensi al cieco circa quelle cose, che possono cadere sotto l'udito; ma in casi gravi, sebben

Barbos. ad Stat. in q. 26. nº 28. Farr. de judic. et tort. q. 76. nº 69. però il senso dell'udito è ben molte volte fallace

Coª Vorrei sapere se ad un Testº vecchio si potrebbe dar la Corda &

Cancº Di manco [illegible] nelli delitti di lesa maestà [illegible] ed anco ad altri

Barbos. ibidem nº 67 inabili che talhora s'ammettono a testificar, ma con la dovuta moderazione

Quanto alli vecchi ciò si rimette all'arbitrio del Giudice, e sebene un vecchio

Farinac. q. 62 nº 84 sino al nº 92 s'intenda di 60 anni ed un decrepito di 70; non perciò bisogna, che si [illegible] in tale età, perchè quello non ostante resta sempre ad arbitrio del Giudice il poter far osservare si, o no secondo il di lui vigore e le qualità de delitti

Coª Veramente io vedo che con tante mie interrogazioni ho fatto quasi capitar gran parte della materia di tortura in questo discorso de Testj, ma perquanto alli medesimi s'aspetta credo anco, che dalla Prudenza di V.S. non saranno elle reputate totalmente fuori di proposito

Una cosa resta di rimandar alla sua Virtù dalla mia debolezza, che è, se un Testimonio non avesse voluto dir la verità nel suo primo Esame, dopo il quale però col inganno fosse stato ascoltato senza Giuramento, e che poi ricorse alla Giustizia di chiamarlo di nuovo nell'ingresso della Deposizione di altri Testj, e che questo fatto non si trovasse, che cosa bisognerebbe fare in tal Caso

Canc. Bisognarebbe, Parlo cercare ed apprender il Processo che cercato non sia stato trovato, e farei noi intimar un mandato alla sua casa, che in pena di Fiorini £. nel termine di giorni tre, o più debba portarsi all'officio per gli interessi di Giustizia, e finalmente restando disobbedienti lo farei proclamar non solo per disobbedienza, Ma anco per aver taciuto il vero alla medesima Giustizia sopra quanto nel Caso del Processo è stato già ricercato con pregiudizio della Giustizia stessa, e con che s'aspetta Capitando noi a sentenza in Barisi la quale tarde più conviverebbe la sua colpa, e i delitti d'altri testimoni che probabilmente essi avessero occolto il contrario all'esame di lui detto £.

Cog.e Dopo gli Esami de testij sopra quali certamente V.S. mi ha somministrato lumi da me non più intesi, desidero sapere a quali passi la Giustizia sia solita di capitare, procedendo con le regole praticate

Canc.e Questa è pur materia lunga, necessaria, ed importante, Ma io mi contenterei la rimetto ad un'altro Congresso.

## Delle Deliberazioni de Processi.

### DIALOGO OTTAVO

Cog.e Ritrovandomi di V.S. quando sia suo commodo la prego in conformità della mia instanza di ieri ad insegnarmi i passi, che costuma fare [illegible] dopo assonte le informazioni circa i Delinquenti

Canc.e Ho detto che questa è una materia importante, e matrizzice, ma essendo anco necessaria da saperssi incontro volentieri il vostro desiderio [illegible] la Giustizia ha assonte le [illegible] i Rei de Delitti o almeno per cavarne gl'indizi sufficienti alle procedure [illegible] si porta sotto l'occhio del Giudice per far dopo la lettura d'esso quella deliberazione, che per sua conscienza stima convenirsi secondo la qualità de fatti e delle prove ad oggetto di caminar noi più oltre per li convenienti effetti.

Cog.e Vorrei sapere di quante sorti regolarmente sieno le Deliberazioni de Processi

Canc.e

Canc.e Quallivo sorti di Deliberazioni si pratticano circa li Processi Criminali

la prima A citar a difesa i Testij

la seconda Di citar personalmente con mandati informativi

la Terza Di passar a vettenzione de Reo

la Quarta: di Proclamarli

Cog.e in quali casi si pratica la citazione a legittima Difesa?

Canc.e Questo termine si usa in tutti i Casi, nei quali non s'ingerisce pena di sangue, e che in consequenza non si trova d'obligar il Reo alla prigione, o all'obedienza personale, o a pena corporale ma pecuniaria solamente Cosicchè tali Difese si fanno fuori delle carceri ed il Reo intimato a tale si dice in tutti, fori della Terra ferma legittimamente citato

Cog.e quali sono poi i casi de mandati informativi?

Canc.e il mandato informativo si chiama un'ordine dato in scrittura per citar alcun Reo ad informar la Giustizia sopra quanto fosse da lei ricercato, e questo termine s'usa, quando ben si tratta di pena di sangue; ma quando in Processo non vi siano indizi sufficienti di deliberar la sua vettenzione, o quando il Delitto non sia molto grave, o secondo la qualità della persona

Cog.e Li casi poi della vettenzione quali sono?

Canc.e A questa deliberazione si passa regolarmente, quando in Processo siano indizj, che almeno siano essi bastanti a Tortura ed in somma prossimi al tutto, urgenti, e maggiori di quelli, che chiamano i mandati informativi. Ben è vero, che qualunque volta si delibera la vettenzione anco con indizi non tanto urgenti, mapper qualche sospetto unito con la fama, o querella, non ancora per averli da constituir il Reo in carcere come Forma per assicurarsi della Persona in caso grave per il pericolo del ritardo

Cog.e Al proclama poi quando si passa, ed in qual Caso?

Canc.e Il Proclama in somma è una citazione criminale per strider contro il Reo, ed a questa si ricorre quando si vede coll'esperienza, o relazione fatta con maniera, che il Reo per via di vettenzione non si sia potuto avere nelle mani.

Cog.e Poicchè V.S. sie compiacciuta dividermi il termine della Deliberazione de Processi in quattro capi e armi anco conoscer cadauno d'essi in genere vedere gravemente che alla stessa contenta di distinguermi, e specificarmi anco tutte le circostanze

e circostanze di cadaun Capo per quanto la sua cortesia le concede, e compatirai il tedio, e la molestia delle mie dimande

Ang. Lo farò con gran piacere, perche veramente sono casi da esser ben intesi e consi-

Istruzione a difesa

derati prima, ch'io scuopra del Caso di citar legitimamente a difesa. Quanto a questo, che cosa sia, ove in ogni che opera esamina li Testimonj a offesa, deliberato sopra il processo, che il Reo sia legitimamente citato si fa l'Atto deliberativo, e poi si forma il mandato, e cita, e l'parte per l'intimazione, e se il Reo non si potesse avere in

Citar p fin q sig. he no. v. non trovar

Persona per tale effetto si fa tale intimazioni alla sua Casa, udendo alcuno de suoi Domestici, con assignazione di ho giorni ordinariamente Dopo il Reo citato ricerca la Copia del Processo, e questa si da col mezzo della mercede dovuta all'officio, riservati però li nomi de Testij dalle Deposizioni loro, o mutando le risposte sui Genti, Ma aggiongendo nel fine delle Copie li sudetti nomi de Testij, perche sul far i Capitoli della Difesa, non abbi da saper il Reo, senon quello, che è stato deposto contro di lui coi nomi separati per avvantaggiar la Giustizia in qualche parte, e per la potenza de Reo in riguardo de Testij esaminati. Fatto ciò le difese s'intimano alla parte occorrendo, la quale se volesse dir alcuna cosa contro le medesime difese, o contro i Testij sopra delle difese esaminati,

Citar p fin. q sig. he dirà

si deve ascoltar, e cosi anco il Reo, al quale però non si deve far copia delle medesime sue difese, se non fatta la sua renuncia col beneficio della Legazione, nel qual caso gli danno i nomi de Testij attacati ai suoi luoghi con le loro risposte sopra i Capitoli per poter in essa Legazione maggiormente impugnarli. Questo stile però nello stato di Terra ferma di dar copia delle multiplicate non si usa, in casi pochi ne quali con legitima citazione si procede, sebbene in altri luoghi l'ho veduto usar da diversi.

Con questi passi caminano la Giustizia espedisce, concanna, ed assolve, secondo, che stima di ragione

Leg. Ad ogni buon fine vorrei sapere la forma del Mandato per citar un Reo a legitima difesa.

Citazion a Difesa

Ang. Questa è una cosa facile, pur dirò, che tal mandato si fa in questo

modo

Noi &c.

Commettemo ad ogni Commandador, o Fante del Reato di dover citar N. in persona, o alla Casa

o alla Casa di sua solita abitazione a legittima difesa sopra il processo con
tro lui formato a querella di K. per occasione come in quello, e ciò nel termine
di giorni tre prossimi, aliter &. in quorum &
Quanto poi al secondo capo di citar con Mandato informativo, sappiate che delibe-
rato il Processo per l'effetto di tal Mandato si nota il decreto, si forma il mandato,
si manda al Reo la citazione pure, o alla Casa ad oggetto, che in persona pari-
mente venga a risponder
Dog: Come si fa, e di qual tenore tal Mandato
Anc: Si forma nel modo, che vi dirò
Noi &.
Commettemo a cadaun Fante del Regio di dover citar personalmente o alla Casa di sua
abitazione K, che nel termine di giorni 3 o più debba personalmente comparir
avanti la nostra Giustizia per informar la medma, e render conto sopra quanto
sarà ricercato per serv.o d'essa altrimenti la stessa procederà più oltre secondo
che stimerà convenirsi, in quorum &.
Questa è la forma ordinaria, che si tien da principio, Ma quando il
Reo desidera l'espressione di colpe per non capitar all'ob.za cautamente, fa ri-
cercar la medesima espressione per li suoi interv.ti, e la Giustizia, o anco solita
di concederla, dove però tali mandati vengono giustificati, ma con prescrizion di
nuovo termine, e con far menzion dell primo mandato Generico
Dog.e Giacchè V. S. mi ha favorito di farmi saper la forma generica di tal mandato.
la prego insegnarmela anco con l'espression di Colpe
Anc.e Vi soddisfarò con la solita volontà, e la forma sarà la seguente
Noi.
Per parte della Giustizia, fu con mandato informativo dell.to intimato ad K di dover
comparir in persona avanti la medesima. col termine di giorni . all'ora, giorno, per
render conto di quanto fosse stato ricercato per serv.o d'essa, ma perchè a nome di
esso R. è stata dimandata l'espressione delle sue imputazioni, e colpe, per le quali
vien chiamato, Perciò queste da mandato Ufficio s'esprimono, e sono le seguenti Che
il suddetto K sia stato arditio di cacciar mano all pugnale, di cui era armato il dì &. in
questa Città, cioè fuori di Vescovo in Contrada di &. appresso la Casa, o porta di &.
e con quello senza alcuna giusta causa, o per le cause come in processo offenor K

sopra la man zanca di taglio con incision di pelle carne, nervi, e con pericolo di perder
il detto auricolare item per averlo nel medesimo tempo dopo fatte della detta ingiuria in
da ladro item minazzatolo anco di più gravi offese tutto ciò commettendo scelleratamen-
te, dolosamente, con aderenza di altri contro giusti & con scandalo e sprezzo della
Giustizia e come in processo formato sopra il costituto del sopranominato N. e denonzia
di Chirurgo di &. Che però re. termine di giorni tre prossimi doppo spiranti prefisse del
primo mandato debba comparir personalmente per render conto sopra le premesse im-
putazioni in conformità di esso primo mandato. & altrimenti la Giustizia passerà a
questa deliberazione che conoscerà convenirsi, e così dovrà essergli intimato in persona
o alla casa ad hoc & in quorum &

Questa è la forma d'espression di colpa contro il Reo citato ad informandum
Ceviam &. il qual se dopo tal espressione non compansce all'obbedienza
nel termine prescritto si commetterebbe la sua reffezione, ed in caso che non si tro-
vasse aver si capitarebbe contro di lui a Proclama senza passar alla di lui espedizio
ne in virtù di tali mandati sebben maggiormente aggravansi le sue colpe con la
contumazia è ben vero che avanti il mal contagioso che del 1630 si è ser.vir
ono ordinariamente a Venezia ed in terra ferma si usavano mandati informativi ma
generici senza espression di colpe e senza comparivano si proclamavano

Nondimeno è stato poi introdotto, che in aderenza de medesimi Man-
dati generici si diano poi anco espressioni di colpe se fossero ricevute e successi-
vamente il Proclama non comparendo in virtù di tali mandati il cui termine e-
spirato con quello delle Crovoghe si fa poi l'espedizione del caso secondo l'ar-
bitrio della Giustizia, ma se poi il Reo citato si portasse all'obbedienza si pren-
de suo constituto, e poi si fa passare in prigione, o si lascia con pleggieria de rede-
undo, o si licenzia ad arbitrio. Usandosi d'accettar anco successivamente un'altra Pleg-
gieria con alternativa così chiamata de redeundo, de salvendo, e finalmente la terza
de judicio sisti.

Cog.e in simil Caso vorrei sapere la forma del Costituto d'un Citato ad informandum
e la prego a favorirmene

Anco circa questo affare non si può dar una certa forma di costituto, mentre le in ter
rogazioni & opposizioni, e le redarguzioni, nascono dal fatto del Processo, e dalle Ris-
poste del Reo, Tuttavia su termini Genti vi darò la seguente

Ad &

costituito in tale o pur un'uomo di tale aspetto quello & vestito & età & venuto all'obbe-
della Giustizia.

Int.o Del suo Nome, Cognome, Padre, Patria, e Professione. R. mi chiamo &
Int.o Se sa la causa, per la quale la Giustizia lo vicenchi. R. non la so Niendo, ma
non me la posso ne anco imaginare Dettoli ma anche, tu ti sei portato avanti di Jus
tizia. R. sono venuto, perche mi sono stati intimati dei Mandati fatti per haver informar
la Giust.a

[illegible] saver stato ricercato, e l'altro con l'espressione d'[illegible]
putazione Zeffoli; Dunque sapete la Causa, per la quale siete stato [illegible]
[illegible] armato, e però bisogna senza dissimular maggiormente di saperla B.G. in
tanto ho sentito che non so la Causa, in quanto che io non ho comesso le colpe
che mi vengono espresse, nell resto è vero, che so le colpe contenute nell'ul-
timo mandato. Zeffoli che adunque li dica; risp.e una è ch'io abbia offeso
con un pugnal sopra la man zancha l'altra, che io l'abbi ingiuriato, e la terza,
che l'abbi minazziato, ma nessuna è vera
Giust.o Se egli tenga buona cognizione del suddetto S.r B.G. io lo conosco, che sono
molti anni
Giust.o Se nel tempo di questa conoscenza sia seguito tra loro alcun disgusto. B.G.
Sig.r No mai, anzi sempre l'ho tenuto per amico.
Giust.o che Professione faccia il suddetto S.r B.G. Attende alle cose di Palazzo.
Giust.o Se almeno per occasione simile abbia avuto qualche rissa seco da S.r, o portato ode-
io, overo odio alla sua persona B.G. Signor No mai Zeffoli, Si ha in questo processo,
che voi alli 4 nell tal luogo l'abbiate senza alcuna giusta causa, buttato sopra
la man zancha appunto con incisione 4. facilmente con intenzione di più gra-
ve offesa con un pugnal, del qual eravate armato B.G. Nessuno potrà dire, ne affer-
mar con verità questa cosa Zeffoli così è stato affermato alla Giustizia da
più testi Giudici, onde il negarlo semplicemente poco vi giova B.G. Questi fatti
non possono essere, che testij falsi miei nemici, come prova la Giustizia col
mezzo delle mie difese, perchè la verità è che io non offesi mai il suddetto
S.r ne con fatti, ne con parole.
Zeffoli, anzi si contiene nell medesimo Processo, che non solo l'abbiate ferito con
un pugnale come è stato apposto, ma anco ingiuriatolo di fatto B.G. nella ma
niera, che la prima imputazione è falsa della ferita, così è certo anco la se
conda della asserta ingiuria perchè non l'offesi ne con mani, ne ho mai auta
occasione di farlo Zeffoli, anco questa imputazione è chiara in processo, e tanto
più ve prove l'una, e l'altra grave, quanto che, come voi medesimo confessate
non avete mai auto occasione di usar l'una, ne l'altra; E però non vi rileva, ne
occorre negar vanamente, dove accusa il fatto e prova. B.G. Tal prova non può
essere mai legittima, come mostrerò con le mie difese Zeffoli; Viene ancora
la Giustizia, che abbiate minazzato il sudetto S.r di offese maggiori il tutto anche
con adherenza d'altri; onde bisogna, che voi li abbiate protestato sdegno, e odio

contro di lui; Dite dunque per qual Causa vi faceste lecito di offenderlo in tante maniere, con fatti, con ingurie, e con minazzie. R. io ho detto, replicato, e torno a dir, che non ho offeso mai questo N. in alcuni di questi modi, che la Giustizia mi oppone, e son certo che la medesima resterà soddisfatta con la Giustificazion della mia innocenza nelle mie diffese. Letto li per quanto ha la Giustizia contro di Voi in Processo, che adriate tenuto N. con un Pugnale, cragnuolo di ladro, e minazziato di maggiormente offenderlo ella non può che aver sensi di castigo contro di Voi, non ostante la vanità delle vostre Risposte R. sono sicuro, che la Giustizia intese le mie diffese muterà questa opinione, e mi assolverà liberamente Le quali cose ante &

Questa è la forma di Costituto in simil'occasione dopo il quale in questo Caso farei passare il Reo sotto custodia, et intimar il Costituto presente alla parte, come si costuma in casi gravi, secondo che si usa in altro simil luogo: La qual Parte può dir, ed introdur quanti testi in suo piacere col far esaminare anco testij oltre li già esaminati per compruovar meglio le imputazioni, che al Reo fossero state espresse, nel qual caso bisognerebbe di nuovo costituirlo, o portar altra legittima contradizione, o riserbar [illegible]

poco a ciò quando la Parte offesa, e [illegible] intimazioni non avesse da dir altro quanto all'offensive, s'intimano al Reo le diffese, acciò [illegible] ritornar in prigione, se fosse [illegible] esse con Pongervia [illegible] esse alla Giustizia [illegible] vedendo ricevute le Copie del Processo, e altre cose bisogna dar ordine, che siano fatte, col qual atto s'intende finita la pubblicazion del Processo, ma con avvertenza di separar dalle Deposizioni de testij i loro Nomi, ed anco le risposte date sopra le interrogazioni generali, perchè ne anco da queste possa altrova comprendere il Reo, ne certamente conoscere il tal Testo ha deposto così in tali casi ciò facendosi per avantaggiar la Giustizia in questa parte

Formati i Capitoli delle diffese questi si presentano a nome del Reo ed anco si ammettono sic, et in quantum salvo jure impertinentiarum, ed non admittendarum. Si fanno poi gli Esami sopra di essi, e quando il Reo fatto consero, che tutti i testij sieno esamnati non vogha aggiunger altri, se ne da

se [illegible] il quale se vuol opponer alle offese può farlo, ed aver
na copia dovendo anco darsi notizia, e copia al Reo, il quale
vorrà aver copia delle sue Offese bisogna, che prima faccia la sua renonzia con-
visserva, e beneficio dell'Allegazione tanto in scrittura, quanto in voce, ed allora
ricercando luì, o suoi interessi s'attaccano i nomi dei Testij offensivi ai delitti loro,
e si supplisce alle Caselle col poner ai suoi luoghi le risposte, che fossero state
messe nelle Carte super Generalia. Ed all'ora concluso il Processo si può
dar anco di fatto l'offensiva la Copia all'offeso, Ma non prima mentre ne l'offe
so, ne l'offendente possono mai saper se abbino provato le proprie intenzioni,
se non quando più non possono provarle.

Di tali Allegazioni però non si dà Copia al Querellante; ma
volendo anch'egli far allegar a voce per controbir al Reo lo può fare
come vuole anco in scrittura. Per ultimo altro non restando, si capita all'Ese
cuzione fatto venir il Reo all'obbedienza se fuori d'essa fosse quando
però non fosse stato absitato per Pace seguita, o per altro Legitimo rispetto
d'esser escluso dalla pena Corporale, e si fa la Sentenza, secondo il stato
in cui egli fosse on la Giustizia ad arbitrio d'essa

E questo stil s'usa quando non vi siano altri Rei, ne occasione di far
recognizioni, confronti, usar la Tortura, ed altre esenenze, e cautele
Del resto poi quanto alle cose premesse, ed altre, che vissero il discorso sopra
li Capi della Reffenzione del Proclama, e della Presentazione de Proclamati
[illegible] che era stato per continuar l'ordine della materia, e del nostro vag-
gionamento fatto a proposito di discorso della Reffenzione

Hoggi La prego prima che ella entri in tal discorso a toglierm alcuni dub-
bij, ciò sono — Se un reo citato ad informandum, e dato il suo costituto con-
qual se avesse reso buon conto, e soddisfatta la Giustizia potrebbe esso dispu
so esser licenziato senza obligarlo ad altre offese, e difese

Quando il Reo rende buon conto alla Giustizia delle sue imputazioni, certo

che dopo il costituto può, e deve esser licenziato, cosicchè alla medesima
Giustizia non restasse altro dubbio, o sospetto non evacuato Anzi quando in casi si-
mili un Reo rende paga la Giustizia nel suo Costituto non solo con le risposte aggiustate, e rissolventi; ma anco con le Scritture, che di passo in passo se-
condo le obbiezioni ancorse nel Contesto del suo Constituto presentarà, tal-
hor poi alla medesima i dovuti riflessi sul punto di far la deliberazione
dopo il costituto e trovata ben giustificata ogni sua Asserzione, e ragione a
total esclusion d'ogni colpa non si capita ne anco ad intimargli altre difese,
dove si vede non esservi offesa, o colpa, ma si fa un' Atto, che recluto
e ben considerato il Costituto con tutto l'offensivo, e con le pubbli-
che scritture presentate dal Reo sia il medesimo licenziato.

Cog.e Vi potrebbe esser qualche ragionevole difficoltà circa il ricevere
tali Scritture, al tempo del costituto col dire, che le potrà introdurre
nelle sue difese
anc.e Non vedo, che vi potesse essere altra difficoltà, anzi superflua
cosa sarebbe, e dispendiosa al Reo il rimetter un tal affare al tem-
po delle difese, quando con la visione delle medesime cessi l'oc-
casion d'intimarle, con che non solo può presentarle e devono es-
sere accettate quando sieno pubbliche, ed autentiche, ma le può anche
presentare animo vehabendi, nel qual caso dopo la sua licenziazione de-
vono esserli restituite.

Cog.e Se uno desimili Reo citato ad informandum fosse dopo il Costituto
fuggito dall'obedienza, con Pieggeria de redeundo, vel veniendo, e non tor-
nasse poi, all'obedienza dopo il termine dell'intimazione, che si fa al
Pieggio, e qual partito tiene la Giustizia.

anc.e Si leva la Pieggeria al Prezo, ed il medesimo Reo si proclama a
doversi restituir all'obedienza altrimenti non ostante la sua prima
presentazione si passerà contro di lui come Contumace a quell'espe-
dizione, che parerà alla Giustizia.

Cog.e È forse necessario citar prima il Pieggio, perchè usi delle sue ragioni,
per le quali potesse prender sollievo per non pagar la Pieggeria, e poi citar
a sentenza per levarglielo
anc.e

Canc.e Non s'usa a far constro il Reo altra citazione oltre l'intimazione che presentando, ne meno si fa altra sentenza oltre un solo atto che dichiari il prezo incorso nell'obligo di pagar la pieggeria, e che perciò debbi esserli levata al qual effetto si manda la sorte per l'esecuzione È ben vero che se il Reo è morto, o ammalatto o absente s'ascoltano o s'ammettono in tali cose le prove con concessione di termine proporzionate ne casi di malattia, o d'absenza respettivamente

Cog.e Dove s'intende applicata la pena della Pieggieria?

Canc.e Veramente par che anco questa dovrebbe ponersi a condizione delle altre pene, e condanne pecuniarie, ed intendersi applicata a quei luoghi, o Camere dove hanno de jure l'incazione delle condanne; Nondimeno li SS. Rettori si vede che ne dispongono come Patroni quasiche questa sorte di pene sia in tutto distinta dalle altre Alcune Città però in Terra ferma pretendono che i pagamenti di tali pieggarie s'aspettino ad esse, ed alcune altre godono questa prerogativa particolarmente Brescia

Cog.e Se il Reo dopo levata la Pieggiaria, e dopo ciò fatto si restituisse all'obedienza: Si verrebbe forse egli capace della riconcessazion di tal pena?

Can.e Questo è un affare, che dipende dall'arbitrio del Rettor solo Pur sene sono trovati, che coll'uso della propria generosità o hanno donata, o ripartita alli Curiali, o a chi loro è piaciuto tal pena, o restituita alli Rei, o Rettori loro, quando li Rei medesimi si sono restituiti all'obedienza avanti la distribuzione d'essa pena. Dopo la qual distribuzione d'essa pena non abbiamo per certa l'esempio, che sia seguita la restituzione.

Cog.e Io desidero di sapere, se questa sorte di mandati informativi si praticchino in tutti i luoghi indifferentemente di questo stato

Can.e Nello stato di Terra ferma questo costume non praticato dagli Eccmi Generali in Dalmazia, in Candia, nelle Tre Isole, ed in Armata, ma dalli Rettori di Dalmazia, Candia, e Tre Isole non viene usato, anzi in Dalmazia espressamente proibito per una terminazione del Generall Zanne, e per un'altra del Generall Foscarini confermata nell'Eccmo Senato

Cog.e Ho inteso, che V.S. ha toccato un termine, che i citati ad informandum

Pieggaria de judicio sisti

vengono tal' ora abilitati a dar Pieggiarie de judicio sisti, et judicatum solvendo
Vorrei sapere a qualli segni s'intende, ed estende una tal Pieggiaria.

Conc. Una tal Pieggiaria non s'intende ne s'estende altre la pena pecuniaria solamente, Cosicchè il Reo non può con tal Beneficio ne esser obligato divenir in Priggione all tempo di sua Espedizione, ne condannato ad alcuna pena corrosale.

Cog. Non restando per ora alla debolezza mia altro dubbio circa la materia discusa de Rei cittati con mandati informativi scrivrò volentieri ciò che V. S. resterà servita di dirmi, come era il suo pensiero intorno la materia della Rettenzione.

Conc. Considero, che questo sarà un negozio moltiplice, e che vuera tempo più lungo di quello che si può concedere la presente Sessione Onde la rimetto al Giorno seguente

# Della Rettenzione, o Captra

## Dialogo IX

Cog.

[illegible]

Conc. Io non qua per darveli per il poco, che dipenderà dal mio potere. Dovete sapere, che il Giudice doppo assonte l'informazioni de Testij contra il Reo, deve prima diligentemente considerar ciò, che dalle medesime risulti e se il suo arbitrio s'aggiusti di capitar al Decreto della Rettenzione in forma all quall punto sarà parte sua d'avvertir tre cose principali affinche alcuno non sia ingiustamente rettento, ne angustiato. La prima è, che il Delitto del quale si tratta sia tale che per quello s'ingenisca pena corporale, altrimenti non deve procedersi a simil Decreto. La seconda che gli indizij risultanti dal Processo siano sufficienti alla rettenzione. La terza si deve avvertir, che per avventura il Reo, contro cui si trattasse di deliberar la Rettenzione fosse tal Persona, che per qualche

Carcerazione vedi 262.

Privileggio

Privilegio non potesse ritenersi Quanto alli fondamenti o indizi o motivi necessarij per la Retenzione alcuni han tenuto che basti la Querella sola senza indizi quando si tratta di Delitto, che meriti pena Corporale; Altri esser necessarij, che concorrano indizi legittimi

Ma non è stata abbracciata la prima opinione perche se il Giudice col motivo di sola Querella senza altri indizi dovesse far retener ogni uomo da pena, e qualificato; onde sempre devono esaminarsi li Testi prima che risolver la retenzione d'alcuno. Se poi dovessimo tener la seconda opinione che avanti la retenzione debbano concorrer gli indizi potesse il Reo facilmente fuggir, e deluder la Giustizia, E però si prattica che il Giudice avuta, che abbi una tal informazione può divenir alla Captura del Reo in casi gravi per cautella della medesima Giustizia

E sebben alcuni han detto, che dopo la denuncia di delitto abbi da formarsi l'inquisizione, e poi capitarsi alla retenzione [illegible] ne devi si intenda il suo informativo per la speciale assonzione dell'uno contro il Reo perche dell'inquisizion generale, o speciale si è parlato quando [illegible] che innima si formava per cavar il titolo, e la sos[illegible] l'inquisizione o titolo, sopra il quale la Giustizia intende proceder [illegible], non deve intendersi come dis[illegible] di quella che si fa nelle per ciffar verbalmente il Reo che vuol dir proclamarlo; Perche alli Proclami non si passa, se non dopo commentata la retenzione aggiunge, come ho detto si tratta del Processo informativo e perche tutta la materia di indizi è arbitraria [illegible] alla Persona, ed al Testo decretar la retenzione, col fondamento di quei lumi ch'a ragion d'alla sua prudenza, e coscienza parerà sufficiente stando chiaro che altrimenti si procede contro una Persona [illegible] o Ricca la qual non si presume, che voglia fuggire, di quel che si fa contro una persona povera, e vile, però devono aversi indizi più forti contro un Gentilhomo

Vedi a.a.96 nostra.
Ricevuti ad effetto
in principio.

persona qualificata, che contro una povera. Oltre di ciò in altra maniera si procede in delitti occulti, che non pubblici, e così si ricercano minori indicij per la retenzione in delitti occulti, la qual deve sempre desiderar ogni discreto Giudice, mentre in casi simili non si può dar una regola certa, potrà anco il Giudice far ritener il Reo, ch'a lui paresse sospetto, e di fuga, e di delitto, ma con qualche precedente informazione, ma non subito costituirlo ne farlo Reo dell'eccesso senza legittimi indicij, come ancora vi ho detto, perche se un debitor sospetto di fuga può esser fermato ad instanza del Creditore in Causa Civile, molto più potrà farlo il Giudice in Causa Criminale, che è di molto maggior momento specialmente dove si tratta di delitti atroci, e così voi vedete esser arbitraria al Giudice questa materia degl'indicij, e della Retenzione. Ben è vero, che talvora in un caso enorme, e gravissimo è lecito al Giudice di far ritener il Reo anco per l'informazioni avute da più persone, se ben non in figura di Giudice, o in forma di processo, quando vi concorre massime un sospetto probabile di fuga; e queste tali informazioni si dicono mezze prove

Cog.e Vorrei sapere quali siano i delitti, nei quali s'ingerisca pena Corporale, e quali siano queste pene.

Canc.e Queste delitti sono omicidij, stupri, furti, ed altri simili. Le Pene poi sono di due generi alcune corporali, ed alcune non Corporali. Le Corporali sono di due specie, alcune capitali, ed alcune non capitali. Le capitali si dicono in tre modi. L'ultimo Supplicio, — il Bando definitivo con la perdita della libertà. La condanna di dodeci anni di Galera, o in vita nelle Carceri, se bene propriamente, e strettamente parlando la pena Capitale si riceve per pena di sangue, ma nel dubbio la pena Capitale si deve intender piuttosto di Bando, che di morte, per la ragione disponente, che nelle materie penali, si deve dar, e seguitar sempre la più mite, e la più benigna interpretazione. Per trovar però i passi a simili ambiguità s'è introdotto in pratica, che quando si fanno le sentenze di morte, che al tal sia tagliata la testa s'aggiungono quelle parole Sicchè muora, o che l'anima si separi dal corpo.

Clar. p. fin. q. 67.

Cog.e

Cog.e Desidero sapere, se nell' affare delle ritenzioni sia necessaria la special commissione del Giudice.

Canc.e Il Decreto deve esser fatto in Scrittura, ed il Giudice deve commetterne l'esecuzione, senza il qual requisito non si ritiene alcuno in Persona; Ciò però non hà luogo quando alcuno è trovato nel flagrante aportar armi proibite, ad estraer alcuna cosa di contrabando, o violar i confini del suo Bando, e simili, e però in tali casi simili persone possono essere ritenute dai ministri senza altra commissione con Leggi, o Sentenza in mano.

Cog.e Se la parte offesa volesse procurar la ritenzione del Delinquente che cosa si farebbe?

Canc.e Questa si potrebbe permettere, quando ella non portasse con se annessa la cognizione di causa, ed avesse da eseguirsi senz'armi, o resistenza; ma non si usa, e si fà anco bene per non dar occasione a Scandali, che facilmente seguirebbono, ogni volta, che ciò si facesse con la mano privata, e non con la pubblica. Qualche volta si potrebbe forse usar convenienza, se insieme coi ministri andassero anco alcuni degli offesi per assistergli, ajutarli, o favorirli ma non già per impiegar la loro mano nell' atto della ritenzione; il che però non deve farsi senon in Caso d'urgente necessità, e con ordini espressi in Scrittura.

Cog.e Se il Reo ritenuto volesse aggravarsi ed appellarsi della sua ritenzione, potrebbe egli farlo?

Canc.e Non solo egli potrebbe farlo avanti il Giudice superior; ma anche avanti il medesimo che l'avesse fatto ritenere, secondo le ragioni, che avesse a ricercarne il fatto, ne in ciò vi è alcuna difficoltà

Cog.e Nelle ritenzioni di Donne cosa s'osserva?

Canc.e Per consuetudine praticata indistintamente si ritengono anco le Donne per Delitti, e si fanno mettere anco nelle Carceri; ma separate da quelle de Maschi, e perciò bene è necessario, che il Giudice sia circospetto in ciò, perchè se fosse Donna Nobile, e d'onesta condizione, non deve con vergogna farla condur a se, ne immediate farla carcerar; ma potrà darle per prigione la Casa di qualche nobile, ed onesta Donna con idonea Piegiaria; il che però farei, quando il delitto non fosse atroce, e grave, nel qual caso la farei poner in prigione,

o in monasterio, o in Pallazzo in qualche Camera sotto onesta custodia, o preggieria
da esserci ritenuta ad arbitrio del Giudice avuto riguardo alla qualità del Delitto,
, e della Persona.

Cap.° Non so se a ministri fosse lecito ammazzar impune il Reo, che facesse
resistenza alle diligenze loro per ritenerlo.

Canc.° Se li Ministri avessero mandato espresso in scrittura per ritener al-
cun Reo, ed egli resistesse, ne in altro modo potesse esser preso, potrebbe egli
esser impune ammazzato. Ma senza tali mandati, o altri pubblici contras-
segni, che siano sbiri spediti dalla Giustizia, sarebbe all'incontro lecito
al Reo di fuggire e difendersi ne in tal caso sarebbe egli tenuto a cre-
derli Devono però i sbiri, o i loro Cam avvertir in quanto sia necessario
s'astengano dall'offese e provveder cautamente perchè se poi apparisse che
avessero potuto ritener il Reo senza ammazzarlo, o ferirlo sarebbero
certamente castigati

Clar. lp. fin
q. 29

Al Giudice poi, o all'officiali non si deve far resistenza in quelle co-
se che, pur come Giudice Benchè de facto se però non volesse in-
ferir qualche pregiudizio irreparabile. Ma quando procedesse in forma
privata, allora è ben lecito resistere impune. Il cavar dalle mani
de ministri il reo non è già lecito e tale violenza sarebbe severa
mente castigata se però egli non fosse stato incautamente preso, ed a
questo caso si può dubitar, se un che fosse stato retento e posto nelle
Prigioni potesse impune fuggir, potendo dalle mani de ministri, o dal-
le Prigioni stesse col romperle, e se bene alcuni hanno auto opi-
nione, che tali fughe meritino castigo, in fatti però si è veduto, che
simili fuggiti non sono stati perciò puniti mentre ogn'uno è tenuto
di procurar la propria libertà, e la Legge di natura non deve es
ser abrogata, quando non vi sia concorsa altra mala qualità, ben
a chi avesse somministrato ad un tal Reo ferri, lime, assistenze
od altri ajuti potrebbe, anzi conviene la Giustizia mostrar ogni
rigore, eccettuati però i congionti, come a dir il figlio per aggiutar il

Bass. in lit. de Capt.a n.° 7 ff de Carcere privat

Clar. p. fin. q. 21 n.° 28

Padre

Fauve, e la Madre, il marito, la moglie, et e contra, cosi anco i fratelli, Nipoti, e
simili contro a quali non ho ancora ne sentito ne inteso che in questo Smo Stato si siano
mai validati simili castighi. Con questa occasione mi dico, che se alcun Ban
dito assassino, o altro malfattore fosse stato scoperto in qualche loco vicino a
Terre, o Ville, o nelle medesime i Comuni d'esse sono per pubblici ordini tenuti
ad inseguirli, e presi farli capitar nelle forze della Giustizia, movendosi tutti
al sogno segno di campana martello e quelli che mancassero del proprio dovere sa
rebbero castigati, ma se la Corte d'un Regto o sue genti d'un Comune o
altre pubbliche avessero cominciato dal Proprio Territorio a perseguitar un delin
quente per prenderlo e questo continuando la sua fuga fosse passato nel Territorio
fuggisse il Reo in quello dell'altro Giudice, ad cui da essa Corte o genti fosse preso
senza beneplacito dell'altro Giudice dovesse costui in tal caso esser rilasciato
ne in cio s'avrebbe riguardo al principio, ma al fine.

Clar. p. fin q. 29 nº 10

Immunità Leg. Questi delinquenti usano anco ben spesso ritirarsi in qualche Chiesa per opinion
di esser in quella sicuri Vorrei saper, se l'immunità ecclesiastica si estende
ino a salvar, co assicurar gl'huomini ben dalle mani della Giustizia
Canc. l'immunità ecclesiastica deve esser tenuta in somma veneratione per tutte quelle ra
gioni che alla medesima s'aspettano, ma non deve ne anco credersi, che possa es
tendersi per assicurar gl'huomini tristi o che habbi da servir contro il precetto Evan
gelico per spelonca de ladroni. Cristo discacciò dal Tempio, quelli, che compravano
e vendevano Bovi, ed altri animali, onde molto più averebbe discacciato li medesimi
ladroni, ed altri Rei dalla sua Casa, che è luogo principalmente d'oratione, altrimenti
le Chiese instituite per recuperar la Colpa originale con la Divozione, e Peni
tenza, servirebbero per asilo de scelerati, e per impedir gl'effetti di Giustizia huma
na, che pur per disposizione divina deve esser maneggiata da prencipi, suoi
ministri Quanto dunque i ladroni da strada gl'assassini gli Masnadieri
notturni, o diurni di campagna gl'huomini e gl'insidiatori dell'altrui vita, ed,
onore si ricovrano nelle Chiese, o altri luoghi Sacri questi si rendono indegni del
Beneficio di essa immunità anco per la disposizion de Sacri Canoni Ben
che possono prestar refugio a persone miserabili, che per humana fragilità

incorressero in qualche delitto, ma che inavvertentemente tutti quei, che dopo com sorte di delitto ricorrono in detta Chiesa, con disegno ed opinione di assicurarsi dal castigo per la scelleraggine commessa abbiano a esser sostenuti e difesi da questo manto della pubblica immunità non si vede lasciata da Cristo ne dai suoi discepoli alcuna dottrina.

Bullar quarf. Tit. Banifor. Facf. Littera. diei ii. Aprilis 1602

Anzi nel Bollario del 260 al titolo contra scritto abbiamo una lettera del Pontefice Pontificio scritta All'Arcivescovo di Napoli per decreto di S S non esser intenzione di Nro Sigre che le Chiese ed altri luoghi sacri servano d'asilo, e di ricettacolo a tristi, ne che per tal immunità siano capaci di condannati d'alcuna sorte banditi, Ladri o altra gente di mal affare, Rei o debitori.

Adunque molto meno possono pretenderla quei che, essendo aggravati a cagion maggiore, e se non altro di debitore incarcerato dalla detta lettera scritta All'Arcivescovo di Napoli non debba intendersi, che serva, se non per quella Città, o Regno questo sentimento però rimane convinto dalla Legge risponente, che dove sia una stessa ragione, vi anco debba esser, e voler ed estendersi la medesima disposizione. Non trovandosi nelle Leggi Canoniche, e Civili ed anco nelle Divine, che un caso, un senso di ragione e Giustizia sebben espresso dal Principe con un popolo o con una Città o persona, serve anco per Legge universale Quando non vi sia eccettuazione, o ragione in contrario, E però quella Lettera, e quella Dichiarazione e Beneplacito se ben allora causato da qualche motivo dell'Arcivescovo di Napoli deve anco intendersi, che incida per Legge in ogni altra parte del Mondo Cristiano e dell'Italia in particolare, perche quicquid Principi placuit, Legis vigorem habet Diversi però sono i casi ne quali la pubblica Religion, e riverenza verso la Chiesa concorre, e coopera, che l'immunità Ecclesiastica goda il maggior luogo, Ma oltre i casi compresi dalla sovracitata Lettera ve ne sono anco degli altri che si chiamano eccettuati ed in questo non concorre dubbio alcuno, cosicchè i Rei, che refuggissero in Chiesa non avessero da esser cavati, e la Giustizia non abbi d'aver il suo luogo Non primo si usa tal instanza a Prelati per l'Estrazione de Rei

dan

[illegible] sacri, i quali Prelati soglion risponder con parole Generali, e tanto basta al Giudice secolare por il rispetto usato verso il Prelato. e se poi questo lo negasse absolute [il che pero rare volte succede] il secolare all'ora fa operar secondo il Bisogno

## Casus excepti a Jure

1. Latrones Publici famosi, et grassatores vianum.
2. Nocturni Depopulatores Agrorum.
3. Delinquentes in Ecclesia et ad aliam confugientes.
4. Occisores Clericorum in Ecclesia
5. Reus Homicidij pensati, et industria, et insidiis, et proditione.
6. Assassinium agentes, et passentes, mandatores et manducarii.
7. Homicida. per propinationem veneni.
8. Raptores Virginum, et insidiis, et malis artibus et stuprantes.
9. Adulteri et insidns, et malis artibus.
10. Crimen laesa Majestatis.
11. Incendiarij.
12. Crimen Peculatus
13. Rationatores Publici
14. Exactores Tributi.
15. Peracti debitores, sed non simplices Tamen vide Bullar

Ne casi dunque ne quali il Reo rifugiato in Chiesa non puo difendersi con l'immunita Ecclesiastica, ne puo essere cavato di Chiesa coll'autorita secolare propria. senza altra licenza de Prelati, che in cio si rendessero difficili perche ben spesso in tanto, che si ricerca ed ottiene tal licenza i Preti fan fuggire i delinquenti vicorrati, e cosi la Giustizia, che finalmente e nell'uno, e nell'altro foro deve esser la medesima resta per tal causa defraudata, e pregiudicata. in tali casi pero la prudenza, e la modestia de Giudici secolari potranno, che senza alcun tumulto ovvero offesa di Persone, Ecclche sian fatte tali Estrazioni, e quando per avventura si vedesse che

Clar. § fin. q 30. n° 20

talli Rei. non dovevano esser cavati li stessi Giudici Secolari sovra intendenc con la loro pietà, che sian subito alla Chiesa restituiti.

Eadem § 1° n° 21. Dato poi caso che segua un delitto, per il quale il Delinquente ricovrato in Chiesa non possa da quella esser cavato non è lecito ne anco al Giudice Secolare di far applicar custodie alla Chiesa medesima, cosicche il Reo non possa somministrarsi il necessario alimento, ma ben nel dubbio si potrebbono far poner quei tali Rei in catene, o sotto buona custodia sin che sia conosciuto o avesse da goder o nò l'immunità sudetta. Questo per avvertenza però s'osserva dai pubblici ordinarj Rappresentanti; ma quando esercitano la pubblica sovrana Giurisdizione come Giudici Delegati dall'Eccmo Senato, o dall'Ecc.so Consiglio de X.ci godono in tal evento facoltà, e prerogativa tale, che ben si distingue dall'ordinaria entro i termini della Delegazione, qual poi non soggiace a regole ordinarie.

Idem d. n° 15. Ma anco quanto alle regole ordinarie quei, che commettessero delitti in Chiesa non possono pretender già nè goder il Beneficio dell'immunità di essa, perchè chi offende la Chiesa non è degno della sua protezione, nè de suoi Privileggi, come ne anco potrebbono pretender tal beneficio quei, che delinquendo in una Chiesa, andassero poi a ricovrarsi in altra, perchè essendo per tutto il Mondo una Chiesa Universale, chi fa ingiuria ad una particolare, offende anco tutte l'altre.

Sacrae Congr. Immun. n° 32. E se un dopo aver commesso delitto in Chiesa commettesse un'altra volta altro fuori d'essa, ed in quella refuggisse, ne anco potrebbe goder tal Privileggio, come ne meno i Ladri per la qualità degli eccessi, ed in odio de misfatti così turpi, infami, e numerosi. Ma se un Reo dopo esser stato inseguito dalla Corte per luoghi profani si ricovrasse in qualche Chiesa è opinione, che in questo caso non potrebbe esser da quella cavato, se però non fossimo ne casi proditorj, insidiosi ed altri eccettuati. Li oratorj poi, e le Chiese distrutte non godono questa immunità, la quale ne tempi antichi era molto più osservata ma non per il gran numero di Chiese, e per la frequenza de delinquenti è stata dalla consuetudine grandemente ristretta, altrimenti con qualità qual si sia Reo si ritrovarebbe dalle mani della Giustizia non

Idem l. cit. § 30 n° 2.

vi essendo

vi essendo quasi alcuna contrada nelle Città, in cui non si trovi una, e più Chiese e certo simili ricoveri riuscirebbero in casi tali contro la mente di quelli ch'hanno dato l'immunità alle medesime. Chi però fuggisse al Sacerdote, che portasse il Ssmo Sacramento goderebbe tanto il benefitio dell'immunità quanto se si fosse ricovrato in Chiesa e molto più ancora.

Idem ibidem nº 24

Il giuramento però delli premessi benefizj non potrebbe esser ne anco preteso, non che goduto da un Ebreo come inimico perfidissimo del nome Cristiano. Ma li carcerati godono l'immunità Ecclesiastica, quando fuggendo dalle Prigioni ricoverassero in qualche Chiesa, ma non già quando fossero stati ritenuti coll'autorità dell'Eccmo Senato, o dell'Ecc.so Consiglio de X.ci per delitti gravissimi, ed in ogni maniera eccettuati. Da alcuni si è anco tenuto che i condannati alla Galera, rifuggiendo in Chiesa avessero da goder l'immunità d'essa, e così anco un condannato all'ultimo supplizio nel condurlo al medesimo facesse passaggio per mezzo d'un Cemiterio o d'una Chiesa, o in quella fuggisse dalle mani de ministri, ma in questi casi se ne sono veduti esempj in contrario, altrimenti la fraude de tali Rei a pregiudizio della giustizia, e del pubblico servizio resterebbe dalla sueta immunità emendata il che però dal zelo, e dalla prudenza Ecclesiastica deve certo riputarsi aliena.

ar. in cl. 9 nº 15

Cog.e Sto grouto di sentir tutti i premessi particolari circa quei Rei, che si ricoverassero in Chiesa; Ma perchè V. S. ha fatto menzione di quei che fossero fuggiti dalle Prigioni vicerco, se immediate o fra pochi intervalli egli volesse ritornar alle Prigioni, qual partito prenderebbe la giustizia?

Canc.a La giustizia lo accetterebbe, ma non già in altra guisa, che col ritenerlo, perchè questa non sarebbe una presentazione, ma restituzione al pristino stato, altrimenti come fuggitivo, e violator delle pubbliche carceri non sarebbe ascoltato e si venirebbe in caso, che avesse egli anzi ricevuto vantaggio, e benefizio dalla sua violazione.

Cog.e Un Reo Proclamato nella pendenza del termine del Proclama potrebbe esser ritenuto?

Canc.a Se fosse trovato vagante per i luoghi pubblici egli potrebbe esser ritenuto, ma di questo parlerò al capo [illegible] Proclama.

imm.a ibid. nº 25

Cog.e Desiderio sapper, se contro un Reo vertento possano aggregarsi altre colpe

Canc.e Questo si può far per Legge come pur il medesimo anco ad instanza d'altro Ref
tor, potrebbe dopo la sperdizione esser trattenuto, e racomandato per Bando e
altri Processi, che avesse

Cog.e Se uno per qualche colpa, o rissa si trovasse sequestrato in casa o in altro luogo,
o che la giustizia per altro processo volesse passar alla sua vertenzione che stille si tiene,

Canc.e Questo tale bisognarebbe liberar dal sequestro, e rimover la sua questo obligazione ol'
reponerlo nella pristina libertà, e poi con intervallo conveniente si possono
esercitar contro di lui gli altri effetti

Cog.e Potrebbe un Reo formato per caso Criminale esser poi sequestrato e tratte-
nuto per qualche delitto Civile, Condanne pecuniarie, o applicazioni Criminali?

Canc.e Questo potrebbe darsi, ne vi trovo alcuna ragione in contrario, trovo ben
ben all'incontro, che un Reo vertento per delitto Civile non può esser tra-
tenuto per caso Criminale ma bisognarebbe prima difender l'atto della
sua prima vertenzione, e questo s'intende tanto quando si trattasse ad
instanza d'alcun privato, quanto ex officio.

Cog.e Mi dirà se un vertento possa esser Bandito

Canc.e Non è dubbio, che un Vertento può esser Bandito

Cog.e Un Carcerato potrebbe in tempo di sua prigione far qualche
Contratto validamente?

Canc.e Regolarmente i contratti de Rei esistenti nelle Carceri non va-
gliono secondo l'opinione de Dottori, non di meno i Carcerati di con-
suetudine sogliono sostituir procuratore con dar sicurtà, o laudatore
e far contratti con tali mezzi, e così in pratica s'osserva

Cog.e Mi faccia saper V.S. la prego, se Preti, Frati, o Chierici pos-
sano esser vitenti per qualche offesa grande, che avessero fat
to ad alcun laico.

Canc.e [illegible] regolarmente esser vitenti da' lor
Giudici Secolare distinta sendo la Giurisdizione dell'uno, e dell'altro foro. Ben
vero è, con tutt'otà summa pianta la Giurisdizione Ecclesiastica per
invocato il braccio secolare a sua assistenza de Prelati.
Quanto anco un Chierico sia reo [illegible]

o dispositione alli medesimi, che è la prima Tonsura, e che non porta l'unito Chiericale può per li suoi demeriti esser retento, e punito Talhora anco si ritengono Preti, e Frati di notte e di giorno ancora quando fossero stati trovati da Sbirri con armi proibite Nel resto gli Ecclesiastici sono giudicati dagli Ecclesiastici, ed i Secolari dalli Secolari a segno che, se nel Foro Secolare si suol esaminar come Testi un Prete, o Chierico, si domanda la licenza in Scrittura al suo Superiore, e così all'incontro della maniera che è stata già discorsa al Capo de Testij: i Preti, i Frati, e Chierici godono doppio Privilegio, cioè e del Canone, e del Foro Ma che cosa s'intenda l'uno, e l'altro e quali sieno quelli, che possano legittimamente ritenerlo si darà ad altro luogo proprio

Vedasi Cart. 130 fo della Dichiarazione de Foro

Si è discorso hora, circa questa materia delle Ritenzioni, ma non ho ancora inteso la forma de Decreti di esse ho così mandati per eseguirle, prego a farmi grazia d'avvisarmi.

Anc: La formazion dell'Atto, o Decreto Deliberativo per la retenzione d'alcuno sarà la seguente: Ad. L

Illmo L veduto, e considerato il presente Processo con la grave qualità del fatto delle sue circostanze, e degli indicij, o prove sin ora risultanti, e volendo proseguirlo non altre per gli effetti di Giustizia ha deliberato che li sia fatti quelli più opportuni di reità siano retenti, e conosciti in queste Prigioni ad hoc L., onde fu dato l'ordine acciò Constestabile per la più cauta, e pontuale esecuzione del suddetto Decreto

Si fa anco un'altro Decreto

Illmo L, veduto, e considerato il presente Processo coll'importanza del caso gravissimo e sebben sin ora non tiene la Giustizia che qualche sospetto o indizio, che li possa esser Auttore del medesimo caso a fine di assicurarsi della Persona sua, e che non prenda fuga con pregiudizio della Giustizia stessa per il pericolo del ritardo, che può interponersi finchè vestino assonte le necessarie informazioni, ha deliberato che ad ogni buon fine, ed effetto sia retento, e conosciti nelle carceri

sotto buona custodia, separato dagl altri cosi che non gli sia parlato d'alcuno

[illegible]

per tanto furono dati gli ordini necessarij ad in conformità di questi atti circumcirca ma

[illegible]

La forma poi de Mandati per l'esecuzione sarà questa

Se mandato si comette a te nostro [illegible] Capo di Camuno

gna, che deliberatasi dalla Giustizia la vettenzion di N. debba portarsi

questa sera coi suoi uomini alla di lui Casa, o dove potrà intendere, che

egli si trovi, e subito usar diligenza per ritenerlo, e condurlo ben assicura

to in queste Prigioni sotto chiave; ma, in luogo separato senza che egli sia

parlato d'alcuno sin ad altro nostro ordine, avvertendosi, che nel resto in casa

sua non sia usato alcun oltraggio, o violenza, se non contro la persona de

sud.to N. in caso, che volesse opporvisi alla Corte, e che in non [illegible]

in altra forma fermarlo; in che sei avvertito di usar la maggior circos

pezione per divertir ogni inconveniente, imponendo le più rigorose pene

a cadauno, che resistesse, o volesse resister a tali [illegible], e tanto

da te, dalli tuoi uomini, e da chi s'aspetta dovrà esser eseguito in quorum

fidem &, Consignato questo, o simili mandato per l'e

secuzione, sebben però si usano per lo più anco in voce simili comis

sioni, e riuscita la vettenzione si assicura la persona vettenta, se ne

fa relazione in Processo e se ne dà la dovuta notizia alla Giustizia.

Vegg.si sopra tali titoli di Esecuzioni quel termine successivamente si usa contro il

Reo, o Rei, che fossero vettenti, e carcerati, come ho inteso di sopra per

parte della Giustizia.

Ancora contra diversa sorte de Rei possono succeder le vettenzioni, in ogni

luogo

Primo. contro uno di un si avesse qualche ombra sospetta o presunzio

ne, che egli potesse aver commesso il delitto di cui constasse alla Giu

stizia, secondo contro uno per delitto gravissimo seguito in casa,

o altrove, nel qual necessariamente comprender possa la Giustizia, che

non possa esser stato commesso senza compagni inteligenza, o compli

cità d'altri Terzo contro uno, che in virtù di ordine, o rescritti

subordinati

sufficienti che sono in Processo fosse da quen aggravato come mandan
te contro quen che già essaminati in Processo per testij contro ad
altri non Presenti, o absenti fossero col progresso delli informazioni as
sonte da altri testij o Confessi convenga la carcerazione, e di seduzione o da
nomi supposti o altro. Quanto alla prima sorte de Rei ritenti per
sospetti, e presonzioni non si constituiscono imediate ma si tengano Pri-
gioni separatamente e con cautela che alcuno non gli parli, sinche
la Giustizia abbia prove o indizi sufficienti contro di lui per passar
almeno a Costituto de Reo per ritrovare qualche lume sinche giure
se ne abbiano maggiori fondamenti per constituirlo poi con le necessarie
opposizioni e però a tal effetto si devon sollicitar l'avanzamento del
Processo con gli esami de testij provati e essonti Quanto alla seconda
sorte de Rei, che per delitto seguito in Casa o altrove fossero fermati ad
suppposto d'altri Rei si passa imediate al Costituto di questi tali per
aver da essi la Confessione del delitto, e da complici ad effetto di assi-
curarsene imediate, e di divertir l'occasione della fuga. Nel qual
caso per l'urgenza delli affare costituto sopra il delitto e ricercato
sopra gl'indizij della confessata, o presonta o indiziata rea à ritento
si passa anco imediate a Tortura con protesto di quanto contenesse il
Processo contro la di lui persona Quanto alla terza condizione de
Rei ritenti per prove o indizi sufficienti che fossero contro di loro in Pro-
cesso si passa subito al Costituto, e così anco quanto alla quarta con-
dizione de testij appregiudizio de Rei imputati presenti, o absenti
[illegible] che cosa vuol dir questa [illegible]

nel. L'Esame d'un Reo, che col mezzo dell'interrogazione del Giudice
Clar. p. fin. q. 45 n° 5 e della risposta del medesimo Reo si fà in Processo sopra il De
litto del qual si tratta col mezzo del Nodaro, o altro ministro a
Lib Decian. chiamato volgarmente constituto così denominato quell'esame
Tract. crim. cap. ridotto nei atti della comune parola con la quale si principia detto
[illegible] P R. esame cioè constituto il [illegible]

Cap.o Giacchè il discorso ci ha portato a questo passo la mia curiosità mi sforza a dar una gran molestia alla Benignità di V.S. ma non pretendo far altrimente è necessario, che la preghi delle forme di simili Constituti per poter appren der anco queste per quanto potrò

Ann.o Veramente questa sarà fatica di qualche rilievo, tutta via non posso ne garvela, e quanto al Costituto della seconda sorte de Rei Rettenti sarà questa, che segue, poichè quelli della prima non vengono immediate Constituiti come vi ho accennato di sopra

Cavato dalle Carceri, e condotto da ministri alla presenza di un' uomo di statura & con le mani legate, con barba, e mostachi di pelo biondo con zazara lunga distesa d'anni 36. circa come dall' aspetto si comprende vestito di giubon, e bragasse di panno Schiavon berettin di pel te di medesimo color con beretton in testa di panno rosso e scarpe di corame in piedi, e venendo constituito fu

Interr.o del suo nome, Cognome, Padre, Patria, e Professione Rx mi chiamo Bortolo di m.r Antonio Tervari di questa Città, e la mia Professione è di far il Sensale di sete passando per le mie mani molti Mercanzj, e Venetiani, e Foresti tanto quei, che vengono, come anco quei che comprano, ma son stato retento.

Int.o quando, dove, e da chi è stato retento. Rx son stato retento la notte in Casa mia situata pur in questa Città appresso la Chiesa di S. Francesco a mezzo la calle longa circa le 6. ore dalli Contestabili di questo Regimento e dalli suoi uomeni Int.o della causa di tal sua retenzione Rx non posso saper alcuna Causa di ciò, e certo son' innocente. Int.o se almeno se la può imaginare Rx: Non posso ne anco imaginarmela perchè torno a dir son' innocente Int.o di che pretende di esser innocente. Rx: Tre uomini sono stati trovati in casa mia jeri

mattina

mattina ed alcuno ha mormorato che io gl'abbi interfetti; Ma non solo
cio non è vero, ma ne anco verisimile, perche come si può creder ch'io
solo abbi potuto ammazzar tre uomini, questa cosa non è credibile. Int.o
che uomini erano questi che dice esser stati trovati morti in Casa sua R.e
Questi erano tre mercanti di Milano soliti ogn'anno a venir qua per com-
prar seste, e sempre si sono serviti del mio impiego in tali affare, anzi
adesso erano anco da me stati alloggiati in Casa mia. Int.o deri no-
mi di costoro R.e L'uno si chiama N., l'altro N., ed il terzo N. Int.o
quando costoro erano capitati in questa Città ed alloggiati in Casa sua.
R.e son oggi x.tro giorni che capitorno qui da Milano nel giorno di
Domenica passata all'ora di Vespero e venuti a trovarmi pregarono,
che mi contentassi di riceverli per ospiti, come prontamente feci perche
erano miei conoscenti da più anni. Int.o s'alcun altro fosse venuto in
loro compagnia da Milano. R.e erano venuti con loro altri due, e li conosco
di vista, che sono di questa Città, dicendo, Int.o, non so i loro nomi, ne
dove siano le lor case Int.o se quando li predetti Milanesi venero appren-
der ospizio in Casa sua, come ha detto, fossero venuti anco li sopradetti due
con loro a trovarlo. R.e Sig.r si, che venero anzi che mi dissero a par-
te che essi mercanti recavano seco gran quantità di Zecchini, e poi andarono per
i fatti loro che non li ho più veduti. Int.o a che far questi due venero a trovarlo
con li mercanti suddetti. R.e credo, che essendo venuti in loro compagnia, ab
biano anco voluto accompagnarli sino alla mia casa. Int.o se costoro fossero
amici, o confidenti delli mercanti medesimi. R.e credo di si, mentre, come mi
dissero, erano venuti di loro compagnia da Milano. Int.o se sa a che far fosse
ro stati costoro a Milano, giacche dice, che sono di questa Città R.e non
so per questo particolare. Int.o quanto tempo sia, ch'abbi egli conosciuto li
sopradetti due. R.e sono più anni che li conosco Assoli. Come dunque può
esser, che se sono più anni, che li conoscete non sapiate i loro nomi, ne
dove siano in questa Città le loro abitazioni. R.e io Sig.r conosco molte per
sone per vista in questa Città, e da più anni; ma di molti anche non so il nome

ne l'abitazione come pur non conosco questi ne per nome, ne per sito delle loro case Instò da chi poi egli intese o come sappi, ch'alcuno abbi mormorato li soprad.tti mercanti esser stati da lui ammazzati, come ha detto BC così fu detto, ma non so da chi certo. Dicendo, instò, tal voce ho sentito questa notte quando venivo condotto dan ministri in prigione ma non so da chi detti, Che raccontti il fatto della morte delli tre mercanti suddetti BC Questi capitarono in casa mia la Domenica di sera passata, si trattenero con me quella sera, quella notte, Lunedì e Martedì sempre stando meco a tavola, ed a pranso, ed a cena; Doppo la cena di Martedì all'ora solita d'andar a letto doppo le tre ore questi andarono a riposar serviti da me, e dalla mia serva, e doppo levatomi la mattina pur all'ora solita delle nove ore passate trovai la porta della Casa aperta anco quelle delle camere, nelle quali dormivano i mercanti, ed essi morti sopra i loro letti Onde feci un lamento qual V. S. si può imaginare, e concorse grandissima gente a veder quel spettacolo, chi parlando, e dicendo una cosa, e chi l'altra. L'accidente d'aver trovato le porte della casa aperte mi parve strano; onde con tal motivo entrai nella Camera de mercanti e li vidi morti, ed i letti tutti insanguinati, chiamai subito la serva, la qual ancora dormiva e la poverella vedendo quel caso, superata, di stupore e da confusione non seppe, che dire e così è seguito quel fatto. Instò se altri si trovino coabitanti con lui in casa oltre la serva nominata. BC Sig.r no, dicendo instò la serva si chiama Lucietta da Verona, ne so poi de quali. Instò se quella sera di martedì, quando anco a letto furono serrate le porte della casa, e della camera de mercanti. BC io medesimo serai le porte della casa; ma la camera de mercanti veniva serrata da essi di dentro. Instò se la serva avesse auto questa incombenza per inanzi di serar le porte della casa di dentro su le ore d'andar a letto, o pur sempre egli BC Veramente altre volte questa era incombenza della serva; ma quella sera io medesimo volsi far questo offizio, perchè l'occasione portò che la serva s'era addormentata. Instò se quella notte egli abbi sentito qualche moto, o strepito di aprir le porte, o d'altro in casa. BC non ho

sentito

sentito altro Instº se poi la mattina egli diede notizia alla Giustizia di quel fatto Bc nel tempo, che voleva andar al Malefizº per quest'effetto venero quei del medesimo malefº a tor la vision de Cadaveri, e così non feci altro Instº se poi in effetto quei mercanti avessero seco gran quantità di Zoppie. Bc io non le ho vedute; ma suppongo de si perche mi avevano già detto di voler comprar tra tutti tre dieci, o dodeci milla lire di setta, e ricercato, che ne procurassi incontri vantaggiosi. Dicendo, instº, non feci per anco altra diligenza perche a pena erano venuti e quel giorno a punto che seguì il caso, mi era risservato di stabilir con essi i segni dei prezzi, ai quali volevano arrivar. Instº, se quei due huomini, chi accompagnavano li mercanti, erano armati, e la qual arma Bc Avevano spade ed archibuggi con le rote levate, non so poi, se sotto le cassache avessero altr'armi. Instº, se quei mercanti avessero portato seco qualche bozzia o forzieretto o altro repostiglio per il dinaro, che potevano aver portato per la compreda delle sette. Bc io non ho veduto alcuna cosa, anzi mi son maravigliato, chi essendo venuti costoro per far così grosse investiture, come dicevano, non vedevo in che potessero aver riposto il dinaro Dicendo instº non so quali altre corrispondenze avesse in questa Città, ma bisogna, avuto chi avessero riposto il danaro in salvo in alcun altro luogo perche presso di essi la Giustizia non ha trovato piu di dieci in undeci zoppie tra tutti tre. Dettoli già chi avete detto di non conoscer quei due per nome, ne per sito del loro Domicilio la Giustizia si ricerca a descriver la qualità delle persone, ed abito loro. Bc L'uno era vestito &, e l'altro &. Instº Se egli costº sia stato la sera del fatto in questi medesimi abiti ne quali si trova al presente. Bc Sigrº si, ed avevo di piu indosso un' ongarina di questa sorte di panno Instº dove sia quest'ongarina che dice Bc è restata in casa mia perche quanco fui ritornato la mattina questa notte nel vestirmi la lasciai perche non ebbi ne anco in pensiero di mettermela. Instº dove egli dormisse quella notte del fatto Bc dormivo in un' altra camera all'incontro di quella in cui quei poveri uomini sono stati amazzati

Zeffoli. è possibile, che voi non sentiste alcun moto o strepito quella notte, o di entrar in casa, o di aprir le porte della camera de mercanti, o qualche voce, o altro effetto almeno nell'uscir di Casa i delinquenti Bc non sentij niuna cosa Zeffoli che giudizio fatte voi, chi possa aver comesso un tanto misfatto di tre omicidij. Bc che volete Sigr. che io sappia, la Città è grande, e di notte, quando si dorme non si può aver l'uso d'alcun senso. Zeffoli, voi avete asserito, che per essersi addormentata la serva, essa non serrò le porte della Casa, ma che voi aveste questa cura senza però avricordarsi d'aver ciò esequito, o no, ed alla Giustizia pare, chi anzi voi abbiate dato ordine alla serva di andar a dormir, perchè voi serreste serrato le porte. Bc io certo per la confusion del caso non mi ricordo di tal cosa. Zeffoli, ha la Giustizia, che sempre la serva era solita serrar le porte della Casa che vuol dir, che quella sera non l'ha fatto Bc l'accidente portò così, il quall può esser sia accaduto delle altre volte Zeffoli Avete anco asserito di non conoscer quei due uomini per nome, che accompagnarono li mercanti, ma per vista solamente, senza mezo saper dove tengano le loro abitazioni, non ostante, che da più anni in qua l'abbiate conosciuti, che voi faceciate l'esercizio di sensale, che pur transita per tutta la Città, e tratta con tutti, e che li medesimi vi avessero detto, che quei mercanti avessero quantità di doppie, onde bisogna, che non solo li conosciate per nome, e sappiate il sito delle loro case, ma che anche abbiate straordinaria confidenza con essi, e però siete amonito a dir il vero alla Giustizia. Bc io certo non li conosco per nome, ne sò dove stiino. Zeffoli: Si ha in processo, che li sudetti mercanti, quando alloggiarono in Casa vostra avessero due Guste di Bulgaro piene, e che ricercata da essi a voi una cassa con la sua chiave per riponerle ghe l'abbiate anco concessa. Bc io non ho veduto alcuna Gusta, è vero, che ricercarono qualche cassa per riponervi quanto fosse stato di lor bisogno, e dimandarono anco la chiave, ed io nella loro camera li assegnai una cassa vuota con una chiave, credendo, che la ricercassero per riponervi dentro della setta, che si fossero incaata comprando. Inst.o dove sia pur questa chiave. Bc io non so, l'ho data a loro Zeffoli presso di essi e nelle lor bragghesse non si è trovato alcuna chiave Bc Non so che dire. Zeffoli: voi pur conoscerete questa chiave, che dite aver loro data. Bc Sig.r si, è mostratoli una chiave insanguinata trovata dai ministri in

Camera

camera di lui Cast°, quando è stato retento fu Inf° se riconoscesse quella
chiave B^a dopoi esser stato un poco sospeso è appunto la chiave, ch'io ghi dissi
Zeffoli, questa è stata trovata nella vostra Camera al tempo di vostra retenzione
che vuol dir, che avendola voi data a quei mercanti per l'uso loro questa
sia stata trovata in vostra camera. B^a Questa è gran cosa, non saprei, che
dire, se non che la relazion di chi averà detto, che ella sia stata trovata
in mia camera sia falsa. Zeffoli: Vedete voi questi segni di sangue,
che li furono mostrati sopra essa chiave. B^a li vedo, ma non so già per
qual causa questa chiave sia insanguinata. Zeffoli. Appresso le cose premesse
si ha, che voi siate stato negligentissimo nel dar parte alla Giustizia del
successo, e che la mattina di ieri due ore innanzi giorno siete stato veduto
andar fuori di casa vostra con due altre persone, da quali cose la Giust.ª
non solo presume crede e conclude, che voi siate il principal autore di
così attroce, e predetto omicidio con violazione delle Leggi, dell'Osizio per
levar loro il danaro ma che anche abbiate auto compagni nel comettere
tal mastalth, il che tanto più conferma la Giustizia nell'opinione, quanto
che li appare, come ciò è stato detto che l'altra notte due ore innanzi giorno
siate stato veduto uscar fuori di casa vostra con altre due persone, e quali non
devono esser altri se non appunto i vostri compagni di tanta scelerata o
pervazione: ne voi potete per altro esser a quell'ora uscito fuori di casa che
per asportar fuori il dinaro rapito a quei poveri mercanti e dividerlo
e metterlo in salvo. Resta per tanto la verità sopra tutti questi particolari
B^a io non so nessuna cosa, son innocente, queste sono tutte vanità, e facil-
mente invenzioni di chi mi vuol male Inf° Chi sian questi, che li
vogliono male, come dice B^a possono esser molti ma io precisamente
non posso per ora nominar alcuno Contro gli indizij, che sono risultanti
contro di te dal presente Processo sono veementi, ed urgenti, e prossimi
alla delinquenza, come hai inteso; onde quanto a questa parte la Giust.ª
non li dice altro per ora, risservandosi ben per quanto s'aspetta alli
compagni, che devono esser stati con te, e con tua intelligenza e concerto
a levar la vita a quei poveri mercanti per levarli anco il dinaro per

cercar dove questo sia stato riposto, ed in che somma; La Giustizia vuol saper da te quali siano questi compagni quanto il danaro è stato riposto Altrimenti ella è risoluta a farti dir tutte queste particolarità con quei mezzi, che sono suoi soliti, e che a te riusciranno dispiacevoli, e molesti con protesto però di non aver da ricercar da te in tal caso altro, che le cose premesse, salve le altre tutte, che contro di te risultano dal Processo, e che potranno anco maggiormente risultar dal medesimo col suo avvanzamento circa il merito di questo gravissimo, et enormissimo Delitto; onde prima, che capitar ad un tal esperimento ti ammonisce, ed esorta a confessarli la verità di tutto Rs. Io so alcuna cosa ne de compagni, ne della summa del Danaro, ne dove sia stato riposto, ne alcun'altra cosa, io son innocente, non ho in ciò, che fare, se non che anche io con tal occasione son stato assassinato, ed in pericolo d'esser ammazzato. Dettoli La Giustizia non ti cerca altro per ora circa la tua persona, se non come ti è stato detto, e però di su la verità senza esponerti ad altro cimento. Rs non posso dir altro Instante quanto è che non ho mangiato Rs Cenai jer sera solo in casa mia ad un'ora di notte. Le quali cose avute L'Illmo L considerato quanto si deve all presente affare con tutte le cose contenute sin'ora nel Processo a fine di risaper le cose premesse per divertir il pericolo della fuga, De Cavrer ha deliberato, che per venir in cognizione di questi della summa dell'Danaro, e del luogo ove questo è stato riposto, sia il sopradetto Bortolo condotto al luogo de tormenti per l'effetto seguente con protesto come di sopra ad hoc L Fo. detto, et illico ad hore L

Fu condotto il sopradetto Bortolo al luogo de tormenti in alla presenza L, gli fu detto Bortolo tu hai inteso le cose, che ti sono state opposte nel tuo costituto, e quelle in particolare, che ora intende di sapere da te, cioè quali furono i compagni delli tre seguiti omicidij in Casa tua, quanto Danaro fu quello, che li mercanti interfetti avevano, e dove portato, e perchè tu hai risposto di non saper altro circa tali particolari, non ostante le amonizioni, e comminazioni d'adoprar altri propij mezzi di Giustizia, contro di te per risaper in sostanza gli stessi particolari con protesto, e senza pregiuditio di cadaun'altra cosa, che sin qui risulta dal Processo contro la tua persona; Perciò la medesima Giustizia per averne la verità ti

ha fatto condur in questo luogo de tormenti, e per ti esorta a dirla, altrimenti ti farà provar il rigor de medesimi, che perciò sono, come vedi, preparati. B.G. Io non so altro, non posso dir altro, son innocente non ho parte in queste cose. All'ora fu fatto ordine ai ministri, che fosse spogliato secondo il solito, legato, ed applicato alla corda. Dopo legato a segno d'esser alzato in alto fu ancora benignamente amonito a receder dall'ostinazione, e a dir la verità per non lasciarsi tormentare, mentre massime ha inteso quanto grandi ed urgenti sono le cose existenti in Processo contro di lui, e quanto valido sia il fondamento della Giustizia per risaper da lui quello, che pretende col mezzo presente. B.G. Faccia la Giustizia, quello, che vuole, è Padrona, ma son certo, che non può ella aver alcuna legittima prova contro di me circa questo gran caso, che è seguito con tanta mia spesa, dispiacere, e pericolo, quanto può esser anco dalla Giustizia stessa considerato. Onde vedendosi, che persiste nell'ostinazion fu comesso, che sia tirato in alto dove pur gli furono replicate le medesime cose. Egli però niente diceva quanto alli particolari mercanti cominciò alzar la voce, e dir: Ohime, o Dio, o S. Francesco, che assassinamento è questo, Signore che volete far di me o Dio ajutame. Gli fu detto, dichi si an stati gli altri esecutori della morte de questi tre mercanti, che per mettersi robbe vicino ritrovati in casa sua, quanto fu il denaro che li fu levato in tal'occasione, e dove riposto; queste cose ora la Giustizia pretende da te e con le suenomesse condizioni e protesti, che per semplice s'intendono replicati, e però bisogna dirle, e dir la verità. B.G. O Dio, o o Francesco quelle non posso più, non so niente Signori se non mi vogliono confessar questi particolari saran forsalto venir tirato a basso B.G. Non so dir niente fate di me quel che volete. All'ora fu comandato che alzato a segno gli sia dato il primo squasso. Doppo il qual cominciò a gridar. o Povero me Dio, oh che tormente è questo, e cosa è questa, non so niente. E fatto tirar su di nuovo gli fu detto il tormento sarà molto maggiore di questa mattina, come anco d'avvantaggio, e però confessa chi sian i compagni quanto il denaro tolto, e dove rimasto perchè altrimenti ov'ora un'altro squasso B.G. mi dica la Giustizia

anco il terzo, io non so, ne posso dir altro, e tenuto così alzato sino al segno maggiore per buon spazio con le solite amenizzoni, ed esortazioni sempre andava gemando, e dicendo horime, o Dio, S Francesco son' innocente, non so altro Zeffoli quanto alla persona sua il star ostinato, ed il voler occultar i compagni de delitti così grandi non può giovarti ben anche ti pregiudichi col patimento, onde risolviti di dir la verità BG non posso dir altro, che però fu dato ordine per il secondo squasso. All'ora gemendo e sospirando disse abbiate compassion di me, o Dio non posso più calatemi giù, che mi sollevi un poco Zeffoli non sei stato fatto venir in questo luogo per tuo honore, ma per tormento, il qual ti riuscirà sempre maggiore, se non ti risolvi di dir la verità BG O Dio, o B Vergine son morto, non posso più, calatemi giu, che dirò quel, che volete. Zeffoli: La Giustizia non vuol senon la verità, e bisogna dir la sulla corda. BG Calatemi per l'amor di Dio, che dirò tutto Zeffoli: Comincia a dir, che sarai calato. BG O Dio, o S. Francesco ajutame Sia maledetto il giorno, e l'ora, che ho conosciuto costoro Int.o Di chi parli. BG Di quei scelerati, ch'hanno fatto questo gran male. Int.o Christiano, questi, e dirli con verità. BG. sono N., ed N. Int.o dove tengano la loro Case. BG habitano in Borgo. Int.o In qual Borgo, in qual vicinanza, e dove stan di presente. BG Callatemi, che dirò. Int.o dir la sua e dove sia, e quanto fu il danaro levato. BG. ohime, o Dio non posso più callatemi giù, che dirò, e fatto calar giù, disse lasciatemi respirar un poco Zeffoli, di sua quanto danaro fu quello, e dove riposto o dove si trovino li sopradetti N. N BG Che volete, che io sappia, non so altro Ne Chi siano ne dove ne alcun' altra cosa, quel, che ho detto l'ho detto. per l'eccesso del dolore, ma io sono innocente E fatto tirar in alto camminerò a gridar di nuovo dicendo, io certo non posso resistere: Calatemi, che dirò tutto. Gli fu detto: la Giustizia non vuol esser burlata di la sua il vero sopra quanto sei stato interrogato, in altro modo farai squassati la seconda volta, e quanto anco farai bisogno ed il tormento sarà sempre più sensibile BG o Dio, o S. Maria, non so altro Allora fu commandato, di squassarlo la seconda volta; onde gridava con alta voce; O Dio [illegible]

cruciata

crudelta è questa, che mi volete morto; non so niente Ma tirato in alto di nuovo disse, manco dolor sentirei se mi facaste Cavar la testa. Bettoli di la su la Corda, basta alla Giustizia, che una volta l'hai burlata, certo, che non abbandonerà questo esperimento senza conseguir da te, quello, che pretende, e però ses ammonisto a dirla e di non restar ostinato da vantaggio senza suo, frutto alcuno B. Cristina, o poveretto me, ho perduto in un colpo la vita la roba, e l'onore, e dio sa quello, che sarà della anima, ma vada tutto purche possa salvar l'anima mia. Vi dico Signore, che non furono già li subetti, che hanno ammazzato questi poveri tre mercanti, e levato il Danaro, ma furono li M. M. miei amici considerati da molti anni questi mi dissero, che essi mercanti erano pieni di dinare, che ne avevano dieci milla tutte spagnole che potevamo star bene tutti per sempre se io mi contentavo di lasciarli venir di notte in Casa, e così venuti per la porta che io a posta tenni aperta, stando vigilante andorono adosso a questi mercanti, e gli ammazzarono con stili tagliandogli le canne della gola con certi cortelli, che avevano portati apposta, e poi aperta la cassa con la chiave, che uno di essi aveva in scarsella levassimo le Doppie, e due ore innanzi giorno andassimo tutti tre fuori di casa, Cadauno di noi portando quattro borse, nelle quali erano riposte le Doppie, ed entrati in Casa di N., che è Gentil'huomo di questa Città le lasciassimo a lui in salvo N aveva la chiave della porta di essa casa, ed il Sig.r N. dormiva, o era in letto in un mezzado ed aperta la medesima casa restò la il Danaro, riposto dal Gentil'huomo in un scrignetto di terra appresso il suo letto, ed anco essi ritirati vestiti come ho detto nel Costituto un appuntamento di dovermi portar a trovarli, dopo che i mercanti morti fossero stati sepolti, e dir che di notte era seguito il fatto da Gente venuta di fuori senza saper da chi. Ma il disegno non è passato secondo il concertato perche tutto ciò per le diligenze fatte dalla Giustizia mi sono trattenuto in casa, e la notte poi che dovevo andar a trovar li sopranominati fui retenuto senza che io nell'ammazzar questi poveri mercanti abbia auto alcuna parte, ma li sopranominati hanno fatto tutto il male, e la chiave deve esser insanguinata secondo che uno di essi Sig.r mastro N. l'aveva auta in mano, e con essa aperta la Cassa, e poi serrata, dandola a me senza che io abbi osservato il segno del sangue intorno d'essa, e questo è quanto

io so, e posso dir sopra quanto la Giustizia mi ha ricercato, e questa è la verità del fatto. Ora vi supplico a farmi calar giù, perchè più non posso star in questo modo. Fattoli perchè non hai prima confessato le cose premesse R. Volevo pur salvar li sopradetti e me stesso insieme; ma bisogno finalmente dir la verità a forza del tormento

Le quali cose avute fu fatto calar giù pian piano, dislegar acconziar, brazzi, e le spalle, vestir, e ricondur in priggione, esprimendosi da sua posta, che ha confessata la verità di tutto, e che la confermarà sempre ha data anco comissione che sia posto in una priggione separata cosicchè non li venga parlato da alcuno ad ogni buon fine, ed effetto. Donec &.

dlar p fin q. 6x post nm x

In tanto Illmo & veduto, e considerato quanto si deve ne ricercando la Giustizia, che in questo importantiss.imo caso si proceda se non con tutta applicazione, e diligenza per li rispetti già ponderati fu deliberato che M.N, ad anco M in casa del qual si sono ricovrati siano reffenti, e condetti nelle priggioni a parte inovo dell'suddetto Borfolo commettendo che questa notte sia usata ogni maggior diligenza per tal effetto in conformità di che ne fu incaricata tal' esecuzione al Contestabile coi suoi uomini; ma coll'uso delle dovute preavertenze datasi a lui anco la necessaria informazione circa li dieci sacchetti di doppie riposti nel mezzado di M dove egli dorme in un scrignetto di ferro apponesso il suo letto e li fu data la descrizion dell'effigie, e degl'abiti di suddetti huomini ed anco delle loro abitazioni; Cosicchè la reffenzion loro segua in qual si sia luogo, che si trovino come pur quella di M., come al detto Contestabile parerà meglio per maggior sicurezza del servizio di Giustizia, e questa è la forma de Constituti de Rei della seconda condizione.

Passando poi il giorno seguente alla ratificazion della suddetta confession fatta dal Reo ne tormenti & se ben potrebbe esser che revocasse la sudetta confessione senza voler ratificarla non si meno è maggiore servizio di Giustizia l'aver subito comesso la reffenzione potendo esser che non commettendosi, quei tali fuggissero. Reffenti però non sarebbero esser costituiti se prima non fosse ratificata la medesima confession, la qual non ratificandosi bisognerebbe passar di nuovi esperimenti

esperimenti, e tra tanto conservar i Prigioni sotto buona custodia separati l'un dall'altro, sinchè si veda se realmente siano colpevoli, o à torto incolpati per dover poi nella diffinitiva sentenza esser con gl'altri espediti

Se poi non fossero stati retenti, auta la relazion de ministri della carcere fatta, e della loro fuga, ed avuta anco la ratificazione bisognerebbe poi proclamarli, se si vedesse di non poterli aver nelle mani, ed espediti in contumazia, far intimar poi al Reo già retento le difese con l'ordine già retento ma prima dando notizia ai congionti dei mercanti interfetti se alcuni ne fossero comparsi, ed intese le loro instanze; Se ben le sudette difese potrebbero anco intimarsi avanti l'espedizione degli Assassini, quali devono esser prima sempre espediti, o con sentenza separata; o pur anche colla medesima di tutti uniti servato l'ordine, che gli absenti siano li primi, ma la prima forma di proceder sarebbe più auta ora venendo alla ratificazione benchè ne abbiate sentito già una forma, voglio però anco somministravvi quest'altra per vostro più facile insegnamento.

Ad. 2 ore 2

Estratto di prigione condotto in Palazzo in camera alla presenza di Bortolo retento sopradetto gli fu detto jeri mattina sul tormento della corda, hai finalmente hai confessato, che coll'assenso, e di concerto, e di compagnia tua si sono stati compagni, e Correi del gravissimo delitto secreto in tua casa dei tre mercanti milanesi interfetti con stili, e scanati con cortelli da N.N. e spogliati dell'or denari in summa de diecci milla lire asportate da tutti tre voi, e ricovrate in casa, e nelle mani di N., dove anco li sopradetti Correi sono restati, finchè tu fossi tornato a ricaverne la tua parte ora la Giustizia ti ha fatto condur qua in luogo separato a parte de tormenti per veder se sei pronto anco fuori dei quei ratificar per vero quanto pur jeri mattina hai confessato e detto, cioè come di sopra ti fu particolarmente da detto confermo come cose verissime, ma, in grazia Vostra non dar tutto il mio costituto sotto la corda.

All'ora gli fu letto tutto esso constituto da principio sin al fine, da lui ben inteso disse: Signor tutto questo è vero, e per verità confermo, e di nuovo

riconfesso, e valtifico; perchè... così è passato certo questo caso miserabile dei tre mercanti milanesi.

Le quali cose avute fu de Mandato ricondotto al suo luogo. Fatta poi la relazion dei altri, e del danaro trovato, se ne fa la numerazione, e si ripone in luogo sicuro della Giustizia col numero, e qualità dei borse in qual numerazione si deve far alla presenza di quei stessi Ministri che l'hanno trovato e portato in conformità della loro relazione, e poi ricavatasi già la valtificazione si passa ai loro Costituti, ed a quelle altre diligenze che fossero necessarie per proceder più oltre

Cog.e Vorrei saper in quali luogo sia solito farsi le valtificazioni se Egli cosicchè s'intendano fatte senza alcun timore.

Fanc.e Si fanno non già mai nelle carceri alla presenza del Giudice in Palazzo al Tribunale o in qualche camera del Palazzo medesimo del tutto separata, e rimota dal luogo de tormenti, o in casa de Sig.ri Giudici di Mal.ia, o d'altro Accessor, o Cancelliero a segno che il Reo non possa veder ne i tormenti, ne gli instrumenti d'essi, altrimenti si averebbe dubbio, che egli avesse valtificato per paura dell'istesso le cose confessate

Idem Clar. q. 6. n.° 10

Cog.e A tal valtificazione s'usano forse chiamar testimonj?

Fanc.e Non si practica questo termine bastando che la valtificazione sia scritta in Processo dal Rodaro alla presenza del Giudice

Idem Clar. videm post n.° 42

Cog.e Desidero saper in capo a quanto tempo si facciano queste valtificazioni dopo il Costituto fatto a Tortura

Fanc.e Bisogna avvertir che tali valtificazioni non devono mai esser fatte immediate perche ella in tal caso si presumerebbe fatta durante ancora il timor de tormenti, ma si deve aspettar il spazio d'un giorno. Alcuni hanno inteso questo giorno d'ove 24 ore da un giorno all'altro seguente: benchè non fossero scorse le 24 ore purchè vi fosse intermessa la notte almeno, l'arbitrio però del Giudice deve in ciò aver luogo circa questo tempo col riguardo alla qualità della Tortura ben potendo esser che la medesima sia stata e grave e leggiera, onde il dolor e la paura fia respettive e maggiore e minore, cosicchè talora anco il medesimo giorno non sarebbe inconveniente ad capitar a tal atto dopo qualche spazio d'ove è parso più sicuro però aspettar di farlo il giorno seguente; cosicchè al Reo torturato abbia senza dubbio da permettersi ch'almeno riposi per un giorno, o per una notte.

Cog.e

Coq.e Dopo queste instruzioni gouevei di sentir una forma di Constº de plano di
quello, che fosse stato vettento in caso grave, per semplice sospetto, e che por
avesse auto la Giustizia qualch'inurzio ia poterlo costituir, ma prima vor
rei saper, che cosa sia il Costº de plano

Constituto de Plano

Cnc.e il Costituto de Plano, è quello, che si fa interrogando il vettento su i Generals
per veder di cavar da lui qualche lume senza fargli alcuna opposizione,
o argomento concernente la verità speziale E quanto alla forma
di tal Costituto è questa sopra il fatto d'uomo trovato morto in strada,
per la qual all'ora, che sen'ebbe la notizia era passato il Reo vettento

Fatto

Estratto dalle Carceri, e constituito un'uomo vestito & d'età & come dall'aspetto,
e come disse Interº dell suo nome, cognome & Rº mi chiamo N, ed il mio
mestiero, è d'attender alla campagna. Interº Quando è stato vettento Rº son
stato vettento l'altro giorno in casa mia nella Terra di N dal Capº di
Campagna, e suoi uomini all'ora di pranzo, e fu Lunedì passato. Interº
della Causa di tal sua vettenzione. Rº Non la sò. Dicendo, interº, non
me la posso ne anco imaginare. Interº se conosca un Batta Toresan Rº
Lo conosco coll'occasione delle nostre abitazioni in una medesima Terra
che è su questo Terrº lontana di qua otto miglia. Interº quanto tempo
sia, che non lo abbi veduto. Rº Sono quattro giorni. Interº Se sa quel, che
sia di lui Rº Venerdì passato venendo io dalla campagna a casa mia, nel
passare nel mezzo della Terra vicino appresso una casetta vi scorsi
in cesto alla Terra vicina lui miglia in circa trovai un'uomo steso per
terra con la faccia in giù, fui curioso di vederlo in faccia, e voltatolo trovai
ch'era a punto questo dell qual vengo interrogato e vedendolo morto con
la faccia insanguinata lasciatolo mi continuai il mio viaggio con ripor
tare del caso, e con meraviglia, che mi potesse averlo ammazzato, ben
sapendo io ch'il pover uomo era di natura quieta e non dava fastidio
a alcuno. Interº A che ora trovasse il soprradetto giacente morto. Rº Circa
verso l'ore 24. Interº s'alcuno fu all'ora in sua Compagnia. Rº Signo

Instº s'appresso il suddetto trovato morto vi fosse alcuna sorte d'armi. Rº Non ho veduto altro, ch'un pezzo d'asta inferrata in cima, come usano portar i Contadini. Instº Se ha osservato in quall parte del corpo sia stato offeso, per il che fosse morto. Rº Non ho fatto altra osservazione, perchè a dir il vero, n'ebbi qualche orrore per l'ora tarda. Instº Se sa dove egli sia stato, cioè qual cammino abbi fatto, o nell'andar, o nel tornar a casa. Rº Del certo non posso saper alcuna cosa, perchè non lo avevo quel giorno più veduto, ma credo, ch'egli sia stato di ritorno a casa rispetto all'ora, chio l'ho trovato a terra. Instº Se egli Costº abbi avuto presso di se qualche sorte d'armi. Rº io arme non porto, oltre un baston a punto da Contadin con un ferro acuto in cima, ed avevo anco un'istromento da podar le viti, ch'a tal'effetto ero anco stato quel dì, ed altri precedenti in campagna. Instº se in campagna a lavorar quel giorno sia stato solo, o accompagnato. Rº Erano stati con me altri due, ch'avevano aggiustato me in luogo d'altre giornate, che anche io ho fatto per essi, ma nel partir dal lavoro essi fecero altra strada; perchè erano d'un'altra Villa. Dicendo, instº, costoro si chiamano N.N., e la Villa, di dove sono si chiama N. Instº Se egli nel ritorno dalla campagna a casa abbi incontrato alcuno per strada. Rº Incontrai due persone, che venivano alla mia volta; ma andavano verso la Villa di N. dove abitano. Dicendo, instº, li conosco, e si chiamano N.N., e la Villa si chiama N. Instº sia questi tali egli parlò alcuna cosa. Rº si salutassimo insieme, e con tal occasione gli dissi, che poco lontano in strada pubblica avevo trovato morto N., e ricercandomi, se sapevo da chi fosse stato morto risposi che niente ne sapevo; come anco sta la verità. Instº Se ha egli inteso, chi possa averlo ammazzato. Rº Non ho inteso alcuna cosa. Instº Se sa, ch'abbi egli N. avuto inimicizia con alcuno, e per qual causa. Rº non so alcuna cosa. Instº Contro chi sia corsa la fama di questo omicidio Rº, Sig.r io non so niente Instº Dove sia quel Baston ferrato, che portava, e quell istrumento, ch'ha detto d'aver avuto con se, quando trovò quell'uomo morto Rº Quando son stato refferito e l'un e l'altro era in casa sotto

una

una cassa e secondo che m'ingegnai a voltar quell'uomo, che trovai morto m'insanguinai un poco la mano con averli trovato la faccia insanguinata, e anche [illegible] con tal'occasione sia anco restato alquanto sopra il baston non so poi se anche su quell'instrumento di ferro fosse rimasto qualche segno di sangue per aver anco quello io tenuto in mano. Int.o se egli Cost.to ab-bi avuto, che fare con N. trovato morto, passate parole, disgusti, o male soddisfazioni. R.e Sig.r no mai anzi, che quella sera ritornato io a casa mia [illegible] Campagna andai io stesso all'abitazione dove stanziava il pover uomo a far sapper ai suoi, come l'avevo poco fà trovato morto disteso in terra in quel luogo appresso la casella Instalta e poi andarono anco per trovarlo e farlo portar a Casa, come fecero, ed io me ne dolsi con loro. Soggiongendo avanti, che m'avvanzassi al luogo dove giacera quel cadavere per distanza d'un miglio incontrai un putto, che portava una Lettera, ed aveva un baston in mano. Int.o, che putto era costui. R.e Era d'età d'anni 16. in circa, e per nome si chiama N. figlio di N. abitante nella nostra terra Sicendo int.o non ho saputo chi avesse altr'armi Int.o se il putto suddetto gli dicesse cosa alcuna di quest'uomo morto R.e Non mi disse altro Sicendo int.o non poteva esser passato che per quella strada stessa, che io trovai quel cadavere Int.o Dove andava quel putto con quella Lettera. R.e Non so dove andasse ma credo, che venisse dalla terra suddetta, che caminava di buon passo; Altro però non mi disse, che buona sera. Dettoli Sei pur stato ricercato, se avessi incontrato per strada alcuno ed hai risposto di no. R.e È vero, che così ho risposto, perchè non aveva a mente questo particolare; ma ora solamente m'è sovvenuto. Le quali cose avute, fù dato ordine di ricondurlo al suo Luogo, e che si dovesse andar avvanzando il Processo cogl'Esami necessarij delli nominati nell medesimo, e come di sopra ad hoc. &c.

Fog.o Ho inteso la forma dell Cost.o de plano; ora vorrei sentir anco la forma di quello, che si fa con tutte l'opposizioni di quanto sia in Processo contro un Reo stante della terza Condizione

Canc.e Anco in tal proposito vi somministrarò una forma, e sarà questa la seguente

Ad. &

Cavato dà Prigione condotto da Ministri e costituito alla presenza &. un'uomo con le man legate d'età & statura & pello & abito &. Int.o del suo nome &. Rc mi chiamo Francesco &. dà questa Città, nella quale sono anni dieci d'abito Int.o circa la sua rettenzione, quando, dove, e da chi è stato rettento. Rc son stato retento poco fa in piazza dal Cavalier, e suoi uomini. Int.o della causa di sua rettenzione Rc. Non so, ne posso manco imaginarmella Int.o quanto tempo sia ne facci il Proc.r dà Palazzo come ha detto Rc sono mi da cinque anni Int.o se in questo tempo abbi agli avuto mai inimicizia con alcun altro dè Proc.i Civili Rc. è ben vero già un disgusto da N. ma ci siamo pacificati. Dicendo, Int.o, tal disgusto nacque tra noi per occasion d'una Clientella, che da lui senza alcuna giusta causa mi era stata levata. Int.o Che Clientella fu quella. Rc. Il Contadin di questa Città sempre s'era servito dell'opera mia sin l'anno passato, e poi ho veduto che veniva preso dal sopradetto mi lamentai con lui e perchè mi rispose che anzi per farmi dispetto mi aveva levata la sudetta Clientella, io fui sforzato di tirarli un pugno, e poi ci siamo pacificati. Int.o s'altri disgusti siano seguiti tra lovo dopo il succetto Rc. io non no più avuto alcun interesse con lui Int.o se il sopradetto Il dopo la pace tra lovo seguita abbi continuata la protezione dè. succetto contadino. Rc è ben continuata, non ostante che m'avesse data parola dà non mi difendèrlo E dà nuovo int.o se dopo tal pace siano seguite tra loro altre parole, o ingiurie da fatti Rc mi par che già un mese seguirono alcune parole tra noi ma dà poco momento e per cui non mell'arcordo ne anco. Int.o quali parole furono queste e per quall occasione seguite e dove Rc Gli dissi vedendo che contro la parola data continuava a difendèr Ti che questo era un suo mancamento grande, a che mi rispose che egli non mi aveva data alcuna parola che escludeva la sua libertà come facevano gl'altri e che non mi riconoscerà per niente su questo gli dissi che facesse pur quello volesse chi a me bastava dì conoscerlo altre parole non seguirono e questo fu già

Costituto col. l'opposizioni

già un mese sotto la Loggia pubblica. Instº se poi passava, saluto
tra lui, ed il suddetto BC. io lo salutavo sempre, ma esso o non mi ris-
pondeva, o mostrava di non osservar il mio saluto. Instº Che cosa ora
sia del sopradetto N. BC. Ho inteso che è stato ammazzato con un'arma
da fuoco già cinque anni. Instº Se sa dove sia stato ammazzato da
chi, e per qual causa. BC. intendo, che la sera del suddetto giorno non so
a quant'ore sia stato osservato su le porte della sua casa, e fu
ammazzato ma non so poi da chi, ne per qual causa Instº Se sa, o ha
egli inteso questi particolari. BC Così diceva il volgo, ma io precisamen-
te non saprei nominar alcuno. Instº Se egli tenga alcuna persona ser-
vente in casa. BC Ne tengo due; un Garzon, che mi serve all'oc-
correnze domestiche, ed un'altro giovane, che attende, e scrive nel mio me-
stiero, e sta anco in casa mia. Instº dei loro nomi, e quanto tempo sia, che
si trovano in casa sua. BC L'uno si chiama N. cioè il Garzon, ed il
giovane di mezado N. il Primo deve esser un'anno, che mi serve; l'al-
tro già otto mesi in circa, e lo tengo in casa, e lo tengo a tavola come
anco mio parente Instº s'altre persone siano state a trattenersi in casa sua
per qualche giorno. BC Sigr. Ms. Zeffoli: Pensate bene, se altre persone sono state
in casa vostra da un mese in qua a mangiar a parte, ed anco a dormir in
vostro mezaco BC, questo non si troverà mai Zeffoli È stato affermato al
la Giustizia, che due Persone sono state da voi trattenute in casa, per otto gior
ni a mangiar ed a dormir armate di terzette, e mezze spade, anche otto van
taggio voi tenuti BC. io non li ho tenuti ne so quel, che la Giustizia mi
dica Zeffoli. Si ha di più, che appunto quel dì, o quella sera, che fu ammazzato
N. alle due di notte siano state in casa vostra, sino ad un'ora di notte passata,
e che poi non si sono vedute uscir fuori alcune, che gente era quella, e con quai nomi
BC. io in casa mia non ho tenuto alcuno, ne armato, ne disarmato, oltre i
miei domestici Zeffoli La Giustizia vede, che voi ancora negando una
cosa, che in Processo è stato affermato per vera, e però v'ammonisca a dir

che persone erano quelle, come chiamate, ed a qual fine tenute. B.c. Sig.r non so niente di questo. Inf.o se in casa tenga altre persone. B.c. Ho anco una Donna di governo, è una serva, il Garzone, e quel Giovane persone tutte da bene, e non altri. Fricano, inf.o La donna di governo si chiama N., e la serva N. Zeffoli. Viene la Giustizia non ostante l'asserzioni da voi introdotte, che l'infelice N. era da voi mortalmente odiato per la sua virtù, e per il favore, ch'aveva contro di lui per il concorso de suoi Clienti maggiore dei vostri, e che dopo il primo fatto tra voi seguito, gli abbiate minacciato, che un giorno non averebbe avuto tanto applauso, ne tante parole, dal che si vede, che nudrivate mal'animo contro di lui. B.c. io non ho mai usato tali parole, non aveva alcuna invidia, ne odio alla sua virtù, ne credo, ch'egli avesse maggior concorso de Clienti, ma anco quando questo fosse, non credo, che la Giustizia possa da ciò supporer, che in me sia stata contro di lui alcuna cattiva volontà. Zeffoli. S'aggiunge alle cose premesse il secondo accidente seguito sotto la Loggia con parole ingiuriose datteli da voi trattandolo da Ladro, e con espressione, che un giorno vel'averebbe pagata, improverandolo di mancator di parola; onde non ostante la pace seguita si vede continuato in voi il mall'animo contro di lui. B.c. il secondo accidente, che è seguito sotto la Loggia, è già stato raccontato da me. Ma fu così leggiero, che non me n'arricordavo, ne si troverà mai, con verità, che io l'abbi ingiuriato, ne minacciato della maniera, che la Giustizia mi oppone. Zeffoli, tanto più la Giustizia si persuade esser vera la sudetta opposizione, quanto più si fa, in Processo, che anzi voi dopo quel secondo accidente non abbiate voluto mai risponder al suo saluto, che vi faceva non ostante, che da voi fosse stato offeso e minacciato. B.c. io non ho mai sprezzato i saluti ne la buona creanza d'alcuno. Zeffoli. In aderenza delle cose premesse l'aver poi fatto voi provisione di due uomini armati tenuti in Casa vostra più giorni in forma secreta sin a quella sera che il sudetto povero Proc.re fu ammazzato sulle porte della sua casa con due sbari d'armi da fuoco circa le due ore di notte, ed il non essersi più veduti ritornar a casa vostra quei due uomini dopo tal omicidio medesimo ingiusto, pensato comandato, ed impiego di persone mandatarie con armi proibite, e con

tanti

[illegible] quali mezi e destrezze quella giovine avete inteso dirle con legitimo fondamento, e confessa la vostra reflessione, e dove servastar anco il mentato castigo Ex. Non si troverà mai, che io abbi ordinato a quelli segni il Sig.r Dr. [illegible] ne fatto provisione d'uomini, ne quelli tenuti in casa, ne fatto alcuna cosa, dalla quale si possa legitimamente argomentar vera la mia innocenza non si troverà persona vivente, che potrà dir tal cosa massime alla mia presenza, imperche chi volesse esaminar il corso della mia vita, e delle mie azioni troverebbe in esso una suprema purità; Queste certo sono invenzioni, calumnie, e falsità diaboliche. Dettoli: Tutte queste cose opposteni la Giustizia in riguardo delle prove, che ne sono in Processo tiene per vere, e però vi esorta a trahasciar ormai le negative, e dirle in primo luogo, che uomini eran quelli, che si trattenero in casa vostra sino la sera, che seguì la morte del N. Ex. Non ho tenuto altri uomini, ne ho in ciò alcuna colpa, non so niente certo. Le quali cose avute fu per l'ora tarda trahasciata la continuazione del presente Cost.to, dato l'ordine, che il Cost.to sia ricondotto in prigione separata, in cui altri non siano, e che non gli sia parlato da chi si sia in tanto & unimo & Ad. & Cavato di prigione nuovamente il sopradetto N. e condotto alla presenza come di sopra. in continuazione del sopradetto Cost.to fu & Inst.o per l'occorrenze del viver di sua casa, chi sia solito far la spesa. Ex. La faccio far col mezzo del mio Garzon Inst.o quanta circumcirca sia la spesa ordinaria della sua Casa Ex. Quanto al vin, pan, ed altre simili provisioni quotidianamente non so, perche io tengo all'ingrosso ma quanto al companatico ordinariamente uso dar al garzon un scudo al giorno, e esso poi, che sa legger e scriver mi porta ogni sera la polizza Inst.o se poi egli sia solito di conservar simili polizze Ex. Qualche volta l'ho fatto e qualche volta le strazzo Inst.o se quelle di un mese in qua l'hbi conservate in filza. Ex. Credo di no, perche quando massime vedo, che non si fa spesa straordinaria non mi curo di conservarle, anzi son quasi tre mesi, che non le conservo, sapendo qual sia la spesa ordinaria, non v'essendo occasion di straordinaria, come era prima, che mi dilettavo di dar da mangiar a diversi amici ma me ne son poi vegnato, perche vedevo, che da gli altri non era osservato questo costume. Dettoli: Si ha in Processo, che sia

qualche tempo, cioè sino alli 8 del passato mese voi eravate ben solito dar ogni mattina al vostro Zarzon un scudo per la spesa quotidiana secondo che a voi gli veniva ordinato, ma che poi dopo venuti in casa vostra quei due uomini che stettero nella casa medesima occulti tanti giorni gli venivano dati da voi due scudi, da che pur si comprende, che voi in riguardo di quei avevate allargato la mano circa la spesa del vitto, e però dite ormai, che uomini erano quelli. R/. Questo non è vero certo, ne questo potrà dir alcuno. Soffoli: anzi si ha di più che accresciutasi la spesa in casa vostra la vostra serva di casa vi ricercò la causa di tal' alterazione, e voi gli diceste che era nata una tal' occasione, e che però ella dovesse far quanto dal vostro garzon gli fosse stato ordinato, cosicchè la serva preparava le vivande non solo per la vostra tavola, ma anco per quei due uomini, a quali venivano portate in mezzado dal medesimo Zarzon, Cose tutte tanto essenziali e concludenti le vostre colpe che la Giustizia non può, se non veder, che in voi vessieda la principal causa di tali omicidio, e però dite che uomini erano quelli R/. Questo è tutto falso ne il Garzon ne la serva ardivano dir queste cose alla mia presenza. Ma ben si trovano di mezzado che sa, e che vede tutto ciò, che si fa in casa mia tanto de di quanto di notte potrà ben affermar alla Giustizia queste tutte esser invenzioni, e falsità. Soffoli. Mo se questo Zarzon questa Serva e questo vostro giovane di mezzado non vessero in contrario, a quali persone voi maggiormente da bene li presta direste voi. R/. son sicuro, che non mi direbbero queste cose false: Se però essi per qualche loro rispetto, e conoscenza dei loro parenti non avessero introdotto in casa qualche persona senza mia notizia, come ben usano far massime i serventi Soffoli. Ho ci bisogna sia seguito con vostra notizia e di vostro ordine ciò anco argomentandosi massime dalli alterazione della spesa di un scudo di più al giorno e dall'ordine dato alla serva, ne vi verrà in causa di tal' alterazione di dover far ciò, che dal zarzon li fosse stato ordinato, e però tralasciamo queste negative confessate. che uomini erano quelli R/. Non so altro di uomini, ne di spese questa può ben esser invenzione, meraviglia, e forse anco secuzione de miei inimici ma li soprascritti miei di casa non mi diranno mai in faccia tali cose, falsissime. All'ora per

convincerlo

convincerlo [illegible] N Zarzon
N [illegible] N. [illegible] di mezzado, avvisate già [illegible] di mestiere in faccia di
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla presenza di lui N Zar
zon [illegible] [illegible] [illegible] che vede avanti di se con-
[illegible] [illegible] [illegible] [

tu sei un gran tristo; E tutto falso Sig^r quel che dice costui. Non li creda
la Giustizia, perche quanto ha detto questo testimonio é tutto falso. Il Garzon
rispose vero Sig^r Padron perche volete ch' io condanni l'anima mia se di-
versamente fosse quel, ch' ho deposto e dico tutto é vero, come ancor voi lo sapete
ma spiace dell' ocasione, ma scusatemi, che non ho potuto far di meno E'co-
po averli detto il rettento tutto esser falso ed esser stato sedotto, ed il Garzon con-
fermato per vero quanto egli ha detto soggiunse il sudetto N V S mi lega
l'esame di costui, perche non credo mai che con giuramento avrà cosi depos-
to; onde lettoli l'esame del detto Garzon lui presente altro non seppe dir
il reo, che: Ah Traditor, perfido, assassino: Dio ti castigarà; Dopo aver il su-
detto Garzon afermato le cose premesse sotto il vincolo del primo Giuramen
to per vere, fu licenziato. E fatta venir N serva del sopradetto in-
tta la medesima, se conosca quella persona che vede stante in presen
avanti la Giustizia. R^a Non volete, ch' io la conosca; Questo é il
Sig^r N. mio Padrone, al qual servo^{gia} tanti anni. Vice versa fu inte
N. rettento, se conosca costei, il qual R^a Questa é N. mia serva
che da tanti anni si trova in casa mia a servirmi. All'ora fu
detto alla medesima serva L'altro giorno fu N nel suo Esame han
affermato con Giuramento tali, e tali cose per vere queste sono sta-
te opposte al suo Padrone qua presente; ma esso le ha tutte negate;
Ora che sei alla presenza sua, e della Giustizia, che dici. R^a Io
supplico Sig^r di farmi sentir, quel, che ho detto nel mio Esame,
che la Giustizia ha fatto l'altro Giorno. All'ora gli fu letto il
sudetto Esame fatto alli R^a da principio a fine in presenza pure
del suo Padrone, e dopo averlo inteso, disse: Questo é tutto vero, e
con quel Giuramento, che son stata esaminata lo confermo, perche
é cosi la verità, e vorrei certo Sig^r Padron aver potuto far i man
co ma dove si tratta dell' anima scusatemi. A quei due uomini
preparavo le vivande, ed il Garzon gle le portava nel mezado,
nel qual anch' io gli ho veduti; e V S mi diceva, che dovessi far
quanto il Garzon mi avesse ordinato, e cosi anco lo ho fatto, e li

sudetti

suddetti uomini erano armati & vestiti & con barba, e mustachi & ma la verità è che non so i nomi loro Le quali cose avute da N. veritero fatti detto, Ah poltrona, forfantona, chi t'ha sedotto à dir questa falsità, a dannar l'anima tua Sig.r non è vero niente, quel che costei dice e rispondendo lei esser tutto vero fu anche essa giurata e licenziata, Et fatto venir nel medesimo luoco N. alla presenza come di sopra, e fatte le vicendevoli recognizioni fu detto à N. médesimo, voi avete affermato con vostro Giuramento alla Giustizia che coll'occasione, che vi trattenete in casa d' N. qua presente avete veduto, che li passati giorni due uomini da voi descritti sono capitati nella medesima Casa, che vi sian stati otto dì continui giorno, e notte dalli & sino li & del corrente spesati ed allogiati secretamente in un mezado, ch'eran armati di terzette, e mezze spade, che non avete mai saputo i nomi loro, che poi alli & si sono partiti circa ad un'ora di notte, e che più non li avete veduti, pubblicatasi poi la morte di N. Questi particolari sono stati negati qua da N. reffento, or che dite voi BG. Non posso dir altro, se non, che vero sia tutto quello, che ho detto Ed essendo eccitato a riferir ciò, ch' in detta sua deposizione ha detto. BG La Giustizia si contenti farmela sentire. Onde la medesima sua deposizione gli fu letta da principio sino al fine con voce tanto chiara, che da lui, e dal reffento ha potuto ben esser intesa, Dopo la qual lettura disse N. Questo Sig.r è verissimo tutto, ed io non ho potuto dir diversamente, trattandosi d'anima, e di Giuramento. A queste parole alzò la voce il Reffento dicendo oh Dio ancor voi N. mi tradite, che uomini sono questi, ch'as sassinamenti mi usate, questo io merito da voi! Sig.r non è vero niente quello dicono costoro, e se pur vi son stati tali uomini, che io non sò, non l'ho saputo mai niente, saranno certamente stati da questa mia casa certamente introdotti, ò da questo qua, ò dal Garzon Ma io non so di ciò alcuna cosa; Queste sono tutte falsità e mendacij in quanto si pretenda d'aggravar con essa la mia Persona Hi disse N. Sig.r Francesco perdonatemi che non sono io gl'ho introdotti,

ma ne meno gli conosco, se non per vista, e poi a che far si può dir, ne creder, ch'io gli abbi introdotti, io mi son trattenuto in casa vostra, per imparar la professione d'attender alle cause di Pallazzo, nel resto non no, che fare, e scusatemi, che certo s'avessi potuto, non averei detto quel, che ho detto. Interpellò il vettento dicendo, mi avete voi veduto mai a parlar di loro, ne con loro? Ed esso R gli rispose, giacchè volete, che cita due volte vi ho veduto in quell'altro mezado a trattar con loro, con occasione d'io una volta andati, e l'altra volta tornai a Casa, e fuori delle porte del Pallazzo era una volta anco il Sarzon, che credo vi aspettasse per ricever da voi qualch'ordine. Replicò il vettento questa è una spacata falsità, costui è un traditore, e sebben mio parente bisogna, che sia stato subornato da alcuno a deponer queste buggie, e rispondendo R di aver certo detto la verità, e di compatirlo benchè sia suo parente, affermò le cose sudette con giuramento, e fu licenziato. Stante le quali cose gli fu detto. Voi avete inteso l'opposizioni, che vi ha fatto la Giustizia, ed insieme anco quanto dalli vostri Domestici vi è stato mantenuto anco alla vostra presenza con loro giuramento onde non resta alcun dubbio alla Giustizia circa la verità vostra. Ben intende di saper da voi, chi siano gli uomini [illegible] vostro ordine in casa vostra, e però vi esorta a dirlo: R io non posso dir altro; Tutto quello, ch'han detto costoro è falso. Detto, perchè volete, che essendo essi pur vostri di casa, e da voi medesimo confessati per persone da bene abbian voluto deponer il falso e dannar l'anima loro; Queste non è possibile; Risolvetevi dunque di confessar quei due uomini; Altrimenti sapete, che la Giustizia adopererà i suoi mezzi soliti con tutto il rigore, per averne da voi la verità con protesto, e senza alcun pregiudizio delle prove esistenti nel processo concernenti la verità vostra circa l'omicidio [illegible] sopranominato R per il quale a suo tempo ricevrete il meritato castigo. R io ho detto il vero; quelli, ch'hanno detto il contrario, hanno giurato il falso. La Giustizia faccia di me quello li piace son nelle sue mani; ma da me certo non averà [illegible]

Le quali

Le quali cose acrute fu int.o quanto sia, che non ha mangiato. R.o Da questa mattina non ho gustato cosa alcuna all' ore 12. solamente mangiai un poco. Onde L'Ill.mo Z.r per il riflesso contribuito alle prove grandi, ed urgenti, che concernono la vera del sopradetto reffento, ed a quelle cose si estendono alle due persone, che sono state alloggiate in casa sua per otto giorni; Ha deliberato, che salve, e risservate le medesime prove circa la di lui persona sia egli condotto subito al luoco de Tormenti, essendo l'ora propria delle due di notte poco fa suoniate per rissaper da lui i nomi delli due uomini sopradetti con protesto, come di sopra circa le cose

Rifiuto col Tormento.

N. N. N.

ne della Giustizia di rissaper da voi, chi siano [illegible] essecuzione, come [illegible] Giustizia [illegible] Onde essendo voi stato persistente nell'ostinazione vi era comminato anco la Tortura. col protesto, che avete inteso; Ora rissaputa la medesima Giustizia d'aver da [illegible] l'intiera informazione delli sudetti uomini vi ha fatto con ar in questo luogo de Tormenti per tal effetto; E spero con la [illegible] in verità, che siano li sopradetti huomini altrimenti sarete astretto a farlo col mezzo de Tormenti, che vedete ordisti. R.o Quel, ch'ho detto [illegible] volta, dico anco adesso, e dirò sempre. Che [illegible] alla corda, e [illegible] la sudetta funzione di seguito. Fu di nuovo esortato [illegible]

a resta negativa quanto alli suoi uomini che furono alloggiati in casa sua con
cetta giovare alli proprij interessi atteso il Protesto succes Bc Non so niente suo
ha comesso, che sia tirato in alto. Int.o accioche io sappi i nomi di quei suoi uomi
ni. Bc Ohime Sio aspetto non so niente ne o uomini ne cosa che sia
Maria Sema aggiutemi Nel resto varieranno d'essempio le forme già
dateui ultimamente nel caso dei tre mercanti Se il mercante non confessas
se alla corda i mandatarj, la replicarei la seconda volta, trattandosi di caso
gravissimo, e poi continuando in negative gli intimarei le diffese, e fatta la
sua renonzia, farei l'assignatura di morte, e poi prima, che pubblicarla
la farei cavar la terza volta al tormento per l'ultimo se vuol dire
ma con protesto specifico pur di morte E se non confessasse, ma
siano di sospetti uomini farei che anco questi pur su la corda
come gli altri venir, come da lui conosciuti qual habbia sua pos
sute, con quali promesse o recognizioni, e con quanti creano partiti
e dove siano, e che in somma narri tutto il fatto con tutte le circo-
stanze. Poi subito commetterei la sua retentione con la maggior
diligenza, facendo, che la mattina segua la rattificazione; Se non
confessero uscirsi passerei a proclama contro di essi, e poi questo
spirato, se non si presentassero, capitarei all'espedizione di tutti
prima contro gli absenti, e poi contro il retento, o con diverse Senten-
ze, o con una sola servato pero l'ordine, che gli absenti fossero li
primi nominati, ma se fossero presi dovrebbero esser immediate con-
stituti, se confessassero il delitto, ed il mandato con altre circostanze
darei notizia delli costi tutti alla parte, ed osservarei le forme già dis-
corse e finalmente dovranno tutti esser intimati alle diffese, e poi ricevute
le loro Renonzie li spedirei tutti unitamente; ma se negassero, si dovrà
far il confronto con essi, quanto delli due Domestici, cioè il Giovane del me-
zzado, ed a. 20 20 e sotto il vincolo dei primi giuramenti, o giurandoli di nuovo
e poi del medesimo mandante a confermazione della sua confessione e
gli intimarei le diffese come sopra
E Giacchè siamo a questo punto Vorrei sapere, se quando fosse carcerato
alcuno

d'esser ben mascherati nelle mani, o per aver l'impunità stante il Proclama che fosse fatto, o per via di retenzione, o che avesse confessato il delitto il mandante, ed altri compagni, che cosa bisognarebbe fare?

Anc.e Saprei, che sudetta Corte confermasse il suo detto, le colpe concernenti li Correi e complici, che fossero, quando non si avessero altre prove, e poi commetterei la retenzione degli incolpati se non fossero presi, proclamarei, e poi restando absenti li citerei tutti unitamente: Ma se fossero presi, o presentati Cavarei loro Costituti ricercandoli conventarei col giuramento, e se negassero carpitarei anco con loro all'esperimento della Corda per regolarmi poi nel resto sul fatto Imperquanto è un tal fatto è sovercchio, che si dica altra forma di Costituti ben potendo valermi di regola quelli, che avete sentito sin'ora.

Doc.e Veramente credo che basti la forma dell'ultimo Costituto ma parmi d'aver inteso ch'ella quando li testij deponessero d'aver ben visto quello, che ha commesso il fatto conoscendolo per vista, e gl'abiti con la descrizione ch'avessero fatto, ma non per nome bisognerebbe, che facessero la recognizione onde vorrei che mi favorisse d'insegnarmi la forma di tal recognizione.

Anc.a Ve la insegnarò volentieri. Si fanno trovare dall Contestabile tre, o quatro Persone simili più, che sia possibile a quel tal Reo retento, e fatti vestir se ne uno con lui si fanno cavitare avanti la Giustizia come fatti venir quei Testij, che hanno detto di riconoscer il Reo per vista, o per abito; vengono interrogati d'un per uno se alcuno di quelli tre o quatro persone che vedono stanti, o sedenti, sia quello, che da lui è stato veduto ad ammazzar il tale, e secondo, che li Testij dicono, d'essi fanno andar a toccar con mano quel fatto, e per questo è quell'uomo che l'altro ha ammazzato il tale e tutto si nota in Scrittura e confermato con Giuramento

Doc.e Tra forma di questa ricognizione mi saverebbe molto cara per poterme valere nell'Atto oratorio

Anc.a Io penso esser bene che separatamente ca simili discorsi si registrino tutte le forme d'Atti Deliberativi, Costituti Proclami Sentenze ed altre cose simili, mi rissovo di far apparir tra le medesime anco questa per la recognizione d'un Reo, o altra di sodisfarvi; Tra tanto se così vi piace stimo che sia tempo a proposito il Far Passaggio alla materia de Proclami, che ordinariamente in ordine alla retenzione si fanno, che però resta rimessa la medesima

a domani

# DE PROCLAMI

## DIALOGO X

Cog.e La materia de Proclami fu mmessa per oggi ed io desidero-
so di sentirla son venuto all' ora solita a servirla.

Panc. Si [illegible] che Retenzioni, e in che occasione si vare cose ora [illegible] questa [illegible] de proclami piano in un processo si ma deliberata la retenzione senza che questa abbia avuto effetto [illegible] viene proceder più innanzi per condannar il Reo nella sua contumacia ma è da preavvertirsi, che deve prima il Reo esser in ogni maniera citato legittimamente, perchè non venendo citato, o la citazion essendo nulla, o mano legittima, come atto instituito da Dio, il Processo, la sentenza, e tutte le cose sarebbero nulle ipso jure, il che non solo in qualsisia Giudice, ma anco nell medesimo Prencipe ha luogo come si vede, perchè ne anco esso di potestà ordinaria procede contro alcuno non citato, ancorchè il delitto sia notorio.

Clar. [illegible]

A questa occasione però che si dice proclama, e proclamar non si può venir ne capitar senza informazione, prove, o indicij sufficienti, e tali, che li Sigri Rettori per Giustizia conoscano, e stimano doversi proclamar il Reo, E queste prove, ed indicij aggionti a non potersi aver il Reo nelle mani devono esser maggiori, che alla retenzione. In che però deve usare l'artifitio del Giudice prudente, e diligioso

Tit Ven non Decreti a stampe et si legge dell Ecmo Sen si [illegible] mai o [illegible] Giugno

La Proclama dunque deve contener il nome, il titolo delle dignità, ex. effetto il comandamento del Giudice col nome del Reo, e cognome, Padre, Patria, ed abitazione, affin che il reo possa conoscere la competenza, e la giurisdizione del medesimo, e saper avanti di chi deve comparir per difendersi col termine prefisso, il qual deve esser conforme alle leggi, Statuti, o consuetudini de luoghi

Deve esprimersi il nome del querelante col giorno della querella, o della denonzia, o del Costo, o viso reperto o altro atto, o cir[illegible] che si procede ex officio archiviando anco il titolo che potesse aver servito il medesimo Reo, Rea, e comitiva del delitto commesso, cioè mandanti mandatari.

Mandatari, e simili. Si deve poi esprimer il delitto medesimo col Mese e Millesimo e non solo coll' esprimer il luogo, ma anche il luogo del luogo con la causa con la qualità d'esso delitto, della morte, delle genti, se mortali, o no e con quali armi, fatto, ò di altro, e così contro le Leggi, o Proclami, o altri ordini devono usarsi li soverò appropriati, cioè scienter dolose &c. E questi requisiti concernenti tutta la sostanza del Processo sono necessarij perchè altrimenti il Proclama, che per avventura fosse fatto con parole generiche senza simili specifiche espressioni sarebbe invalido. E dove non s'ingerisce pena di sangue non si passa ne anco a reffenzione per il castigo, non che a Proclama il qual non è altro che una relazione per strictor fatta coi suddetti requisiti premesso il suon di Tromba, o Tamburi in luoghi pubblici e soliti da farsi là dove risiede il Giudice del Caso ec anco in quella Città, dove il Reo abitasse il che si fa con leggere subitiali ogni giorno praticate, quando le Città sono nel Territorio medesimo e se non si sapesse il nome del Reo deve descriversi per segni, statura, habitazione, habito, ed altre circostanze, le quali si possono esprimere in qual caso manchi consti del corpo del Delinquente si può passar anche a cauna. Ma quando non constasse del corpo e non si sapesse la certezza [illegible] omesso il detto non potrebbe farsi altro, che tener [illegible] la Deliberazione del Processo. Nell' Espressione però de nomi, Cognomi, Padri, Patria, o descrizioni de Rei, bisogna avvertir d'esser puntuali, perchè, se ben dice il primo lume de Criminalisti che li Rei proclamati, o banditi non si fidino di lasciarsi bandir, perchè forsi nel Proclama si fosse errato nel nome, o Patria mentre cautelando coi nelle forze purchè constasse del corpo del Reo, o del delitto non potrebbe fuggir l'esenzione della sentenza, come si vede seguito nell' Esempio de sui citato. Nondimeno il costume, che s'osserva nella Dominante porta, che ciascun error, che sia nella sentenza o Proclama, o di nome Cognome, Patria, o altro simile fa intromettar i Proclami, e le sentenze stesse, ed anco tardiarle dai Consegli. Ben spesso vedutosi che Rei Proclamati o Banditi [illegible] per un simil errore sono stati rilasciati i Proclami sempre fatti in detta forma s'appellano all' Auditor per ordine di detto [illegible] corso

Vere si hà ignorat. al nº 30

Idem Clar. d. q. post nº

appellazione

per il Laudo dell'Intromissione ed in Dalmazia e Levante s'annellano avanti gli Ecc.mi
Senti, perchè visto il Processo, e Formazioni che fossero in contrario siano tagliati Se
nel Proclama non fosse espresso il giorno dello Delitto e che poi il Reo si presentasse
potrebbe far instanza per tal espressione, perchè forse potesse mostrar, che
quel dì sua stato in altro luogo, e cavtar la difesa loco, e tempo E se l'Off.r
ne facesse il motivo al Querellante su tal instanza, quando in Processo, o nulla sua
Querella non si vedesse espresso, basterebbe, che egli l'esprimesse con scrittura al
tempo dell'intimazione delle Diffese del Reo per provar col mezzo delle medesime
quanto legittimamente volesse; ma se il Querellante affermasse con giuramento
di non ricordarsi precisamente il giorno, egli ne sarebbe scusato: Se poi anco non
essendo tenuto l'esprimesse, e non provasse credo che tal particolare poco
o niente gli pregiudicarebbe. quando però la qualità del giorno non fosse
di sostanza del delitto, come per esempio se vi fosse un statuto disponente
che un tal giorno non dovesse farsi la tal cosa in pregn.o, e altra corporale
all'ora senza dubbio dovrebbe esser provato il giorno, a fine che il Reo
potesse di quel fatto, come di delitto essar punito. Ma se il fatto che
si proponesse nel Proclama fosse delitto fatto in un giorno, come nel-
l'altro non crederei, che per ciò [ purchè il delitto fosse provato, ben-
chè non giustificato il giorno ] avesse il Reo d'assolversi; S'usa però
dar nel Proclama salvo altro più vero tempo per cautella della Giu-
ustizia. I Proclamati poi nella pendenza del termine del
Proclama loro possono esser veduti, ma vagarsi per i luoghi pubblici
non già nelle loro Case, monasterj, o altri luoghi privati, e s'alcuno vi-
olasse per termine loro la Carta del Proclama non dovrebbe essergli
negata. I termini, e le proroghe ai Rei si concedono ma con avver-
tenza che nessun termine mai ecceda il principal assegnato nel
Proclama, e che necessariamente tra tutti non trascendano lo spazio
d'un mese. I adversi scritti dolose deliberate appensate sono
di grandissima importanza Ancorchè la vary compilatori de' Proclami
vengano fatti ora inconsideratamente emessi, perchè chiaro sta, che molti
delitti scientemente commessi si castigano che commessi per ignoranza non
si castigano E sebbene ogni ignoranza ne delitti regolarmente non scusa

Non di meno

Non di meno quando questa è probabile, ben spesso, o in tutto scusa, o almeno giova a mitigar la pena tanto ne casi in ommittendo con li dovuti rispetti, oltre che la scienza deve esser provata in Processo affinche possi esser consultamente espressa nel Proclama ed il reo con mano più grave punito. Importando assai, se nel delitto sia, o non sia concorso il dolo, ed è cosa certa, che nessuno può esser corporalmente astigato, quando nel delitto il dolo non v'intervenga. Per tanto tutte le qualità aggravanti il delitto devono esser provate, ne in altra forma usate nel Proclama, perche s'in quello fosse stato detto il malefizio esser comesso sciantemente ipensatamente, potrebbe il Reo presentarsi per il pensamento con il salvo conotto per il resto. E liberato, che ne fosse si rifascia, e poi tre giorni dopo la sua sperizione di nuovo si procede e proclama per quello, che contenesse il salvo. Li Rei però, che non fossero proclamati ma che dubitassero d'esser reffenti, quando la loro coscienza li persuade, usano con espressa scrittura di esibirsi alla presentazione nelle forze ad ogni beneplacito della Giustizia con pregiera ad arbitrio del Giudice. Ma non ostante la pubblicazion de Proclami possono anco nel corso d'esso continuarsi l'esame de testi prodotti, o d'altri, che si producessero sopra le medesime cose già predette e comprese dal Proclama. Ma se fossero cose diverse o nuove circostanze esenziali pur si potrebbero assumer sopra esse nuove informazioni, ma bisognarebbe formar e pubblicar nuovo Proclama con nuovo termine in adevenza, e con menzione del primo. Se per omicidj, o ferite fatte con armi da fuoco avesse alcuno da proclamarsi bisognerebbe dir nel Proclama Le Int.e Kell Ill.mo & e con auttorità del Conseg.o de X.ci espressa nella parte. Deve però sapersi, ch'in Dalmazia, e nelle parti da mar non si procede contro a rilasciar armi da fuoco o contro quei, chi l'acciprassero ne offeso d'altri, coll'auttorità, e per esecuzion delle parti in tal materia disponenti, ma coll'auttorità ordinaria de quei Rettori con bando ipervetuo della Provincia Veneta, e a luoghi senza confiscazion, e con riserva de confini, mentre le medesime parti non s'estendono a quelle Provincie, ed isole da mar legate non solo da esse leggi che comprendono il solo stato di terra ferma sono espressamente escluse, ma anco da diverse altre. Se uno fosse proclamato per ferite ben che mortali e che poi il ferito per tal causa

Stat. Ven in Decret. 21. 35 § 6 15 14 12 Giugno

Armi da fuoco non prohibite in Proclama

morisse bisognerebbe proclamar il Reo di nuovo per la morte; ma alcuni
usano sovraseder all'impedir sin che si veggia l'esito della ferita: al-
sano la cautella nel primo proclama salvo tamen, ove in processo de nomine
dio quatenus &c ad effetto di spedir il Processo senza aspettar altrimenti ri-
trato però il Proclama. Costumandosi in T.F. proclamar per la morte in virtù
di sola Relazione giurata del Chirurgo, che ha medicato il ferito senz'altra
Proclamato visita del Cadavere. Se un Proclamato fosse incolpato d'omicidio d'un
tale, e che per parte del Reo si volesse mostrar con sentenza in mano sen
za aver bisogno d'altre prove che l'interfetto era parente bisogna ammetter que
st'eccezione, senza che egli abbi necessità di presentarsi, e far poi un
atto, che non ostante il Proclama il tal s'intenda impune amazzato
Idem d.q. post n° 1 deve anco ammettersi l'eccezione nella stessa maniera di chi pur con
20 nov. q. 3 nomine vers sed sentenza in mano mostrasse, che quel medesimo delitto è stato già processato,
contra e notoriamente ispecito ma se tali eccezioni miste fossero cussie o ricerca
Idem cum loco n° 19 sero qualche prova estrinseca non s'ammettono extra carceres. E sebene
per un Proclamato absente non si può ammetter procuratore, ne si può
Parte 20 maggio assumer alcuna giustificazione, tier testi ma si deve esaminar quel-
15, 16, 21 maggio Stat Ven. Decret lo che fosse contro di lui in Processo non in meno che diverse intendersi
Parte C.X. in. quanto al merito, si può quanto all'crimine sentir la causa di sua ab-
18. 7. maggio senza lontana, malattia pericolosa, anche nel luogo dove fosse l'omi-
cidio vi fosse la peste, o inimicizia capitale, e potente contro di
Parm. de var. lui ac. Oliver q. g. si offerta sufficienti sicurezze comparendo sciamente o presso di
99 n° 240 carcere o esser Prigione o in servizio pubblico: altra causa nascen
dria, o probabile contro un Reo presentato in aggionta delle
cose premesse nasca un dubbio, se un Reo proclamato senza
ingresso veruno dal Rettor del caso, o suo successore trovato inno-
cente o senza colpa, benche non fosse comparso a far le sue
difese potesse in tal caso di sua absenza esser assolto sul-
l'atto dell'espedizione del Processo. È vero, che la Legge del
Loy Ven. 15, Eccmo Senato in materia di Bandi ad inquirendum contiene
nov. 21 marzo Stat Ven. Decret. queste parole: non potendo li Rettori assolver li rei per l'absenza
516.

loro

loro tutto che innocenti. Onde pare, che li medesimi Rettori non potes-
sero assolverli; Nondi meno io credessi, che l'absenza d'un'huomo innocen
te non formasse delitto e che non ostante egli potrebbe anco in absenza
in tal caso esser assolto. Altrimente si darebbe caso, che un'innocente a
punto per colpa di chi avesse fatto illegittimamente il Proclama do
vesse esser condannato. E quanto alla Legge de vi non averebbe lu-
oge oltre la materia d'essa compresa de Proclamati ac inquirendum
e che le sudette parole non sono dispositive, ma enonziative solamente
Resta da veder, se praticandosi a Venezia non solo i Proclami
per chiamar i Rei alle prigioni per difendersi dalli Processi; ma anco
l'uso de mandati con l'espressioni delle Colpe per l'istesso effetto de
presentarsi nelle forze si costuma questo stile anco nello Stato di
T. F. ed in altri luoghi. E però dovete sapper che nella Dominante
ho ben veduto osservar questo uso anco da maggiori, che esercitano il
nio dell'Ecc.so Consiglio, del qual a Dio piacendo mi rissevo a farvi
un'espresso e distinto discorso a parte di questo. E l'intimazion di
Intimazion de Mandati
tali mandati si fa in persona, o alla casa, quali anco si lasciano,
ma in T. F. ciò non viene praticato, ne in altro luogo da mar; Ben
è vero, che una sol volta l'ho veduto usar da un ministro, credo
più tosto per imperizia, che per seguitar l'uso con una novità,
e per pretensione di instituirlo senza legittimo fondamento; E queste
sono le cose, che ho stimato sufficienti al vostro presente bisogno
in materia de Rei citati con Proclami, la forma de quali anco
intenderete a suo luogo, come ho detto. Ma perchè de Rei pro
clamati alcuni restano absenti, o contumaci, ed alcuni si pre-
sentano parlerò successivamente in primo luogo di quei, e poi
di questi per veder di continuar quanto più si potrà i vostri rag
gionamenti

E. Anzi questo ordine mi piace grandemente e confesso d'haver gusto, che
l'ho preso nel sentir tanti particolari circa i Proclami, e Rei proclamati
è stato così grande, che io non ho voluto mai interrompervi con alcuna

interrogazione prevenuto in tutto, e sodisfatto dalla sua virtù pienamente; Ed ora con eguale contento sentirò anco quanto ella si compiacerà di dirmi in materia de Rei absenti, e presentati.

Canc.e Quanto alli Rei, che fossero proclamati, e non presentati, spirati tutti i termini che avessero impetrati dalla Giustizia, e rimesso ogni impedimento, che per avventura fosse stato in Processo circa la loro ispedizione la Giustizia con la sola lettura del Proclama contro di essi già pubblicato e con le debite considerazioni sopra il Delitto la qualità sua, e delle persone dei querellanti e querellati, o se pubblico interesse passa all' espedizione degli absenti, o per essecuzione di Leggi o ex arbitrio non però subito spirato il termine del Proclama; ma tre giorni dopo, non per obligo, ma per carità equità, e convenienza terminativamente e ci alcuni luoghi in perpetuo e a tempo con alternative applicazioni e ac ingiurvendum, o da tutte le terre e luoghi con pena capitale o confiscazion de Beni quando procede per virtù di qualche Legge.

Leg.e Che cosa vuol dir Bando definitivo, o in perpetuo?

Canc.e Non solo il Bando definitivo e perpetuo è quello che si giurica da co.ll' autorità straordinaria da terre e luoghi da terra e da mar, luoghi armati Venezia, e Dogado. Ma quando anco si bandisce coll' autorità ordinaria il reo da tutto il Territorio quindeci miglia, oltre li confini, da Venezia, e Dogado, e quattro luoghi in perpetuo, perchè quando il Rettor bandisce a tempo non può bandir da Venezia, ne Dogado, o quattro Luoghi, i quali vanno sempre in conseguenza di bando perpetuo Ben può bandir anco dalla sola sua Città, e può eccettuar dalla sua giurisdizione anche qualche luogo l'alternative poi sono di servizio corporale d'andar a servir personalmente, Sono anco di pene alternative come a dir se uno rompendo li confini fosse preso, sia mandato a servir per uomo da remo in galera, e in caso d'inabilità star debba in una Preggione serrata &c. Leg.e Quella condizione che s'usa metter come ho inteso che dalli beni del Reo

Clar. p. fin. g. 46 Vars. in fi.

4. dec. x.mo 15.34 co.ll

15 Febraro a.o 33 Cap.o Ven. Dec.

Bando

del Reo acciò sia cavarsi Lucri conto, o più applicati agli Eredi dell'in-
teressato, e al Fisco per il risarcimento del medico, Medicamenti, emenda ed spese,
danni ed interessi che non possa liberarsi, se ciò non sarà stato soddisfatto, ha
V. S. niuna cosa in contrario?

Cinc. Veramente par che il Reffer ordinario così facendo, volesse quasi legar le mani
all'autorità suprema havendo fatta via ciò si costuma in pratica. Me pare dirvi,
L. C. di X.ci 1575 ult.o Agosto Stati Venet che questa sia pena pecuniaria usata con la corporale contro la forma del-
le leggi, perchè questa si cioè ammonizione distinta dalla pena pecuniaria,
che sia applicata alle camere Fiscali de jure, o della Comunità per
Privilleggio.

Cog.e Che cosa s'intende il Dogado?

Cinc.e Il Dogado s'intende Cavarzere, Caurle Lorco Muran mazorbo, Torcello,
Malamocco, Zambarare, Chioza, ed anche Colegna oltre Lizza, Fusina,
e Bottenigo, il che, è da notarsi, perchè molti fanno non distinguendo il
[illegible] il nostro Lucani.

Cog.e Ma li quattro Luoghi quali sono?

[illegible] Fusina, Zambarare, Oriago, e Bottenigo

Cog.e Sento che Zambarare compresa dai quattro Luoghi, entra anco nel Dogado
vorrei saper la ragione

Cinc.e Vi dirò, prima erano tre luoghi esclusi [illegible] Fusina. [illegible] fu fatta del-
la [illegible]ssizion delle Zambarare e se bene Zambarare [illegible] luoghi,
entra pero anco nel Dogado, ed a questo proposito vi dirò anche, che prima
potevano li Banditi da Reffori così in perpetua, come a tempo delle Giu-
risdizioni loro, e dai quattro luoghi sudetti nell'andar, o nel tornar da
Venezia capitar, e passar per transito anco per li detti quattro luoghi,
non ostante che da Reffori di Padova Treviso, Mestre e loro Castelli fos
sero stati banditi nelle Giurisdizioni, de quali essi quattro luoghi respet
tive si trovano situati. Ma, perchè da questa licenza nascevano
inconvenienti grandi, perciò è stato provveduto, e disposto per [illegible] che li
banditi come tempore dalli Reffori sudetti in Padova, Treviso, Mestre e Ter
ritorij loro non possano ne anco per transito passar per detti luoghi in pena

da poter esser presi, ec offesi Ma che ben gl'altri banditi cagi altri Rettori possano far per detti luoghi il transito mercemo senza però farvi dimora, altrimenti quei che fossero banditi a tempo s'intendano banditi d'ffinitive ec in perpetuo da quelle Terre, e Luoghi, da quali fossero banditi a tempo

Cog.e Vorrei saper quali autorità tengano ordinariamente li Rettori nel far le Sentenze Bandi forie?

Canc.e Li Rettori di 77. possono bandir per esempio quei da Bergamo, e Bergamasco, quindeci miglia oltra i confini, e dai quattro luoghi a tempo, ma quando li bandiscono in pregiudicio delli suddetti Territorij e quattro Luoghi s'intendono anco da Venezia e Padoa, e tali parole bisogna esprimer nelle Sentenze. per legge Quei da Verona possono bandir anco da Cologna e Colognese nostesso possono far quei da Vicenza Anco il Rettor di Cologna, che è Padoa può bandir da Cologna, e Colognese, Vicenza, e Vicentin Verona, e Veronese con ordine suddetto Li Rettori anco delle Castella possono bandir non solo dai loro Territorij ma anco dalle Città e Giurisdizioni di quei Regni a quali sono subordinati Ma li Rettori da mar ne bandi, che fanno coll'autorità ordinaria delle loro Giurisdizioni in perpetuo non possono dir che siano privi di poter venir a Venezia, ec esercitarsi nei servizi dell'armata, riservato li casi altrove e quando sono banditi da tutte le Terre, e Luoghi del Dominio.

Cog.e V.S. ha fatto menzione di mendo, Medico, e medicamenti per il risarcimento de feriti, cosa è mendo?

Canc.e Il mendo si dice quando ad uno è tagliato qualche membro, o debilitata qualche mano o qualche piede, o altra parte, cosicchè non possa goderne l'uso liberamente, e questo interesse viene stimato da periti, secondo la qualità delle persone; onde un tal interesse si chiama mendo.

MENDO

Cog.e V.S. Ha fatto menzione di sopra de bandi ad inquirendum, che bandi sono questi?

Canc.e Bandi ad inquirendum si fanno quando contro alcuno de Rei querella, o inquisiti per omicidij ferita, o altro eccesso non fossero

prove

prove sufficienti a condanna, e almeno indicij sufficienti che i proclamati trovandosi senza colpa non si fossero presentati chi per non aver notizia del proclama, e chi per non trovarsi nei luoghi dove è proclamato, o per altre cause, o perche sull espedizione fatti rei benche si trovino innocenti stante l'esser proclamati con qualche pregiol motivo non possono esser assolti in contumazia perciò si fanno contro di loro sentenze ad inquirendum ad effetto che, se per il tempo di due anni del bando loro, finito il Regimento del Rettor, che le ha fatte, capitassero nelle forze si debba inquirir contro di essi, altramenti incorrendo nella definitiva sia e s'intenda bandito & come confesso, e questi si chiamano Bandi ad inquirendum, de quali avvete la forma. tra l'altre sentenze, che mi risserro di dirvi opportunamente.

DANDI AD IN QUIRENDUM

Cog.e Mi ricordo, che V S ha discorso di esservi legge disponente, che dove non sian indizi sufficienti, e prove, non si deve proclamar alcuno Adunque io considero che la debolezza mia, che molto meno si devono far bandi senza tali fondamenti, anzi veggo di più, essi l'occasione di farsi perche nemeno i proclamati possono far senza indicij sufficienti.

Canc.e La vostra considerazione non è impropria, ma vi ho anco detto, che la materia degli indicij è arbitraria, e però secondo l'arbitrio del Giudice, facendosi tali proclami necessariamente ne conseguitano i bandi, ma con l'agevolezza di sopra significata Se un Proclamato levasse lettere d'appellazione, che poi non fossero state ricevute dal giudice del caso sebene presentate in tempo, seguito poi per absenza il Bando, il Reo ne può rimaner d'intromissione coll'appellarsene per disordine, e può anco far presentar Capitoli all' Avogador, che conceda l'appellazione per inviarsi dove fa bisogno ad esaminarsi sopra quei, cioè che le lettere presentate in tempo non sono state ricevute, o circa altro simil particolare con ordine, che l'esame a nessuno inditese sia poi mancato dal medesimo Avogador sotto sigillo.

Cog.e A Banditi si usa mai risservar qualche confine?

Canc.e Nelle Provincie di Dalmazia, e di Levante così da Rappresentanti ordinarj, come
Bandito va al Bandosubito. estraordinarj per Legge si riserva nelle stesse Provincie qualche confine per non
necessitar i sudditi di passar in Turchia o in altri stati alieni quando però pro-
cedono con l'ordinaria autorità: ma nello stato di T.F. non si pratica questo costume
Dog.e Qual rimedio, o ricorso dunque resta a tali Banditi, e quanto tempo hanno a
loro bandi, o di esser ricevuti?
Canc.e Ogni Bandito deve immediatamente portarsi fuori dei confini, dovendo bastargli
L C x 351 so Ag.to Stat von Dem.el o. C 351.to L C x 1502 20 Sf a Dem.el a so la notizia del Proclama dopo il cui termine, non poteva egli asseffar altro che 1.
bando, ne alcun bandito può esser ricevuto impune ne anco dai proi congiunti
in sangue altro un giorno solo. Quanto poi alli ricorsi può opporsi a-
vanti l'Avogador per qualche disordine ad effetto d'intrometter la sentenza e
portarla al taglio dei Consigli: ma trovandosi di sollevarsene per ragion
Bandito dopo re tenta di merito si ricorre per via di supplica ad oggetto d'ottener la grazia o
reabilitazione giusta la Legge Ma tali banditi, che fossero reflenti, sebben
reabilitati non devono esser lasciati di prigione sino all'espedizion del caso
E quei, che non fossero reflenti; ma graziati di reabilitazione non possono
venir dentro li confini compresi dai loro bandi senza salvo condotto di
quel Rettor, che aveva da spedir il caso medesimo con termine aggiustato
e conveniente in virtù della grazia, dovendo mandar al confin, dove
egli per ricever il bandito graziato, e condurlo a scrittura alla obedienza
quando sia in tempo del termine, e non altrimenti il stile poi che con
essi usa la Giustizia sarà il medesimo, che costuma con li Rei pro-
clamati e presentati come ordinariamente intenderete Ma prima, che
si passi a discorrere de Rei presentati, credo, che convenga dir qualche
cosa delle difese, che usano ricevere dai rei per Procuratorem patrem
aut matrem
Dog.e Questo mi sarà molto caro, anzi la supplico darmene qualche insegnamento

## Delle Difese per Procuratorem Patrem, Matrem

Canc.e Sappiate quanto alle difese per Procuratorem, che queste si conce-
dono in casi, per quali ordinariamente non s'ingerisce pena di sangue,
o in quei, che sian leggieri ben compresi da Constituti informativi, o
da proclama, e tali rei non possono condannarsi se non per contumacia

Clar. lo. fin. q. 33
Vers. ultimo quæro,
et vers. et quod

L. del Mag.° C. [illegible]

Instituiscano però a tal effetto un Procuratore certo conosciuto, e reperibile
e con cau[illegible] pregararia nonca de questio sisti quanto alle offese per patrem
si concedono ad un figlio in riguardo della paterna potestà in caso di ferite,
e anco d'omicidio puro, e simili, ma senza mai qualità o col motivo di
pace seguita, o d'altro degno rispetto; Nel qual caso tali Padri, devono con
scritura confessar il delitto per il figlio, ma con special authorità del
medesimo, e con pregararia de questo sisti li s'intimano le diffese, si
fanno le Conclusioni del Processo, le presenta poi, e fatte si notificano a quel-
l'arte quando non vesse fatto la pace e poi ser ser [illegible] a nuova
si spedisca il figlio extra Carceres ad arbitrio del Giudice, così con la pe-
na pecuniaria come anco in bando Quanto alle diffese per matrem queste
pure si concedono, tutto che ella non abbi figli in potestà, motivo tolti questo
mese [illegible] anno 1624 a similitudine di quella per Patrem con motivo d'al-
[illegible] nova legge del magg.° Consegio di 4 Agosto 1624 inserte
interveri, che anco alle madri abbian a concedersi tali diffese per i figli
con tutti i requisiti, come di sopra sempre rimanendo arbitraria la Giustizia
di passar anco ai successi casi, a [illegible] delle cose [illegible] potreb-
be comparir anco il Patron per il Servitore, la moglie per il marito, e
simili per diffendersi ma per [illegible] non già a nome de Rei,
che fossero dalla Giustizia chiamati. Le diffese poi, che fa il Padre
per il figlio, o altro respettive, come di sopra, potrebbono introdur per
provar per esempio l'omicidio sia stato commesso a caso, o a necessaria dif
fesa, o che il morto non sia mancato per la ferita. Questo costume non
sarebbe però in altri stati ammesso per la massima Legali, che dove s'in
genisca pena di sangue, o corporale, non si ascolta alcuno per il reo absente
mentre lo stesso non comparisca Bensì un Padre potrebbe comparir quando
un suo figlio [illegible] quando un suo figlio [illegible] e inquisito fosse Prete,
e declinasse il Foro; che anco potrebbe fare introducendo ogn'altra ragione, mà
notoriamente apparisce, che il Reo citato non fosse soggetto al Giudice ci-
tante e ciò confessa far non solo il Padre ma anche quando legittimo Inte-
[illegible] Quanto alla declinazione del Foro non mi disparerebbe sentir alcuna cosa

Cancº Di questo parlerò, ma solamente ad altro passo, ora terminando la materia de

Semper esse declarandum contra absentes, et manutenendos in eis obedientiam

res absenti, i quali con la loro contumacia formano una finta confessione, come dice il Claro, quæst. 44. nº 11. Discorrerò dei Presentati

## Dei Rei Presentati.

Dico dunque che quando li Rei proclamati vogliono presentarsi nelle forze della Giustizia per mostrar la lor pretesa innocenza in parte, o in tutto, secondo che già ho parlato fanno dir al Cavalier, o Contestabile, che il tal si vuol presentar concertato perciò il tempo, accompagnato dai suoi o da qualche persona secondo gli accidenti dell'inimicizia, o qualità d'esse, si conduce all'obbedienza il Cavalier lo pone nelle prigioni sotto chiavi, e poi va a farne la relazione alla Giustizia e ciò si nota in Processo, susseguentemente si fa un atto, che il tal presentato sia condotto alla presenza &, e constituito sopra le cose contenute nel Proclama ad hoc &. . . . Poi si prende il costituto, del quale avvertè la forma a parte tra gli altri costituti per non interrompar con una parentesi così lunga il mio raggionamento. Terminato il Costituto il reo si conduce all'obbedienza, e quando vi siano altri rei presentati nel medesimo caso, si devano anco i loro Costituti, come di sopra, e se ne fa l'intimazione, o la notificazione alla parte querelante, a cui volendola se ne fa dar anco la copia la parte stessa se volesse introdur qualche testimonio sopra le cose già dedotte, perche siano meglio provate, o provar altra cosa in oppositione delle asserite dalli Rei in essi Constituti per riprovarle, lo può far e a tal effetto bisognerebbe ricever li particolari, e i Testimoni per esaminarli e se da tali testimoni risultasse maggior prova o altro a confermazion dell'opposizioni, bisognerebbe costituir di nuovo essi rei per farli consci dell'emergenti e darne nuove notizie al querelante, et hoc toties quoties &, ma al medesimo non si darebbe già la copia d'alcuna cosa oltre il Costituto Se poi la parte offesa non volesse dir altro contro il Costº, ma si riservasse di farlo contro le diffese; All'ora si capita all'intimazione di queste, quando non restasse da farsi tra lui ed altri Rei altra audienza

o contronto

o confronto, o recognizion de Testij o nell' occasione di alcun compagno del delitto o Correo, o che fossero in caso de mandatarij, o mancatarij non si trattasse de far, che l'uno all'altro dica, e mantenga il mandato o la congiura o altro simile in faccia, ed anco sulla corda, occorrendo perche quando alcuno di questi emergenti nascesse, si sovrascende all' intimazione sudetta delle diffese, o se fosse fatta con un' atto si sospende finche l'interesse della Giustizia e le asserzioni sudette fossero riquosate, e stabilita ogni occorenza con le cavate notizie, e se altre i rei presentati vi fossero citati proclamati e contra coreos prima si facciano che capitarne anco alla sudetta intimazione delle diffese ai presentati, non che a dar loro le copie per acquistar anco questo nuovo vantaggio per la Giustizia contro di essi in vigore della contumacia degli absenti che con tal finta confessione poi trebbero render piu gravi anco le colpe d'altri, Ed affinche detti absenti non restino instruiti degli indizij contro di loro, e subornar li Testimonij o non examinarli. Tirato dunque il Processo al punto d'intimar le diffese, e fattone l'atto coll' esecuzione si dan le copie ai rei medesimi de tutti gl indizij ma con le cautelle, e preavertenze gia discorse quando discressimo degli atti legitimi con mancati informativi e Coffortij all'ammettar gl indizij contro gl'absenti, in quanto non si pregiudichi alli presentati per li sudetti rispetti. Dopo l'esibizion delle copie si assegna anco il termine per la facciatura delle diffese stesse ancorche avesse confessato sponteneamente il delitto, o fosse preso in fragranti esercitata prima la corda contro il mandatario, che rivevasse il mandato, o la Congiura, o altro delitto solito farsi con compagni per autenticar l'indizio contro il mandante, o altri Correi complici in mancanza d'altre prove se all'ora si sia interrogato il processo estensivo quanto all'reo e rei presentati ma anima si fa la pubblicazione si da copia d'indizij

Clar p fin q 49 n 1 et 2. Farinac de jud Actor 59 nº 154.

in ordine poi all' intimazioni sudette si presentano alla Giustizia i Capitoli delle diffese de Rei. Li quali redutti, e considerati s'ammettono con la Clausola

de probat et contra probationem proferri non admittitur contra probanda

già accennata sic et in quantum salvo jure ne pervenga non concorressero cose rilevanti prove contra prove e negativa de tali non saranno di quelle

Frastr. admittar ad probar im

che si chiamano juris, et qualitatis. E perche sapiate che cosa sia cadauna di queste vi dirò la prima, che si dice facti esser quando uno è querellato d'aver ammazzato un'huomo, ed egli nega d'averlo ammazzato, e questa non s'amette ma bisogna che col dar i testi offensivi s'aiuti la seconda, che si dice juris è quando il reo, che la propone nega, che il tal testimonio abbi potuto testificar per esser infame, o Eretico, e questa si amette, come pur anco la terza, che è detta qualitatis, quando il reo dice il querellante, o il Procuratore non è idoneo, o il tal atto non è legitimo, e cose simili, e questa pure s'amette, secondo il Jetto commune, che ogn'uno, che si duole deve render ragione del suo dolore se nei medesimi capitoli fosse introdotta la diffesa coartata loco, e tempore ovvero la necessaria questa pure s'ammettono, ma in una avvertenza, che i Testi siano diligentissimamente esaminati con l'interrogazioni, cause, e moltiplici

i n d l a. C de prosa?

Diffesa Coartata

Cog.e Anche altre volte ho sentito questo termine Coartata, ora la prego a dirmi che cosa ella sia, e così anco, che cosa sia necessaria?

Anc.e Quando un reo vien imputato, che abbi ammazzato un'huomo a Venezia, e che egli nella sua diffesa voglia provar con un Capitolo che appunto allhora egli si trovava esser stato a Bergamo, questa si chiama diffesa coartata loco e tempore perche vedendo, e vincere l'uno, e l'altro con una prova di Civil contrada, e conseguente impossibilità, che l'imputazione sia vera e questo è quanto alla coartata. Quanto poi alla diffesa necessaria si dice un'esempio che Pietro vedesse, che Paolo si portasse armato con minazze contro di lui per ammazzarlo, e che senza aspettar che Paolo mettesse mano alla spada potesse Pietro prevenirlo, ed ammazzarlo col cacciarglisi sotto con un stilo questo ammesso si direbbe fatto a necessaria diffesa perche se così Pietro non avesse fatto egli sarebbe stato in evidentissimo pericolo d'esser ammazzato da Paolo, mentre non è tenuto alcuno aspettar che prima egli sia offeso per aver poi da diffendersi, ma le sue fatte imaginate fatti afare però di questa necessaria diffesa è necessario che

Coartata.

ella

ella sia fatta cum moderamine inculpatæ tutelle ad effetto che sia iscusato dall'omicidio; il qual temperamento consiste circa tre cose, cioè il modo, il tempo, e la Causa. Ma di queste, ed altre cose vi parlerò più distintamente, quando L. a Dio piacendo] faremo un'espresso Dialogo in materia d'omicidio. Dico solamente a questo passo concernente la necessaria diffesa, che anco i Testij manco abili, ed idonei, e li medesimi Parenti, Domestici, e Fratelli si ammettono, e si giurano, quando massime uno fosse incolpato d'esser stato alle tre ore di notte a Palazzolo nell tal giorno, mese, ed anno, ed ivi abbi ferito, spavato, o ammazzato alcuno, e che all'incontro egli volesse mostrar, che a punto alle tre della notte nel giorno, mese, ed anno sudetto sia stato nella Città di Bergamo in casa sua con i suoi Fratelli, ed altri domestici, s'che replico si deve ammettere a fin che la ragione d'alcuno non pera, quando altri Testij non potessero avversi. Ma tra tutte le qualtro spezie di diffese e sopra tutte la più forte, e sicura negar il fatto, o il detto, e sebben la negativa non può direttivamente provarsi, perche quello che non è non può cader nel senso umano, indirettamente però potrà provarsi quando siamo nel caso della Carlata, cioè che in quel tal loco, ed in quel tempo non sia stato il reo fatto, o gran io egli venga imputato d'aver fatto, o detto la tal cosa. Dissi negar il fatto sia il partito più sicuro, perche sebben [illegible] [illegible] [illegible]

DIFFESE

e misura d'una diffesa senza colpa cioè che se uno vi dice un ingiuria ver-
bale non è lecito a voi diffenderla con la reale ne meno contro le minazzie dell
vostre nemica opponervi col fatto quando in altro modo potete schifar il vostro obligo
o schivar l'offesa senza pregiudizio della vostra riputazione insoma queste parole
vogliono dir che non bisogna mai esercir la forma dell'offese verbali mentre noi le
reali non si danno a misura ne a peso ma ritornando all'ordine delle diffese in-
ro che dopo l'ammessione delli medesimi e privo ne dei testi si ricevono
le loro deposizioni e quando tutti siano esaminati se ne dà notizia alla
parte offesa col termine cridinario la qual possa averne copia e far le contro
diffese per opponer alli testij del Reo, ed ad altro, che fosse di ragione,
di qual si notizia al Reo, e così anco le sue risposte di querelante
sinchè fatte le renonzie sia concluso il Processo con risserva delli Al-
legazioni così in voce, come in scrittura. All'ora s'intende pubbli-
cato tutto il Processo e così tutto a cadauna delle parti si può dar
la Copia coll'empir le caselle per quanto si asspetta alli Reo presentati
tralasciando, e tenendo vacue sempre quelle dei Contumaci, come pur
sen'è ancora diffusamente discorso Con avvertenza che avanti la
sudetta pubblicazione non si dà mai al querelante la copia delli in
formativo ne meno delle sue contradiffese se vi fossero capitoli con esa
e delle sue verificazioni con esami e così ne anco al Reo delle sue
diffese, ed altre cose ne avesse fatto se non dopo le renonzie seguite
nali, non potendo mai come ho detto ancora, saper alcuna delle parti
se ha provato le sue intenzioni se non quando più non può innovare.
ed al querelante pubblicato anco il diffensivo si dà copia di tutti i
indizij agli Reo, e possa dar e provar ed anco in contrario
Dopo si può cercar se corso la pubblicazion del Processo si possano ne
cessar ancora altri capitoli e esaminar altri testi et ed a dir il ve-
ro ciò pare regolarmente parlando nelle Cause criminali non ostante
la pubblicazion del Processo o conclusion in causa la qual conclusion
veri non è in uso ne casi Criminali, ovvero la vera possono ri-
cevers nuovi testij il che però deve intendersi à offesa perchè que
ben possono accettarsi, ma non mai à offesa ne anco ex officio (sebben
sacono

sicano alcuni, che quando si procede parte instante non possono ricevers niente a difesa; e ciò non solo sovra i medesimi Capitoli, ma ne anco sopra i novellamente Contrarij. Non mancano però di quei che affermano poter la Giustizia ex offo Testij ad offesa dopo la pubblicazion de Testij per trovar il delitto altri praticando questa cautella che tanto a offesa, quanto a difesa possono ricevers dal Giudice i nomi de Testij descritti da altri in una polliza per poi esser esaminati come ex Officio. la qual cautella però non rimane abbracciata per il sospetto de subornazioni, e falsità, ne ciò deve mai farsi, specialmente a offesa, se non con una giusta, e gran causa, ne casi allhora cessando ogni dubio di subornazione. In queste varietà d'opinioni deve distinguersi, accommodando le cose premesse alla pratica universale, o siamo in caso, che il querellante sia in Giudicio, non si procede, che alla Querella della parte. Ed all'hora non si deve il Giudice in alcun modo mai da se inovar alcuna prova per il querellante ne avanti, ne dopo la pubblicazion de testificati, tanto presente il medesimo querellante, quanto anco fatto absente M.a ser. Scritto è tal per il qual può procedersi anco ex Officio per inquisizione, allhora perche in quel caso esso Giudice concorre con il querellante nuoc, e deve per il medesimo querellante ricever ex officio testi, e proseguir il Processo benche il querellante recedesse. ma dopo la pubblicazion delle deposizioni fore non si devono inovar nuove prove ad instanza della parte, o siano nate in polizza, o in altro modo quando ben anco si trattasse di provar la confession del Reo, nemeno ex offo, senon come s'è detto per giusta, e gran causa, e quando sia certo il Giudice di non esservi alcun sospetto di subovrazione. Lo stesso dovendo osservarsi quando anco niun querellante vi fosse; ma la Giustizia ex officio procedesse. O siamo poi in caso quanto all Reo mentre questo sia presente si pratica che in alcun modo deve il Giudice far per lui alcuna cosa, ne inovar alcuna prova ne inanzi, ne dopo la pubblicazion de testificati, ma provederlo solamente d'idonea difesa, quando egli non avesse modo di farlo. E ben vero, che nel proceder ed esaminar li Testij deve la Giustizia con ogni studio inquerir la verità tanto per servizio della stessa Giustizia, quanto anco per il medesimo Reo. tutte

Asserf. Scialt. allegat. in tit. de public. Proc. nō. 1. et n. 5.

Clar. §. fin q. 61. post. nō. 2.

Dom. dec. post. nō. 4.

Farinac. Clar. in q. 61. nō. 3.

Difesa al Reo

Clar. §. fin q. 61. post. nō. 16. Verf. Item Verum est.

Le cose sudette però deveno intendersi che procedano quando il reo volesse introdur nuovi testij sopra li medesimi Capitoli ma sopra nuovi e diversi Capitoli non deve esserghi negato che talora sino avanti la sentenza, e talora anco dopo d'essa, quando direttamente, o immediatamente ed evidentemente si provasse la sua innocenza possa introdur nuovi testij e prove e questo costume è stato sempre buono però che in tal caso si deve cessar ogni sospetto di subornazione Qua si può dubitar, se dopo la pubblicazion de testificati possa il Giudice esaminar, o interrogar un altra volta il medesimo testimonio perche dichiari la sua deposizione, quando ella fosse oscura, o ambigua, ma però sempre, che il Giudice volesse, potrà farlo ex offo, ma non ad instanza del Querellante per obligo alcuno, bensì volendo, e così parendoli, potrebbe farlo anco a sua instanza, repeter il testimonio, perche solamente dichiari il suo detto, non perche vi agionga altro, il che però non deve farsi, se non per giusta causa, e quando in altro modo non si potesse saper la verità. Quando poi si trattasse di trovar una falsità ben potrebbero riceversi nuovi testij, e procursi, e sopra articoli direttamente contrarij e sopra anco li medesimi dopo la pubblicazione Ma ne delitti de quali si tratta civilmente a pena pecuniaria non possono esser esaminati testij a diffesa dopo la pubblicazion de testificati d'altri Ben in case grave dove in causa Capitale, o di Galera odi perpetuo bando si trattasse di provar l'innocenza del reo ma questo direttamente, e con maniera evidente si può e si deve introdur tal diffesa e tal giustificazione non solo doppo la pubblicazione de Processi ma anco dopo la Sentenza

Farin. de jud. et fort q. 39 n°83

Idem ibidem n° 5°

Barard. ad Clar q. 61 n° 43

Idem ibid n° 5°

Farin de jud et fort q 39 n°83

Cog.e D.e: fatto menzione di sopra de Capi nuovi diversi, de diretti contrarij, e dei medesimi vorrei averne qual che dichiarazione per poter ben intender questi termini

Canc.e I Capitoli, o articoli si dicono medesimi quei, che già avanti le pubblicazioni fossero stati introdotti così dal Querellante contro il Reo come dal Reo per sua diffesa I diversi e nuovi sono quei, che non prima sono stati introdotti, e che hanno diversa continuanza dagl altri I contrarij de diretto sono quelli, che volessero introdursi per mostrar che un'altro abbi commesso l'omicidio, in cui si tratta anco quel a necessaria diffesa, o per la Coarfata, sono direttamente contrarij all' imputazione del Reo, il qual incolpato d'aver commesso l'omicidio proditorio, e ipensato volendo provar, che anzi egli è stato assalito con pensamento, e che per sua necessaria diffesa è stato costretto a metter man alla spada, o ad altra arma Questo si direbbe articolo de diretto contrario, come pur anco quello della Coarfata quando un reo incolpato d'aver commesso un' omicidio a Venezia alli 10 d'Aprile; volesse Capitolare d'esser stato all'hora a Bergamo nella Città

...iffà a casa sua cosicchè tal prova direttamente contraria all' imputazione viene ad escluderlo necessariamente, e rimoverlo dal tutto dal Reo come anco v'ho detto disopra, quando vi parlai de simil diffese

Dog. E i confronti de testij con li Rei o de Rei coi Rei desidero saper se anco si facciano dopo la pubblicazion de Processi

Anc. Si fanno innanzi, e dopo, come dir ho pure vi ho parlato secondo che alla Giustizia pare convenirsi alla ragione, et al servizio, ma bisogna, che il Giudice prudente consideri molto bene il tempo e la necessità d'essi conforti a quali non deve mai capitarsi s'appunto allora, quando non si può ci meno in una somma vergenza, o ricerca perche ben spesso massime i testij se ben interrogati se stranno sempre in dire anco in favor del Reo accorendo, dicono di si, quando poi non si mene si riducono all'atto del confronto, o si pardono, o per paura vacillano, o dicono di non ricordarsi, o in somma rispondono di maniera, che si distruggono, o almeno debilitano li Processi

Dubbio ad Dar

Dog. Si usa forse di repetir talora i testij, che fossero stati esaminati, o ad istanza della parte o ex officio?

Anc. I testij non si mettono ad istanza della parte contro la quale avessero deposto, se non per dichiarir l'oscurità della deposizione sotto il vincolo de[illegible] ex officio, o pur anco ad istanza della parte, nel qual caso si legge di nuovo la prima deposizione fatta e si ricerca sopra il caso. Ma resta la repetizione non si fa, se non con grandissima cautela, e probabilmente obligho il Giudice a farla, nel qual caso bisognerebbe usar et osservar tutte quelle cautele che si richiedono come se quelli tali testij non fossero stati esaminati, e vero converrebbe anco l'incorrer giuramti. Ma torno a dir, questa repetizion rare volte si fa, se non come di sopra e quando il Reo nel Costituto negasse fatto dal quale non sia convinto onde stimi da far venir alla sua presenza qualche testimonio già esaminato per il Confronto, e per la Confermazion del primo esame ex nunc giuramento ...che invero suol farsi, quando il testimonio abbi deposto qualche cosa che direttamente sia contraria a quello che il Reo avesse detto nel suo Costituto, e sebben de jure questi confronti non sono necessarij, s'osservano pero in pratica affinche con tal mezzo resti la verità meglio dilucidata. Quando massime vi sia un testimonio de visu, che deponga contro il Reo, o quando li testij sono contrarij fra loro a giudizio [illegible] deposizione del testimonio non può

Repetizione

cerzi rcarsi se non col mezzo di veder il reo, in caso, che il Testimonio avesse detto di non conoscerlo per nome, ma solamente di vista, o quando l'avesse descritto per segni dell'effigie della statura, dell'abito o altro, perche all'ora bisognarebbe, che il medesimo Reo egli fosse esibito per la recognizione, ed in tal caso esso reo non si esibisce solo al Testimonio per il sudetto effetto, perche vi sarebbe timor di subornazione, ma posto ivra ire, o quattro altri a lui simili, in quanto all'ora potesse farsi, e di abito e di statura, ed anco di faccia, cosi osservandosi in tutti i luoghi, e cosi ancora vi ho discorso, e ne avrete la forma a suo luogo, come vi ho promesso

Q. Gran lume ho ricevuto da queste cose, e coll'occasione delle medesime mi sovviene, addimandarla qual partito dovrebbe trovarsi con un reo che per avventura non volesse rispondere sul Costituto alle interrogazioni del Giudice precisamente affermando, o negando, ma o del tutto non rispondendo o usando parole dubbie come a dir non so, non mi ricordo, e simili

R. In questo caso il Giudice può, e deve farlo ponere alla corda, e per tal via sforzarlo, a fin che risponda o affermando, o negando, e tal tortura non si da al Reo per cavar da lui la verità perche a questo fine sarebbe necessario, che precedessero indizi sufficienti alla tortura; ma per estorquer la risposta, ed in tal caso bisognarebbe anco circhein che a tal solo effetto vien posto al tormento e non per altro con protesto &c. E questo può usarsi non pur quando il reo non volesse rispondere sopra il fatto principale, cioè, se egli abbi comesso, o no l'omicidio, ma anco sopra le circostanze sostanziali pertinenti al delitto stesso purche sian tali che verisimile sia poter lui saperle, e ricordarsene, come a dir, se egli fosse interrogato del fatto proprio di poco tempo e di cose de quali altri sogliono communemente ricordarsi se non [illegible] fatto, anco riguardo alla qualità del fatto medesimo, e delle Persone. Praticandosi, che ad un reo, se non ha voluto rispondere sopra certa cosa in cui egli era interrogato sian stati dalla Giustizia tre tratti di corda in sudetto a cagione [illegible] della sua sprezzante ostinazione il qual poi nonostante [illegible] quanto era stato e veniva interrogato [illegible] ivi deve pero avvertir che in casi molto [illegible] contro il reo come a dir [illegible] simile [illegible] forse il reo non saprebbe tenuto rispondere [illegible]

la Giustizia

[illegible] fondamento d'interrogarlo sopra le cose ipremesse, senza il qual fonda-
[illegible] mai i Rei si ritengono, o si chiamano, essersi essi sul fatto proprio immediate
[illegible] che loro si dia altro tempo, o termine, perchè possa ipensarvi, o deliberar di
[illegible] ogni giorno ogni giorno ogni giorno
[illegible] Resto anco in ciò sodisfattissimo; Ma vorrei saper, se il Giudice deve proceder con rigore,
o pure con umanità nel esaminarlo

[illegible] proceder il Giudice con il Reo con una via retta piena, e sol fine d'investigar la verità.
Non già con intrinsichezze inusitate, e incivili a confessar il delitto con la certa speranza di una
[illegible] che non debba interrogarsi il Reo specialmente sopra l'istesso delitto del qual
si tratta, mentre questo parerebbe cosa troppo risoluta, e suggerente al interrogante, ed
[illegible] la consuetudine osserva il contrario quando massime il Reo s'interroga
sopra il fatto proprio, o de compagni; nel resto quanto ai Testij s'usa diverso stile, ordinariamente nell'interrogazione loro. Inoltre non deve esso Giudice procurar con
le sue interroganze di togliere al Reo le sue difese, come a dir, se il medesimo con-
fessasse d'aver percosso, e ferito alcuno non deve interrogarlo se non quel tal offeso
[illegible] sia morto ne estorquer da lui una tal confessione, perchè tal pratica
sarebbe anzi malitiosa, che [illegible] deve bastar alla Giustizia che
quel tal offeso sia morto senza che il Giudice voglia con tal arte levar al Reo
le difese, e la facoltà di provar, che il ferito non sia morto a causa della ferita,
[illegible] sarebbe certo grande a favor suo. Nel resto deve egli ben andar
presidiando le ragioni della Giustizia con interrogazioni generali, ed altri, che possa,
poi aver fabbricato a se il fondamento de argomenti per coglier il Reo in qualche
mendazio, con convinto poi al passo, che egli racconti il fatto, e quando il sia diverso
dal contenuto nel Processo redarguirlo, e dir, [illegible] in altro modo sta il fatto per quanto
tiene la Giustizia, contenendosi in Processo così, e non così. E se la materia del
fatto, o d'indizij è lunga, e moltiplice, deve il Giudice andar facendo al Reo riparti
te le obligazioni pervenutili [illegible] ogni [illegible] a memoria e risponder ad una per una, senza che sia necessitato di confondersi, ed intricarsi. Deve anco
[illegible] interrogar, [illegible] per [illegible] col [illegible] di esse e delle ri-
sposte convincer il reo. Ma, se [illegible]ve con verità e con lealtà forma e tratar
materie mover in proposito, o comporsi tutti gli indizi emersi, o ricavati, e dir, che debbano

di questi grandemente lo aggrava una più dell'altra, [illegible] anco qualcuno di essi sia di tanto alla sua correzzione; ma che poi tutti uniti tanto più l'aggravano, e fanno reo di quel castigo, che dalla Giustizia stimerà convenirsi al suo demerito. Ne lascierò de jure il Reo se il Costituto con negativa ne casi dove si tratta di pena corporale. Questa forma, e questa strada deve ciascun tenersi col Reo e come non può presumersi re- Clar. p fin. q 67
gola certa alla costituente per la varietà de casi e d'accidenti, così sul fatto resta al medesimo l'arbitrio di esercitarlo secondo che la qualità de fatti stessi ricerca col- l'uso di prudenza, e col fine di sola Giustizia. Anzi la maniera penosa, destra, e benigna d'alcuni Giudici ha avuto maggior forza di disporre li Rei alla con fessione del vero, che le minazzie, o la corda stessa.

Eq. V. S. mi ha detto che se [illegible] confessar [illegible] in
qualsi modo essergli intimate le difese, questa cosa pare a me sup[illegible]

Cane[illegible] [illegible] Reo non ostante la cortes- Clar. p fin. q 40. n° 13. q 55
[illegible] fatta può allegar contro la medesima molte cose amissibili e
[illegible] ma vi aggiu

Eq. Ho osservato, che V. S., parlando de Constituti de vero ha sempre spes
la parola d'Inf.° e pur ho inteso, che alcuni usino anco a dir
R. Sì senza ne anco estender

Ang. Gli è vero che alcuni così usano alla moda; Via il termine inu
latino antico usato da tutti i buoni intelligenti e pratici Criminalisti Ne
Voi vedrete, ne leggerete in alcun libro, che questa voce damnato sia
stata usata, ma sempre Inf.° ; Ce se tra gli altri ossi vrete la Pratica
[illegible] vedrete, che non so[illegible] [illegible] egli usa la [illegible]
interrogato; Ma che anzi intitola la medesima Pratica = Praxis Inter
[illegible] [illegible] latinamente si [illegible] potius ve
stulatur le quali voci però legalmente importano tanto come che,
se si dicesse Accusato, imputato, o querellato, mai interrogato. Ben è vero
che si dica anco al Reo, e qualche volta ad alcun Testimon[illegible]
o latinamente = Ei dictum = [illegible] meglio = ei dictum = R. Ma questo

si usa per interroga interrogar ordinariamente, ma di regarurlo, o di aggionger alle cose da lui dette Si usa anco il Reo oltre l'interrogazione [illegible] ex se, o quando vuol aggiongere, acciò [illegible] Rettori fanno all'Reo [illegible] Inf.e da se & perche [illegible] Reo [illegible], [illegible] pretender massime alla corda d'aver risposto a [illegible] l'interrogazione con pregiudizio della Giustizia; onde la più sicura cautella sarebbe, che al Reo si facesse sempre la sua interrogazione estesa ma pochi la fanno, anzi frequentemente nella Continuazion del Costituto usano; oicendo Inf.o & che poi in fatti è quanto se si dicesse Inf.o, Re?

Già suplico stimai se anco contro un Reo presentato si possano aggregar altre colpe, oltre quelle, per le quali si fosse presentato nella maniera, che si prattica per un [illegible]

Stat. Ver. l. 1° x. 15 14 [illegible] Decret l. 346 t.° e 35

[illegible] Reo presentato non si possono aggregar altre colpe, ne altri Processi, ne [illegible] arrestarlo per quei, se pero egli non volesse & non si contenta di esser anco per quel [illegible] specie, [illegible] quel caso [illegible] ar restarlo in scrittura, o egli si fa far [illegible] braccio, e poi quanto egli [illegible] fa far [illegible] la Giustizia per confermarla, e poi anco per esser sui novi emergenti Cost.to, altrimenti si spedisce per il primo caso, e poi in caso di sua liberazione non si può far per mano contro i lui altra facenda, che tre giorni dopo spedito, e lasciato in libertà

Cog.e Se in caso da Rei proclamati absenti e da Reitenti, e presentati si concedono ter [illegible] [illegible] [illegible]

e absenti, vorrei sapere, se in fatti questa separazione si praktichi?

Can.e Questa separazione si praktica qualche volta tra Rei dell'Ecc.so Cons.o di X.ci o ca si dal medesimo delegati, quando alcun di Lor presentati volesse esser primo spedito, in caso che alcun di loro avesse le sue difese più pronte degl'altri e che qual che absente sotto pretesto di questa Causa andasse portando il tempo innanzi, ma da altri Regati questo termine non è solito praktticarsi. ben vero il si potrebbe far in alcuni casi con giusta, e necessaria causa; Quando non vi fosse rispetto, o ragione: in contrario

Cog.e Vorrei saper se un Reo retento può essere proclamato

Can.e Alcuni dicono, che può essere proclamato un Retento, e che deve comparir per Procuratorem; Ma è necessario di distinguer. o il Reo è carcerato in altro luogo, ed all.a cra si praktica che si aspetta fin che possa uscir dalle Prigioni nelle quali fosse retento se pero tal carcerazione non fosse affettata È questa opinione è più sicura e Commune. ben sapendosi che li carcerati in un luogo malamente possono difendersi nell'altro e tutti non possono aver il comodo de Procuratori, ne quali possino fidarsi Dicendosi la carcerazione affettata quella, che seguita fosse dopo il Proclama. il che pero non ho veduto praktticar così assolutamente ma questo affare si lascia all'arbitrio del Giudice, come ogn'altro, che dalla ragione non sia determinato Se poi dove fosse proclamato un tal Reo retento non fosse opposta l'eccazione di sua captività, ma espedito lui in contumazia, servire il Fren.e e altri superiori, che abbino l'authorità mostita la prigionia amette il Reo a nuove difese coll'esipedizione non ostante Ma se il Reo si trova: prigione nel luogo medesimo allora se si tratta di caso, in cui s'ingenera pena corporale, così che in ogni evento dovesse rendersi conto nelle carceri, non si sovrasede all'avanzamento del primo processo, ma si suol in tanto raccomandar nelle stesse carceri con un altro per il secondo delitto e poi in medesimo tempo si procede per l'un, e per l'altro. Se poi non si trattasse di pena corporale, si usa di aspettar fin che si ha perfezionato il primo Processo se così il medesimo Reo ricercasse, non però si lascia dopo l'esperizione di esso se prima non avesse dato sicurtà se judicio sisti, et judicatum solvendo per la seconda Causa, ed occorrendo si riceve anco prima il suo ostituto. E queste cose tutte procedono quando si tratta de diversi delitti Ma quando si tratta del delitto medesimo in due luoghi nel tempo stesso in questo caso si da luogo

Clav. p.tin. q. 34. vers. de Carcerato n.° 7

luogo alla prevenzione, si fa la rimessa all Giudice competente, come si discor-
Clar p.q.38. vers ul autem n°19 rerà al suo luogo, competenza di ten, e della rimessa de Reo, ed occorrendo si fa
anco l'inibizione al Giudice prevenuto con istanza per tal rimessa

Cag.e N.o se un Reo fosse in un medesimo tempo proclamato da più Rettori, o prima,
o doppo, e che si fosse presentato all'obbedienza d'uno quale partito si dovrebbe tenere?

Anc.e Bisognerebbe prima essedirlo la dove è presentato, e poi ponerlo in libertà come è
detto di sopra, e in tanto levar qualche creina, o sospensione. Ma quando fosse in un
luogo reffento ed in altro riservato reo d'esecrazione questo pure s'essepua che se ne
Vide Farinac. de Inquisitione q.7 n°15 a f. 46 to fa la remissione al Giudice, quando la qualità della pena così concida, per gli effetti
della Giustizia, purchè non si trattasse d'un medesimo delitto nel qual caso, dan
dosi luogo alla prevenzione non si darebbe dall'altro Giudice altra procedura
fatto, che fosse conscio della prima specazione se però non procedesse con qualità
cioè per omicidio pensato, e quest'altro per puro ma se uno fosse reffento in un
luogo, e proclamato in un'altro, in questo caso non si manderebbe al Giudice del Procla-
ma, come reffento. Ma se dall'altro Giudice non fosse stato deliberato il Processo e ri-
cercasse tal Reo, bisognarebbe farne a lui la rimessa se però il primo Giudice
fosse in stato di farlo resp.te alla sentenza, e non avesse fatto.

Cag.e V.S mi ha detto, che i reffenti possono esser banditi, vorrei saper se così anco
si può far con i rei presentati, e passar con essi anco a Relegazione.

Anc.e Anco i Rei presentati possono esser banditi e così anche qualche volta si pratica,
ma non si possono già relegar ma Reffenti senza auttorità maggiore

Cag.e La prego a dirmi se un Reo proclamato fosse fuori del termine, potrebbe
egli esser ricevuto per presentato, se il comparisce

Anc.e Dal Reo Conseglio non si accetterebbe alcuno, che fosse fuori di termine
alla presentazione, senza parte espressa del medesimo Ma, dalli Rettori
criminali si converebbono ricever tali proclamati non pur quando fossero fuori
di termine, ma sempre sino la pubblicazion della sua sentenza esclusive
sin mai a quel passo che la Giustizia fa proceder fori di venendo all'
esecuzione del tal Reo in cognizione anco alla nova notizia, e qual questo tal, che si presenta nel qual caso bisognerebbe sospender tal pub
blicazione e ricever lo

Cog.e Non vestandomi per ora da far altro quesito circa i rei presentati, nadesso il processo a segno dell'espedizione, che pasi usano tenersi dalla Giustizia tanto contro i reffenti, e presentati, quanto contro i contumaci, che vi fossero.

Fanc.e Gl'absenti come più volte vi ho detto devono esser spediti prima di tutti gl'altri, onde se prima non fossero stati spediti avanti la pubblicazione dell'informativo, bisognerebbe specificarli, e se bene poi si potrebbono espedir anco colla Sentenza medesima dei Reffenti, e presentati, servato però l'ordine, che gl'absenti siano i primi, quando non militasse qualche legittimo rispetto in contrario, e questo sia detto, quanto alli Rei absenti. E quanto alli presentati se vi fosse alcuno, che non ostante le sue difese, egli meritasse la pena dell'ultimo supplizio per la qualità, ed evidenza di sua vita principale, ma con accorenze di compagni non però anco liquidati, si fa prima la sentenza contro di lui in segnatura, e poi con lui si passa al tormento, per risaper il compagni medesimi con protesto specifico di morte il qual esperimento si potrebbe anco far prima di tal segnatura, quando il Giudice avesse già deliberato per giustizia di darle morte. Quando poi vi fosse alcun Reo per delitto, che non portasse pena capitale e che contro lui fossero diversi urgenti indizi per i quali meritasse esser condannato a pena straordinaria, ma che esso delitto comesso con compagni, questi pure non fossero liquidati, col medesimo Reo anco si passa al tormento, ma con protesto quanto alle cose, indizi, e prove contro di lui risultanti, per risaper essi compagni, e così in questo come anco nel primo caso si fa prima un Decreto in Processo, e doppo la corda conseguitano le ratificazioni con le forme prescritte Se parimente anche vi fosse qualche Reo contro il quale fossero indizi tali che esso non li avesse espurgati con le difese, ma che ne anco fossero bastanti a condannarlo, si usa passar medesimamente con costui alla corda, acciocchè confessi il delitto non essendo rimasta soddisfatta la Giustizia di dette sue difese, e qui pure si fa prima il Decreto, ed al luogo de tormenti gli si dicono tutti gl'indizi sulla qual corda stando saldo, che pure deve esser adequata alla qualità degli indizi stessi, si fa poi la sentenza che stante le sue difese, e la constanza sua ne tormenti sia rilasciato. Trattandosi anco, che quanto un Reo fosse aggravato da indizi vaghi e veementi, ma senza prove piene, e che non espurgatosi colle difese, si avesse a passar con lui pure alla corda questo tal col riguardo alla qualità della persona si condanna a pena straordinaria, mitigato, che dargli la corda, o si manda in galera, quando fosse buono per quella secondo la sua condizion, e quando così importasse il caso. Ma dove non si cercasse d'esperimentar altra Corda la Giustizia

[illegible] o pecuniarie, come più le pare di ragione,
[illegible] per star in arbitrio, prima ispedendo li rei absenti, poi gli rettenti
[illegible] siano in sito anteriore alli assolti. E se per an
[illegible] esser spedito unitamente cogl'altri, si dice nell
[illegible] sentenza dell'tale niente dicendosi per ora, per esser in termine di far le sue
difese e per altra ragioneuol causa. A questo passo dovrei forse darvi le forme delle
sentenze; ma queste rimetto a parte con alcune altre forme sin'ora non date, e solo
[illegible] inviato della tortura, ben ora stimo, che sia bene parui saper diverse cose
[illegible] sentenze sono necessarie da considerarsi
[illegible] e cose seguite vi dirò sempre, che la sua prudenza stimi, che sia tempo e luogo
[illegible] prima di dirmi l'auttorità, con la quale si prova, che debbano
prima intimarsi le difese all'reo, e poi passar con lui alla corda, mentre ho intesi
anco prima si capita coi rei alla corda, poi si procede più oltre
[illegible] scostarmi anco in questa parte come sopra non atto in tutto, che sin'ora
[illegible] si da la Corda ai testimonj per sapersi da loro la verità, stan
[illegible] i mendaci, vacillamenti, ed altre ed anco ai rei per sapersi da loro i compagni, e credo
[illegible] anco [illegible] non si [illegible] ancora [illegible] ne a' rei
si intimano prima le difese, ne si dan copie avanti la confessione benche osservo
osservato [illegible] quarto si segua ai rei i quali devono prima intimarsi le difese
i morti gravi [illegible] principali Criminalisti, con distinzione che nei primi casi
si passa alla tortura per fugar il pericolo delle fughe in casi gravi e non provar
in ovviare alla occultazione della verità che esse occultata, ne in casi tali si intimano le difese
ne si dan copie d'indizj, mentre poi ciò si farebbe occorrendo; Ma quando si vede
e si conosceva [illegible] delle cose concernenti il merito del processo cercano ora
si ritrovano gl'indizj contro lui militanti col mezzo di sue difese senza esse
[illegible] cosa [illegible] vero che sono sempre sussistevi prima devono
intimarsi le medesime, che sono di ragione naturale, e poi quanto di esse non
vesti soddisfatta la giustizia, come si è detto ancora si ricorre ai tormenti se
[illegible] la qualità dei casi questa, quella o certa, in questo secondo caso è certa
[illegible] si [illegible] testimoni o rei in carcere, come sopra accennate ma non si
passa [illegible] senza [illegible] prima [illegible] [illegible] altri rei. Sopra in quar
[illegible] quarto [illegible] [illegible] [illegible]

Hora veniamo alle rimaste considerazioni. Dovete sapere, che i delitti Criminali presumono
[illegible] anni vinti [illegible] esser stati una volta sopra di ciò condannati, e assolti, non esser
più per ciò esser più molestati. Quei, che non avessero prove sufficienti contra di se per esser condannati
per ragione bastante per esser assolti si stano [illegible]
[illegible] della prigionia [illegible]
[illegible] pandendo; E se anco non fosse potente, ma povero uomo, ma insolente, e precipitoso si usa a farli
una inquisizione rigorosa in tanta causa, [illegible] che non
si usa. Non si può condannar in pena corporale e pena pecuniaria con una medesima sentenza
e per un istesso delitto. È necessario, che in Arengo siano pubblicate tutte le espedizioni de Processi
Criminali, gli Atti pro nunc, quei di non procedatur con ogn'altro, niun eccettuato in conformità
della Legge, dalla quale si cava fondamento, che gli Atti di non procedatur possono aver legale
firmamento [illegible] Allegazioni per il Reo contra tutte quelle ragioni [illegible]
ne d'esse Allegazioni si dia Copia, potendo queste esser fatte, ed usate tanto dal querellato, che
dal Querellante. Tutti gli Rei, che in ogni espedizione de Processi vengono esser [illegible]
condannati, o pur obligati nelle sole spese del Processo, espedizione pro nunc non procedatur
[illegible] altro alto nessun eccettuato son tenuti andar nell Stato di Terra [illegible]
seguita questa [illegible] Rettori [illegible] nuova autorità grossi [illegible]
[illegible] sola [illegible] aggionta [illegible] che sono espediti per virtù di Allegazioni [illegible] Duc. X.ci per
5 per testa, e quei, che sono spediti col rito dieci Ducati pur per testa in buona mo
neta, e con gli aggionti subetti di soldi 5 per Lira, e ciò oltre l'altre contribuzioni
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] spettanti alla Cassa [illegible] Corso Consegnio con le spese de Processi, siano [illegible] Parti C.D.m. 15 x
[illegible] a segno che, dopo le spese de medicamenti funerali e vestiari debiti siano ad- 22. Giugno
ogn'altro credito anteposti, per lo che contro i beni [illegible] principali, ed anco contro
quelli di un solo di essi principali pur tutti abbian da farsi l'esecuzioni sommarie con
le più pronte, e risolute forme, necessaria pur [illegible] vigorosamente
contro gli altri; Ne i Cancellieri possono conseguir le loro spese, se prima non saranno
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Assolti quelle non
fatto le loro spese [illegible] assolti non pagano altre spese. Altro [illegible]
[illegible] per il processo [illegible] [illegible] [illegible] L.C.X. in mat.a
[illegible] [illegible] per occasione [illegible] spese loro. Li Rettori di Dalmazia, e Levan- d'arcob. ibm.16
te per casi ordinarj, che non [illegible] compresi [illegible] Leggi non possono [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ne anco in caso di ferite e morti seguite con spari d'armi da fuoco, come non proibite nel
le parti di mare; ma anzi permesse è non solo in quelle parti non si pratica la parte di
sfidar con querela o mandar cartelli ma anzi per [illegible] risentarsi a quei di Sal
marina un corpo di guardia [illegible] a quei di Levante un luogo in quella isola [illegible] a quei
[illegible] [illegible] [illegible] [

eseguir la sentenza era stato invocato il braccio secolare in tal caso il suo esercitar tal
resta pura esecuzione in sussidio della Giustizia. Se un esse capito a Brescia, e preso in Con-
fortazione sul Bergamasco di dove pur con la stessa sentenza fosse bandito il Giudice di Bergamo
può farla eseguire ò se non l'avesse ricercarla. Le sentenze capitali devono esser eseguite
la mattina, mentre essere alle 24 ore, dando tempo sicuramente al Reo in tanto d'aggiustarsi
con Dio ed ordinar le cose sue in quanto concedono le Leggi. In Dalmazia però Dalli Rettori ordinari questo non vedesse farsi, ma aspettar un mese per potersene in tanto aggra-
var, disponendo così la terminazion Cesarea confermata dall'Eccmo Senato, quanto alle
sentenze suscite Capitali ben può nascer suasione, che avesse da supplicarsi dalla Giu-
stizia qualche dilazione, come a dir se una donna condannata a morte fosse gravida, nel qual
caso si fa custodir con sicurezza sin che partorisca, anzi a Donne gravide si sospendono an-
che bene conservati e fall'ora se le rimettono in caso che fosse stata condannata ad esser
frustata. Se si trattasse, che un Reo ingiustamente condannato avesse da vendar qualche con-
to, maneggi importanti la pubblica, o privata, che pubblico interesse volesse differirla
tanto i suoi conti di terminar la Giustizia, dissi quanto al pubblico perchè non sol le
questo dilazion s'offerebbe per il privato, ch'ha fatto ciò che ha potuto per terza persona
ò con cauta di ritorno, quando massima non abbi quel termine richiesto, ò morendo, ri-
ma tal conto, o quello senza sua colpa. Del medesimo avesse fatta segnalar
a qualche grave travagliasi, pericolosa Si dilazion anco l'esecuzione di tal sen-
tenza, quando il Reo qualche accusasse in qualche grande importan-
te delitto, ò interesse pubblico sin che tal affare fosse liquidato Anco quando
dal medesimo Principe fosse comesso a qualch.. Rettor di far decapitar alcun Reo
e poi lo impiccare, o che sul fatto poi arrivasse al medesimo Rettore l'innocenza del tut
to in tal caso sospender l'esecuzione di tal commissione, o dar conto di tutto al me-
desimo Principe per aspettar i suoi ordini. Se poi un Reo non volesse confessar;
si deve ben usar ogni diligenza da chi spettà per confessarlo, e tal volta
non se confessa anco qualche spazio di tempo deve non concorresse qualche ragion
che non vietasse, ed inquanto, che all'interesse d'un Anima, per la quale insisto
si move deve posporsi ogn'altra cosa, Cosicchè però l'esecuzione della medesima
sentenza non sia differita ad altro giorno Segretamente però non devono di-
vulgarsi, che s'aspettano tali esecuzioni ricevuti, che da alcuni sotto simili pre-
testi non stà procurato con ragione che il Reo avesse potuto scamparsene per
via di grazia, il che è stato praticato Succede esecuzioni poi non devono
differirsi più giorni festivi, o destinati all'ora prima, nel giorno di Venerdì
più giusto crocifisso il Salvator del Mondo, ma in altri giorni Se deve condannar

... Non comparisse alla Giustizia che egli evidentemente fosse innocente come a dir se colui
Idem q.e n°1. che s'è detto esser stato da lui ammazzato comparisse vivo, e simili, dovrebbe il Giudice sovrasedere
all'esecuzion della sentenza, e per non potersi in quella ingerire, avendo già soddisfatto alle parti sue
Idem q.e n°2. darne conto all'Ecc° Consesso. Ma, se un Reo dopo condannato fosse diventato furioso, o matto,
o se avanti il delitto fosse stato furioso, o dopo il delitto, o avvanti le sue difese conchiudono i Dot
Idem q.e n°3 tori, che in alcun di questi casi egli [illegible] esser capitalmente ne in altro modo condannato, se non che
[illegible] la condanna [illegible] ser alla esecuzio
ne, ma sempre per [illegible] minor età avesse commesso alcun delitto, avvanzato poi all-
età maggiore non potrebbe in tutto ciò esser egli castigato, oltre quanto ancora ho detto, cioè
Idem ibidem una pena Capitale per qualsivoglia delitto. ma bensì civili mortem, aut membrorum
multilationem ogni volta che le cose in lui siano concorse al tempo del delitto, cioè che sia
stato [illegible] alla scoperta di esso delitto in commettere [illegible]
Idem q.e n°4 alcuna delle sudette Sentenze Capitali non si trovasse alcun ministro di Giustizia po
trebbe in tal caso per la pubblica utilità esser trovata, e sforzata qualche persona vile, o
Idem q.e n°5 mendicante e pagata, pagandosi per tal occasione tutte le spese dal pubblico. A tali Rei
si conceda la Communione; ma non già l'Estrema Unzione. Se nell punto d'eseguirsi la
Id q.e n°6 sentenza dall Carnefice non volesse la scure tagliar la Testa, o si rompesse il laccio con-
tro non volesse il Reo esser morto tali accidenti non potrebbero di sua giovarsi. ma non
[illegible] e eseguirsi [illegible] simili quanto massime il Reo
[illegible] volesse protestato della sua innocenza, ma prima di tali accidenti [illegible]
di medesimi stimar miracoli, e lui liberato coll'assumere altri successi simili, e all'aut
torità del Salmo, che dica = Laqueus contritus est, et nos liberati sumus =. E dissuaso dalle
Idem q.e n°7 leggi che, in alcuni Casi gravissimi come di Eresia, Falsonia, e simili [illegible] esser
[illegible]. Non di meno s'osserva che tal Reo [illegible] che per il ferro, ed altro genere di morte, non cadesse per avventura in disperazione, e perdesse
l'anima sua, e così tra Cristiani s'è praticato, eccettuato un sol caso, quando un Eretico osti
nato non volesse pentirsi, ne ritornar alla Fede Cattolica, nel qual caso dovrebbe esser ab
Idem q.e n°8 bruciato vivo in ogni maniera. Le Esecuzioni Capitali di Giustizia devono farsi
Idem q.e quarto chiam nel Luogo solito, se non che i Ladroni famosi di strada s'attaccano la dove han fatto
[illegible] [illegible] Assassinamenti [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

con qualche bestia se covesse esser impiccato o abbruggiato il Delinquente o vvalificato per impiccar, o abbruggiar co'l reo anco l'istesso animale bruto a detestazione d'un tanto malefizio; ma non, senza il Reo. Quando un Reo per più colpe fosse condannato in più pene, se sono pecuniarie, se ghi han a dar tutte se pur una non assorbesse l'altra, come a dir se dopo la pecuniaria seguitasse la confiscazion, nel qual caso tutte le condanne precedenti restano confuse. E se sono pene corporali, o sono tra esse compatibili perche il Reo con una Sentenza sia stato condannato ad essergli con cato una mano e con l'altra a pena di morte, allhora si devono esseguire tutte due cominciando dalla minore non dalla maggiore. E sono incompatibili tra esse, perche tutte siano eseguite, allhora, non potendosi morir che una sola volta il Giudice sarà arbitro in far esequir quale di esse più vole, senza che il Reo abbi da dar ne l'elezione. E se più pene sono dispositi da una medesima sentenza, cioè che gli sia tagliata la mano sinistra e decapitato co' dover poi esser diviso il Cadavere in quatro parti, e attacate a luoghi destinati sino alla consumazione, tutte devono esser con ordine esequite. I cadaveri degli impiccati e decapitati si devono dar alli Medici ove sono, e coi modi usitati si portano alle sepolture quando la Sentenza non commandasse diversamente costumandosi d'aggiorger anco modi medesimi, che qualche cadavere sia portato, o sepolto in qualche luogo particolare sino alla consumazione, per l'esempio secondo la qualità del delitto e qualche volta i parenti dimandano licenza per la deposizione. E s'usa anco permetter che alcuno dei simili Cadaveri sia dato a Medici per l'uso dell'Anatomia, e ciò è stato introdotto da una consuetudine; Ma sempre con licenza della Giustizia e col debito riguardo delle persone giustiziate. In Reo condannato a morte se non è giure non potrebbe per estimarlo non dimeno per consuetudine, ciò gli si permette nelle carceri per l'instruzione del Credi, per l'anima sua, e per altri interessi, quando però non si fosse in caso di lesa Maestà Divina, e simili delitti che con la vita portasse anco l'infamia, e ripulsazione e la memoria.

Da alcune Città è stato veduto che s'usa dar in dietro ex arrivisi e nelle spese ma in alcune questo pare, si tralasciano, vorrei saperne la causa.

Anco quando il Giudice, arrivato con tutta la sua ordinaria, authorità e con la dovuta assistenza, e con tutte quelle cerimonie che da, non si dice mai ex officio, ma quando richiede contrar il Reo, o più e meno ad arbitrio suo motivi la pena, tanto le diminuisce e altro dell'ora si dia, ex arrivisi nelle spese, pare che giuria condannato o più e meno [illegible] ex officio, ex arrivisi, quando le carte non sono vicine e quando non si passa a pena straordinaria. Sono però alcuni casi, ne quali non si può arbitrar ma in caso che il Reo sia convinto, e confessi tutta la pena come quando si ammazza con archibuggio, che essendo vietato per bando per transgression di quello delle 10 ore si concarra il Reo in tal hora, o prima o più tardi, quando essa parte dissenta con proibizione di poterla altrove [illegible] questo passo

vi soggiunge

Idem q. 99 n° 9

Vedi Tiraq. de poen. temp. caus. 9 n° 3

Vedi Testam q. 11. sub n° 5

vi soggiongo, d. esser disposto della medesima parte, che se ben un Bergamasco fosse stato veduto portar l'armi proibite a Bergamo o nel suo territorio, può non di meno esser per caso denonziato anco a Brescia ò in qual si sia altra Città di Terra ferma e contra.

# DELLA TORTURA.

Cog: f. 1 Ma più volte motivato immortantissima esser la materia della Tortura, ora, mà che ne sentirò i suoi discorsi sino alla definitiva Sentenza con l'eccezioni pertinenti alle difese da lei, vorrei anco sentir alcuna cosa d'avantaggio della sudetta materia, la cui considerazione parmi che propriamente succeda dopo quella delle stesse medesime.

Circa il che dirò che da mia parte stimerò conosciuto il tempo opportuno di questo atto, e però devo dirvi in aggiontà delle cose fin qua discorse. Quando il delitto non è pienamente provato contro il Reo deve considerarsi se contro di lui vi siano indicij sufficienti a Tortura, la qual cosa se non fosse stata tolta o diversa da un giudice, deve in questo caso il giudice, deliberar di cavitar a questo esperimento. prima però che passasse a medesimo deve discorrer se tal suo passaggio sia giusto e legittimo cioè se consta del delitto, Se questo sia tale che per il medesimo possi dar sottoporsi il Reo alla Corda, che vuol dir che per quello s'incorra la pena di sangue o corporale, perche dove non s'incorre che pena pecuniaria, o altra non infliva di esso non si deve esercitar questa attione ma dove viene imposta pena corporale si procede maggiormente, e questo rimedio, sebene alcuni abbian tenuto non esser luogo al medesimo, se non ne maleficij più gravi, non di meno communemente s'osserva, che anco questo uso si pratica ne casi più lievi. Deve inoltre considerar il Giudice se il delitto possa per altra via provarsi senza venire a questa non si viene, senon in casi [illegible] devono più facilmente proceder alla Tortura ne casi occulti, che manifesti, poiche [illegible] sono da più antica prova come [illegible] il falso, e simili, onde con ragione si deve usar questo rimedio più facilmente in tali casi. E anco vero che molte volte [illegible] vanisse fatta sotto pretesto poco di Torturar il Reo per ritrovar i compagni complici, o altri delitti, Questa pratica non di meno è stimata maliziosa, e non deve tenersi. Non è dubbio, che il Costume porta, che il Reo o sia confesso, o convinto, o condannato si dimanda, e tormenta sopra i compagni complici, ed altri delitti, deve il Giudice prima fargli protesto generico, che tale esperimento egli usa senza alcun pregiudicio [illegible] negante confessato, e convinto o quando fosse [illegible]

Nar p fin q s & n° 1 2

si fa il protesto specifico senza pregiudizio della medesima condanna tutti i Dottori concludono che ben poco savio sarebbe chiunque volesse torturar alcuno prenamente provate le cose se poi non avesse con protesto, che non intenda tormentarlo sulle cose provate, e fatto protesto è necessario, che sia scritto nei Atti, altrimenti venendo interrogato alcun Reo su qualche delitto, di cui fosse convinto e convitto senza simil protesto, che sulla corda negasse, e persistesse in negativa, si crederebbe poi da quei suoi purgato gli indizi, e le prove, che contro lui fossero, e bisognando assolverlo, o almeno condannar non si potrebbe a pena ordinaria. Anco in Casi d'indagar i compagni deve usarsi Tortura moderata senza eccedere i Termini della ragione, e così pure nel ricercar dal Reo altri delitti, si è medesimamente detto, che avanti la Tortura bisogna avvertir che la medesima non si usi senza indizi, perocchè regolarmente in questi non si comincia, e deve almeno un indizio aversi che mova l'animo del Giudice, a creder che il querellato sia di quel tal indizio convinto, mentre non verrebbe mai legittimarsi una Tortura illegittimamente data per indizi successivamente sopraggionti ancorchè si trattasse di delitti maggiori atrocissimi e di lesa Maestà, e pure avvertir si deve, che regolarmente sempre gli indizi legittimi a Tortura

Cap.° Ho già inteso cosa sia Indizio, e quanti, e quali con le sue specie, ora vorrei saper quali siano sufficienti a Tortura, e se questi, e le presentazioni in alcuni casi bastino anco alla condanna.

Can.° Sò, dovervi già detto alcuna cosa circa questi motivi, e che l'arbitrio del Giudice deve aver gran parte per conoscer la sufficienza di Tortura massime ne casi d'Assassinio Eresia, e simili, ne quali anco per gli indizi ma gravissimi, ed indubitati, e presonzioni poste dalle Leggi bastano a condannar il Reo. Non dimeno ad ogni buon fine replico, che non basta, che a Tortura vi siano alcuni indizi, ma bisogna, che quei anco siano legittimamente provati in qual modo poi si provino essi indizi se pretendo le cose già dette circa, che ciascun indizio, o amminicolo massime se sia remoto dal fatto benchè minimo, e lieve ma a proposito al caso, deve necessariamente esser provato per due testi. E ben vero, che anco un testimonio che deponga di vista sopra il delitto cioè di aver veduto che Pietro percosse Paulo, e sentito, che Antonio bestemmiò, basta a far indizio a Tortura. ma che però sia maggior l'ogni eccezione ed amminicolo sopra detto sopra tutti remoti, e anche prossimi un tal testimonio non basta a far indizio a Tortura ma due, sono necessari per provarlo, come de fatto il delitto anco d'un testimonio di non aver veduto di notte, ma sentito che Paulo gridasse Pietro, e conoscendolo a voce, non sarebbe sicuro per esser il giudizio troppo facile, se un testimonio anco dicesse d'aver veduto di notte che Pietro offendeva

ofenceva Paolo, perche lucesse la Luna, o vi fosse Luna, o vi fosse lume acceso, favebbe qual che prova; ma senza questa condizione, nessuna fede favebbe.

Cog.e Quanti indizj si ricercano per potersi torturar un Reo?

Canc.e Alcuni hanno detto, che uno basta, altri distinguono, che se l'indizio è remoto dal fatto un solo non basti, ma vi ne sian necessarj. La pratica però osserva, che un'indizio solo o prossimo o remoto dal Malefizio, purche sia legittimamente provato basti alla corda per il più. Bisogna però che la prudenza del Giudice consideri se la sola fama, fuga, nomina mi nazzie, e simili rimote dal Malefizio bastino a Tortura; E veramente la fama sola senza altri indizi non è bastante indizio; anzi molto fallace, la qual anco si dubitasse che il tal fosse di buona voce, condizione, e fama, non basta ne anche il detto d'un testimonio, se non come ho detto di sopra il detto del compagno del delitto confermato a Tortura fa indizio contro un'altro compagno a Tortura, la qual tanto più si deve aver, mancandovi che confessi il mandante quanto che apparisce che quel delitto a lui appartenesse, onde ne risulterebbe una presunzione valevolissima, che fosse fatto di instanza d'altri altrimente la sua asserzione si risolverebbe per semplice fama non andarsi informando del fatto Bisogna però avvertir di non interrogar in certi casi in vio in specie d'alcuna certa persona, contro la qual non fosse qualche indizio meno per la special inquisizione o si tratti di casi eccettuati, o non eccettuati, perche questo sarebbe offizio istruttorio di suggerente che d'interrogante, onde e bisogna astenersene il detto però del Mandatario confermato alla Corda la quale serve per giuramento, se basta a far l'esperienza contro anche il Mandante, basterebbe anco un solo alla sua relazione, magnor anche a Proclama, e se il Mandante ritirasse nelle forze, bisognerebbe anche confrontarlo col Mandatario

Cog.e Quali sono i delitti eccettuati?

Canc.e Sono l'Assassinio, Bestemia, Eresia, Omicidio proditorio, il delitto di Lesa Maestà ma o siano ne delitti eccettuati, o no, bisogna, che il Querelato per Mandante avverta nel voler asserir il compagno del delitto che non dica, asserisco contro di te, perche sei compagno del delitto, perche con questa forma verrebbe a confessarlo; ma dica, asserisco contro di te, perche ti fai compagno del delitto e perciò non provi alcuna cosa, e questa forma è la più sicura.

Cog.e L'asserzion d'un ferito, che indizio faccia contro il Reo?

Canc.e Se il ferito, ch'ha accusato Pietro d'averlo offeso, guarisce, la sua asserzion si risolve

in semplice den.a o querella, e non servirebbe, che mer motivo d'andar formando processo: ma, se morisse, e che avesse in tal doglianza perseverato sin'alla morte, concorrendovi massime qualche altra circostanza, o aminicolo, sarebbe ciò indizio a vellenzione, ed anco alla corda: ma non più oltre. La fuga del Reo fa indizio, ma per averne un'amaestramento perfetto, dovete saver che la fuga, si oppone contro il Reo in tre modi, come delitto il primo, come per esempio quando un Soldato fugge dalla guerra, e abbandona la sua insegna in questo caso provata la fuga, è anco provato il delitto ne altro si ricerca alla sua condanna per tal fuga. Per secondo s'oppone la fuga, come indizio, quando si sa, che un reo, è caso esser stato comesso qualche delitto, sia fuggito, e fattosi absente del medesimo luogo del delitto, nel qual caso se il delitto è tale, che per provarlo basti la sola sospezion, come in un Tutor &, la sola fuga del reo sospetto basta condannarlo, ma se il caso è tal che per provarlo, le sospezioni non bastino; ma una piena prova, allhora la fuga seguita però dopo il Processo informativo, ed avanti il Proclama sarebbe semipiena prova, e perciò indizio sufficiente a Tortura. Ne delitti Capitali però la fuga unita con la fama, o fosse ella seguita prima, o dopo la querella sempre fa indizio a Tortura, ma non già ne delitti non Capitali. Se però il reo proclamato companice volontariamente allhora si toglie ogni indizio della fuga. Per terzo s'oppone al Reo la fuga come confessione del Caso, imperche il medesimo Reo sia fuggito dalle Carceri con rottura d'esse con uso di ferri, e constrizione. Sebben una fuga tale, benche poi fosse anco ritento il Reo, o da sua posta ritornato non lo saverebbe condannar mai. Ma bensì soggiacer maggiormente alla Tortura, quando altri indizij legittimi fossero contro di lui, e che anco legittimamente fosse stato la prima volta ritento, altrimente in tal caso d'ingiusta vellenzione, o di conseguente fuga, non si anverebbe per reo confesso, ne meno saverebbe condannato perche un tal inconveniente di natimento incerto può, e deve facilmente fuggire. E di vero vero, che se il Reo fuggito volesse subito ritornar alle carceri, non si deve ammetter come fuggito, e violator delle prigioni perche la fuga di riuscirebbe vantaggiosa in luogo di reo re! tento lo farebbe presentato, la cautella però in tal caso, è di richiamarlo a vestirsi l'inimicizia, che passa tra l'offeso, ed il suo sospetto di delitto, s'è tutta per causa lieve, non fa indizio, ma, se per causa grave da esser conosciuta dall'arbitrio del Giudice, allhora ne risulta l'indizio per l'informativo, ma anco per la vellenzione, e per il Proclama ad arbitrio, come di sopra, avuto riguardo alla qualità delle persone, e del fatto, non però mai a Tortura, come indizio restato dal fatto medesimo; benquando il delitto fosse occultamente comesso nriun altro imputato, l'inimicizia grave e capitale, e che l'offeso, o morto non avesse altri inimici, fa alcuna volta dar la corda alli rei sospetti per tentar da essi la confessione. La Confession estragiudizial

fa indizio

clar q 21 n° 14 15 16 17 Vers Assertio &c

Vide l in pub in fin. A de sus pef. Tutor &

clar. q. 21. n° 20 sino al 24

n° 25

n° 26

n° 30

Inimicizia

n° 31.

fa indizio sufficiente a tortura ancorche il Reo l'avesse, o revocata, o la negasse all Giudice, per
[illegible] cascare in tortura; ogni volta dunque che il Reo non provasse ler
nº 32 ver di tal confessione questa sarà sempre indizio bastante a tortura. La confession fatta avanti il
Idem Clar q.55. [illegible] incompetente, ma non per effetto di Giurisdizione, fa anco indizio a tortura, benche poi a
nº 13 vanti il competente si ratificasse per la qual ratificazione passasse tacitamente ogni anno [illegible] sarebbe
e ciò sarebbe con fraude della Giustizia. il che deve intendersi, se però il medesimo Reo con
Idem q.55 nº 14 tal ratificazione non mutasse forma e non per forza del tormento dal Giudice incompetente
gli fosse stata estorta, nel qual caso si crede che la ratificazione avesse da giovarli senza che
potesse tal confessione formar contro di lui alcun indizio, oltre che la confession fatta illegit-
nº 35 timamente senza precedenti legittimi indizi è ipso jure nulla. Ma se un Reo confessasse il
delitto alla presenza del suo Giudice, ma in privata forma, ne anco questa confessione ser
nº 36 et virebbe per far indizio sufficiente a tortura, non già per condannarlo, e però tali private forme
q.54. Vers. Caterum [illegible] usarsi. Ma se un Reo confesso sulla Corda revocasse poi tal confessione, sull'atto
di ratificarla, nuovi cioè formerite ciò faccia contro di lui indizio da poter ci nuovo esser
tormentato ed obligato a perseverar nella stessa confessione, cioè che possa esser di nuovo tortura
to, crederei che la giustizia fosse sovraveduta un'altro nuovo indizio, non già che abbi da esser tor-
Far cader li mentato per perseverar nella medesima confessione. Questo è da notarsi contro quei che, in star
Rei in bene o male, e nelle tormento, anche perseveri poiche tali cose non possono farsi ne un Reo
tenuto sulla Corda per più di ½. ciò è da sapersi, che se il Reo una altra volta posto alla corda,
confessasse il delitto o pur sull'atto della ratificazione di nuovo la negasse non converebbe procedersi in in-
finito ma bastarebbe bensì tornarle sin ripetite sino alla terza tortura inclusive e se dopo la
terza cioè anche alla ratificazione tutta via negasse il delitto sempre dissanarebbe assolverlo
stante le cose come stanno.

Oggi [illegible] supplico a dirmi [illegible]

[illegible] squassar sino altri tre squassi, li quali si chiamano un Collegio di Corda, cosicche ad un Reo
q 61 nº 33. c fin. [illegible] darsi tre Collegi di Corda in tre mattine uno per mattina

[illegible] stanno

nº 34 [illegible] come cosa già proposta le manazzie che precedono al delitto fanno indizio
[illegible] Se sono precedute da persona valente e di malafama
[illegible] come genere [illegible] a esse solite facilmente eseguire, o fosse solita di
[illegible] esecuzione fanno indizio a tortura quando non si sapesse che il delitto fosse sta-
to [illegible] commesso [illegible] pace o l'aggiustamento fatto per alcuno coll'offeso fa indizio per
l'informativa ma non semplicemente a tortura se non quando questa pace fosse piena-
mente provata con pubblico istromento o con varii testimonij, perche tal pace parebbe

anche la prova del delitto. Però s'osserva la cautela, che quella pace si tratti, e faccia con qualche terza Persona a nome de tutte, se più ne fossero interessate, perchè alla gioverebbe anco a chi la producesse, o presentasse essendo interessato, benchè non fosse in quella nominato, e così anco, se quel terzo in specie facesse la pace per nome del Reo medesimo. Il mendazio, la variazion la inconstanza la trasgressazion la fisfubazion del Reo fanno indizio contro di lui senza nº 39
alcun dubbio per l'informativo, ma credo alcuni, che il mendazio, e la trasgressione e la variazione, e le cose sostanziali, o le presonzioni nascenti dall'uno e dall'altro siano indizi a tortura, ad altri diversamente tenendo ciò deve lasciarsi all'arbitrio del Giudice prudente col riguardo alla qualità della Persona, e della cosa circa la quale versa il mendazio, o la variazione e se sia tale in cui verisimilmente possi cadere l'obbligazione, se si estenda alle cose sostanziali del negozio, e se il Reo immediate se ne sia corretto, perchè tal variazione si diversifica emendazione. Che mendazio, ma restringendo questo affare alli termini della pratica credo, che appena un Giudice colla sola mendazio, e variazione del Reo passarebbe con lui a tortura se anche non vi concorresse alcun altro accidente. Del resto la sola sostanza inconstanza, e trasgressazion del Reo non sarà certo sufficiente indizio a tortura ma solamente sarà tale quell'presonzione contro di lui, mentre molti sono tanto timidi di natura, che quando si conducono alla presenza del Giudice si turbano, e non sanno ciò che fanno, e credesi siano innocentissimi cui sarebbe cosa ingiusta per ciò esiguire il tormento se alcuno fosse Idem Clar q 21. vers. caterùm

nº 40.

trovato uscir fuori di qualche casa, o stanza insanguinata, e che la casa non avesse che una porta sola con la faccia rivolta, e che contro di essa casa fosse stato ritrovato un uomo morto sul indizio secondo alcuni sarebbe sufficiente alla tortura ordinaria, e secondo altri a tortura solamente non che ciò pure deve dipendere dalla prudenza, e dalla Religione del Giudice, il quale sul fatto col riflesso alla qualità del fatto, e delle persone potrà abbracciare o l'una, o l'altra opinione. Se una cosa rubbata si trovasse appresso alcuno fa ritrovo sarebbe contro di lui indizio a tortura se però questo fatto non manifestasse da chi l'avesse avuta, e come e questa concussione bisognerebbe intendere in caso che queste fosse di mala voce condizione, e fama tenere quando il reo stesso non nomi nasse anche non mostrasse da chi avesse avuto la cosa, che si trovasse rubbata, non sarebbe contro di lui indizio a tortura. Cosicchè da queste considerazioni che vi ho apportate, avrete inteso la qualità d'indizi come debban esser provati e quali d'essi abbiano a stimarsi sufficienti alla corda, a qual cognizione tocca sempre deve dipendere dall'arbitrio e dalla prudenza d'ottimi giudici non senza Clar q 24 nº 13

nº 41

nº 23

tener certa dottrina in altro modo per la varietà de negozi e delle persone bisogna poi aver riguardo alla condizione e qualità d'alcuni Rei, o testimonii, ed alle imperfezioni d'alcuni altri facendo prima veder dai periti se siano retti, sturnati col retto intiero, se le donne fossero gravide o vecchi di parte anche il termine dei quattro giorni ecc sesimali

perchè

nº 01

nº 24

nº 27

nº 31. verl
nata etsi

nº 09

anc[o]

1.[a] nº 31

Tortura a quali rei si dà la corda come ne anco alli minori di 14 anni, a quali però potra
esser data con l'aspetto della Corda, ed usata qualche sforzata, o staffilata, secondo però
la qualità delli delitti, ma ben alcuni decretati possono esser soggetti alla Tortura se però non
essero altra volta stati in essa massime ne quali la Tortura dovrebbe esser proporzionata
alla età, come in homo, in breve, chi fosse reo di falsa testimonianza resposta avanti
il Giudice secolare con licenza del suo Superiore, ben potrebbe esser punito dal medesimo
Giudice. Ma se fosse come Reo d'Assassinio di veneno dato a parenti, di Lesa maestà,
di sacrilegi violati, e monasteri disumati e spogliati potrebbe esser anco torturato. Quando
il Giudice non sia ben certificato, o chiarito della Reità, si fa il decretto, che non sodisfatta la
giustizia, possa determinar di passare con lui al tormento, il qual decreto si forma subito,
e il Reo viene condotto alla corda, e legate per divertir le appellazioni, se immediate si tormenta
perche la legge applicata al tormento non si ascolta la sua appellazione la qual anco per l'asc
non si ammette, ne admette. Sebben alcuni anticamente solevano appellarsi anco dalle minazze
della corda ma queste non si consideravano in caso d'una Confession ottenuta, o fosse fatta per-
la qual viene stimata una confession di cani mesa spontanea, e non sforzata. Se più
persone avessero da torturarsi, si deve cominciar regolarmente dalle più sospette, e se fossero
fossero ugualmente sospette, e si fosse maschio, e femina, si deve cominciar dalla
femina, come più timida, e se fossero tutti maschi, dal minore, dal più debole, e dal
più timido, e questo stà, si osserva deve avvertir il Giudice, che il giorno deliberato
da darsi la Tortura, Reo il medesimo non mangi, ne beva, e questo giorno si deve
intender per spazio di ore dieci innanzi la tortura il che ordinariamente si costuma
in pratica, per tutti quei gradi di Tortura, che intendesse la Giustizia esercitar
circa di lui
Hora: e Godevei di poter sentir qualche dichiaratione di questi gradi della Tortura.

E cosa notissima che non a tutti li rei si dà la corda ad un medesimo modo; ma ad
alcuni più grave ad altri più lieve secondo la qualità del delitto e d'altri indizi, che
dal processo risultano, ed in ciò, come molte volte ho detto, deve grandemente versar
l'arbitrio del Giudice. Sappiate per tanto che cinque sono i gradi della Tortura cioè
il primo le manazze della medesima il secondo la condotta del Reo al luogo del
tormento il terzo il disnodo, e la slogatura il quarto l'elevazione in alto all'
aculeo il quinto il squasso il tratto, o il crollo (e sebbene pare che le mi-
nazze e la condotta al luogo del tormento il disnodo, e simili non possano pro-
priamente chiamarsi specie della Tortura, non dimeno secondo alcuni tali pratici
e soggetto o esser tormentate si paragonano alla corda stessa. La qui intendesi esser

cosa ipari il confessar per tormento, e par paura d'essi il che, però se fosse vero, grand
utile ne ricaverebbe il Reo, perciochè è gran differenza tra la confession spontaneamente
fatta, e quella, che si fa per paura de tormenti, come si può veder nel discorso delle
dette materie. Ma sia ciò di jure quel che si voglia nella pratica s'osserva in con-
trario e sebbene il Giudice cioè il Reo minazziando, che lo farà condur al luogo della tor
tura, per tormentarlo, se non confessi, però si dice spontanea, non già fatta per paura
de tormenti. Mediante la conoscita del Reo alla quale si dice un lieve terrore, tanto
tengono non esser altri, che tre soli gradi della tortura. Il primo il spaventar, e questo com-
prende non solo le minazzie, ma anco la conoscita, il suono de tormenti il discuoprir, e la
legatura, se però la legatura non fosse molto stretta, il secondo grado [illegible]
il Reo alla corda, e [illegible] quarto [illegible] terzo [illegible] e questo [illegible] quale
ad arbitrio [illegible] si può dir tortura per minaro, le tormenti ma l'istesso perso, [illegible]
se vero, fosse [illegible] quasi tutti [illegible] nelle prigioni [illegible] sono [illegible] non sia intiero, e se li siano due singolari [illegible] Giudice procederà primo, e secondo grado della tortura, [illegible]
però alla tortura [illegible] ad arbitrio non deve cominciar se non [illegible] indizio sufficiente alla medesima tortura testimonialmente provato, in questi gradi
si può dar certa regola, ma il Giudice secondo il conoscimento e coscienza sua [illegible]
do [illegible] chiamo [illegible]. Dico si sia il reo [illegible] dar in collegio di corda, cioè tre squassi per cadaun indizio. Il modo però della
tortura è terminato per approvata consuetudine d'Italia, come [illegible]
uno in tre giorni seguenti si tormenta, [illegible] in ogni stato. Mentre in questo dir mirano per un indizio [illegible] si danno tre tratti, ma devono [illegible] più e non più, se vi sono più indizi, non si devono tre squa-
si per cadauno ma consultati tutti due o tre, e non più, e se gl'indizi sian più e tutti ur-
genti allhora si tortura il Reo tre giorni e tante reiterate, e rinovate e questo reo si
chiama attroce e gravissimo non già temperato, come di sopra. Ma in fatti in questo

Vide Clar q
ss vers non
pollet, et legg
et q nt vers
-ainum
si Reus

Novellus in
Prad Ceterum
tol 92 nº 24

Baiar. in add
ad Clar. in q.64
super nº 33.35.

Serenissimo

evenisimo Stato ne accidenti grauissimi, come a cive da Resa Maestà Ladroni da strada e Lacri dà furti da vi.leuo no assassinj si formentano i Rei anco in tre mattine con tre tratti per mattina occorrendo.

og.e Desidero saper se sia lecito dar la Corda ne giorni Festiali.

anc.e Se [illegible] si passa a dar corda anco ne giorni Solenni dove si tratta di pena corporale,

Clar fac n°36 ma non sia mai ne giorni Festiali Solennj se non di Dio quando siano ne delitti maggiori

e così osseruano i Giudici che hanno il timor di Dio, i quali non deuono ne anco dar tor-

n°37 mentar il Reo con modi inesquisiti e non consueti: Ne altra forma di tormento si adopra,

che questa sola Corda, essato il Reo e mani dietro le spalle, che è lecita da fare se non

quando i Rei per la loro debolezza, o per altra causa non possono vicenerla, all'hora si

formentano col fuoco posto alle piante de piedi ne altra sorte di tormento in questo Se-

n°38 renissimo Stato si usa: in ogni caso il Giudice deue regolarsi con la consuetudine

de luoghi: mai eccedir il modo consueto ed aggiustato con osseruanza particolare che

per alcun eccesso il Reo non morisse per corda dal medesimo Giudice. Esseguita la

tortura e resoluto il Reo il delitto, allhora si dice esser sua purgato gl'indizij contro di

n° 40 lui esistenti altrimenti si crea darli detto a pura uerità ed il medesimo Giudice in questo

caso deue far scriuer negli atti del processo tutte le cose operate, come vi ho detto di

sopra ed il Reo, si mascra stante la sua costanza: quando il negozio sia grauissimo

e molto urgente si procura da una gran straordinaria, secondo che più ancora vi ho

parlato. Ma se il Reo non fosse sufficientemente torturato, allhora si può replicar

la tortura secondo il bisogno, ed il costume. Se poi il Reo ne tormenti ha con-

fessato il delitto si deue sapere che con tutto ciò non si deue star a tal confessione fat

ta ne tormenti se anco il Reo in quella non perseueri e non la ratifichi fuori de

tormenti in un libro separato con auuertenza, che non basta che il Reo

tacitamente perseueri nella confessione non reuocandola, ma bisogna che espressa

mente la ratifichi e che si veda questo atto in processo. Anzi a tal fine deue ogni

giudice prudente esser auuertito, che il Reo dopo torturato non sia riposto in

prigione dove siano altri Rei, perche come maestri di malitie simili potrebbero

insegnarle e disporlo anco alla reuocazione della confessione, ma si deue far ri-

tornare in luogo separato come vi ho ancora insegnato: La ratificazione però non deue

n° 41 esser fatta subito, per ouuiar la persuasione che ella paresse fatta durante ancor

il tormento ma deue aspettarsi lo spazio d'un giorno cioè che se un giorno è stata

differita la corda si faccia la ratificazione nel giorno seguente cosicche vi sia Intermedio

se fosse in caso che non volesse o un giorno, o una notte.

og.e Vorrei saper se a tal rae dopo l'ultima ratificazione douessero intimarsi altre esposte non ostante le sue prime

Canc. Io usarei sempre questo termine coll'assegnazione di tre giorni ac usar tutto ciò, che vi vantaggio
avvenisse dopo la confessione, e la ratificazione sua, potendo darsi caso, che il Reo anco contro
la sua confessione, e ratificazione potrebbe dedur, e provar molte cose, altramenti io direi n° 44
che egli non fosse stato difeso, anzi vorrei ricever da lui dopo tal' informazione altra
nova rinonzia personale per caminar Canonicamente mentre replico potrebbe egli ri-
vocar tal confessione e ratificazione, e provar, che per terror de' tormenti egli fosse ra-
tificato gli atti suddetti; ma non provando poi alcuna cosa potrà provvedersi contro la rinon-
zia alla sua spedizione.

Dog: Potrebbe il Reo in tal occasione esser anco interrogato d'altro delitto senza indizij

Canc. Questo non si farebbe, eccettuato il Caso d'un Sacro famoso, che avesse commesso gravi
furti, o in caso d'Assassinio, o altri simili o che fosse un reo già bandito e concannato; n° 45
allora si potrebbe torturar così circa altri delitti in genere, come circa altri complici
complicj, e receptatori. Resta da ricever per ultimo in questa materia in quali casi la tortura
una volta usata, possa esser reiterata e però se il Reo fosse tormentato leggermente n° 46
essendo la tortura arbitraria con ragione io farei torturare sufficientemente e severa
quando il Reo, terminata la prima tortura si voglia ritrattare, il giudice col Cancel-
liere della Corte fa scriver in Processo = et post a tortura repositus arsime recognit =
Va, se il Reo sarà abbastanza stato torturato, e niente confesso, allora non potrebbero
verificarsi i tormenti se non sopravenissero nuovi indizij e egli dopo la confession sud.
di delitto ovi ratificarla, volesse revocarla in tal caso bisognerebbe ripeterla ancorchè non
sopravenissero altri indizij, la confessione revocata, servendo per nuovo indizio Vedi Far
la sentenza poi contro il Reo il giudice non deve mai regolarsi secondo la verità, overo
opinion sua, ma secondo le prove fatte in Processo dovrà il medesimo giudice esser tenuto
giudicar secundum acta, et probata, ancorchè sapesse esser la verità in contrario cfr. Clar q 66 n° 2.
sovente il giudice avesse ricevuto coi proprij occhi il delitto non potrebbe con
dannar il Reo, se ciò in altro modo non fosse provato, così anco se il giudice avesse di
poter con buona conscienza concannar il Reo con le prove a lui fatte come a giudice,
benchè come privato sappia il Reo non esser colpevole, può nondimeno concannarlo sen-
za peccar. Ben è vero che in questo caso il medesimo giudice può servirsi d'altro giu-
dice, perchè è solevi da tal giudizio col delegar ad altri il caso, ma S Tomaso
tiene, che in una simil occasione deve il giudice nel caso inditoso assentir alla,
fuga d'un Reo si alto, che senza colpe con un Processo falso condannarlo.

## Della Priggion Privata.

Quelli, che fossero arrestati in esecution della sentenza della prigion privata si deve-
rebbero segnar di severo castigo questo delitto è stato seguito gravissimo e giudicato L 1 C de priva Carcer. Decian 1 c 9 n° 7

lo castigavano con la pena capitale, come delitto di Lesa Maestà. Colui dunque, che

Clarq 66 n°7

ritenesse e facesse ritenter alcuno per ingiusta causa, e lo conservasse in sua casa, o

in altra privata, sarebbe castigato con la pena di privato Carcere, ancorchè per manco

spazio di venti ore lo trattenesse. Quello veramente, che prendesse un altro, o lo facesse pre

nder per giusta causa, ben potrebbe trattenerlo

[illegible] in ogni caso però ne tempi presenti il titolo di privato [illegible]

[illegible] [illegible] la pace comune, ma con pena più mite, secondo [illegible]

[illegible] [illegible] e delle circostanze e non solo quello, che prende incorre in questo delitto, ma anco

[illegible] mas^o se scientemente lo comportasse. Se uno prendesse un altro, e lo incarcerasse in qualche

Decian. Tract Crim. lib. 6. 7. C io. n°a

[illegible] [illegible] uso, ma con intenzione di far ciò vi stia sin che avesse da fare il [illegible]

[illegible] suo cari sarebbe incorso in tal delitto, parendo con tali circostanze si dovesse consumato. Se

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ro in adultero,

n° 3

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libri simili, ne farli star

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] subito darne di quelli allo

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ma in forma di [illegible]

n° 4. 5. e 6

ne tenere anco serrate, come il Padre il Figliolo, che sia in sua potestà, non emancipate, [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

. seano, come trattenuto sinchè pagni piuttosto, che querellarlo, e farlo capitar nelle forze della Giustizia; Parimenti ipser quello che fosse trattenuto in qualche carcere dalla qual potesse molto facilmente uscire, non potrebbe alcuno darsi luogo in questo delitto. Si eccettuano anco quei, che per qualche consuetudine, usassero una simil [illegible] ma affin di buon' Esempio. Se un debitor fosse preso, o un fattor, o agente per intacco, e trattenuto in prigione, si obligano per patto di pagar in tal termine [illegible] ritornar in quella prigione [illegible] [illegible] [illegible] nocchè vi concorre il delitto di carcere privato, e l'atto di principio già incerto. Ma [illegible] giudice incompetente trattenesse alcuno a lui non subdito; ma sospetto di fuga per trattarlo, ciò non si direbbe delitto di privato carcere, perche questo giudice se ben incompetente [illegible] la sua giurisdizione era persona pubblica, non privata. Ma se alcuno non trattenesse il suo debitor serrato nel carcere; ma con guardia, o ne vincoli sarebbe da castigo. La causa per la qual fu proibito il carcerare serrato è questa, di nissuno può dar il jus di carcerar altri, senon colui, a chi ciò sia permesso dalla Legge questa ragione essendo dei gravi del mero imperio, che hanno i maggiori; Se fosser trattenuto in prigione e una specie di servitù, cosicchè, se tali trattenuti fuggissero da [illegible] in violenza e rottura d'esso, non sarebbono da alcuna pena. settenost.

n.° 17

n.° 14

n.° 15

n.° 16

n.° 16.19

n.° 25

# Della Competenza dei Fori

[illegible] Lib. Decian. in Tract. Crim. l. 4. cap. 16. in princip

[illegible] del Domicilio medesimo, e però quanto a questo [illegible] nasce dell' origine del domicilio dopo a che parlerò del luogo del delitto. [illegible] stimar il suo ordinario delinquente [illegible] nell' ordinario luogo si ritrovi, se ben dubbiosa fù appresso gli antichi [illegible] giurisdizione dell' origine, o del Domicilio conoscer, e castigar il suo [illegible] per commesso delitto fuori del suo Territorio, e per darvi qualche saggio di questa materia avertà considerarvi i seguenti articoli. il.I. Se il giudice dell' origine, o del Domicilio possa procedere per via di Querella, o anco ex officio. il.II. se possa condannar [illegible] luogo sua, o sia tenuto seguitar quei del luogo del delitto il.III. Se [illegible] sia tenuto mettter il Reo al Giudice del delitto. il.IV [illegible] delitto possa esser anco punito al luogo dell' origine, e [illegible] domicilio. E quanto al primo punto che il Giudice dell' origine, o del Domicilio possa procedere contro il suo suddito delinquente [illegible] del suo territorio a querela [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ragione, che i Dottori portano dall'una, e dall'altra parte, e finalmente
[illegible] pare, che l'opinion più vera, [illegible] non [illegible] l'inquisizione, ex
[illegible] massime se l'offesa non fosse stimolato, ne perturbato il Territorio, ne se
[illegible] fatto a lui per ingiuria, o per [illegible] all'ora cessarebbe questa ragione, e forse
[illegible]. La suddetta conclusione però riceve la seguente limitazione,
[illegible] ammettersi se non fuori del Territorio, cioè col portar armi,
ed altre cose proibite. [illegible] Reo abitasse semplicemente [illegible]
non ivi solito stare [illegible] Domicilio, [illegible] contratto il Domicilio. E se vi fosse un statuto del
[illegible] Territorio [illegible]
disconverrebbe in tal caso osservar il statuto, come pur quando anco il medesimo disponesse, che
niuno senza Querela potesse [illegible] Ma è da avvertir, che quando il Sta-
tuto imponesse qualche pena specciale, tal statuto non s'estenderebbe al Delitto commesso dal suo
fatto fuori del Territorio. Quanto al secondo [illegible] che il Giudice dell'origine, o del
luogo [illegible],
se il delitto fosse stato perpetrato, si conchiude, che per l'ordine del Processo sia osservato
[illegible] dell'loro suo, mentre il [illegible] [illegible] l'ordinazione del Processo spettando al
giudice del luogo del delitto, ogni caso, ancorche si tratti di quello, che fosse occorso fuori del Territorio. Circa poi il
[illegible] comune opinione, che il Giudice del Domicilio non può condannar il delin-
quente fuori del sito [illegible] secondo i Statuti suoi; ma o secondo le Leggi Communi
o secondo i Statuti del luogo del delitto. Se poi contrarij fossero i Statuti dell'origine,
del Domicilio, s'osservano quei dell'origine. Ma, se in qualche luogo absente, fosse il
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il Reo secondo i statuti
ordinari, ma, secondo le Leggi Communi, o secondo i Statuti del luogo absente
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] li originarij, o quei, che vi avessero il Domicilio s'intendessero obligati al medesimo
[illegible] [illegible] il Reo abbi fatto il Delitto fuori del Territorio [illegible]
occorre un'altro dubbio, circa le premesse cose, cioè se il Giudice [illegible]
[illegible] [illegible] il Reo sarebbe tenuto il Giudice dell'origine.
di questo mi riserbo di dir, quando parlerò circa la rimessa de Rei. succederà
il terzo articolo; Se il Giudice dell'origine sia tenuto rimetter il reo al Giudice
del luogo del delitto, ma di ciò pure vi parlerò; ma oppositamente pure al capitolo
della Rimessa de Rei, come di sopra. Quanto al quarto punto se il Giudice del
luogo del Delitto condannasse un Reo potrebbe punirlo anco il Giudice dell'origine
[illegible] [illegible] sebben vi sia regola, che per occasion del delitto d'un
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sebben [illegible] anco alcuno in più luoghi

1 fin. super. nº
2 vers. limita
nº 3
d. nº 5.
nº 4.
1 c.º 4
nº 6
d. nº 6.
d. nº 6.
nº 7.

massime in diversi fori, perche sarebbero andio direttamente ad arrestare ogni, e ciascun, reo, d. nº 7
si vede la Commun'opinione in contrario, quando il Reo non avesse pagata la prima condanna, fa
che cadun di questi Giudici ha il suo foro, ne alcuno deve esser impedito
che cadun d'essi difende la Giurisdizione, che ha sopra i suddetti nel suo territorio, e per
a notarsi che, se nel luogo del delitto fosse stato condannato il Reo, ed avesse pagato la pena
non
tempo di tal suo domicilio a Brescia andasse a Bergamo nostra confinata
territorio, nel qual caso il Rettor di Verona sarà Giudice dell'origine, quel di Brescia del
domicilio, e quello di Bergamo del delitto; ma non si prova, che un da Padova affetto
esilio a Vicenza, perche abbi abitato in quella Città, come si dice per un anno, ma si ricerca nº 6
che vi si trattenga con animo di contrarvi realmente il domicilio, al quale
dieci anni si ricerca ed anco meno, quando si
versazione in qualche luogo, in cui sperasse alcun Reo non sortisse il foro per delitto altrove
commesso, ma debbasi per li fatti ivi da lui eseguiti. Aggiungo se alcuno avesse la sua
Casa, moglie, e famiglia a Verona, ed egli solo abitasse a Brescia non si direbbe d. nº 9
il suo domicilio a Brescia, ma a Verona dove
ivi alla sua Casa dovrebbero farsi le citazioni, quando vi fosse qualche cosa
Aggiungo di più, che in materia de delitti
luogo, in cui avesse trasportato il domicilio suo; massima quando ivi portò pesi toccanti jud nº 2
del luogo del delitto
nº 12
del domicilio dell'origine anco quanto al domicilio
deve intendersi sempre di questi due. Anco
nº 15
suo domicilio
Lucas

nº 17. luogo dell' origine si dica quello, dove siano nati i Progenitori d'alcuno tuttoche egli fosse nato altrove, sebben d'alcuni si tiene, che anco il luogo dell' origine sia quello, in cui

nº 19 [illegible] detto da alcuni quello, dove fosse nato in altro luogo

nº 20 [illegible] fosse stato commesso, [illegible] e suoi maggiori [illegible] luogo dell' origine si dica quello, dove [illegible] fosse altrove nato ma [illegible] stesso anco quello, dove esso fosse nato

## Del Luogo del Delitto.

Idem cap 17 nº 1

E poi vegnamo [illegible] quanto al luogo del delitto, che per ragion d'esso il Delinquente sor- [illegible] male nel quale [illegible] a pena, ed il Giudice d'esso [illegible] e suo Officio. Se un delitto fosse

nº 6 [illegible] in un Territorio e consumato nell'altro, quando il delitto fosse divisibile, po- [illegible] e se uno avesse presa qualche Ter- [illegible] avesse privato e spogliato poi nell'altro, sarebbe egli [illegible] della Città di Lucca in cui era stato fatto, e per il spoglio [illegible] in cui esso spoglio fosse stato commesso. E così se due per

Ibid. [illegible] trattato d'ammazzar Antonio ed ammazzandolo uno di loro in altro luogo

Idem nº 8. conta- Clav in q. 38 nº 5 [illegible] stato fatto, [illegible] per se divisibile è dell'omicidio per il quale,

Sed ipse Car. in [illegible] dicit [illegible] esecuzione [illegible] del luogo stesso omicidio potendo

[illegible] si lo stesso in materia di mandato, mandante, mandatario, e ratificazione de delitti [illegible] senza mandato, quando però l'eccesso si commette a vendetta ed a nome del ratifi- [illegible] retroattivandosi in tal caso la ratificazione al mandato, e si reputa come se [illegible] stato dato da principio tal ordine. Parimente se uno ritrovandosi in un

nº 1 12 [illegible] ritrasse spezza, o stravasse un'arma da fuoco o con quella ammazzasse al- [illegible] fosse nell'altro territorio disputerebbe distinguer se per statuto o per legge [illegible] questi tre atti cioè scoccar, mirar la spezza, o sparar l'archibug- gio, e con quello offender, perchè se il Statuto, o la Legge dicesse, che, se alcuno tirasse [illegible] e stravasse l'archibuggio incorra in pena di vita naturale, sarebbe castigato quel

lar 136 nº 9 [illegible] per tali Atti fosse seguito l'omicidio in aliena Giurisdizione, ma se la Legge castigasse [illegible] ferendo o con la ferita, o con la morte, in quel caso verrebbe punito da tutti due li Giudici tal uno per la contravazione della legge quanto al sparo, dall'altro quanto

alla ferita, overo omicidio. Lo stesso potrebbe dirsi [illegible]

[illegible] un territorio [illegible] nell'altro o viceversa [illegible] Decian. nº 11 cap. 17.

[illegible] Reverendissimo [illegible] fatto dal Giudice del luogo del quale non essendo [illegible] egli profferite l'ingiurie medesime. Può dirsi lo stesso d'uno, che sul Territorio Bresciano avesse Decian. nº 10
portato l'armi improibite, e poi con quelle ammazzato alcuno sul Veronese ma, se il delitto fosse
[illegible] in qualche luogo [illegible] confini in uguale distanza, che non si sapesse a qual Giudice Circa finem nº 13
s'appartasse, o su qualche luogo Comune potrebbe proceder l'uno, e l'altro; ma la più equitá sa- nº 16. 17.
[illegible] ne loro Termine di equità si aggiustassero tra loro, affinchè il Reo non fosse do- Clar. q. 36 nº 11
mamente angustiato, se però non fosse uno da questi Giudici superiore all'altro, o che l'uno
[illegible] Giudice dell'origine, e dell'domicilio, e l'altro del delitto solamente, nel qual caso deve
[illegible] posit nº 21
giudica materia oltra li confini, ed in quali casi, e circa i quattro luoghi d'origine
[illegible] S. incorrano i Banditi vi ho già parlato; onde non verifico. Se un Prete [illegible] Decian Tract Crim. 14. de dolo delicti
[illegible] Giudice Secolare in qualche caso in cui fosse stato esaminato con [illegible]
suo [illegible] in luogo soggetto al medesimo Secolare, ed avanti di lui [illegible] 14 nº 7
[illegible] la sua [illegible] Secolare castigato, massime quando fosse
stato esaminato con licenza, come ho detto, e come vi ho parlato anco nei [illegible] Clar. q. 35. nº 13
de' Testimonj. Se medesimamente un Testimonio esaminato ad instanza d'un altro
[illegible] deponesse il falso, questo Testimonio potrebbe esser castigato dal Giudice,
che l'avesse esaminato, ed avanti il qual avesse deposto il falso, benchè tal Giu-
dice non fosse per altro Giudice della causa: e benchè il Reo fosse d'altra
Giurisdizione; ma che per accidente si fosse trovato là dove venisse esamina-
to il Giudice, pur d'una Città, e d'un Territorio non solo può castigar il delit-
to commesso in [illegible] che fosse stato commesso in mare [illegible]
[illegible] dove le persone privilegiate possono esser convenute nel
luogo del delitto non ostante il Privileggio, che in tal caso si [illegible]
che commettesse l'eccesso in luogo essente il che però non procede, se quel luogo
[illegible] fosse ben sotto l'ordinaria Giurisdizione d'alcuno, ma [illegible] Clar. q 36. nº 18
essente, perchè tanto fa il distinguer fra il Territorio, quanto in luogo essente
[illegible] Decian. ibidem nº 34 ap. 2
[illegible] commettesse il delitto in [illegible], e [illegible] delitto [illegible]
spettarebbe al Giudice Laico, non Ecclesiastico, perchè, se ben il luogo delle Chie-
[illegible] non perciò resta d'esser Territorio del Principe Secolare: Ecclesiastico
Laico però non potrebbe cavar tal Reo fuori di Chiesa, ma dovrebbe farlo l'Ecclesiastico
e darlo

e ovvio ad ogn'uno se questo non fosse degli eccelsi. Ma se un Prete, Monaco
[illegible] fosse esente dalla Giurisdizione [illegible] Ordinario, potrà in cadaun luogo, che egli commetta eccessi, non muta
[illegible] Giudice. Uno che avesse dato sfregiata a Brescia de non offendendo, e che
Idem nº 36. offendesse quel tal sul Veronese potrebbe dal Giudice del luogo della sfregiata data
ibidem. [illegible] a Brescia esser giudicato benché avesse [illegible] avvertito sua
[illegible] Ma se il reo delitto devano non ignore dal medesimo esser
invocati. Ma anco a sua instanza dal Giudice del Domicilio bisognarebbe con lettere
Decian. ibid. sussidiali [illegible] mandarvi il Proclama, e ricercarlo per la sua giu
Cap 15 nº 2 [illegible] quando però il Reo al tempo della pubblicazione d'esso nel Territorio del delitto
[illegible] notoriamente [illegible] Proclama volesse
[illegible] anco in bonis. Se un Forestiero delinquente fosse absente
[illegible] delitto proclamarlo, e proceder alla definitiva, benché tal Forestiero
fosse suddito d'altro Prencipe, e basterebbe per ciò fare legittimamente il Proclama,
ha il sudetto Giudice ne avesse fatto alla sua residenza ad effetto di bandirlo poi
dalla [illegible] Giurisdizione, ed anco da tutte le Terre, e Luoghi del Dominio, secondo
la qualità del delitto, e l'autorità sua, che ne avesse. Anco un Giudice Superiore
nº 9 [illegible] esser ricercato da un'Inferior in una stessa Provinzia, o Giurisdizione per qual-
Clar q. 38 nº 1 che [illegible] Giudice del delitto negasse d'esserlo commesso nell suo Territorio, il
medesimo [illegible] in quel luogo trovasi, dovrà subito far la cognizione, se il
delitto sia stato commesso nel suo Territorio, e se il luogo del medesimo delitto ancor
[illegible] medesimo quando il Reo [illegible] quando
negasse d'aver commesso il male, e perciò declinasse il foro, di che esso Giudice
pure deve far Summaria cognizione

## Delle Rimesse de Rei.

Trà gli [illegible] Giudice sostenta, e difende la sua Giurisdizione è anco questo che
ricerchi il Giudice, nella cui potestà si trova il delinquente a dovergli rimetter a lui come
[illegible] [illegible] luogo che se tal rimessa non è mente vieta
la [illegible] non è [illegible] necessaria. Ma il Giudice del Domicilio, dove fosse il Reo
[illegible] potrà [illegible] contro un [illegible] in ogni caso la rimessa [illegible]
nº 2 ricercarsi con lettere [illegible] non inviate dal Giudice che ricerca, varie volte trattandosi
[illegible] [illegible] [illegible] [

...da, ui concannata ma bisogna che il Giudice mercante abbia qualche giurisdizione ordine il Reo o per origine o per domicilio o per altra ragione non da luogo la rimessa, se il Giudice che la riceva non abbia la giurisdizione [illegible] e di procedere per quel delitto. Ma non già se un Reo dopo fatto il delitto a Verona si ricovrasse a Mantova, dove non potrebbe farsi alcuna condizione, se il fatto seguito in Verona, per mancanza di Giurisdizione chiaro stando, che il Giudice, nella cui giurisdizione è potestà si ritrova il Reo in caso di simil instanze dove sempre fanno [illegible] forma, in un caso simile vero si dovrebbe [illegible] poi si opererebbe secondo le pubbliche direzioni, e colla forma delle Capitolazioni, che vi fossero dove ancora sapersi, che ha li Giudici suddetti nel delitti per i quali si tratta non si dimanca, ne manca dimanda si concede una tal rimessa senon [illegible] La ragion per la quale si fanno le rimesse a luogo del delitto affinche il Reo vicino a ritrovi dove ha commesso l'errore, o dato mal esempio onde gli altri non ritrovano ma la ragione cessa ne casi lievi, e ne quali si tratta civilmente. Ne casi gravi però anche [illegible] delitto può, se vuole di sua urbanità, rimetter il Reo al Giudice del Domicilio. Ma ciò torno a dir, non si sa che il mandar a suo tempo la sentenza [illegible] sia eseguita in ciò che egli non potesse fare, ne ad altri competisca mercar rimesse de Rei, che al solo Giudice del delitto non a quel dell origine [illegible] Domicilio, ma non è contra la ragione della differenza, e per esser stata offesa la Giurisdizione, in cui è commesso il delitto l'altre non rimarendo offese. Anzi, se il Giudice dell origine, o del Domicilio non volesse rimetter di loro urbanità il Reo, che avessero nelle forze loro al Giudice del delitto non essendo astretti a farlo; per necessità di fatto e per ragioni apparisce ma si ricava, quando mette per non esse stato [illegible] ragioni in particolare, che nel luogo del delitto si trovano più facilmente i testimoni per giustificare, che nel Domicilio, e che anco più conveniente [illegible] offesi, e lor congiunti col far eseguir la Sentenza al luogo [illegible] quando che [illegible] ...ssi non acconsentano [illegible] ...ore o minore [illegible] dar il Podestà di Padoa a quello di Montagnana, se vi fosse [illegible] ogn altro Giudice, che fosse nel medesimo Dominio; ma non già i Giudici del Domicilio a Giudici del delitto in stato alieno. Ma quanto a questo stato [illegible] può dar caso speziale fra Padova, e Venezia, stabilita, dove in [illegible] in conformità dell uso antico che accorano, che se un bandito d una [illegible] preso nella altra ad instanza del Giudice, che avesse fatto il bando si debba a lui rimettere

nº 27 — nº 11 — nº 9 — nº 10

Vedi in contrario stat. Ven. a. [illegible] p. dom. [illegible] 10

mmetteve il Reo se osservava la sua intera consuetudine, ma non così tra le altre cause simili, egli non fosse, e poi accadesse, che il Giudice dell'origine o del Domicilio avesse prevenuto il Giudice del delitto, o condannato il Reo, in tal caso non se ne dovrebbe far la rimessa per mancar Giudice del delitto essendo munito non ostante l'assenzio del Reo medesimo, che già fosse fatta, se non avanzato il Processo almeno nell'istruzione, e non espedito, essendo tal rimessa viziosa in questa attesa la prevenzione, anco in questo caso dovrebbe farsi, e così anco s'osserva in pratica. Finco un vagabondo benchè in ogni luogo possa esser convenuto deve esser rimesso al Giudice del delitto quando sia dentro [illegible] se il Giudice non prevenuto, la consuetudine [illegible] quale però valerebbe, quando un di lor volesse proceder, ma non in altro modo perchè i delitti resterebbero impuniti contro la pubblica ragione, ed anco naturale. Le quali rimesse si fanno in forma honesta e sotto buona custodia, ma con le cautele che fra gl'altri requisiti consti il delitto esser stato comesso nel territorio del Giudice vicino, e non avesse comesso tal Reo altri delitti nel luogo del Domicilio, o dell'origine, dove fosse ritenuto, avvenga ivi prima per tali delitti dovrebbe esser ispedito, e in tal caso la rimessa deve il Giudice del delitto ricevir al Processo del remettente quando però non fosse incompetente. E se quel del delitto prevedesse che il Reo non si avesse da curar poi d'ispedir il Reo potrebbe richiamarsi e quando esso per [illegible] in termine d'un tanto tempo sarà da lui in tal caso [illegible] Tutte le cose che sono state dette delle rimesse de Rei devonsi intendere [illegible] medesimo delitto. Ma trattandosi di più delitti commessi [illegible] quali i Giudici vedono certo che finito il Processo da un Giudice, si fa la rimessa all'altro, affinchè egli possa terminar il suo Processo, quando [illegible] sotto un medesimo Principe vedendo quanto trasero sotto di [illegible] questi rimesse non si fanno, se il reflante fosse [illegible] [illegible] accidentale se non fosse bisognevole rimetterglielo in conformità di quanto si dirà [illegible] Capitolo della declinazion del Foro ogni volta che non si fosse ne casi accettati. Se poi in una città fossero due Fattori che fossero processar sopra un medesimo delitto riconoscendo consultar la qualità del delitto stesso e delle prove con questi fuma facilmente si conoscerà il dove competisce il foro

## Della Prevenzione.

La Prevenzione noi in materia di Giurisdizione è una preoccupazione dell'esercizio di essa Giurisdizione competente a più Giudici e questa è di due sorti. Una quando la parte è prevenuta. Deve dunque stabilirsi la regola che deve siano più Giudici in deve aver luogo la prevenzione, questa serve in altre materie anco in

causa ipam che del ipreoccupante abbia da esser la condizion, e la vagion maggiore, anco
tra il Giudice Ecclesiastico, e secolare nelli casi di foro misto, come per esempio se un
Ebreo facesse alcuna cosa in spregio della Cristiana fede. Se poi il Giudice del
Romanello avesse ipreveduto, ipracedendo ex officio, e quello del delitto dopo da lui
garte la ipreventione dell iprimo non sarebbe amessa, ma la querela, ipurche non
mente instituita. Se un Giudice ordinario sopra un caso seguito nella sua
ipracedendo, e ipraticando
la formazion del Processo, la ipreventione dell ordinario avrà luogo, se il suo operato sarà stato
ne, e la ricevuta di
all'ordinario; ma quando la delegazion fosse anco ipier
non basterà già una semplice instanza, o una esposizione,
Ma bisogna, che fosse fatta la citazione reale,
fatto il Processo, e almeno esaminati li Testi sopra il delitto ipier fatale citazione
ne; ma
Ma quando le cose operate non fossero legittimamente fatte, nissuna ipreventione ir
ipreventione, ancorche tutte due fossero state fatte in un
la reale è stimata più forte; quando poi la
goder l'anzianità, come anco quel Processo
ostante che l'altro fosse stato prima ispedito. In caso poi, che due Giudici fossero di
pari auttorità, e di due Territori, quello, che avesse fatto iprima ipraclamar il mandato
rio goderebbe la ipreventione, anco contro il mandante in riguardo che queste cose
siano quasi un medesimo delitto, o almeno un negozio unico. In questi casi il Giudice
che avesse ipreveduto può far l'ingiuzione all'altro, che volesse in tali affari
esercitar la sua Giurisdizione, non ostante che il Reo praclamato, o il querellante at
tentasse poi di mutar il foro
fare. La quale intimazione si fa con lettere in iscritto, forma cioè sottoscritte d.
esso Giudice col titolo, che avesse; E se fossero più
della maniera, che s'è detto
di compagni avanti il
ante la sua adunanza s'intenderebbe aver ricusato ogn'altro Giudice

Cap.° 2e. n.° 2 et 3

n.° 15

n.° 16

vedere

[illegible] simili differenze [illegible] da' Giudici, quando alcuno d'essi non volesse cedere, rassumo di sopra [illegible] pronunziare medesimo per Giudice competente, ma il superiore

## Della Declinazion dei Fori

La materia della declinazion dei Fori è molto essenziale nei Giudizj, e però dopo avervi parlato [illegible] differenze d'essi, ora vi dirò alcuna cosa della declinazion dei medesimi. Questo [illegible] da tre cause, cioè o per ragion della persona, o per ragion della causa [illegible] luogo. Per ragion della persona si declina il foro del Giudice, quando il [illegible] a lui soggetto ne per rispetto dell'origine, ne del Domicilio, ne del [illegible] dice esser Chierico, o Religioso, e perciò non poter esser giu- [illegible] e conviva, o che gosse esente dalla sua Giurisdizione, o [illegible] per ragion della causa, quando alcun Laico querellato dal Laico asse- [illegible] azion di quel delitto all'Ecclesiastico o per la connessità [illegible] debbi essere a lui mandato. Per ragion del Luogo poi quando pretendesse il de- [illegible] comesso [illegible] riesa asoggettarsi alla Giurisdizione Ecclesiastica, o per altre cose simili. Quanto a Chierici questi per Legge canonica [illegible] ordinariamente dal Giudice Laico, ne anco in figura de' Testi, e così anco a Laico dal Giudice Ecclesiastico, essendo in [illegible] altro, e l'uno, e l'altro de- iure divino. Ben è vero, che quando un Chierico citasse [illegible] un Laico avanti il Giudice Secolare potrebbe anco il medesimo [illegible] esser per modo di reconven- zione, o per converso citato, e sentenziato. Ma non già in causa Criminale, se non quando con licenza dell'ordinario avesse denosto il Talso avanti il Giudice Laico co- me s'è detto in altri luoghi, o quando fosse degradato, ma non era questo per qualche c- mmesso fosse per l'irregolarità dessosto, perchè con tutto ciò non perderebbe il Privileg- gio del foro. La suddetta proposizione, che i Chierici non [illegible] Secolare s'estende anco a quei, che non hanno grado, o altro ordine Sacro, ma che siano [illegible] Ordini Minori, ed anco nella prima Tonsura, perchè anch'essi soggetti alla Giu- risdizione Ecclesiastica restano esenti dal Secolare. Ma deve avvertirsi [illegible] non prova il Chiericato, ma vi è necessaria la fede della sua ordinazione, oltre l'abito, e Tonsura, e questa sarebbe evidente prova da esser subito conosciuta dall'Ecclesiastico [illegible] anco li [illegible] la suddetta esenzione, quei che [illegible] fossero dedicati totalmente al servizio dei Monasteri [illegible] essante qualche regola approvata dal Sommo Pontefice, ma non era [illegible]

Clarus fin q. 35

Decian. n° 1

n° 26

che senza proveduta Tonsura, e alcuna regola proveritta andassero vagando, o mendicando 33
Non meno i Chierici per bigamia conjugati, come ne anco quei, che dopo aver comesso qualche Clar. q. 36 n°1a.
delitto, e esser processati si facessero Chierici o ricevessero anco gli ordini Sacri con fraude
della qual cosa bisognerebbe, che constasse se un Chierico fosse condannato con opinion di Laico, e si
sen' appellasse, e mostrasse d'esser Chierico potrà il Giudice Ecclesiastico inviar l'esecutore, ed
il Secolare conoscer circa la nullità di tal sentenza, perche non giudicherà il Prete, ma la
nullità della sentenza, il che anco potrebbe far il medesimo Giudice, mancando il Secolare anco
se tal Prete avesse confessato il delitto, per il qual fosse stato condannato non potrebbe per tal 64
confession esser punito dall' Ecclesiastico Ben il Vescovo potrebbe valersi d'un Laico per 75
suo Accessor in causa Criminale contro a Preti, e questa è comun opinione per il delitto 44
di Assassinio il Chierico può esser e processato, e castigato dal Secolare ancorche fosse Sacer-
dote, ed in dignità è privo di tutti gli onori, ed immunità E tutti quelli, che fossero Correi Clar. q. 66. n°2 e 3
suoi aderenti, e ricettatori; in tal caso tal Sacerdote intendendosi degradato ipso facto non- de homicid
stre la degradazione non è altro che un spogliarlo di tutti i Privilegi Beneficij onori e di- in fo
gnità Clericali ogn'uno lo potrebbe ammazzar impune Potrebbe il Chierico esser arre- 76.
stato dal Giudice Laico, quando l'Ecclesiastico mancasse per negligenza, o per cattiva volontà
la qual negligenza però bisognerebbe provar, et essendo negativa, cadauna loco, et tempore, che
l'Ecclesiastico sia stato ricercato, con spezie richiesta tosto trascurato le parti sue sebben poca
cura, ma ciò finalmente si capita a queste prove per le circostanze d'esse Parimente un Chierico 85
che esercitasse arti infame, et infami, benche fosse in Sacris, et anco uno che essendo negli 87
Ordini Minori deposto l'abito, s'immischiasse a delitti comuni, et altro, fosse in tal abito 88
ritrovato in flagranti crimine, o fosse Apostata, potrebbe esser castigato dal Secolare. 91
Se circa la persona d'un Reo refento, fosse nato dubbio, se egli veramente sia Chierico 101
o Laico deve star nella Carcer del Laico, che lo ha fatto ritener sin alla cognizion di Clar. q. 36 n°2a
tal cambio, a esser tratto dal medesimo Laico col mezzo di prove nel riguardo, ne ver. in hoc tamen
si deve aver al stato, in cui il reo sarà stato al tempo del delitto, cioè vitento senz'abito, 100
e Tonsura, o in altro modo, perche in dubbio ognuno si presume Laico, e non si trova
il Contrario, il che ritrovandosi si rimette all' Ecclesiastico Ma circa inanzi s'osservano gl'altre
cose, e far che un Chierico constituto negli ordini minori porti l'Abito, e Tonsura 117
che non vada in abito, e Tonsura, ma come Laico, ne s'ingerisca in cose turpi, et enorm.
che quelle siano frequenti, e che in quelle sia vitento Vi sarebbe anco la quarta Leg. 1. seq
della Trina Canonica monizione, perche reassuma l'abito, e cessata dall'enormità Jure
la però di consuetudine non s'osserva Potrebbe anco esser vitento dal Secolare un Prete 107
dopo il delitto, che avesse comesso, quando si avesse sospetto della sua fuga, che an
dasse machinando, per doverlo poi far capitar all' Ecclesiastico Come pure potrebbe es- 114
ser vitento dalla Corte, o dal Podestà di notte quando illecitamente con armi vietate dalle Clar. q. 36. post
leggi, e proclami secolari concernenti l'attività giudiciaria, e la quiete del popolo, o in altro n° 2b.
modo

Decian l. 4 c. 2 n. 128

mocò fosse trovato camminando e possono esser straziati, e privi d'esse armi ed anco pecuniariamente puniti per l'avesto hauto dal Ecclesiastico, altrimenti sarebbero intollerabili il Chierico che non portasse l'habito, e la Tonsura può esser causa di scelerare Se il Giudice Ecclesio avesse mandato con sua sentenza ouersi degradar un Prete, e che avesse anco degradato, et hauto cauato l'anima Secolare e che esser da lui castigato, e quel delitto per il quale fosse degradato ben che il delitto fosse Ecclesiastico, ma che esso Giudice Ecclesio non avesse condannato il Reo a morte o ad altra pena corporale, alla qual pena di morte il Ecclesio non capita ma dà il Reo al Secolare, perche egli giudichi esser la pena, all'ora esso Secolare non sarà tenuto condannar il Reo a morte, se la sua Coscienza non potesse accommodarsi alle proue del Processo Ecclesiastico, ma ben potrebbe egli fare altra maggior inquisitione, per inserir la propria consuetudine e ragione, e perche se questo Reo non fu specialmente condannato dal Ecclesio a morte, ma consegnato per il casiao al Secolare non si pocha egli chiamar in questo caso mero esecutore d'altre mani la Sentenza da esequirsi, ne meno [illegible] che venga a, ouero il delitto per cerno di heresia sia stato commesso o no [illegible] pra la pena, se deui esser i morte e altra, la consegna che gli è stata fatta del Reo [illegible] chiamandosi esecutore che esequisce l'altrui Sentenza, e la sua, la qual non [illegible] degradato alla Corte secolare, se il suo loco, che è luogo d'esercitar le liti, e consta di cause [illegible] esercitio, la causa ecclesiastica [illegible] così quando anco l'Ecclesiastico impetrasse il braccio secolare per l'esecutione della sentenza non [illegible] una condizione. La degradazione, nel [illegible] dalle disposizioni per la quale [illegible] il braccio dell'Ecclesio non però solennemente [illegible] [illegible] contiene il Reo solennemente [illegible] la medesima degradazione, [illegible] [illegible] [illegible]

ma sopra l'abito, e Tonsura il Laico senza dubbio è Giudice competente; ma, se il Chierico, che non
fosse in Sacris ne portasse l'abito, e Tonsura sarebbe necessario, che oltre il Chiericato mostri anco il ti-
tolo del Benefizio, e prova d'esser quasi in possesso di detto medesimo. Altrimenti non si sarebbe la rimessa
al Ecclesiastico. Ma quando il Chierico o sia ne ordini Sacri, o minori deposto l'abito Chiericale Favin. de delit.
come fosse qualche enorme delitto allhora senza altra precedente monizione dell'ordinario perda il Pri- et pan. q. 18
vilegio del Foro, e può esser dal Secolare castigato (da eccetuar alcuni delitti si chiamano quelli ne' quali no 36.
il Reo incorre nell'infamia di ragion canonica, o che siano gravi, ed atroci di ragion civile, come Decian. lib. 1
il commercio Sodomia, ed altri) Se in un delitto intravenisse unitamente o Heresia, e Laico g no 107
regolarmente s'usa, che il Giudice Ecclesiastico conosca quanto agli Ecclesiastici, e il Secolare idem Clar. d q.
quanto ai Laici non ostante che si trattasse di cavar la continenza del caso, o si fan nascer di no 40
verse sentenze Se un Secolare accusa il Chierico può l'un, e l'altro Giudice procedere il primo Clar. q. 36
quanto al Cap. Si quis suadente circa la pena spirituale. il secondo quanto al castigo temporale
mentre tutti e due questi Giudici sono realmente offesi. Quando porta il caso, che un
Chierico Reo si rimette al Ecclesiastico da un Secolare è da avvertir, che ciò si faccia bensì
sotto buona custodia ma senza alcuna ignominia, o maltrattamento In tal caso però l'Eccle- Ibid d q
siastico non è tenuto di star al Processo del Secolare rimettente perche sarebbe stato rimes- no 49
so da un Giudice incompetente ma può formar un altro e se il Reo avesse confessato al Giu
dice Secolare il delitto tal confessione sarebbe tenuta, come estragiudiziale, e servirebbe so-
stanzialmente d'indizio a Tortura.

## De Delitti del Foro Commune, o Misto.

Dopo l'Eccezione dell'incompetenza del Giudice ben spesso usa dubitarsi circa la qualità del delitto
valsone causa come a dir se la sua cognizione s'aspetti all'Ecclesiastico o al Secolare, o all'uno, o al-
l'altro rende a questo proposito dovrò saper come ancora vi ho accennato. Alcuni delitti esser
meri Ecclesiastici, ed alla cognizione dell'Giudice Ecclesiastico pertinenti; Alcuni meramente se- Decian. Tract.
colari al Giudice loro spettanti; Alcuni misti, cioè del Commun Foro, ne quali può conoscer l'un Crim I 2 c
dell'altro Ecclesiastico ed il Laico Delli primi due Generi credo d'avervi già parlato abbastanza ora. 27.
quanto ai misti ancor questi esser in giure li seguenti Sacrileggio, Usure, Eresia, Simonia, Per- Clar. p. fin. q
giurio, Adulterio, Bestemia, Sodomia, Sortilegio, Bestemia, Assassinio e quando l'Offeso in- 37. nº 46.
giuria la Religion Cristiana. Ce però vero, che procedendo l'Ecclesiastico contro i Laici Delitti Misti
Cristiani non può già passar alle vettenzioni loro o a castighi Corporali, ma alle Censure solamen- Clar p fin
te, essendo alcuno di questi stesso assalto dall'Ecclesiastico nondimeno dal Giudice Laico può es- q 57. nº ii e
ser quel tale querellato, e punito, mentre la [illegible] Secolare sono total- i 46
mente separate, e distinte, e però l'assolutione seguita in un Foro non preclude [illegible]
eccezione [illegible] giudicata, e così anco se il Reo medesimo nel Foro Ecclesiastico fosse
stato condannato; E questa è la commun opinione de tutti li Dottori Stanti le quali cose cessa l'oc- Decian. lib.
casione di darsi luogo alla prevenzione. ma ogn'uno de subetti Giudici esercita le parti sue. L'Ec- 4. c. 10. nº 16.
clesiastico quanto alla pena spirituale, ed il Laico quanto alla Temporale

de qualche

Se qualche doglianza fosse presentata contro Ecclesiastici

(3) Li Vescovi, e Prelati di Roma, per se stessi, non hanno alcuna Giurisdizione sopra Preti, Chierici, Frati, e Monaci, venendo però alcuno di questi querellato per cosa grave all'Foro secolare, si cita, e si manda a Querela, e si forma Processo per l'informazione, e poi si scrive, e se ne dà conto all'Ecc.mo Consiglio con Lettere informative giurate, perchè poi il medesimo ne intenda quelle ragioni, che per una parte, e per l'altra si devono, e stima giuste. Li Vescovi per Bolla di Papa Pio V. hanno facoltà di mandare Nuncio, o Vicario, o altra persona, che rappresentarli, per esaminar testimonj, e far ogni altra cosa giudiciale, e stragiudiciale, e questi si devono sempre accettare, e ricevere. Li Vescovi hanno licenza simili per gli Esami delle Vedove, e Zitelle, e così anco delli Frati, e Monache di qualsivoglia Loro Ordine, o vero meglio scrivere all'Ecc.mo Consiglio, e ricercar simil facoltà. Quando li Vescovi implorano il Braccio secolare, questo si concede, Non con precedente notizia, ed esame, e con la Bolla di Papa Pio V. di Roma, non si esequiscono, se prima non sono veduti dall'Ecc.mo Collegio, e licenziati con una notizia sommaria fatta da un Segretario, che dica= Non si permette, che alcun Forestiero suddito sia tirato fuori dello Stato; ma le Cause siano giudicate in prima instanza, dagli Ordinarij, o in particolari Dominij. Niuno può implorar Giudici Ecclesiastici nelle cause spettanti al Giudice secolare sotto gravi pene. Niuno può impetrar Lettere dal Pontefice, o Legato contro la volontà del Sovrano, o contravenir alle pene, devono rinunziar alle cose impetrate. Niuno può impetrar Benefizj Ecclesiastici de Beni Stabili, ad ora Cantus non si possono lasciar da Testadori alle Chiese oltre due anni, ma poi siano venduti.

Quanto al Sant'Offizio dell'Inquisizione.

(4) In questi Stati vi sono li Vescovi, e Prelati, e l'Inquisitor Vi è il Giudice ordinario, [illegible] ne esercitar solo alcuna Giurisdizione, o Funzione in tali affare

De Casi Pretorj, Prevostizj, e Communi

(5) Li Pretori, Prevosti, e Vicarij nelle Città in prima Linea si devono fare [illegible] Pretori, Prevosti, e Vicarij nelle Città in prima linea si devono fare [illegible] Uffizio Pretorio calo s'aspettano tutti i Casi eccettuati quei che commettiscono all'Capo solo [illegible] tutti i casi nati oltre quei, che s'aspettano al Foro Pretorio in genere [illegible] Ministri, e Servitori dei [illegible] commettessero qualche eccesso. Se un Soldato come Testimo

Brevi

Vescovi

Pars Ser. 1517. 25 Marzo 1517 Ven. in Secr. 1° 2

Pars Sen. 1517. 25 Giugno ne Decret.

1° 2° Pars Sen° 1550 22 Giobre ne Decret. C. 61. Pars Sen. 1501. 26 Zobre ne Decret. a C. 1.

Pars [illegible] 22. Sen° ut supra.

Pars del medesimo

Decret. Sen. in 546 3 Ian° C. 136.

Officio Prefet.°

Lex 6x.ii Decem 1632 Iure

agog. in Prat. cum Petr de Ambrosus C 135 n° 9

Decis. et Exami Collegii in 91 23 Ian° Ind.e X^ma

# Congiura contro Venezia del MDCXVIII.

Fra tutte l' imprese degl' uomini non vi è la maggiore di quella della Congiura. Il Coraggio la prudenza, e la fedeltà, che egualmente si ricercano in tutti quelli, che ne hanno parte sono qualità rare per loro natura, ma è ancora più raro di trovarle in una medesima Persona. L' Uomo spesse volte si lusinga d'esser amato più di quello, che in effetto è, massime quando merita d'esserlo, e che ha procurato di farsi amare; Alcuni capi di Congiura si fondano sopra l' affetto, che i loro Congiurati hanno per essi, ma vi sono poche amicizie, che per il timor della morte siano perfette. E, se questo affetto è violente, egli previene il giudizio negl' incontri inopinati, non è accompagnato dalla discrezione necessaria, e la maggior parte degl' uomini, quando vogliono qualche cosa appassionatamente non possono far di mano di non mostrar soverchio ardore in volerla. Se un congiurato è tanto circospetto, che nel canto suo non vi sii alcuna indiscrezione da temere egli non s' impiega ma è così fervido d'affetto come gl' altri. Conosca pur troppo la grandezza, e la verisimiglianza del pericolo, a cui si è esposto, e li diversi partiti, che può prefendere per disimpegnarsene; Egli vede in somma, che li vantaggi, che può ricavare dall' intrapresa sono incerti, e che se egli fa un discoprire a quelli contro a quali è fatta, ed è sicura la sua ricompensa; ma sa la maggior parte della capacità degl' uomini non è terminata sopra la sua esperienza, e di tado giustamente discorrono nel primo negozio che passa loro per le mani i più saggi sono quelli, che profitano dei falli, che vi commettono, e che ne cavano dei lumi, e delle corseguenza per governarsi meglio nell' avvenire, ma non vi essendo

comparazione alcuna (o sia quanto al pericolo, sia quanto alle difficoltà) tra una congiura, e qualsivoglia altro negozio qualunque esperienza, che si abbia in ogni altra materia non se ne può cavar alcun lume, ne conseguenza certa per ben disporsi in una congiura. Affine di non far alcun errore considerabile sarebbe necessario essere già stato d'un altra, ma è cosa rara, che un'uomo sia stato di Congiure in una vita; Se la prima riesce li vantaggi, che ne ricava lo mettono per ordinario in stato di non aver bisogno d'esporsi più al medesimo pericolo; Se non gli riesce egli perisce, e se scappa rare volte avviene, che vi voglia correr la seconda volta il medesimo rischio. Bisogna aggiugner a questo inconveniente, che qualunque odio, che l'uomo abbia per la tirannia, egli ama sempre più se medesimo, che non odia gli altri, Che non basta, che dei Congiurati siano fedeli, se ciascuno di essi non è parimente, che ezziandio li suoi Compagni lo sanno. Che un capo deve aver riguardo a tutti li terrori passivi, ed altre più ridicole imaginazioni che possono sopragiungervi, come parimente alle difficoltà più solide, che s'incontrano nella sua intrapresa perchè le une, e le altre sono equalmente capaci di rovinarla, che una parola detta ad altro proposito, o un gesto fatto senza disegno possono far credere d'essere tradito, e precipitare l'esecuzione; Che una circostanza del tempo, o del luogo, che non sarà d'importanza alcuna basta tal ora per atterrir gli spiriti per sola ragione, che ella non sarà stata prevenuta. E, della maniera stessa, che gli uomini sono fatti loro sembra sempre, che si penetri il loro secreto. Trovano dei motivi di creder d'esser scoperti in tutto ciò, che si dice, e che si fa in presenza loro, e chi si sente colpevole, crede, che tutto sia detto, o fatto a bello studio per esso. E se tutte queste difficoltà sono quasi insuperabili a ogni congiurazione, che non hanno per oggetto, che la morte d'una sola persona, che sarà in quelle, che s'attaccano in gran numero in una volta, che fondono alla usurpazione d'una Città, o d'un Stato intiero, che per

questa

questa ragione ricercano assai più tempo per disponersi, e più gente per eseguirle. Queste considerazioni m' hanno fatto sempre guardar queste sorti d' intraprese, come luoghi più morali, e più instruttivi dell' istoria, e questo è anco ciò, che mi obbligarà pubblicare la Congiura, che un' Ambasciator di Spagna in Venezia già cinquanta sei anni in circa contro quella Repub. blica tentò. Non so se il mio giudizio sia vidotto dall' amore del soggetto, che ho preso a trattare, ma ingenuamente confesso, che non si vide mai meglio, quanto in questo ciò, che negli affari del mondo oprò la prudenza, e ciò, che vi può il caso. Tutta l' ampiezza dello spirito umano ha i suoi diversi limiti, le sue più grandi elevazioni, e le sue più segrete debolezze; la vigilanze infinite, che bisogna aver per governar gli uomini, la differenza della buona alla cattiva avvertenza dalla desterità all' austerità, e se la malizia non è mai più odiabile, che quando abusa delle cose più eccellenti, e se ne concepirà senza dubio molto orrore per questa istoria, quando vi si vedrà di grandissime qualità impiegate per un fine detestabile. Perciò anticamente un Greco Savio vedendo un Reo a sostentar una falsità in mezzo a tormenti con una maravigliosa costanza, non potè far di meno d'esclamare = Oh! infelice costui, che fa, che una cosa così buona, serva d'un' uso così cattivo =. Le differenze, che vertivano fra Paolo V Pontefice, e la Repubblica di Venezia essendo state terminate dalla Francia, con l' onor dovuto alla Santa Sede, e con la gloria, che li Venezziani meritavano. Non vi erano, senon li Spagnuoli, che avevano occasione di dolersene. Essendosene egsino dichiarati a favor del Papa, ed essendosegli offerti di sottometter li Venezziani con l' armi, furono invitati, perchè egli aveva concluso quasi il Trattato senza loro partecipazione, ma avendo penetrato il segreto dell' accommodamento, conobbero, che non avevano motivo di lamentarsi

di lamentarsi di lui, e che il disprezzo, che in questo affare s'avera testi-
moniato per essi procedeva dal canto della Repubblica. Il Senato, era quello
che aveva voluto in certo modo escluderli dalla mediazione; Egli pretese
che essi non potessero esser arbitri dopo aver mostrata tanta parzialità. Qua-
lunque sentimento, che li Spagnuoli avessero di questa ingiuria non la
testimoniarono sinchè visse Enrico IV. Le obbligazioni, che questo Prin-
cipe aveva con li Venezziani erano troppo note, e la cura, che aveva preso
li loro interessi nelle sopradette loro differenze con la Corte Romana non
erano mene. Ma la di lui morte avendo messo li stessi Spagnuoli alla li-
berta non vi fu bisogno d'altro, che d'un pretesto. Una Truppa di Pirati,
chiamati gli Uscochi erano ritirati nelle Terre della Casa d'Austria, che
sono sul mar Adriatico, e che sono contigue a Venezziani. Questi mas-
nadieri avendo fatto un numero infinito di violenze alli sudditi della Repu-
blica, furono protetti dall'Arciduca Ferdinando di Graz Sovrano di quel
Paese, e poscia Imperatore. Questo era un Principe molto Religioso, ma li
suoi Ministri dividevano il bottino con gli Uschochi, ed essendo essi de-
dicati alla Corte di Spagna si servirono di questa occassione per veni-
dicarsi delli Venezziani, e l'imperatore Mattias mosso dalle giuste doglian-
ze della Repubblica accommodò questo intrico in Vienna nel mese di Fe-
braro 1617. Ma quest'accordo fu così mal osservato dal canto dell'
Arciduca, che li convenne venir alla una guerra aperta, nella quale non
riporto tutti li vantaggi, che li Spagnuoli s'erano promessi. Li Venezziani
riparorono facilmente con la loro condotta alle perdite, che fecero in altre
scaramuzzie non dovendo essi temer d'altri, che dei Turchi, potevano sos-
tener questa guerra meglio, che l'Arciduca, questo Principe era pregato dall'im-
peratore a far la pace, perchè il Gran Signore minazzava l'Ungaria, ed
egli aveva bisogno di metter assieme Summe considerabili di danaro per
favorir la propria elezzione all'Imperio di Boemia, che poco doppo fu fatta

Gli Spagnuoli

Li Spagnuoli ben avrebbero voluto somministrar li mezzi di continuar la guerra, ma Carlo Emanuel Duca di Savoja, al quale essi la facevano nel medesimo tempo non permetteva loro divider le proprie forze, e ricavando questo Duca dalla Repubblica soccorsi considerabili di danaro mai poterono distarlo da essa. Il Consiglio di Stato era molto sdegnato di ritrovar li Venezziani in testa per tutto. Il senso dolce, e piacevole di Filippo III, e del Duca di Lorena favorito suo non suggeriva loro via alcuna per uscir da questo imbarazzio, ma un ministro, che avevano in Italia, e che non era così moderato come essi intrapprese di avarli Questo era Don Alfonso della Cueva Marchese di Bedmar Ambasciatore Ordinario a Venezia, uno de più potenti genii, e de più torbidi spiriti, che la Spagna abbia prodotto giammai. Dalli scritti, che ha lasciati ben si comprende, che egli aveva perfetta cognizione di tutto ciò, che si ritrova nelle Istorie antiche, e moderne, che possa formar un uomo ordinario egli comparava le cose, che si raccontavano con quelle, che passavano a suo tempo, stessamente osservava le differenze, e le rassomiglianze degli affari, e considerava, che quanto ciò che hanno di diferente cambia ciò, che hanno di somigliante. Portava per ordinario il suo giudizio sopra la riuscita d'una intrapresa subito che ne sapeva il fondamento, e di fondamenti, se nel progresso trovava di non aver sodisfatto rimostrava all'origine del suo errore, e procurava di scoprir ciò, che l'aveva ingannato Con questo studio egli aveva compreso quali erano le vie sicure, e vere mezzi, e circostanze fali, che presagiscono un buon successo ai disegni grandi, e che sempre quasi li fanno riuscire Questa pratica continua di lettura, e di meditazione, ed osservazione delle cose del Mondo lo avevano sollevato ad un tal punto di sagacità, che le sue congetture sopra l'avvenire passavano nel consiglio di Spagna per profezie A questa cognizione profonda della natura dei grandi affari erano giunti talenti singolari per maneggiarli una facilità di parlare e di scrivere con una grazia inespressibile, un instinto maraviglioso

per conoscer

per conoscer gli uomini, un aria ... sempre allegra, ed aperta, nella quale
appariva più arroore, che gravità, lontano dalla simulazione sino ad avvici-
narsi alla naturalezza; un genio libero, e comunicante tanto più impenetra-
bile, quanto più, che ognuno credeva di penetrarlo; Maniere tenere, insinu-
anti, ed allettatrici, che attraevano li secreti de cuori più difficili ad espri-
marli. in somma tutte le apparenze d'una intiera libertà di spirito nelle più
crudeli agitazioni. Gli Ambasciatori di Spagna erano all'ora in possesso di
Governar le Corti dove erano mandati, ed il Marchese Bedmar sino
dall'anno 1607 era stato eletto per Venezia come per difficile negli im-
pieghi stranieri, e nel quale non può valersi ne di fermine, ne di tratti, ne
de favoriti. Il Consiglio di Spagna era così intento ad esso, che per
bisogno, che avesse di servirsene altrove non potè ne anco dopo
sei anni d'impiego risolversi di richiamarlo. Questo lungo soggior-
no gli diede tempo di studiare li principj di questo governo di
penetrar li più segreti artifizi, di scoprire la forza, e la debolezza,
li vantaggi, e li disastri. Quando egli vide, che l'Arciduca sarebbe ob-
bligato a far la pace [illegible] non poteva esser se non vergognosa
per esso, pensò il mezzo era dal canto loro, risolse d'intraprender qual-
che cosa per prevenirla. Considerò che nello stato, in cui Venezia tro-
vavasi non era possibile d'impadronirsene con l'intelligenza, che egli
aveva, e con le forze, che egli poteva avere. Le armate le avevano
scarseggiate d'armi, e più ancora d'uomini capaci di portarle. Quella
di mare non essendo mai stata così bella, nulla di meno questa armata
invincibile non potea quasi allontanarsi dalla costa d'Istria, che era la
Scuola della Guerra. Quella di terra non era più vicina, e nulla trovavasi
a Venezia, che potesse opporsi ad una calata dell'Armata Navale di
Spagna. Per render più sicura questa calata, il Marchese di Bedmar
voleva impadronirsi dei posti principali, come della Piazza di S. Marco,
e dell'Arsenale e perchè sarebbe stato difficile il farlo senza [illegible]

fosse

fosse in una tranquilla perfetta, giudico a proposito di far mettere il fuoco tutto
in un tempo in tutti i Luoghi, che vi erano più suscettibili, e che più impedisse il
soccorrersi. Esso non volle alla prima scriver in Spagna, non sapeva, che i prin-
cipi non bramano esimersi circa questi casi d'Stato, senon allora, che sono tan-
to inoltrati, che non resta più pur espedirli, che riportarne la loro approvazio-
ne, se la riesce. Egli si contentò di motivar al Duca di Uzeda Princi-
pal Segretario di Stato, che, vedendo la vergogna, che la Casa d'Austria ri-
ceveva nella Guerra del Friuli per le insolenze commesse da Veneziani,
e che tutte le Vie di accordo, che erano state prese in Vienna, ed altrove
erano ignominiose, e cercava essere nello stato, nel quale la natura, e la ci-
vilità obbligano un suddito fedele a ricorrere alle Vie estraordinarie per
preservare il suo Principe e la sua Patria da un infamia per altro
irreparabile, che questa cura aspettava a lui particolarmente a causa del-
l'impiego, che esercitava, nel quale avendo continuamente innanzi agli occhi
le miserie del male, al quale conveniva rimediare non vera alcuno, che meglio
di lui potesse giudicare quale dovesse essere questo rimedio, e che egli pro-
curasse di adempir questo obbligo suo d'una maniera, che fosse degna dello zelo
che egli aveva per la grandezza del suo Signore. Il Duca di Uzeda, che
lo conosceva particolarmente per questo, che era, comparse alla prima, che
a questo discorso si rimetteva qualche progetto egualmente importante, e pericoloso:
Ma gli Auditori Suoi senza communicare il pensiere al primo, Ministro ris-
posero al Bedmar in termini Generali, lodando il suo zelo, e rimetten-
dosi nel resto alla sua solita prudenza. Il Marchese, che non attendeva al-
tra risposta, non si punto sorpreso nel ricevere una tanta cortesia. Non
pensò più ad altro, che a disporre il suo disegno in modi di poter accer-
tarsi di riportarne l'approvazione. Non la Monarchia mai nel mondo così
assoluta, come l'Imperio col quale il Senato governa questa Repubblica
vi si in una riverenza infinita sia nelle minime cose verso i Principi, e quelli
che non

che non vi sono. Non vi sono altri, che i soli Nobili, che possano commandar in tutti i Paesi, che ne dipendono. Li Signori, ma Grandi, e primi Magistrati de Paesi medesimi vivono con essi loro come Sovrani piuttosto, che come Fattori, e qualche volta la Repubblica ha della gente alle sue Armate a Stranieri, questi semare a condizione che gli impegnano a seguire necessariamente li sentimenti del Generalissimo Venezziano ecne non lasciano loro in effetto, senon la Cura delli essere. Non essendovi pretesto alcuno tanto plausibile per aggravar il popolo quanto la guerra. Quella degli Uschochi ca va occasione a Nobili, che v'avevano la direzione di dire, che ella era una spesa eccessiva, oltre il danaro, che andava in Piemonte. Bisogno nel progresso mantener quasi un'armata in Lombardia contro il Governator di Milano, che minazzava sempre di far qualche diversione in favor delli Arcicuca. La seconda cura della Repubblica, che veniva li Commandanti più arditi ad inventar nuove vessazioni, e ne veniva il popolo più paciente a soffrirle. Ed arrivorono a tal segno, che il Marchese di Bedmar potè ragionevolmente accertarsi, che la rivoluzione, che egli meditava riuscirebbe incontinente alla Plebe altrettanto grata, quanto a grandi funesta. Anco tra i Grandi vi erano molti, che non amavano il Governo. Questi erano i Partegiani della Corte Romana, alcuni, che facevano maggior numero ambizziosi, e vendicativi erano irritati, perchè la Repubblica era stata governata contro i loro consigli toccanti le loro differenze con quella Corte. Eglino erano disposti a far tutto, e soffrir tutto per levar l'autorità dalle mani di quelli, che l'avevano, ed avrebbero osservato con soddisfazione le disavventure dello stato come tutti cosa, che non era stata approvata da loro; Alcuni altri semplici, e di talenti meno, che ordinarj volevano esser più cattolici del Papa. Avevano questi riceduto dalle sue pretensioni nell'accommodamento credevano, che egli fosse stato obligato a farlo per politica, e che se in questa ottava si era loro qualche vitivo mentale era di temere, che la scomunica non sussistesse come prima nell'intenzione di Sua Santità. In questo numero erano altri Senatori altrettanto provvisti di beni di fortuna, quanto di spirito, li quali nel progresso molto servirono ai disegni del Marchese di Bedmar, dopò che egli ebbe ai medesimi

persuaso

persuaso a forza di beneficarli, che dopo questo affare non si poteva essere Venezziano con buona conscienza. Quantunque siano rigorose le proibizioni a Nobili d'aver comercio cogli Stranieri, nulla dimeno egli aveva trovato dei mezzi di far stretta amicizia con li più necessitosi, e con li più mal contenti. Se questi avevano qualche Parente, congionto ne Conventi, qualche Cortegiana o qualche Ecclesiastico confidente egli comprava ad ogni prezzo la pratica famigliare di tali persone, e faceva loro dei regali, che non lasciavano d'esser di gran valore, ancorchè per ordinario non fossero se non curiosità de Paesi stranieri. Queste liberalità fatte senza necessità fecero pensar a quelli, che ricercavano, che potevano attrarne di più considerabili; di tal oggetto satisfecero pienamente alla di lui curiosità sopra tutte le cose, che loro ricercava, e presero cura d'informarsi loro medesimi di quelle, che non sapevano abbastanza a fine di ricognoscere alla di lui amanoe, e la di lui riconoscenza superavano la loro aspettazione, mai quietarono sinche non ebbero impiegato li loro Patroni in questo comercio. Convien credere che la necessità ne fosse la causa, e che questi Nobili non potevano vedere senza invidia delle Persone da essi intieramente dipendenti divenute più ricche di loro con tai regali, che non erano fatti senon in loro considerazione. Ma ommergesi sia dopo questo tempo non vi fu alcuna deliberazione del Senato che fosse N. Ambasciator di Spagna fosse segreta. Egli era avvertito di tutte le deliberazioni che vi si prendevano, e li secretarii dell Ambasciata sapevano quelle che riguardavano la condotta dell'esercito prima, che quelli della Repubblica avessero ordine di eseguirla. Con questa intelligenza era necessario all' Ambasciatore un numero di milizia valevole per riuscir nella sua intrapresa. Ma essendosi una potente Armata Spagnuola nella Lombardia egli non temeva punto che ne mancasse, quando avesse un Governatore di Milano capace d'entrare ne suoi disegni. Il Marchese di Maiorca, che vi era allora era troppo strettamente congiunto col Duca di Savoia per acconsentire a guerra aperta allora sarebbe stato il Cavallo di Troia, del quale la Francia,

ed i

ec : Veneziani, erano stati mediatori tra questo Principe, ed esso l'Ambasciatore, che sapeva, che questa negoziazione non sarebbe stata approvata in Spagna scrisse a questa Corte a fine di farlo chiamare, e sollecitò nel medesimo tempo Don Pedro de Toledo marchese di Villa Franca suo intimo amico di procurar il governo di Milano. Don Pedro ebbe ordine di partir immediatamente per andar a dar cambio al suo Governatore verso il fine dell'anno 1615, e non così tosto arivato a Milano ne diede parte a Venezia col mezzo del Marchese di Lavè. L'Ambasciator communicò il suo progetto a questo Marchese nella maniera che ei giudicò più propria per farlo trovar buono, e lo incaricò principalmente di sapere se il nuovo Governatore potrebbe dar mille, e cinque cento uomini delle sue migliori Truppe, quando fosse il tempo. Don Pedro invaghito della grandezza dell'intrapresa risolse di seconderla per quanto far lo potesse senza esporsi ad una certa rovina, quando ella non fosse riuscita. Spedì una seconda volta il Marchese di Lavè a Venezia affine d'assicurar l'Ambasciatore, ma nel medesimo tempo lo pregò di considerare, che non vi era apparenza di mandargli gl'uomini, che ricercava, senza farne una scielta esquisita, e che se questi venivano a perire egli sarebbe inescusabile d'aver esposto ad un pericolo così considerabile li più bravi Soldati della sua Armata. Che di quelli ne darebbe per il maggior numero che li fosse possibile, e che egli sceglierebbe tanto bene, che egli disporrebbe d'essi, come di lui medesimo. Al più importante di tutto per il dissegno dell'Ambasciatore, ch'era d'impedire ogni sorta d'accommodamento a tal oggetto obligò il Marchese di Lavè a far delle proposizioni di pace molto irragionevoli al Senato per parte del Governatore di Milano. Il Senato li vidde con indignazione come ben lo avevano preveduto, e non volle punto entrar in negoziazione con essi loro. Don Pedro nulla tralasciò dal canto suo, ne mano per inasprir

maggiorm-

maggiormente le cose. Il Duca di Mantova era poco disposto a conceder il perdono a suoi sudditi ribelli, come avevano ipromesso per il Trattato d'Asti. Fu incoraggito ad ostinarsi sopra questo articolo, ed a continuare li castighi, che aveva principiati contro d'essi. Li Spagnuoli fecero delle proposizioni al Duca di Savoja per la definizione di questo trattato, che ben sapevano che non sarebbero da lui accettate, e si scusarono di disarmar anche essi, come dovevano sotto pretesto della Guerra del Friuli nella quale la Spagna non poteva più con onore prender partito. L'armata Veneta passato il Lisonzo aveva assediata Gradisca Metropoli dello Stato dell'Arciduca. Il Consiglio di Spagna, che sin'allora aveva mostrato di esser neutrale vedendo, che si voleva spogliar questo Principe, minacciò dichiarirsi a favor di questo. In questo tempo prese fine la mala intelligenza, che era nella Casa d'Austria tra il Ramo di Spagna, e quello dell'Alemagna dopo le differenze del figlio, e fratello di Carlo V. per la successione dell'impero. L'interesse, che li Spagnuoli presero in questa Guerra fu il primo contrasegno di questa riconciliazione. Don Pedro fece avanzar il Mastro di Campo Gambalotta, ed a Pavia fece montar ventiquatro pezzi d'Artiglieria, che per quanto egli pubblicava dovevano ben presto accompagnar un corpo di ottomille persone comandate da Don Sanchio di Lecchia. Dall'altra parte il Vicerè di Napoli, che corseggiava il Mediterraneo con la flotta di Spagna minacciava d'attaccar il Duca di Savoja verso Villa Franca. Chiudeva la strada a tutti li soccorsi che venivano alla Repubblica per mare, e si metteva ogni giorno in stato d'entrar nell'Istro per tener in apprensione l'Armata marittima Veneta. Li Ministri Veneziani avendo declamato in tutte le Corti contro la violenza di questa procedura, il marchese di Bedmar intraprese di giustificarla. Egli credè pacientemente per il suo disegno

di rovesciar

di rovesciar li fondamenti della veneraxione, che tutta l'Europa aveva per tanti secoli per questa Repubblica come il più antico e il più libero di tutti li Stati. Questa libertà era stata novamente provata e rifevata più alto, che mai nelle occasio ni della differenze col Papa da più Scrittori, che passorono per invincibili, ancor che il partito contrario non avesse mancato d'uomini dotti, che avevano risposto. L'Ambasciator essendo messo ad esser di nuovo confusa in nuovi Capitoli, e numerosi Volumi degli Autori Venezziani senza far l'onore di un solo di nominarli, e non essendovi alcuna questione sopra le materie di questa natura, che un'uomo dotto non possa render problematica sotto pretesto di stabilire il jus degli imperatori sopra Venezia. Egli fece creder, che l'indipendenza della Repubblica non era, se non una Chimera come appunto il suo impero sopra il mare. Non essendo necessario per il suo oggetto, che egli fosse conosciuto per Autore di questo Libello, egli lo fece pubblicar così destramente, che non si ha saputo durante la sua vita, che egli vi havesse parte. Sembra cosa stravagante che non si sospettasse di lui, ma è da credere, che li Venezziani non lo conoscessero bene per anco se le di lui maniere vive, ed impetuose, che erano le sole, che egli faceva apparire non permettevano ad essi di pensar, che un'uomo di tal natura potesse esser autore d'una Satira di Stato della più alta, e delicata finezza. L'equità, e la buona fede sembravano regnarvi per tutto, e le declamazioni contro gl'attentati de Venezziani, che vi erano mescolate erano ritenute nei termini d'una moderazione apparente, che solo bastava per renderle plausibili. Quest'opera, che aveva per titolo Squittinio della libertà Veneta fece molto strepito negli ignoranti, ne quali dell'Autore il sospetto naturalmente cadè sopra la Corte di Roma a Causa delle Scritture precedenti. Li Savj del Senato credevano che ogn'uno ne sentisse la forza come essi Egrino sene sgomentorono più che non averebbero fatto della perdita d'una Battaglia, e Fra Paolo ebbe ordine d'esaminare l'Opera medesima. Quest'uomo che s'era reso degli altri Scrittori del partito contrario espose che non bisognava risponder

a questo

a questo ultimo perche non si poteva farlo senza sregolar le cose, che e più
a proposito lasciar seppelir nelle tenebre della antichità; che però se il Senato
giudicava che fosse dignità della Repubblica di risentirsi di questo oltraggio egli
s'incaricava di metter la Corte Romana in così gran pena di difendersi, che
ella non penserebbe più ad assalire. Questo avvertimento, che fu seguito nel
primo calore del risentimento diede la soddisfazione a Fra Paolo di pub-
blicar la sua cara istoria del Concilio di Trento che non sarebbe stata
data in luce nel corso della di lui vita senza questa occasione. Nulla
di meno passata senza vantaggio considerabile ne da una parte, ne dall'altra
la Campagna dell'anno 1636 il Duca di Savoja, e Veneziani, che non
volevano esporsi al conto d'una seconda campagna la Gloria, che avevano
acquistato, diedero autorità al Griffi Ambasciator de Veneziani in
Madrid di riattaccare la negoziazione. Li Spagnuoli per la resisten-
za che avevano trovato fecero delle proposizioni così irragionevoli,
che non ebbero effetto. Gradisca restò bloccata. Continuarono gli Eser-
citi a battersi durante l'inverno, e le Armate si misero in campagna
la Primavera con un' ardore, che promettevà successi maggiori di quelli
dell'anno precedente la tregua dell'Olanda avendo reso inutile la
maggior parte delle Truppe di quel Stato, e ridursi li Veneziani, Gran
cesi ed Alemani a cercar impiego altrove. I Conti di Nassau, e-
ctestera condussero sette milla uomini olandesi, e Valloni al servizio
della Repubblica. I Spagnuoli fecero grandi Doglianze al Papa
perche li Veneziani col comercio di quelle milizie esponessero
l'Italia all'infezione dell'Eresia. Ma l'Ambasciator Veneto li fece
comprendere, che li Spagnuoli parlavano meno per l'interesse della Religione, che
per il dolor di veder le due grandi Repubbliche unite le forze contro
d'essi. Il Marchese di Bedmar sarebbe stato ben imbarazzato, se il Papa
avesse obligato li Veneziani a licenziar questi Eretici, mentre egli ben
sapeva, che la maggior parte delle milizie ad altro non mirano, che
al loro profitto quando servono ad un Principe straniero. Egli spera-
va d'impiegare il suo disegno sopra di queste mercenarie truppe

col mezzo

al mezzo di qualche summa di danaro, e sopra la speranza del sacco di Venezia.
Per negoziare questo affare gettò gl'occhi sopra un vecchio Pontificio come Francese chiamato Nicolò di Renaud uomo di sapere e di testa che si era rifugiato a Venezia per certo motivo che non si è mai potuto sapere. Il Marchese di Beomar l'aveva veduto già molto tempo avanti Ambasciator di Francia dove egli si trovava portò il caso che egli lo trattenesse in alcuna conversazione Renaud conobbe il Beomar per altrettanto intrigante quanto ne aveva la fama, ed il marchese, che aveva piacere d'avere per suo appresso l'Ambasciator di Francia un'uomo di questo carattere aveva fatto un'amicizia stretta con Renaud Ancorchè questo uomo fosse estremamente povero, nulla di meno stimava più la vita, che le ricchezze, ma amava più la gloria, che la vita, e per mancanza di vie innocenti per arrivar a questa gloria non ve ne alcuna di tanto rea che egli non fosse capace di prendere. Egli aveva appreso negli Scritti degli Antichi questa indifferenza si rara per la vita e per la morte, che il primo fondamento di tutti gli straordinari disseggni, bramare sapere quei tempi celebri ne quali il merito facea destino delli Stati, ne quali tutti quelli, che si erano adorni non avevano mai bisogno di mezzi ne di occasioni per farlo apparire. Il marchese di Beomar, che l'aveva esattamente scandagliato, ed aveva bisogno d'uomo a cui confidar intieramente potesse la condotta di tal sua intrapresa, gli disse nel discorrergliene, che aveva fatto capitale di lui sin dal primo pensiere, che aveva avuto Beomar si teneva più obligato di questa asserzione, che non avrebbe fatto di tutte le cose, che si possono imaginare. L'età avanzata, in cui egli era non lo distorno punto da tale impiego; anzi egli aveva di vivere, meglio d'arischiare. Egli non poté impiegar meglio alcuni degli anni che li restavano da passar, che adoperarsi per rendersi immortale il suo nome. Il marchese di Beomar li fece lettere di Cambio, e di credenza necessarie per negoziar con li Capi Olandesi; l'incarico di non spiegar per anco l'intrapresa, e di lasciarsi solamente intendere che le cose essendo inasprite al segno, che erano tra la Repubblica, e la Casa d'Austria. L'Ambasciatore di Spagna, ch'era in Venezia prevedeva qualche congiura, ne poteva astenersi la sua persona al furor de' popolo di quella città

e che

e che per preservarsene voleva assicurarsi d'un numero considerabile d'Arrabi fedeli, e risoluti. Il Pretesto era grossolano, ma qualunque pretesto assai giova in questa sorta d'affari. Poco importa che si conosca esservi dell mistero purchè non sia penetrato. In questo modo egli sperava di sedurre li migliori Soldati dell'Armata da Terra de Venezziani, e che il rimanente restasse tanto de cosa, che fosse facile a Don Pedro disfarlo per strada se si volesse condur a Venezzia per opporsi ai Congiurati. Quella di mare era ben più da temere ella era sempre in possesso di vincere, e molto più facile di ricondurre La maggior parte de Soldati erano sudditi naturali della Repubblica, ne occorreva dubitare, che al primo sentore della congiura ella non volasse a Venezzia. Lo sperar che la flotta di Spagna la disfacesse era un colpo poco sicuro, e non sarebbe stata cosa da Savio il rimetter al cimento d'un combattimento il successo d'una intrapresa, che per altro era stata ardimentosa. Poteva trovar mezzo di rimetter questa flotta in stato da non poter servire. L'Ambasciatore che non aveva tanta speranza delle cose del mare come il Vicerè di Napoli che comandava l'Armata Navale di Spagna credè di dover prender il di lui parere sopra tale materia Questo Vicerè, che doveva essere il principal Autore della Tragedia, che l'Ambasciatore componeva era quel Luca tanto famoso quanto Don Pedro, e il Marchese di Bedmar, Le rassomiglianze fra questi tre Ministri Don Pedro, e il Luca di essere non erano grandi uomini di gabinetto e questo Luca era qualche cosa sceso a delle bizzarie, che avvicinavano alle stravaganze Ma la differenza che ambidue avevano per il Marchese di Bedmar supplivano a quella abilità, che essi non avevano, e molti era la diversità aperta, dove a quelli che esercitavano sotto qualche protezione potente avevano ritratto dalla Corte del Vicerè di Napoli tutti li Corsari più rinomati, che scorrevano il Mediterraneo. Questo Vicerè, che era fecondo in disegni straordinari piuttosto proprio che a fare non tanto li proteggeva per la parte che essi gli facevano del loro Bottino, quanto per aver sempre appresso di se un numero considerabile di Genti pronte a tutto intraprendere. Non contento di riceverli, quando poteva essarne qualcheduno di merito non ordinario lo ricercava, e li faceva dei vantaggi sì grandi, che lo tirava infallibilmente al suo seguito

Egli

Egli aveva trattato di questo modo con uno chiamato il Capitan Giacomo Ferro Mormando di nascità, e tanto eccellente in questo mestiere che tutti q.i.
ni si gloriavano di averlo imparato da lui. Lo spirito di questo uomo nu-
la temeva della Barbarie di quel genere di vita, che avendo guadagnato
di che onorevolmente vivere risolse d'abbandonarlo, ancorchè fosse anco-
va nel fior dell età, e per sua ventura desse li Stati del Duca di Sa-
voja. Questo Principe chiamava tutti li talenti estraordinarj, e ne sa-
peva tanto meglio il prezzo, quanto che la natura glene aveva compartiti
liberalmente; Conoscendo per fama questo Corsaro per uno de più bravi
Uomini del Mondo Egli concesse che potesse stabilirsi in Nizza. Tut-
te le Genti da Mare, Soldati Officiali Marinari, che frequentavano quella
Città corteggiavano con buon ordine il Capitano, i di cui consigli erano oracoli
per essi. Egli era arbitro sovrano delle differenze loro, ed essi non potevano stac-
carsi d'ammirar un uomo, che aveva abbandonata una professione, nella quale
era tanto esperimentato, e la più difficile di tutte d'abbandonare: Di questo nume-
ro era uno chiamato Vicenzo di Roberto di Marsiglia il quale avendo ap-
prodato in Sicilia, dove il Duca Vittorio era allora Vice Re, ne ricevè un
così buon trattamento, che egli s'avvolle al di lui servizio Preintesosi dal
Duca, che questo era Camerata del Capitano si lamentò famigliarmente
con esso, perchè il di lui amico per scieglere una vitirata avesse pre-
ferito al suo governo li stati del Duca di Savoja: Accompagnò questa
doglianza con testimonianze estraordinarie della stima, che faceva, del
coraggio, e dell esperienza del Capitano nelle cose del mare, e una con
asseveranza di non risparmiar cosa alcuna, che da lui dipendesse
affine di fixar nella sua Città un uomo di tanto merito Roberto
s'incaricò volentieri d'intraprender questa negoziazione, e la sostenne con
così grandi effetti anticipati della parte del Vice Re, che il Capitano
fu astretto di vendersi d'andar ad abitar in Sicilia con la moglie,
e con li figli, non avendo per anco perduto di vista l'eserci-
zio di Corsaro così non era ben guarito dalla passione che aveva
per esso il Vice Re aveva fatto fare poco prima due Galeoni
bellissimi, e velleggiando dove calavano dei turchi molto ricchi

concorse

concorse molto debile a questa tentazione, a cui non potè resistere.
Egli non ebbe occasione di pentirsene mentre fece un bottino considera-
bile. Ed il Duca d'Osuna, che venne dall'ora in dietro con esso lui
come fratello gliene lasciò la maggior parte a condizione, che egli lo se-
guitasse a Napoli, dove gli ordini del Re lo chiamavano per comman-
darvi, e che facesse un viaggio in Provenza ad oggetto di sgiare da quella
città tutti gli uomini, che conoscesse migliori nella professione marittima.
Il Capitano ne condusse tanti, che bastarono per armar cinque Vascelli,
che erano particolari del Vice Re, e sopra quelli egli ebbe una autorità
assoluta. Con questa piccola flotta egli saccheggiò impunemente tutte le
Isole, e le Coste del Levante, e terminò la sua prima campagna con un
grande combattimento, nel quale prese, e gittò a fondo una grossa squadra di
Galere Turchesche. Fu in quel tempo, che il marchese di Bedmar communicò
il suo disegno al Duca d'Osuna sicuro di non aver punto di pena ad im-
barazzarlo. Questo Duca, che affettava l'impero di questi Mari molto a
bramava più ardentemente, che di rovinare li Venezziani, che erano li
soli, che potessero contenderlo, che non erano così facili da Gabbare come li
Turchi. Egli se ne aprì al Capitano, la proposizione da lui fu altamente
lodata non le vedè insuperabili, e dopo molti giorni di conferenza segreta uscì
da Napoli all'improviso, e con un equipaggio, che denotava una precipi-
tazione, ed un spavento estremo. Il Vice Re mise Genti in Campagna da
tutte le parti fuorchè da quella, per la quale era andato con ordine di
prenderlo o vivo, o morto. La di lui moglie, e li di lui Figli furono car-
cerati e trattenuti da quel giorno indietro in un stato crude...simo in ap-
parenza. Tutti li di lui Beni furono confiscati, e l'ira del Duca
scoppiò con tanto furore, che tutto Napoli ne fu sorpreso, ancorchè
egli vi fosse conosciuto da molto tempo tanto impetuoso come era. Il
Capitano non essendo meno intraprendente del Vice Re si prestò
facilmente fede alla loro mal intelligenza, e si credè che quest'uomo
avesse trattato qualche cosa contro la Spagna, e contro gl'interessi

del Duca

c di lui disegni particolari. in tanto egli ricorse al suo Asillo primiero. il Duca
di Savoja era in guerra aperta con li Spagnuoli e era riconosciuto per il più
generoso Prencipe del Mondo, ancorchè egli avesse testimoniato qualche dis
piacere all'ora, che il Capitano aveva abbandonato li suoi stati per andare in
Sicilia il ribaldo ad ogni modo non ebbe esitanza alcuna d'ancarsi a gittar
a di lui piedi. Li raccontò molti falsi disegni del Vice Re contro la Repubbli-
ca orribili solamente da pensare, ma che non avevano niente di comune col vero
e ne quali non avendo potuto impegnarsi con onore, egli aveva voluto prender
alcune misure affine di sottrarsi da Napoli con i suoi beni, e con la sua fa-
miglia, ma che avendo saputo, che il Vice Re aveva scoperta la sua risolu-
zione era stato costretto di fuggirsene così mal in arnese ac oggetto d'involarsi
al di lui furore, ed abbandonar alla discrezione del più crudele di tutti gli uo-
mini tutto ciò di più caro, che aveva al mondo. il Duca di Savoja fu tocco da
compassione a questo funesto racconto, e lo ricevè a braccia aperte. Egli
disse al Corsaro li suoi interessi essere strettamente legati con quelli della
Repubblica: Se i Venezziani non lo premiassero, egli s'incaricava di riconosce-
re il servizio, che ci rendeva alla causa commune. Aggiunse che molto im-
portava, che il Senato restasse informato dalla sua propria bocca de disegni
del Duca d'Osuna, e dopo di averlo esortato a sopportar la sua disgrazia
da uomo coraggioso, avendolo provveduto di tutte le cose, ed avendosi fatto
un magnifico regalo, gli fece prender la strada di Venezia con del-
le lettere credenziali, ed di raccomandazione. Li Venezziani non furono
meno pietosi del Duca di Savoja. La fuga, le lacrime, la coverta,
la disperazione, la capacità, l'imprese fatte, la fama del Personaggio,
la speranza, che egli tirasse al loro servizio quel gran numero di
Gente coraggiosa, che aveva tirato al servizio del Duca d'Osuna, ma
sopra tutto gli disegni che ci raccontava di questo Duca, che aveva
inventati, altrettanto verissimili quanto erano necessarie tutte queste
cose, parlavano così potentemente in di lui favore, che gli diedero
incontinente un Vascello da commandare. Non è già che il Contarini
Ambasciatore a Roma non rimostrasse con le sue lettere, che venendo
questo uomo dalla Corte del Vice Re bisognava sempre diffidare di

lui

ria, ma il timore che aveva prodotto nello Spirito le Veneziane la crudeltà che sempre si seque a questo prudente avviso prevalse poco dopo uscita la flotta in mare, il Capitano, che sapeva di qual importanza era, che egli si segnalasse fece delle prove considerabili sopra gli Uscochi in ordine ad alcune commissioni, che si fece dare da perseguitarli, che al ritorno di questo corso s'aggionse undeci navigli a quelli, che ei già ne aveva. Rese conto di questo felice successo al Duca d'Osuna, e finì il suo discorso con queste parole = se questi Pantaloni crederanno sempre così facilmente, come hanno fatto sin ora, avrò cura assicurare, che non perderò il mio tempo in questo paese = Scrisse nel medesimo tempo a tutti i suoi Comandati, che aveva lasciati a Napoli per tirarli al servizio della Repubblica; non gli riuscì difficile lo svisarli. Dopo la di lui partenza ingenerò il Vice Re d'averli per sospetti di trattava altrettanto male quanto li aveva trattati bene per lo avanti Egli faceva delle gran doglianze della protezione che la Repubblica aveva concesso al Capitano per vendicarsene ritirò appresso di se gli Uscochi, che dalle armi Venete erano stati discacciati da loro Asili. Sotto la di lui protezione eglino cominciarono a far delle corse, presero un gran Vascello che da Corfù andava a Venezia e sotto il di lui stendardo vendevano pubblicamente il Bottino. Violò la franchigia dei Porti, fece delle rappresaglie considerabili per occasioni leggiere, ricalcitrò contro gli ordini, che gli venero da Spagna di lasciar ciò che aveva preso, e pubblicò un manifesto per render ragione della sua inobbedienza. Mandò una gran flotta a Corseggiar l'Adriatico, fece arrivar in trionfo in Napoli l'imprese che fece sopra le Veneziane. In somma rovinò il loro commercio crescendo a spese dei Napolitani, che erano interessati e minacciò di far appiccar l'insurrezione del Regno, che aveva voluto dolersene. Non essendovi guerra dichiarata con la Spagna, e la Repubblica, li Veneziani non potevano

potevano uscire dello stupore, nel quale una condotta così irregolare li gettava quasi tutti; gli imputavano tutta sola stravaganza del Duca d'Osuna, ma i più Savj che sapevano non esservi nulla di tanto gran uso quanto queste sorte di paci, quando si sa metterli in opera, credevano che li Spagnuoli si servissero de capricci del Duca per far tutti i passi, che non potevano ne confessare, ne sostenere. Li di lui discorsi familiari non erano che di sorprender i porti d'Istria appartenenti alla Repubblica di saccheggiar l'Isole, ed anco di farsi, se si potesse, qualche calata a Venezia. Egli ne studiava co suoi Cortegiani il disegno; faceva far delle carte esatte dei contorni, fabbricar delle Barche, Bergantini, ed altre Barchette proprie per valersene in tutte le sorti de canali, scandagliare però quanto più poteva sostenere una sicura profondità di acque sopra differenti larghezze, ed inventava ogni giorno nuove macchine per diminuire questo pensiere, e facilitar il moto il Residente Veneto che era a Napoli ne dava esattamente avviso con gran dispiacere del Marchese di Bedmar, che cominciò a pentirsi d'esser legato con un uomo così balordo: Ma il successo ingannò i di lui timori. Il Vice Re faceva queste cose tutte così palesamente, che li Venezziani non fecero altro che ridersene. Ne anco i più Savj poterono credere, che sotto dimostrazioni così manifeste vi fosse nascosto niente di solido. Il Duca continuò a suoi preparamenti, quanto volle, senza che se ne prendesse la minima ombra, e la di lui indiscrezione, che doveva rovinare l'intrapresa, la avvanzò più che tutta la circospezione del Marchese di Bedmar. Sfuggì di meno questo Marchese giudicò, che bisognasse affrettar l'esecuzione sia per non dar tempo a Venezziani di far riflessioni, sia a cagione del pericolo, al quale la sua persona era ogni giorno esposta. L'Armata Veneta avendo una volta presentata la battaglia a quella di Spagna, che la ricusò, e saccheggiate le Corti della Puglia, la Plebe di Venezia ne concepì una allegrezza così insolente, che l'Ambasciator, e tutta la di lui famiglia sarebbe stata infallibilmente trucidata, se non gli avessero mancate alle lavorie

Egli

Egli ricevè questo medesimo giorno delle nuove del Campo sotto Gradisca che in questo accidente lo consolavano Renaud li significava, che aveva trovati li spiriti così felicemente disposti, che la sua negoziazione in poco tempo era stata conclusa. L'Ambasciatore giudicò di passar a Milano prima di ritornar a Don Pietro lo ricevè con tutte le carezze, con le quali i grandi sogliono accarezzar li spiriti di quelli, che per il loro servizio si perdono. Convennero insieme, che bisognava avver qualche Città de Venezziani nello stato della Serra ferma, della quale si potesse impadronirsi nel medesimo tempo, che di Venezia, e questa Città imbrogliarebbe le altre, e servirebbe come di Piazza d'Armi all'Armata Spagnuola che l'attaccasse, e di riparo contro quella di Venezia, se ella si mettesse all'ordine per socorerla. Renaud passò per le principali, e si fermò per qualche tempo a Crema per formarvi una fazione col mezzo d'un Luogo tenente Francese chiamato Don Bernardo d'un Capo stariano, e d'un Alfier Provenzale, che Don Pietro aveva guadagnati. Questi tre huomini offersero di nascondere cinque cento Spagnuoli nella Città senza dar sospetto alcuno al Commandante Vinetto, ed impadronirsi entro lo spazio di otto giorni. L'atto esame che Renaud fece della cosa sul luoco giudicò, che ella fosse quasi impossibile con questo numero di gente. Non occorreva tagliar a pezzi senon una misera guarnigione, che era stata estratta dalle milizie del Paese, perchè tutte le truppe veterane della Repubblica erano nelle Piazze del Friuli, e nelle armate. Il Duca d'Osuna aveva fatto confessar al marchese di Bedmar, che era necessario aver qualche Piazza de Venezziani sotto il tetto per dar la mano agli uschochi, ed all'Ancona per servir di rivale alla flotta di Spagna se per qualche accidente ella fosse obbligata ricercar un Asillo in quel Mare, quando vi fosse impegnata. Scielsero a questo fine Marano Piazza in un'isola corrispondente all'Istria, che ha un Porto capace per ricever una gran flotta. Un'Italiano chiamato Mazza, che era quaranta anni, che era Sargente maggiore, ne aveva quasi tutta l'autorità, quanto il Provveditor medesimo, una somma considerabile di danaro, ed alla sicurezza d'esser destinato al

Governo

Governo di essa promise ad un messo secreto del Duca di Osuna d'amazzar il Provveditor al primo ordine, che li fusse dato, e di rendersi in conseguenza padrone della Piazza, e tenerla a nome delli Spagnuoli. Egli era altrettanto facile d'eseguir questa promessa, quanto di farla. Il Provveditore, che era Lorenzo Tiepolo viveva con esso lui in una famigliarità così grande, perchè la carica di Provveditore gli dava molta occupazione sopra quella frontiera in tempo di Guerra, e di quello che vigilava il di dentro della Piazza si portava intieramente sopra il Sargente maggiore come sopra il più antico, ed il più capace ufficiale della guarnigione. Essendo in questo stato gli Affari l'Ambasciatore credè di dar l'ultima mano alla sua opera: Non è già che aspettando ancora egli non potesse aggiungere molte cose alle misure, che aveva prese, ma sapeva, che la longhezza era mortale a disegni di questa natura, ed impossibile, che tutti li differenti mezzi, che possono contribuir ad un buon successo si trovino nel medesimo tempo allo stato di servire. Gli primi cambiano di faccia in tanto, che si preparano gli altri, e quasi si trova una volta tanto fortunato a poterne uscir insieme con un numero sufficiente, e avver massimo il lasciar passar il punto fatale d'una congiuntura così preziosa. Era d'una importanza estrema per l'onor della Corona di Spagna, che il suo Ambasciator non potesse esser convinto di non aver auto parte nella intrapresa se ella non riusciva. A tal oggetto egli risolse di non si discoprir ad alcun'altro de Congiurati che all Renaut, ed al Capitano. Questi due nemeno si conoscevano l'un l'altro non andavano a trovarlo se lui non commandava, ed egli aveva osservato d'assegnar loro dei tempi differenti affine non potessero incontrarsi, se avevano da essere scoperti. Era molto vantaggioso per lui, che non avessero auto alcuna amicizia assieme. In questo timore egli averebbe voluto continuar a parlar [illegible] l'uno come aveva fatto sin'ora. Ma [illegible] che questo fosse impossibile, e disperando nella sua prima [illegible] disegno, se egli non stabilisse fra essi loro una unione per [illegible]

[illegible]

per questa cosa per pericolosa, che ci la trovasse, ancorchè ambi due avessero del coraggio, e della condotta, ad ogni modo Renaut faceva professione di disporre così bene le cose, che l'osservazione non fosse facile, ed il successo infallibile. Il Capitano per il contrario, che era assai più giovine, faceva sopra tutte professione di esser uomo d'onore, e capace d'una risoluzione straordinaria. Il Marchese gli espose le diverse negoziazioni, che Renaut aveva fatte, i suoi rari talenti per guadagnar gli espedienti per tutti gl'incontri, la sua eloquenza, la accortezza per guadagnar nuovi partegiani, il dono per scrivere tanto necessario in una occasione nella quale bisognava esser a tempo in tempo avvisato dello stato delle Piazze, e delle Provincie e finalmente che aveva pensato che un uomo di questa sorte sarebbe di gran sollievo al Capitano, che questo era un vecchio di grande esperienza, il non meno mancava ne di cuore ne di fermezza, ma che la sua età e la sua professione d'uomo di Gabinetto piuttosto, che di Guerra, lo rendeva incapace di divider col Capitano la gloria dell'esecuzione. Renaut poi disse solamente che il Capitano era confidente del Duca d'ossuna, e che questo Duca dovendo aver la miglior parte nel loro disegno non si poteva nascondere cosa alcuna che egli lo pregava condescender alle maniere del Corsaro quanto fosse bisogno per il loro fine, di testimoniarli tutta la riverenza che potesse per guadagnar lo spirito d'un uomo l'esecuzione del quale, e profondisse all'ultimo segno. Il Marchese di Bedmar avendo travagliato di questa maniera per disporre questi due uomini a viver insieme il suo stupore fu estremo la prima volta che egli li fece incontrar in Casa sua quando li vide abbracciarsi con molta tenerezza subito che ebbero gettati gl'occhi l'uno sopra l'altro. Non v'è alcun spirito per forte che esso sia, non faccia alla prima un giudizio irragionevole. delle cose che si rimarchino lo sorprendono il primo pensiero dell'Ambasciatore fu di esser tradito, essendosi egli figurato che questi due uomini non si potessero punto, non potea comprender per qual cagione gli avessero risposto

di

di conoscersi; Questo mistero fu ben presto dilucidato. Seppe che s'era no veduti in Casa d'una famosa Greca, Donna d'un merito estraordinario per quanto una Cortegiana può essere. Non vera bisogno d'altra prova, che egli avesse custodito così religiosamente il segreto del loro nome, come era stata la loro privata. questa secretezza parve loro tanto più amirabile quanto egli non ignorava che eglino avessero concepito tanto di stima l'uno per l'altro. L'Ambasciatore pienamente ricevuto della sua sorpresa ebbe soddisfazione di trovar già fatta un'unione, che egli tanto ardentemente bramava Essi confessarono nel progresso della conversazione, che avevano auto insieme da quella Greca che erano caduti qualche volta sopra le materie di questa natura, parlando degli affari d'allora dello stato, e della guerra Questo era stato senza discoprirsi, e più ancora senza aver disegno di farlo. Tutta di meno ingenuamente conobbero in presenza dell'Ambasciatore, che il calore del raggionamento gli aveva qualche volta trasportati più del dovere, e che avevano dato abbastanza a conoscer i loro sentimenti l'uno all'altro. L'Ambasciatore l'invitò a profitare di questa riflessione per esser più circospetti nell'avvenire, ed a riconoscer con questa esperienza, che per tener un grand affare veramente secreto non bastava non dir ed non far cosa alcuna, ma che bisognava ne anco ricordarsi di saperlo. Poscia Renaut espose, che dopo i discorsi di pace, che s'erano rinovati verso il fine del mese di Giugno egli ufficiali Veneziani avevano maltratato le truppe straniere e che non essendo più ritenute dall'autorità del Conte di Nasau, che era morto circa il medesimo tempo, che avevano servito male sotto Graviscia il Generale della Repubblica temendo che elleno non facessero peggio le aveva divise in diversi posti più lontani l'un dall'altro che egli aveva potuto scegliere, che questa precauzione avvendo resa pubblica la diffidenza, in cui si era della loro fedeltà, che si erano amutilate, e che avendo ricusato con insolenza d'esequir alcun ordine del Senato questo

Generale

Questo Generale avendo creduto, che fosse obbligo suo il far morire i sedici-
ci principali, che egli confinati aveva i Capi principali a Padoa, distribu-
ito il resto in diverse Piazze di Lombardia sin tanto, che si potesse pa-
garli, e che l'esecuzione de Trattati permettesse di licenziarli Renaut ag-
giunse, che il Luogotenente del Conte di Nassau, che era uno de' principali, co
quali egli aveva negoziato, era stato relegato a Brescia, e gli aveva fatto
una trama, col mezzo della quale era in procinto di metter quella Città
in mano di Don Pedro e che era necessario prima di tutte le cose ris-
solversi sopra questo disegno particolare, perchè questo Luogotenente pres-
sava con sue lettere d'aver una decisiva risposta. L'Ambasciator
rispose, che non bisognava far mossa alcuna da quella parte se prima
non si fosse impadronito di Venezia, che ne pur all'ora s'avrebbe
bisogno senon d'una sola cosa in Lombardia, che era di Crema, e
che quella nuova intrapresa non farebbe altro, che divider le cose loro,
e che trattenessero però nella buona di lui disposizione quelli, che erano
guadagnati, ma che si differisse sempre l'esecuzione sotto diversi pretesti
e che piuttosto, che esporsi a far il minimo rumore s'abbandonasse inte-
ramente questo pensiere Renaut ripigliò, che oltre questo Luogotenente a-
veva anco negoziato con Gentil'uomini Francessi nominati Durant,
Sargente maggiore del Reggimento, Lievestein & Imbraimville e di Divri-
è, con un Savogardo Peteman, che s'era provato altre volte alla scalata
in Candia, un Orlandese chiamato Teodoro Roberto, Rinaldo ingegnere
Italiano, e due altri Italiani che altre volte avevano avuto impiego nell'Ar-
serale nominati Luigi da Villamezzina Capitano di Cavalli leggieri, e Lu-
igino Dalfosso Luogotenente del Capitano onorato in Palma, che egli aveva
giudicato necessario di appressarsi intieramente a queste nuove persone,
ma che dalla maniera, con la quale gli aveva scielti costituiva la propria
testa mallevadrice della loro fedeltà che durante il loro soggiorno al Campo
avevano già guadagnati quasi due cento Officiali, che quanto a questi Offiziali

aveva

aveva loro solamente fatto intendere, come sui Ambasciatore aveva ordinato, che si trattava d'andar a Venezia a liberar sua Eccellenza dalle mani del Popolazzio di questa Città, quando ne fosse il tempo. Che dopo il ritorno suo, avendo scritto, che s'egli facesse saper il numero preciso degl'uomini, sopra il quale egli potesse far il fondamento, e che nulla s'azzardasse senon fosse perfettamante sicuro. Egli rispondeva, che poteva far conto sopra due milla uomini per lo meno delle truppe di Lievestein, e sopra due mille sei cento da quelle di Nassau, e che tutti questi ufiziali erano all'Croine per venir a metersi nelle di sui mani per sicurezza di questa parola, che con del servizio di questa negoziazione essi aveano sfidati i loro soldati, con la speranza di qualche impresa. Dove sarebbero condotti, quando fossero licenziati dalla Repubblica, e dove sarebbero ricompensati della miseria, che avessero sofferta; che bisognava tenere, tra la singolarità dell'intrapresa il stimentasse quando conveniva pubblicarla, che erano a tal segno inasprisi col Senato a causa dell'ignominioso trattamento che gli era stato fatto, e quando non vi fosse altro, che questa ragione egli risponderebbe, che non vi è nulla di che non siano capaci di vendicarsi che nulla di meno per maggior sicurezza non si paleserebbe loro il secreto se non si volesse, se non allora che le cose fossero così ben disposte e così instrate, che essi non potrebbero quasi dubitar del successo, e che nella risoluzione nella quale si era di dar loro Venezia a sacco non ve ne sarebbe uno più che desistesse dal non avvisarsi e di non passar nell'opulenza il rimanente de suoi giorni. In dal primo pensiere, che il Marchese di Bedmar aveva avuto della sua intrapresa aveva risolto di non impegnarvisi, se non avesse mezzi molto più del bisogno per farla riuscire e se questi mezzi non fossero in tal modo dispensati, e distribuiti l'uno dall'altro che quando anco ne fosse qualcheuno, che venisse a mancare, gl'altri non restassero meno

in stato

in stato di servire il suo oggetto egli non aveva lasciato di prender del-
le misure col Duca di Ossuna per aver delle Truppe, ancorchè egli
facesse conto somamente sopra quelle che Don Pedro gli aveva promesse
e sopra quelle che Renaut aveva trattato con li Capi Olandesi. Egli
aveva negoziato con ciascuna di queste tre parti con le medesime cau-
zioni come se non avesse auto alcuna certezza delle altre due, e come se
non avesse auto di bisogno di tre intraprese indifferenti. Era tempo di
saper precisamente quando il Duca di Ossuna potesse far venir a Venezia
le Genti, che se gli addimandava; Ma perchè questo ne suoi oggetti non
era abbastanza spirito sicuro per riposar ciecamente sopra la di lui
sola parola d'una cosa tanto importante, e tanto difficile, bisognava trovar
qualcheduno, che fosse capace di giudicar sul luoco se egli era in stato
di mantenar ciò che prometterebbe. Il Capitano non poteva absen-
tarsi da Venetia senza esser osservato. Renaut era in-
dispensabilmente necessario, onde per far questo viaggio get-
tarono gli occhi sopra di Bridè l'uno de Gentiluomini Francesi,
con cui Renaut aveva negoziato in Friuli Ma questo Cavalliere
avendo ricevuta una commissione dalla Repubblica di levar delli soldati
in tanto, che egli si disponeva a partire si trovò più a proposito
che egli facesse la leva, ed uno della Corte di Borgogna chia-
mato Lorenzo Malot camerata del Capitano partì in sua vece
il primo giorno dell' anno MDCCXVIII. il Marchese di Bedmar
credè che, posse tempo di aprirsi anco nel Consiglio di Spagna
per prevenir tutto ciò, che gli potesse esser ricercato. Vi dimandò
il suo progetto nella più estesa, e circostanziata forma, che egli sup-
pose, e saverà conosceva la lentezza delle deliberazioni di quella Corte
protestò con discorso particolare al Duca di Lorena, che egli voleva
una risposta pronta, e decisiva, che il pericolo in cui egli era

gli

gli dava autorità di esprimersi in questa maniera assoluta; e che se il suo Consiglio veniva trattenuto più di otto giorni egli interpreterebbe il tardo per un' ordine di abbandonar tutto. Egli ebbe risposta nel tempo, che egli ebbe ricercato, ma ella non fu affatto decisiva, come egli voleva. Gli veniva scritto, che se a differir d'avantaggio egli proseguisse, ma che se si poteva, si bramava appassionatamente di aver prima una descrizione ampla, e fedele dello stato della Repubblica. L'Ambasciator, ch'era preparato sopra questa materia non fu tardo a formar una relazione tanto bella, che li Spagnuoli l'hanno chiamata il Capo dell' opera della loro politica. Non vi si vede per verità con qual disegno ella sia stata fatta, nulladimeno quei, che la sanno non vi trovano pur una parola, che al medesimo non si riferisca. Egli principia con un' elegante doglianza della difficoltà di quest' opera a causa del secreto impenetrabile del Governo, ma l'elogio che egli ne fa cade piuttosto sopra l'effetti prima della Repubblica, che sopra il di lei stato presente. La queste sue entra in un luogo comune egualmente triste, ed eloquente della deplorabile condizione delle cose umane, perchè le più eccellenti sono le più sottoposte a commutazione. E perciò le più saggie leggi di questo stato per l'abuso che se ne è fatto sono state le prime Cause della deformità sua presente; che quella di queste leggi che esclude il popolo intieramente dalla cognizione, e dagli affari ha dato occasione alla tirannia de Nobili, e che quella, che sottomette la potenza Ecclesiastica alle censure del Magistrato Sovrano ha servito di fondamento alla licenza del Popolo di Venezia contro la Corte Romana dopo la differenze della Repubblica con quella Corte. Esagera questa licenza con riferir l'empietà, che si diceva degli Ciandesi nel Friuli avere impunemente commesso. Esclama particolarmente sopra quello, che s' aveva fatto scapellir un Signor

Civrano

grande del suo Paese chiamato Renault di Breder nella Chiesa de Servi di Venezia ancorchè fosse Calvinista: E tazzia gravemente Fra Paulo in questo Articolo senza nominarlo, perchè sui era quello, che aveva inspirato. Si stupisce come i popoli non essendo più ritenuti nell' obbedienza del Prencipe della Religione in tante maniere pubblicamente violata possono soffrir le vessazioni eccessive, che loro vengono fatte Rappresenta queste vessazioni per minuto, e senza valersi d' iperbole, le fa apparire insoportabili. Mostra più che l'onore il sangue de' nobili non vi sono meno alla descrizione dei grandi che i di lui beni e che il genio della nazione essendo portato come è all' avarizia alla vendetta ed all' amore, maraviglia non è, se quelli che esercitano il governo di questa natura sono oppressi [illegible] Finalmente esamina lo stato del Senato, della Provincie, e delle armate. Nel Senato vi osserva la divisione non ha punto riguardo a dire, che conosce molti Nobili mal contenti. Descrive la desolazione delle provincie per la guerra crudele, che gli uscochi hanno fatto nelle une, e per l' essazione nella quale [illegible] si sono messe per soccorrerle. Esprime che in nissuna guarnigione ne imbarchi non vi sono ne meno tre ufficiali pagati, e che la Repubblica non vi conserva la sua autorità senon per grazia di qualcheduno, che sia pronto ad usurparla. Quanto alle Armate egli fa un fedel racconto delle sollevazioni avvenute in quelle di terra ferma, e della disposizione, che aveva fatta, e gli ammutinati in così gran numero, che si poteva guardar ciò che restava con una miserabil raccolta di milizie, che non avevano ne coraggio, ne esperienza, ne disciplina; che quanto a quella di mare era divenuta

divenuta da qualche tempo in qua l'asilo de' più infami corsari, che scorressero il Mediterraneo, Gente indegna del nome di Soldato, e da qua, i la Repubblica non poteva far conto, se non in quanto non sarebbero abbastanza potenti per voltar le sue armi proprie contro d'essa. Dopo d'aver descritte queste cose con una bellezza di linguaggio, e con una forza d'espressioni maravigliosa, esamina qual giudizio se ne deva cavare per lo stato presente di questa Repubblica per la sua fortuna, e per la sua divozione, fa vedere con le conseguenze, che si cavano dai fatti, che egli ha stabiliti. che è nella sua decrepità e ne. le di lei infermità sono di tal natura; che ella non può far crisi ne corregger la sua costituzione presente se non cambiando intieramente di forma. Sopra questa relazione il Consiglio di Spagna mise il Marchese di Bedmar in libertà d'operar senza darli alcun ordine, ma Nolot, che non ritornava tutto avenava, e l'Ambasciator non poteva consolarsi dell'errore, che aveva fatto esponendosi in un'affare di questa natura a Capriccio del Duca d'Osuna, che egli doveva conoscer di molto tempo, il ritardo era mortale nella congiuntura delle cose. Dopo che li Spagnuoli ebbero preso Vercel, Cividisca si trova estremamente pressata da Venezziani, ed il Consiglio di Spagna non ebbe altro modo per salvarsi che rinovar le proposizioni di pace. Fu formata di concerto in Madrid una Scrittura che non conteneva gl'articoli principali. ma li continui disordini del Duca d'Osuna obligavano li Venezziani a ricorrer all'Ambasciator loro affine di trasportar la negoziazione loro in Francia, dove la morte del Maresciall d'Ancrè faceva sperar più favore. la pace fu conclusa in Parigi li 17 Dicembre, ed il Governatore di Milano s'attaccò qualche tempo in Pavia col Conte di Rebullies affine di regolarne l'esecuzione rispetto al Duca di Savoja ma nel tempo istesso questo Governatore continuava ad inquietar li Venezziani, ed anzi s'im-

padronì

s' impadroni d' alcune piccole lor piazze in Lombardia. Essi ne
recar diffidenza per tutto esi preparavano alla guerra più che mai sin'a tanto
che il marchese di Bedmar fece li complimenti della pace in pien Collegio
e promise l'esecuzione delle cose accordate. Egli lo fece non tanto, perchè
aveva l'ordine di Spagna, quanto perchè voleva scancellare le male impressio-
ni che per le cose passate in Senato avevano di lui concepite. A tal'oggetto ad-
empì questo incarico con tutto il calore, e con tutte le dimostrazioni imaginabili
di dolcezza e d'amicizia e li Veneziani, che ardentemente bramavano ciò,
che egli loro promise si lasciarono incantare dalle di lui parole sino a conve-
nir con esso di una sospensione d'armi. Questa sospensione fu di gran-
de importanza per li Spagnuoli e per il capo d'opera del l'Ambasciator
per disgrazia era ingannato a tal segno che ella non poteva tenersi se non
ancora quindeci giorni: pur l'esibito non dovean cessare se non a capo
di due mesi perchè s'aveva giudicato questo tempo necessario per far
la una parte, e dall'altra tutte le ratificazioni e per disporre le cose
all'esecuzione de trattati. Bisognava impedir che questa Piazza non
si vendesse aspettando questo termine, la sospensione la metteva fuori
di pericolo e li Spagnuoli non avendo in sua questa ragione di rompere l'esecu-
zione de trattati restarono in libertà di tirarla in lungo quanto fosse
necessario per i loro disegni. In effetto il Duca d'Osuna sforzato
dagli ordini di Madrid e dalle instanze della Casa, per qualche tempo
dopo sensi di render li Legni, che avevano preso, ma quant'alle
mercanzie diceva di non saper ciò, che ne fosse divenuto d'esse: nulla-
dimeno le si vendevano in Napoli anco alla vista dell'Residente di
Venezia essi Duca, mandava di nuovo una potente flotta, a corseggiar
l'Adriatico. Il Senato avendo chiuso farne doglianza al Marchese
di Bedmar questo se ne dolse assai mostrando molto più fortemente essere
la sua non intenzione di render conto delle azioni del Duca d'Osuna
e che le sue mire ne venderebbe il Re con ignominia (non vi fanti

favori

e buoni trattamenti che egli aveva auti a Venezia tutto il tempo della sua ambasciaria, il solo dispiacere, che aveva ricevuto era d'aver saputo, che s'imputasse a di lui consiglio la condotta di quel Vicerè, che egli non vi aveva auto mai alcuna parte, e che per poco, che si conoscesse il Duca d'Osuna si crederebbe facilmente, che egli non avesse altra guida, che il proprio capriccio, e che questo poteva giudicare della di lui disposizione alla procedura piacevole del Governator di Milano, della quale egli si vantava d'essere autore, era vero che questo Governatore osservava estremamente la sospensione, ma però restava accennato, ed affine che e. nares se non stimo giudicio a proposito d'imbrogliarsi di nuovo col Duca d'Savoja sotto pretesto, che le truppe licenziate da questo Principe si fossero fermate nel Paese di Vaud aspettando l'intiera esecuzione de trattati. Don Pedro ricusò al Conte di Beffunes di disarmar come aveva promesso a Pavia, ed obbligò il Duca di ricusar parimenti ciò, che dipendeva da lui. Il Conte di Beffunes protestò contro d'essi con una pubblica Scrittura rifirandosi sopra le loro ricuse e si risponderà a questa protestazione della maniera la più plausibile che il Marchese di Bedmar sapesse inventare. Da queste cose si giudicava, che facilmente era importante di differir l'esecuzione perchè era tanto difficile mantener gl'affari nello stato in cui per riuscire bisognava, che fossero. In tanto il Duca d'Osuna non impediva l'Orator, e l'Ambasciator, che era in disperazione avendo scritto questo uomo, che a qualunque prezzo scoprisse il motivo di tal ritardo finalmente lo seppe. Qualche tempo, che il Capitano in ritratto al servizio della Repubblica il Duca, che voleva esser informato per diverse vie dello stato di Venezia mandò dietro di lui un Italiano chiamato Alessandro Spinosa a fine di sapiamo ogni cosa. Questo uomo, che non era conosciuto ben presto vi ebbe dell'impiego come tutti i venturieri, che vi venivano

venivano adimandarne. Egli credeva bene, che il Duca tramasse qualche impresa importante, ma non s'imaginava, che il corsaro fosse il direttore di questa trama. Dubitava però, che questo Corsaro non stasse tanto male col Duca quanto ogn'uno pensava. Quando Spinosa era venuto a Venezia aveva offerto al Vicere di toglier di vita il Capitano ed il Vice Re aveva ricusato questa proposizione sotto pretesto del pericolo, che vi sarebbe d'esequirla. Spinosa, che aveva detto spirito, e che conosceva molto bene il Vice Re giudicò che se non vi fosse qualche ragione più forte di questa ricusa, il timore di far perire un'altro uomo non l'averebbe impedito di vendicarsi. Il Duca solo s'incaricò d'osservar l'azioni del Corsaro sia per impedir Spinosa di sospettar qualche cosa della verità, o solamente che questo Vice Re fosse uno di quegli uomini, che non si fidasse intieramente d'alcuno, che egli avesse piacere di veder se ciò che Spinosa scriverebbe del Capitano si accorderebbe con quello, che il Capitano ne scrivesse lui medesimo per meglio accertar la sua condizione. Spinosa s'accostò ad alcuni francesi, che aveva conosciuto in Napoli, e che frequentavano molto il Capitano in Venezia. Questi che erano dei Congiurati resero un conto esatto al Capitano delle perquisizioni, che Spinosa faceva della loi sui condotta, e finalmente discoprirono che questo Spione procurava di tramar qualche cosa dal canto suo: di guadagnar delle genti rissolute al servizio del Duca d'Osuna. Il Capitano fu molto sdegnato, che questo Duca non avesse un'intiera confidenza in lui, ma egli non fu sospeso. Considerò però, che se Spinosa continuava a far cabale senza che egli no si intendessero insieme accelerirebbe il loro partito dividendolo, e che non conveniva andar ad opporsi ad un uomo, che aveva ordine di spiarlo. Anzi

il

il Marchese di Bedmar, e Renaut giudicarono, che non fosse tempo da perder per rimediar a que lo inconveniente, e dopo aver insieme maturamente considerato ai mezzi di farlo, trovarono, che non v'era alcuna sicurezza per loro senza toglier Spinosa dal Mondo Egli era un' uomo di render a caro prezzo la propria vita, se s'intraprendeva d'assalirlo. Il Marchese, che egli faceva la obbligava a star sempre in guardia, ed il Capitano finalmente ridotto a quevellarlo al Consiglio di X.ci che un' uomo del Duca d'Ossuna dopo di aver infiocramente tentato tutte l'altre cose per farlo perire di Francesi, con li quali egli aveva auto comercio deposero così giudiciosamente, e circonstanziarono bene le cose, che egli fu preso e strozzato in secreto il medesimo giorno. Tutto ciò, che egli potè riscuotere contro il Corsaro non fece impressione alcuna nello spirito de Giudici, perchè quest'era contro il suo accusatore, e nulla potè provar di ciò, che proponeva. Quest'affare crescè di molto la confidenza che s'aveva in Venezia per il Capitano ma ella non lasciò d'affligere estremamente il Marchese di Bedmar perche quest'era un' avvertimento considerabile a Venezziani d'osservar la condotta de stranieri, che erano al loro servizio. Il Duca di Ossuna aveva inteso la morte del Spinosa, quando Olof arrivò in Napoli, egli non ebbe alcun cuhgio d'indovinare l'Autore il dispiacere che n'ebbe, gli fece, disapprovare che il Marchese di Bedmar non gli ne servesse niente, e li diversi sospetti, che quest'accidente fece nascer nel suo spirito lo misero in stato di non saper, che risolversi fin tanto le Truppe di Lievestein essendosi amutinate di nuovo, furono condotte al Lazaretto due miglia discosto da Venezia per ordine del Senato il principio del mese di Febraro. Il Marchese di Bedmar, che temeva, che esse s'accommodassero con la Repubblica per il loro pagamento, e che poi non fossero obbligate di partire, fece in modo col mezzo dei Capi che esse non si contentarono della summa che alla prima fu loro offerta Per profittarsene della vicinanza di queste Truppe così favorevoli al disegno de Congiurati incaricarono con espresso Corriere Olof di

rappresentar

rappresentar al Vice Re, che dentro lo spazio di quel mese averebbero quasi cinque milla uomini presenti alla loro divozione. Molot eseguì puntualmente l'incarico, ma il Vice Re, che non aveva per anco finito di sfogar la sua Colera lo fratenne tanto tempo, che dopo sei settimane d'aspettazione lo spedì. I Capi temendo che i loro Soldati che estremamente pativano non trattassero senza di loro, trattarono loro medesimi col consenso de congiurati, che non credevano poterli impedire. Dieci giorni dopo Molot arrivò da Napoli con la risoluzione dell'Duca d'Osuna, quale era Gramat., ma drizata a Roberto Brulart uno de camerate del Capitano. L'Ambasciatore, e questo Capitano, che pensavano d'aver ad uscir dall'affare ne anco degnarono d'osservare l'affronto che il Vice Re faceva loro con questo indrizzo. Egli scriveva che era pronto di mandar, quanto voleva delle Barche dei Bergantini, co altri piccoli legni per i porti, e per i Canali di Venezia &c in numero sufficiente per portar sino sei milla uomini se bisognassero. Molot aveva vedute le Truppe, e le Barche allestite alla partenza, &c il Capitano, fece scandagliar li Porti, ed i Canali, per dove bisognava, che esse passassero per venir a sbarcar alla Piazza di S. Marco, avendo egli molti Marinari a sua disposizione a causa sua. Li quali non essendo sospetti potevano andar, e venir in quei porti e per quei canali quanto volevano li più facili a farne provender con esattezza tutte le dimensioni. Non restava più che non d'impedir la partenza delle Truppe di Nieuvestein. Non si risparmiò il danaro, ed il rigore della stagione servì di pretesto al ritardo loro, la maggior parte restò ancora al Lazaretto, e quella, che si trovò imbarcata all'arrivo di Molot si fermò in Lagni circonvicini per sollevar Renaut, e il Capitano delle cure, delle quali erano incaricati, ed a quali non potevano bastare, credevano aver bisogno di cinquecento uomini per lo meno, che fossero di spirito, e di cuore ed a quali fidarsi intieramente potessero. Avevano composto questo numero dei nove co quali Renaut aveva negoziato in Friuli

ed a

co a principali di quelli, che il Corsaro aveva fatto venir da Napoli, Questi erano cinque Capitani di Vàscelli come lui Vincenzo Roberto di Marsiglia, Lorenzo Rolof, e Roberto Brulard, de quali è già stato parlato. Questi due ultimi della Contea di Borgogna, come pure un' altro Brulard nominato Lorenzo, un' altro Provenzale chiamato Antonio Raffa, Vi erano anco due fratelli Lorenesi Carlo, e Giovanni Delau, ed un Italiano Giovanni Bizardo tutti tre eccellenti Peterdsieri, ed un Francese chiamato l'Anglade, che era in concetto del più perfetto operajo de Fuochi Artificiali, che mai fosse stato. La capacità di questo era tanto nota, che egli aveva ottenuto alla prima di lavorar del suo mestiere nell Arsenale. Con questo li Peterdsieri suoi Camerate avevano l'ingresso libero appunto come li nominati Villa mezana, e Ranvosi che erano di quelli, che Renaut aveva guadagnati, e che vi avevano auto dell'impiego altre volte Queste sei persone unitamente cavorono un disegno tanto esatto che quelli, che non vi erano mai stati, potevano deliberar sopra così sicuramente, come quelli, che l'avevano fatto. Furono essi molto coadjuvati in questo lavoro da due Proti dell Arsenale medesimo, che il Capitano vi guadagnò Essi parvero mal contenti del loro impiego provveduti di qualità proprie al suo disegno, capaci d'entrarvi, se vi trovassero il loro interesse, e di mantener fedelmente ciò, che avessero promesso il successo corrispose al giudizio, che ne aveva fatto Egli accompagnò le lodi che dava loro in ogni occasione con un numero così considerabile di Doppie di Spagna, che aveva da distribuire, che s' impiegarono a far ciecamente tutto ciò, che egli loro commandasse l'Anglade, ed essi alloggiavano nell Arsenale Renaut aveva preso seco in Casa dell Ambasciatore di Francia tre de suoi Amici, cioè Bribè, Brainville, e Lorenzo Brulard, e li tre Peterdsieri, che abitavano in Casa del Marchese di Bedmar, che loro somministrava la polvere, e gl'altri materiali, e gli istromenti necessarj per lavorar del loro mestiere, ma senza aver con loro communicazione alcuna Avevano essi già fatti i

più

più Petardi, e fuochi Artificiali di quelli bisognava, ed il Palazzo dell'Ambasciator era tanto pieno, che era impossibile d'alloggiarvi altri, che loro. Il Capitano abitava nella sua Casa ordinaria, ma solo a fine di non dar sospetto alcuno in caso, che fosse osservato, ed aveva alloggiati gli altri in Casa d'una Cortegiana dove lui, e Renaut s'erano conosciuti. La stima, e amicizia, che aveva succeduto all'amore, che avevano auto per questa Donna, ma molto più la cognizione, che avevano auto de di lei casi loro fece credere, che non poteva far scielta migliore ella era d'un'isola Greca dell'Arcipelago, e d'una condizione quanto nobile, che possa essere in un Paese del Dominio Veneto senza esser Veneziano stesso, che vi comandava per la Repubblica avendole tolto l'onore sotto grandi speranze aveva poi fatto assassinar il di lei Padre perchè voleva obbligar questo Veneziano a mantener ciò, che aveva promesso. La figlia era venuta a Venezia a dimandar Giustizia, ma inutilmente di questo omicidio, ed in questa presenzione, avendo consumato quel poco che ella aveva, la di lei bellezza come cagionò la sua miseria così anco la riparò. Non vi è risentimento alcuno tanto violente quanto quello d'una persona ben nata, che è stata ridotta a fare un mestiere di suo indegno. Ella intese con allegrezza il progetto de suoi amici, ed arrischiò senza fatica tutto ciò che fece per favorirlo. Prese ad affitto una delle più gran case di Venezia sotto colore d'alcuni comodamenti che ella faceva fare. Non vi portò senon una parte de suoi mobili per aver pretesto di cambiar anco quella, che teneva prima, e che se ne era poco discosta. In queste due Case abitarono quasi sei mesi undici dei principali congiurati, essendo ella visitata da tutte le persone Civili straniere e Veneziane, e questo gran concorso di gente poteva far risolver quelli, che alloggiavano a non esser indisposta per liberarsene. Coloro, che sanno con quali civiltà si trattano le Donne di questa professione in Italia non avevano fatica a comprender, che a di lei

Casa

Casa divena con questo mezzo una sollitudine impenetrabile a tutti quelli che non avevano che fare. Li Congiurati non ne sortivano se non la notte affinchè ella fosse tutta libera per operare. Le Asemblee si facevano di giorno; in quest' Asemblee Renaut, ed il Capitano proponevano cose, alle quali erano convenuti col Marchese di Bedmar per averne il parere della compagnia, e risolver con essa li mezzi di eseguirle quando bisognava, che andassero in Casa di questo Marchese ui si conducevano con la circospezione necessaria in un Paese, ed in un tempo in cui le cose degli Ambasciatori erano osservate come se fossero state di santi nemici, e la loro principalmente trovavano essi molto tempo prima conosciuto, che bisognava aver molti soldati in Venezia prima dell' esecuzione, ma perchè era pericoloso di far entrar tutti armati, il Marchese di Bedmar s'era provveduto d'armi per più di cinque cento. Eli era stato facile il farlo secretamente: imperciocchè le Gondole degli Ambasciatori da qualunque luogo che vengano non sono visitate, ne mancava altro che una sola occasione per far entrar questi molti uomini in Venezia senza, che potessero esser osservati. Il Doge Donato morì, e fu eletto in suo luogo Antonio Priuli che era nel Friuli ad oggetto di far eseguir li trattati. Il General di mar ebbe ordine d'andar a cercarlo con l'Armata Navale. Il Cancellier Grando, e li Secretarii di stato dovevano inoltrarsi ad incontrarlo ad a portarli la beretta. Tutti li Ambasciatori Senatori andavano a seguitarlo poco discosti, come Ambasciatori della Repubblica, ciascuno essi solo in un Bargantino armato magnificamente con una comitiva superba. Il Senato parimente dovea andar in corpo a ricevere assai dentro il mare su' l'entrare, e ritornare nella Città con tutto questo Corteggio, succedendo dove volse, che quei che vengano Oggi si trovino fuori di Venezia, questa pompa si attrae un numero infinito di curiosi. Il Marchese di Bedmar che la previde subito, che fu assicurato dell elezione del Priuli dispacciò una seconda posta Inviati da Napoli con ordine di far partire in presenza

sua

sua, e nella maggior possibile diligenza di Bergantini dell Duca d'ossuna. Per to
glier ogni occassione di ritardo il Capitano fu incaricato di mandar a Duca
Duca il dissegno più esatto che si potesse dell'esecuzione, e sopra di
tutto di rendersi conto di ciò che era passato in Venezia durante il primo
viaggio di Holof il Capitano fece ancora di più mentre volle contentar
in tutti li modi lo spirito del Vice Re, e per mostrarli, che non aveva al-
cun motivo di dolersi di lui terminò il suo dispaccio con queste parole,
- io accuso la negligenza di Holof nell lungo soggiorno che ha fatto in Na-
poli, imperciocchè non dubito, che se egli avesse rappresentato le cose come e-
rano V. Eccelenza l'averebbe sbrigato. Convien per necessità, che
egli abbia mancato del dinaro, o qualche altra cosa somigliante
ma subito ordini, e rivesso in contrario, ed io mi offerisco anco al
presente di tener (, occorrendo ) Venezia, in mio potere se-
nesi aspettando la risolta di V. E, purchè ella mi mandi a Ber-
gantini subito, che il Holof sarà arrivato, e li sei milla uomini, le
[illegible] lettera è di 6 aprile giorno della
partenza di Holof in tanto Renaut fece venir a Venezia
tutti gli Ufficiali delle Truppe quadernate ad oggetto prendessero co-
gnizione della Città, ed osservassero li posti, affine di non smarire
la strada la notte dell esecuzione Prima di Venir fecero scielta
di mille uomini sopra tutte le Truppe Olandesi per anco attestire
una marchia del primo giorno ed a fine che l'assenza di questi
mille uomini fosse meno osservabile, ovvero mira di prender eguel
mente in tutti li luoghi dello Stato di Terra Ferma dove sene trovava-
no dessersi Per ricever tutta questa gente sanno di questi ufficiali
a parte formava il maggior numero di alloggiamenti che poteva di ciascuno
degli ostri, e Locandieri dicevano, che accordava quest alloggio per alcuni forastie
ri, che venivano a veder la festa, e gli stessi ufficiali alloggiavano anche
essi tutti in Casa delle Cortegiane dove col ben pagare erano in maggior

sicurezza

sicurezza, che in qualsivoglia altro Luogo. Non restava se non a re-
golar l'ordine dell'esecuzione, ed il Marchese di Bedmar, Renaut ed
il Pisano stabilirono il susseguente concerto dicendo: Subito che sarà
notte quei mille Soldati, che saranno venuti senza armi anderanno ad
armarsi in Casa dell'Ambasciatore; Cinque cento si riduranno alla Piazza
di S. Marco dietro al Capitano La maggior parte degl'altri cinque cento
anderà ad unirsi con Renaut nei contorni dell'Arsenale, ed il rima-
nente s'impadronirà di tutte le Barche, o Gondole, ed altri legni simili,
che s'attroveranno al Ponte di Rialto con le quali si anderà a levare
con diligenza mille altri soldati delle Truppe di Nievestein, che sono
ancora al Lazaretto. Durante questo viaggio si provederà più quie-
tamente, che sarà possibile a fine di non esser scoperti a scoprirsi
risi prima, che queste Truppe non siano arivate. Se però vi nasces-
se l'obbligo, e che qualche cosa venisse a discoprirsi il Capitano si
trincierarà nella Piazza di S. Marco Renaut s'impadronirà dell'Ar-
senale, nella maniera, che sarà rappresentato poi si faranno due
tiri di Cannone per servir d'avviso ai Bergantini del Duca d'Osuna
che saranno in pronto per entrare in Venezia, e si trovarà
s'attroveranno sopra d'essi supplivanno al diffetto dei Vallони, che si
erano andati a levare. Se non obligati a dichiarirsi durante
questo viaggio, quando questi Vallони averanno sbarcato alla Piazza
di S. Marco il Capitano ne prenderà cinque cento con altri cinque
cento uomini, he non aveva ed il Sargente maggiore Burano per
commandarli Si darà principio col metter in battaglia questi mille
uomini nella Piazza, Roscia il Capitano con cinque cento che gli prende-
rà si renderà Padrone del Palazzo Ducale, e massime della Sala
dell'Armi, che v'è, a fine di somministrarne a quei dei suoi
che non saranno giunti, e per impedir a nemici di servirsene cento
altri sotto Bridè si renderanno Padroni della Zecca, e parte altri entr
Brianville della Provenza sia con la scorta di alcuni uomini che

vi si

vi si averà il giorno destinatamante introdotti per il Campanile. Questi
cento ultimi resteranno in corpo di guardia in questo Campanile sino che dove-
rà l'esecuzione a fare che non si possi sonare Campana a martello Si oc-
cuperà con altri corpi di guardia l'ingresso di tutte le strade che sboccano
nella Piazza, si metterà in questi ingressi dell'Artiglieria volta della
parte della strada, e sinchè se ne possa avere dalla parte dell'Arsenale
se ne prenderà della Posta del Consiglio di X^ci, che è vicina, e della
quale non sarà difficile l'impadronirsi in tutti questi luoghi, dei quali
si impadronirà, e nei quali si metteranno dei corpi di guardia, si pri-
veranno di vita generalmente tutti quelli, che si troveranno, e durante tutte queste
cose inaspettatamente, ed esecutione intorno la Piazza il Sargente maggiore
resterà sempre in battaglia nel mezzo col resto delle Truppe, Tutte que-
ste cose si faranno col minor strepito che sarà possibile, poscia si comincie-
rà a radunarsi Petardando la Porta dell'Arsenale, e con questo strepito
di otto congiurati, che ne averanno cavato il disegno, e che savanno di
quanto matteranno il fuoco in quattro cantoni dell'Arsenale con dei Feochi
d'artificio preparati per questo effetto in Casa dell'Ambasciatore, come
anco di Petardi ed ammazzeranno li commandanti. Riuscirà loro facile
il farlo nella confusione, che il fuoco, e lo strepito de Petardi appor-
terà tanto più, quanto che questi comandanti non sospetteranno punto
del fatto. S'uniranno poi a Venaut quando egli sarà entrato, ed unita-
mente finiranno di ammazzar tutti, e li Soldati condurranno del-
l'Artiglieria in tutti i luoghi dove è appposito il metterne, come
all'Arsenale, al fontego de Tedeschi, al Magazeno del Sale,
verso il Campanile della Procuratia, sopra il Ponte di Rialto,
e tutti questi simil mente da quali si potrebbe batter la Città
e rovinarla in caso di resistenza. Nel medesimo tempo, che
Venaut metterà l'Arsenale il Capitano sforzerà la prigione
di S. Marco, ed armerà li Prigionieri, s'ammazzerà i prin
cipali Senatori, e delle genti subordinate anderanno a metter

fuoco

in più di quaranta luoghi della Città li più lontani l'un dall'altro, che si potrà, affine che la confusione sia più grande. Nel mentre li Spagnuoli del Duca d'Ossuna avevano sentito il segno, che si aveva loro dato, subito che si sarà impadronito dell'Arsenale verranno anche essi a scaricar alla Piazza di S. Marco, e si spargeranno subito per quei principali quartieri della Città come a S Giorgio, alla Giudecca, ed altri sotto la direzione di noi altri congiurati. non si griderà altro che Libertà e dopo eseguite tutte queste cose, sarà permesso dar il sacco, ma non sopra li Bastieri. Sarà parimente a questi toglier cosa veruna sotto pena della vita, e non s'avanzerà più senon contro chi vorrà far resistenza. Notat arrivando a Napoli trovò tutte le cose in così buon stato, che il giorno seguente furono messi in mare li sei milla uomini sotto il comando d'un Inglese chiamato Stailot. A fine di dare sospetto minore il Duca d'Ossuna fece prender un lungo giro a suoi grandi Vascelli per rendersi ai loro porti; Ma inviò Notat, e li Bergantini per la strada più corta. Nel secondo giorno della partenza questa piccola flotta incontrò nei Corsari di Barbaria, che l'attaccarono. Non essendo essa preparata senon per trasportare gli uomini, che ella portava, e non per render un gran combattimento ella fu molto incomodata dall'Artiglieria de Barbari Ci Bergantini de quali erano più maneggiabili, e meglio armati, Ma quantunque il soverchio numero di Gente, che sopra quelli di Napoli erano ammuchiati non lasciava loro spazio necessario per difendersi con ordine, nulla di meno questi essendo tutti Spagnuoli scielti trattarono così asperamente a colpi di spada, quei de nemici, che poterono apprendere, che questi Corsari si sarebbero forse pentiti d'averli fermati in camino se gli uni, e gli altri non fossero stati disgiunti da una furiosa tempesta che li divise nel maggior calor del combattimento La piccola flotta fu tanto danneggiata, che non potè per qualche tempo mettersi in mare, e il Marchese di Bedmar, vedendo per questo avviso, che si non poteva troncar la testa, che si preparava in Venezia

vi assistì

si servisti con maggior magnificenza di quella stessa altro Protesto in pien
veglio nel far il giuramento al nuovo Doge, che l'allegrezza particolare, che
ne testimoniava per la sua esaltazione procedeva da quello, che egli spe-
rava, che S. Serenità conservarebbe sul Trono le favorevoli disposizioni
che aveva poco prima testimoniate in Friuli per il compimento della pace
Egli uscito di questa udienza mandò a levare Renaut ed il Capitano
Confidente mandò loro se gradivano a proposito d'abbandonar tutto
Essi risposero, che non solamente erano di parere contrario, ma che anzi
li loro compagni non erano niente più mossi per la disgrazia della
Flotta, che se ella fosse arrivata a buon porto, e che tutti erano disposti
a prender le vie necessarie per mantener il partito nello stato in cui
era, aspettando più propria occasione. L'Ambasciator, che non aveva fatto
fin questa ricerca, se non tre mandò, doppo questa risposta si ab
bracciò con lacrime di tenerezza, disse loro con libertà, e con
una veemenza, che avrebbe assicurato i cuori più deboli, ed in-
spirato l'intrepidezza, e l'audazzia nelli animi spaventati, che
i gran colpi di fortuna, che negli affari comuni devono sos-
pender li spiriti, sono accidenti naturali nelli estraordinarie
intraprese che siano la sola prova della forza dell'anima, e
la solamente allora l'uomo può credersi capace di condur a buon
fine un gran disegno quando con tranquillità, e costanza l'ha veduto
rivoltato una volta. Poscia fu risolto di concerto fra il Mar-
chese, e li due Confidenti, che si rimettesse l'esecuzione
sino alla Festa dell'Assensione, che non era lontana, che è
la maggior solennità di Venezia, che in tanto si trattenessero
a Lauipe nei luoghi dove erano somministrando loro tutte le com
modità, che desiderar potessero, che a questo fatto non si andasse
ritenuto nella dispensa del denaro, e i capi, che dei trecento, che s'ave-
va fatto venir a Venezia si trattenessero li principali come per servir
di piegg

di Piazza ò della fedeltà di Luoghi altri, e che si mandassero li subalterni alle loro Truppe sia per tener li Soldati accovero sia anco per scovicar la Città ò alloggiamenti dove questo gran numero d'Officiali poteva divenir sospetto; che si cassa impriego più grato che fosse possibile a quelli che si trattenessero affine che non si stancassero d'aspettare, e che non avessero nemen il tempo di riflettere sotto lo stato presente delle cose Che li venti principali Congiurati esercitassero diligentemente la loro condotta e che per obbligar la Repubblica a pacientar il ritardo della Truppe di Levestein, ed a non licenziar quelle di Nassau, il Governator di Milano, ed il Vice Re di Napoli non eseguissero i Trattati tutti li pretesti, che lo spirito umano si può imaginare per difendersi contro la ragione furono inventati dal Bedmar e messi in opera da Don Pedro, e dal Duca d'Osuna. Nulla dimeno erano sforzati ogni giorno di far qualche passo verso la pace per la ripugnanza che avessero. Il Consiglio di Spagna non osava azardar niente sopra la speranza d'un successo tanto dubbioso, come quello della Congiura, e la stanza, che voleva sostentar il Trattato di Parigi, obbligò li Venetiani ad acconsentir, che il Duca di Savoja licenziasse le Truppe, che erano ritirate nel Paese di Vaux, e che servivano di pretesto ai ritardi di Don Pedro. Levata questa difficoltà il Bedmar cercando d'impegnar questo Principe di restituir le Piazze, che avevano prese nel Monferrato fece correr voce, che subito che il Duca di Mantova si fosse stabilito, egli s'accomodarebbe di questo stato con li Spagnuoli, nel medesimo tempo Don Pedro fece un affronto senza ragione ad un ministro di Savoja, che era andato a Milano con gli Ambasciatori di Francia, e gli fece comandar d'uscirne. Il Duca irritato di questa ingiuria lo richiamò appresso di sui, e cessò d'evacuar le piazze occupate, ma l'Ambasciator avendoli fatto comprender che egli era nella rete, che Don Pedro li tendeva incontinente rese tutto ciò che aveva preso. A questo aviso lo stupore di Don Pedro fu tanto grande, che non potè far di meno di non testimoniarlo in pubblico co suoi discorsi

Bisognò

Bisognò, che ei rendesse subito i prigionieri, e Piazze minori, ma quanto a Vascelli, che era il punto importante egli fece delle difficoltà così strane, che si minazzò di Spagna di richiamarlo prima del tempo ordinario. Incontinente egli disse, che sarebbe vergognoso di lui di render questa Piazza, sinchè gl' Ambasciatori di Francia erano in Milano, come per sforzarlo colla loro presenza; quando poi questi si ritirarono, si dichiarò, che pretendeva, che il Duca di Savoja rendesse certe Terre, che appartenevano a ministri di Mantova. Finalmente la Francia, che voleva conchiuder il matrimonio di Madama Cristina sorella del Re col Prencipe di Piemonte essendosi spiegata con una maniera decisiva in proposito di questa piazza. Don Pedro cominciò a farne sortire le munizioni, e l'Artiglieria, che v'erano ma con una lentezza incredibile. Il Marchese di Beemar, arrabbiato scrisse d'affrettarsi ancor meno egli pensò d'esigere nuova sicurtà dal Duca di Savoja in favore di quello di Mantova, ma li Ministri di Mantova, stanchi di tante lunghezze anzi dichiararono con una pubblica scrittura, che non ricercavano questa sicurtà. Laonde fastidito, che questa dichiarazione dasse al Beemar la condotta del Duca d'Ossuna gli eccedeva molto più. Questo Duca stanco delle doglianze, che li Venezziani li facevano fare da tutte le parti sopra quello che egli continuava a molestar la navigazione del Po non sapendo, che dire per sua difesa, pensò alla fine di rispondere, che egli ne userebbe di questa maniera, sino a tanto che li Venezziani mantenessero al loro servizio i più incorrigibili nemici del Re suo Signore. Giustificava facilmente tutte le cose che l'Ambasciator s'aveva prese per ritener le Truppe Mantovesi delle quali il Duca d'Ossuna si lamentava, quale fu la sua disperazione, quando seppe la risposta di questo Duca. Egli non dubitò punto, che il Senato, che voleva la pace a qualunque prezzo non la facesse partire per levar ogni scusa al Vice Re, ma il successo ingannò anco questa volta il Beemar. Qualche demonio favorevole alle stravaganze del Duca d'Ossuna fece prender a Venezziani

risoluzione

rissoluzione direttamente contraria alla loro inclinazione ed al loro interes
se. Fu rimostrato al Senato, che la Repubblica aveva bastevolmente testimo-
niato con la sua procedura, che ella desiderava la pace, che questo era ciò,
che rendeva alli Ministri Spagnuoli così difficile ad esequirla, che se si sod-
disfaceva al Vice Re sopra la sua dipendenza, egli crederebbe di dar Legge
a Venezia, e che in vece di licenziar gli Olandesi bisognava anzi ritener
le Truppe di Lixvestein, che dovevano partire il primo giorno sino all intiera
esecuzione de Trattati. La soddisfazione, che questa rissoluzione diede al Mar-
chese di Bedmar fu interrotta dalla discoperta della cospirazione
di Crema. L'Aubin Provenzale, ed il Capo Italiano, che avevano alcuni
guadagnati essendo venuti a contesa sul giocko si battevano. Il Capo fu
ferito a morte, per sgravar la propria coscienza, prima di spirar l'anima
palesò il fatto al Comandante Veneto. L'Aubin, che sospettò di ciò subito, che
ebbe ferito il suo Avversario si salvò con quei altri complici, che gli sorti
avertire. Gli altri furono presi, e particolarmente il Luogotenente Francese,
che era il principal Capo dell'intrapresa; ma Renaut non essendosi
fatto conoscere da essi, che per un' Ajutante di Milano, e non sapendo
loro ciò, che gli era avvenuto dopo questo affare cadè sopra Don Pietro
solo. Otto giorni dopo il Sargente Maggiore, che doveva tradir Bavano aven-
do scansato alcuni utili ad un Cameriere del Provveditore, ed ad un Pensio
nario della Repubblica per precipitarsene fuori medesimo, queste genti alleg
giate da sola paura presero il tempo della di lui absenza, per entrare
nella di lui Casa rupero li di lui forzieri, ed asportarono li di lui da
nari, e fra di lui Carte vi si trovarono delle Lettere, che parlavano del di
lui assegno non conoscendo egli altri, che il confidente del Duca d'Ossuna,
che aveva negoziato con lui, non poteva accusar altri, che quel Duca, ma
preso un partito più nobile rispose sempre nel mezzo de tormenti, che sa
peva bene, che per qualsivia cosa, che egli svelasse ad ogni modo non s'egli sal
verebbe la vita, e che perciò amava meglio lasciar i suoi complici (se
ne avesse) in stato di vendicar la sua morte, che perderli seco lui senza
frutto veruno. Si rese in Venezia pubblica grazie a Dio di queste due
discoperte, e l'intrapresa non ci meno ne divenne molto più certa, che non era
prima. Il Senato finalmente crede aver discoperto la causa tanto nascosta
della

della procedura irregolare delli Spagnuoli, e vedendo naufragare queste due intraprese credè d'entrar in una quiete profonda, e più non dubitò del compimento de suoi fatti. Nel mentre era arrivato il tempo della esecuzione della Domenica che precede l'Ascensione sino alla Pentecoste vi è in Venezia una delle più celebri fiere del Mondo. Il Gran concorso de negozianti non rendeva già la Città più difficile da sorprender, e dieda modo ai mille Soldati, che se ne vendevano tra mercanti d'entrarvi, ed alloggiarvisi senza esservisi osservati. Riuscì loro facile d'uscir dalle Città Venezziane dove erano sparsi perche dopo qualche tempo li più pressati di ritirarsi nel loro paese si allontanavano, e li Posti non se ne curavano, mentre in questo modo veniva a diminuirsi la spesa della Repubblica. Temendo egli no, che uscisse sospetto il vedere, che se ne fosse sbarcato un tanto numero in così poco tempo, la maggior parte uscisse nel partire che andavano alla fiera a Venezia: Si travestirono da Gentildhuomini, e professioni, ebbero mira, che alloggiassero insieme quelli, che parlavano di Linguaggi differenti affine, che fossero meno sospetti d'intelligenza, e mostravano di non conoscersi. Li cinque cento Spagnuoli, che erano destinati per eseguir la cospirazione di Brema, che era già scoperta, furono nel medesimo tempo mandati nel contorno di Brescia per impadronirsi di quella Città al primo avviso del successo di quella Congiura, e col color della fazione, che il Luogotenente del Conte di Nassau ne aveva formate e che tutta via sussisteva. Quello, che comandava questi Spagnuoli aveva incarico di condurli a drittura a Venezia al primo ordine, che riceveva da Rivaul, giunto alla Flotta Veneta, ella era ritirata in Dalmazia, ma in stato di poter mettersi in mare al primo comando a causa dei continui moti del Duca di Ossuna. Il Capitano mandò agl'Officiali, che comandavano i suoi due Navigli in sua absenza dei più violenti fuochi Artificiali per spander separatamente in tutti gl'altri Vasselli della Flotta la vigilia dell'esecuzione. Non essendovi alcuno che sospettasse di questi officiali, era loro facile di farlo senza che alcuno se ne accorgesse, e che ne meno ne venisse imaginabil ombra. Egli ordinò loro di misurar così aggiustatamente, che tutto prendesse

fuoco

se si potesse nel medesimo tempo; che se qualche Vascello se scapasse lo attaccassero, s'impadronissero, e lo gettassero a fondo a forza di cannonate, che se ne venissero poi a Venezia senza perder un momento di tempo, e che si disponessero ad eseguir tutte queste cose sul fatto, ma che però prima di dar principio aspettassero un nuovo ordine; Fu destinato il giorno della Domenica, che precede l'Ascensione, che era il primo giorno della fiera di S.t Luca di Cosmo, fece così ben scortar questa volta la sua piccola Flotta che ella arrivò senza alcun accidente sei miglia lontana da Venezia, ella era divisa in due squadre, che veleggiavano un poco lontana una dall'altra per esser meno osservate. La più grande era composta di Barche, come quelle, de Pescatori, affine di dar minor sospetto, ed il resto consisteva in Bergantini simili a quei dei Corsari. Il Sabbato matina si ordinò a Holot, che partisse il giorno seguente dal suo Porto all'ora necessaria per arrivare in vista di Venezia tra il giorno, e la notte, che s'inalberasse il Stendardo di S. Marco, che s'impadronisse d'alcune Isole innanzi le quali bisognava, che passasse, che non erano di alcuna difesa, e dove poteva arrivar a Venezia qualche avviso del suo viaggio, che poscia egli si presentasse arditamente innanzi li due Castelli del Lido, e di Malamocco perchè sapevasi, che entro non vi era guarnigione alcuna, e che passarebbe di mezzo senza ostacolo alcuno che s'avanzasse sino ad un tiro di Canone discosto da Venezia, e quando ne fusse arivato, recasse avviso, e gli fu accennato, che col ritorno della Barcha, che ne avesse portata la notizia, il Capitano rimandasse delli Marinari per servirsi dei guida per dubbio egli non desse nelle Secche, delle quali ne è ripieno il paruso, che circonda Venezia e che non naufragasse nei Fagli, che rendono impossibile l'ingresso nei porti a quelli, che non hanno la prattica. Il giorno seguente essendo necessario per disporsi all'esecuzione della notte, Feraris, e Salvadori giudicarono a proposito il consultar per l'ultima volta nella veglia con i loro Compagni, ed il Capitano lasciò la cura a Feraris di rappresentar loro lo stato delle cose, e di dar loro li necessarj avvertimenti. Per qualunque diligenza

che

che usarsi sapesse, non potevano esser tutti radunati, se non quasi a notte. Vi erano li tre Francesi, che alloggiavano con Renaut, il Luogotenente del Conte di Nassau, li tre Peteroieri, l'Anglese, e li due Proti dell'Arsenale, il Capo, et il Luogotenente che avevano auto dell'impiego altre volte, Nolot, li doi Brulard, Jaffer, Ruberto l'olandese, Tedero il Savojardo, che s'era trovato alla scalata di Canea, e l'ingegnier Riccardo. Queste venti persone rinchiuse in Casa della Greca con Renaud, e col Capitano nel Luogo più secreto della Casa, dopo le precauzioni ordinarie in questi incontri Renaud principiò il suo discorso da una ingenua, et estesa narrazione dello stato presente, e degli affari, delle forze della Repubblica, e della disposizione della Città, della Flotta, dei preparamenti di Don Pedro, e c.e. Luca o Ossuna dell'armi, ed altre provigioni da guerra, che erano in Casa dell'Ambasciatore di Spagna, delle intelligenze, che egli aveva nel Senato, ed altre nobili, in somma della cognizione, che s'aveva presa di tutto ciò, che poteva esser necessario di sapere. Dopo d'essersi conciliata l'approvazione dei suoi Uditori col racconto di queste cose, delle quali essi sapevano la verità come lui, e che erano quasi tutti delle loro quanto delle di lui cure consapevoli: [illegible], continuò egli, quali sono li mezzi destinati per condursi alla gloria, che cercate, ciascheduno di voi può giudicare se sono sufficienti, e sicuri. Noi abbiamo delle vie infallibili per introdurre dieci mille uomini da guerra in una Città, che non ne ha due cento d'opporsi il sacco della quale unirà con noi li stranieri tutti, che la curiosità, o il commercio [illegible] ivvi tirato, ed il Popolo della quale anzi ci ajuterà a spogliar li Nobili, che tante volte li hanno spogliati, sudato, che egli saverà sicurezza di [illegible], li migliori Vascelli della Flotta Veneta sono a nostra disposizione, e gl'altri portano seco loro al presente ciò, che li deve ridur in cenere. L'Arsenale, quel Famoso Arsenale, la maraviglia dell'Europa, ed il terrore dell'Asia, e quasi già in nostro potere. Li nuovi valorosi uomini, che sono qui presenti, e che sono in stato d'[illegible], stanno da quasi sei mesi in qua cosi oggiustatamente prese le loro misure in questo spazio di tempo

che

che non credono azzardar cosa alcuna promettendo sopra la loro testa
di rendersene padroni, quando anche non avessimo le Truppe del Lazaretto
ne quelle di Terra Ferma, ne la piccola Flotta di Holof, per sostenerci
ne li cinque cento uomini di Don Pietro ne li venti Navigli Veneziani
del nostro Camerata, ne li grandi Vascelli del Duca d'Ossuna, ne l'Armata
Spagnuola di Lombardia con l'intelligenza, e con li mille soldati saremo
ad ogni modo forti abbastanza. Nullostante tutti questi differenti soccorsi, che
ho nominati sono disposti di tal maniera, che ciascheduno d'essi potrebbe ro-
vinare senza portar il minimo pregiudizio agli Altri Essi possono ben ag
giuttarsi uno con l'altro, ma l'uno l'altro non possono nuocersi. È quasi
impossibile, che non escano tutti, ed un solo si basta, e se dopo aver preso
tutte le precauzioni, che la prudenza umana può suggerire, si può giudicar
del successo che la fortuna ci destina. Quai contrasegni possono a-
versi del di Lei favore, che non siano inferiori a quelli, che abbiamo?
Amici miei, essi hanno manifestamente del prodiggio. È cosa inaudita
in tutte le istorie, che un' intrapresa di questa natura sia stata sco-
perta in parte, senza esser intieramente rovinata. E la nostra ha
superati cinque accidenti il minore de quali secondo tutte l'apparenze
doveva rovinarla. Chi non avrebbe detto che la perdita di
Spinosa, che bramava la medesima cosa, che noi, non fosse il
motivo della perdita nostra? Che il licenziamento delle Truppe di
Lievestein, che s'erano tutte dedicate, non divulgassero ciò che tenes-
simo nascosto? Che la disperazione della piccola Flotta non rompesse
tutte le nostre misure e non fosse una sorgente feconda di nuovi
inconvenienti? Che la discoperta di Crema, che quella di Navara non
si tirassero necessariamente dietro la scoperta di tutto il partito? Nul-
lostante tutte queste cose non hanno prodotto alcuna mala conseguen-
za. Non è stato pronto seguito la braccia, che ci avrebbe sco-
perti. Non si ha profittato in' conto alcuno dei fumi, che li cavano

Giammai

Giammai questa così profondità non precesse un torbido così grande. Il Senato (ne siamo già fedelmente informati) è in una sicurezza perfetta. Il nostro buon destino ha accecato i più perspicaci di tutti gli uomini, rassicurato li più timidi, addormentato li più sospettosi, confuso i più acuti. Noi viviamo ancora (miei cari amici) e siamo più potenti, che non eravamo prima di questi disastri. Questi non hanno servito, che a far prova della nostra costanza, noi viviamo, e la nostra vita sarà ben presto mortale per li tiranni di questi Luochi. Una fortuna (cosa estraordinaria) così ostinata può esser ella naturale? E non abbiamo noi occasione di presumer, che ella sia opera di qualche potenza superiore alle cose umane? E per verità, miei compagni, chi trovasi sopra la terra, che sia degno della protettione del Cielo, se ciò, che noi facciamo, non lo è? Noi vendiamo il bene a tutti i poveri sudditi di questo Stato, a cui l'avarizia de Nobili lo rapirebbe eternamente senza di noi? Noi distruggiamo il più orribile di tutti i Governi; noi salviamo l'onore di tutte le Donne, che sotto il loro Dominio nascerebbero un giorno con bellezza bastante a compiacer essi loro. Noi richiamiamo alla vita un numero infinito di sventurati, che la crudeltà de stessi Nobili è in possesso di sacrificare ai loro minimi riconoscimenti per le occasioni più leggiere. In somma noi puniamo li più punibili di tutti gli uomini, egualmente macchiati da vizii che la natura abborre, e di quali, la stessa non soffre se non con rossore. Non temiamo dunque di prender la spada in una mano, e il fuoco nell altra per esterminar questi sollevati, e quando vedremo questi palazzi (e dove l'empietà è sul Trono) arder un poco più tosto al Cielo che nostro. Questi Tribunali (macchiati più volte di lacrime, e delle sostanze degli innocenti) consumati dalle fiamme divoranti (i Soldati furiosi vibrando le loro mani fumanti dal sangue de malvaggi, la morte avante da tutte le parti e tutti li spettacoli più orribili che la notte e la licenza militare possano produrre saranno per allora (miei cari amici) che fra tutti gli uomini, non vi è di poco che le più orribili azioni sono poste agli inconvenienti maggiori, e che finalmente

invece

di diversi fuochi, che desolerano questa terra infelice, li disordini della presente notte sono li soli mezzi di farci regnar per sempre, la pace, l'innocenza, e la libertà. Questo discorso fu ricevuto da tutta l'Assemblea con la compiacenza che li uomini hanno per ordinario per li sentimenti, che a loro sono conformi. Non di meno Renaut, che aveva osservato i volti, rimarcò che Jaffer unò de migliori amici del Capitano in un istante era passò da una attenzione estrema in una inquietudine, che egli in vano si sforzava di nasconder, e che gli restava ancora negl'occhi un' aria di stupore, e di tristezza, che indicava un' anima assalita da orrore. Renaut disse al Capitano, che alla prima sena rise, ma avendo poi osservato Jaffer qualche tempo entrò anche egli quasi in sospetto. Renaut che perfettamente conosceva le relazioni, e le connessioni necessarie, che vi sono tra i più secreti moti dell' anima, e le più leggiere dimostrazioni esteriori che scoprono quello, che è in qualche agitazione di spirito avendo maturamente esaminato ciò, che gli aveva parso alla cieca, e nella continuanza di Jaffer, credè di dover palesar al Capitano il suo sospetto, che questo uomo non fosse sicuro. Il Capitano, che conosceva Jaffer per uno de più valorosi uomini del monde accusò di precipitazione, e d'eccesso questo giudizio. Ma Renaut essendossi ostinato a giustificar il suo sospetto ne replicò così vivamente le sue ragioni, e le conseguenze, che se il Capitano non le sentì così vivamente come lui comprese almeno che Jaffer era un' uomo, che meritava osservazione. Egli rappresentò però a Renaut, che se anco Jaffer vacillasse, il reo egli non poteva persuadersi non li restasse tempo bastante sino alla sera seguente per deliberar di tradirli, e risolversi, ma che in ogni caso nei termini, nei quali erano le cose non era più tempo di prender nuove misure, e che questo era un rischio che bisognava correre o per amor, o per forza. Renaut rispose che vi era un mezzo sicuro di non vi si esporre, e che questo mezzo era d'amazzar, per medesimo Jaffer quella sera stessa. Il Capitano restò qualche tempo muto a questa proposta, ma in fine rispose che sopra un semplice sospetto egli non poteva risolversi d'amazzar il miglior de suoi amici. Disse che questa esecuzione poteva aver diverse cattive conseguenze, che egli temeva d'inferir a loro compagni di

concitarsi

concertarsi il loro cavio, e d'esser loro ove considerati come se volessero attentar qualche impero sopra d'essi loro, e che pretendessero d'esser arbitri della vita, e della lor morte, che non occorreva spender che si comprendesse la necessità di sperder Jaffer come lo comprendevano loro ove, e che non la comprenderebbe ciascun Congiurato che con rincrescimento vederebbe la sua vita esposta alla prima imaginazione simile, che loro venisse. Che all'ora che li spiriti sono in un gran motto poco vi bisogna per farli svoare, e che il minimo cambiamento, che facciano in questo stato è sempre d'una estrema importanza, perchè non possano più prender, che risoluzioni estreme; Che se si volava nasconder di qualche maniera Jaffer si saverebbe smarito, era anco da temere, che non credessero, che egli fosse scoverto ed in fuga o in prigione o traditore, e che qualunque pretesto, che s'inventasse per la di lui absenza il giorno avanti dell'esecuzione avendovi tanta parte quanta ne doveva avere, non poteva se non intimorirli, e suggerir loro dei brutti pensieri Renaut ascoltava attentamente questo discorso del Capitano all'ora che uno della loro genti entrò dicendo, che v'era ordine del Senato, che si era allora riscritto per far imbarcar la mattina seguente tutti quelli che avevano impiego sopra l'armata in quel medesimo tempo portato un Viglietto dell'Ambasciatore, che discopriva di questo ordine. gl'Duca d'Ossuna non aveva potuto sortir così secretamente da Napoli per far arivar li suoi gran Vascelli, che le spie della Repubblica non avessero cognizione; ma avendo egli lasciato un'ordine, che non si somministrasse alcun Volo per Venezia sin ad un certo tempo, e che si ritenesse tutte le Lettere, che vi fossero indirizzate: li Venezziani non avevano potuto ricever prima di quel giorno l'avviso della di lui partenza. L'Arciduca Matia nuovamente fra di Boemia vi aveva dimandato soccorso contro i Ribelli di quel Paese, che cominciavano a sollevarsi, ed il Vicere essendosi vantato, che egli condurrebbe questo soccorso per il Golfo sino ne porti dell'Arciduca in Istria. I Venezziani lo avevano fatto pregare da questo Principe medesimo da voler un'altra strada ma non governandosi egli con le ragioni che governano gl'altri uomini quando lo scovrero partito non subitorono punto che ciò fosse per incontrar nel medesimo questo soccorso per la strada, e vi aveva risolto di voler contenersi il passaggio come avevano fare pretini non cercavano di romperse, e presero partito di mandar un'Armata alle coste dell'Istria dove egli doveva metter a terra le sue Truppe per osservarlo, e per castigarlo delle diverse tentazioni

che potesse

che potesse avere alla vista della Piazza loro marittima. Le più ferme risoluzioni degli uomini non vengono per ordinario se non da una forte imaginazione del pericolo che essi hanno a correre. Col mezzo di questa imaginazione l'anima famigliarizza alla fine con le circostanze di questo pericolo per spaventevoli che le possino essere a forza di considerarle: Ma per altro tutta la fermezza della sua risoluzione è di tal maniera attaccata a queste circostanze, che se ve nè qualcheduna, che venga a cambiar sul avanzo dell'esecuzione, è molto pericoloso, che non cambj anco la risoluzione. Questo è quello, che Renaut ed il Capitano temevano che arrivasse a loro Compagni per causa di tal improviso imbarco dell'Armata Veneta, che aveva allora inteso, e questa nuova diede loro un sensibile rincrescimento, perchè alla prima giudicarono, che ella obligarebbe [quantunque contro la voglia] a cambiar qualche cosa nella maniera della quale avevano disposto la prima L'esecuzione non poteva subito farsi perchè la notte era di già troppo avvanzata. Sarebbe stato giorno appresso, che s'avesse potuto avvertire la piccola Flotta per farla accostare sino a tiro di Canone a Venezia dove bisognava, che ella fosse per cominciare, e prima, che s'avesse potuto andar a levar le Truppe, che erano nel Lazaretto. Quanto al giorno susseguente li Venezianj dovendosi mettere in mare sesi facevano credenzio marchiare Nolot egli incontrarebbe infallibilmente delle genti che passassero tutto questo giorno da Venezia alla Flotta. La marchia, che ella doveva fare era la più favorabile, che li Congiurati potessero bramare. Ella andava a voltar le spalle a Nolot e ben considerate tutte le cose si giudicò a proposito di dargli il tempo d'allontanarsi. La difficoltà fu a risolvere se il Capo d'Anglade li tre Reterdieri, e li altri Congiurati, che avevano carica obbedirebbero agl'ordini del Senato. Essi parevano indispensabilmente necessarj a Venezia per l'esecuzione massime del Capitano Nulla di meno questo era quello poteva meno di tutti dispensarsi di partire. Il comando importante, che egli aveva nella Flotta le faceva osservare più che tutti gl'altri insieme. La maggior parte avendo impiego sopra i di lui Vascelli poteva quasi supplire - lui solo all'istesso di loro con la sua autorità se egli fosse presente ed anco impedire, che non s'accompesse nella loro absenza. Diverse ragioni fecero concludere, che egli partisse solo con l'Anglade, l'impiego del quale sopra la Flotta dipendeva immediatamente dal Generale

dal Generale aggiunto, come quello delli tre peteraren. Ma quanto a questi Peteraren stimò meglio azzardar il tutto, che lasciarli partir anche essi. Il Generale addimandò nuova al Capitano subito che lo vide, ed il Capitano rispose che egli li riceva nascosti a Venezia in casa delle cortegiane come anco alcuni Officiali de suoi Vascelli che egli non trovava, e che la precipitazione con la quale aveva bisognato venire non li dava il tempo di scoprirli. Il Generale era tanto oppressato di partire, e tanto occupato per la medesima ragione che egli non poté mandargli a cercare per alcuni giorni e meno ancora aspettar che s'avessero trovati. Prima che s'avesse imbarcato il Capitano tirò in disparte Jaffar per pregarlo d'occupar il suo posto appresso Renaut la notte dell'esecuzione. Gli esagerò la confidenza che s'aveva nella sua condotta e nel suo coraggio, che senza questa sicurezza egli non averebbe mai risolto allontanarsi, ma che credeva lasciar a suoi compagni un'altro lui stesso, perchè restava. Jaffar durante questo discorso il Capitano lo osservò ma questo uomo che fu sì ferito dalle testimonianze che s'egli davano della stima che s'aveva per esso vi rispose con dei contrasegni di zelo di fedeltà, e di riconoscenza che avevano sicurato i suoi sospetti di tutti gli uomini. Questo era l'ultimo sforzo della sua risoluzione morente. Ella finì di sparire col volto del suo Amico e non avendo più dinanzi agli occhi il solo uomo la cognizione della quale poteva ritenerlo egli alla sua incertezza totalmente si rassicurò la descrizione che Renaut aveva fatto della notte notte dell'esecuzione verso la fine del suo discorso lo aveva assatuto a tal segno che non poteva moderar la compassione la sua imaginazione aumentava, sopra questa pittura ella si rappresentava esattamente con i suoi vivi colori tutte le crudeltà e le ingiustizie che sono inevitabili in queste occasioni; Poscia egli non si figurava da tutte le parti se non gridi di fanciulli, che si lamentano gemiti di vecchi che si scannano, orrore che si dissolvono

Egli non

Egli non vedeva se non Palazzi cadenti Tempj che ardono, luoghi Santi insanguinati Venezia la misera la deplorabile, si penetrava per tutto dinanzi agl'occhi suoi non più come altre volte Trionfante della Fortuna Ottomana e della ferezza Spagnuola, ma in cenere, e fra catene, e più annegata nel sangue de suoi abitanti che nelle acque che la circondano. Questa funesta imagine l'assediò notte, e giorno la sollecitò, la pressò, e la comosse; in vano egli fe sforzi per discacciarla, più ostinata di tutte le furie delle favole ella si occupa nel mezzo de posti e le sturba la di lui quiete, ella s'introducè ne di lui disegni, Ma, o Dio, tradir tutti li suoi Amici! e quali Amici! intrepidi, intelligenti, unici in merito nel talento in cui ciaschuno d'essi è eccellente. Si osera di molti secoli d'unir insieme una seconda volta così gran numero d'uomini estraordinarj sul proccinto, che si vanno a render memorabili all'altra parte del Mondo sarà vero che possi rapir loro il frutto pronto a raccogliersi della più gran risoluzione, che sia mai caduta nello Spirito d'una persona privata? E come perivano essi con dei termini più singolari, e più stravaganti, che tutti quei dei tiranni dei passati secoli hanno inventato E chi non sa, che vi è tali sorti di prigioni a Venezia più capaci di superar la costanza d'un uomo di coraggio che li più spaventevoli suplizj degl'altri Paesi Quest'ultime riflessioni, che assalirono Jaffer per dolor più sensibile lo stabilirono ne suoi sentimenti primieri La compassione, che egli sentiva per i suoi compagni bilanciava nella sua anima quella, che la desolazione di Venezia portava vi continuò in quest'incertezza sin'al Giorno dell'Assensione al quale l'esecuzione era stata rimessa Pervenero la mattina per tempo avisi al Capitano egli scriveva nel medesimo tempo, che si mandasse al Lazaretto a levar le Truppe di Levestein, si facesse partir una Barcha per dogliena parte, e che egli attenderebbe questo avviso per cominciar ad operar della sua parte Si mandò a Rolof le guide, che s'egli aveva promesse s'introdusse nel Campanile della Procuratia di S. Marco degli uomini subornati, che avevano qualche pratica con quei, che li facevano guardia che li assopirono col mezzo di Droghe, ed odori proprj a questo effetto mescolate in delle vivande, e bevande, e facendoli bever, e mangiar con eccesso nell'occasione dell'allegrezza pubblica del giorno. Si diede ordine a degli officiali, che s'impadronissero delle Case de Senatori, che erano più da temere per ammazzarli. Si mostrò a Ciascuno la Casa, alla quale doveva appigliarsi, pacientemente

s'additi

s'accenno a ciascuno de principali congiurati, e degli altri Officiali del posto che dovevano occupare, gli uomini, che li bisognava, dove avesse a pigliarsi il segno per riconoscerli, la strada per condurli. Si fece parimente sapere alle Truppe del Lazaretto ai Spagnoli della picciola Flotta, ed ai mille Candesi che erano già in Venezia, in che modo dovevano comparire principiando dalla Piazza di S. Marco, dove tutti trovar si dovevano li luochi che dovevano occupare, ed il segno per riconoscerli. Si fece visitar da gente non sospetta la Giusta del Consiglio di XCI, e si trovò l'Artiglieria in stato di servire. Jaffer ebbe la curiosità di veder la cerimonia, nella quale il Doge sposa il mare, perchè era questa l'ultima volta, che si doveva celebrare. La sua compassione si raddoppiò alla vista delle rubbiche alle grezze, la tranquillità degli infelici Venezziani li fece sentire più vivamente la lor desolazione ed egli ne divenne più risoluto che mai. Ma il Cielo non volle abbandonar al favore di un Cortegiano, e d'una Ciurma di uomini disperati l'opera di dodeci secoli, e di tante saggie teste il buon genio della Repubblica suggerì a Jaffer un espediente, col quale credè salvar Venezia, e li suoi compagni. Egli andò a trovar Bortolomio Zamino Secretario del Consiglio di XCI, e gli disse, che aveva cosa di molta urgenza di rivelare, che importava la salute dello stato, ma che prima voleva, che il Doge, ed il Consiglio li promettessero con li giuramenti più solenni di far ratificar al Senato ciò, che avessero promesso. Che questa grazia era l'impunità per ventidue persone, che egli nominarebbe di qualunque delitto, che avessero comesso, ma che non si credesse di cavar il di lui secreto col mezzo de tormenti senza accordargliela, perchè non v'era alcun possibile, che ei fosse per cavar una sola parola della sua bocca. Li XCI furono in un momento radunati, e deputarono uno di loro per andar subito alle stanze del Doge per ricever il di lui assenso sopra ciò, che Jaffer dimandava. Egli prontamente concorse con loro a pro-

matterla, ed all'ora l'affar pienamente contò di ciò, che andava a fare. Discoprì loro tutta la Congiura. La cosa pareva loro così orribile, e maravigliosa, che non la potevo creder nulladimeno essendo facile di verificar qualche particolarità si mandò il Comino al Campanile della Procuratia, che aveva trovato tutto il corpo di guardia ebro ed addormentato, poscia si mandò all'Arsenale, egli fu lungo tempo senza poter ritrovar gl'officiali guadagnati, ma finalmente un valetto intimorito dalle di lui minazzie gli mostrò una piccola porta che ei fece buttar giù dopo aver alcune volte inutilmente picchiato. Egli si trovò con li five petardieri, che mettevano l'ultima mano ai fuochi d'artifizio destinati per l'esecuzione Risposero con un' ingenuità grande, che li Petardieri dovevano partire il giorno seguente per andar a trovar la Flotta. Che il Generale aveva loro ordinato di promover un gran numero di fuochi artificiali da esser posti in opera, che non essendone trovati de fatti quanti egli ne dimandava avevano pregato gl'altri ad aggiutarsi a lavorarsi. La cosa potendo esser di conseguenza avevano creduto poter dispensarsi dall'osservazione della Festa, e che però senza scandalo s'erano rinchiusi, come egli aveva trovati nel luoco più ritirato dell'Arsenale, che a bello studio avevano scielto. Ancorchè il Comino nulla replicar potesse a questa risposta ad ogni modo li fece far tutti prigioni. I X ci spaventati di più in più mandarono alla Casa della Greca, ma non vi si trovò alcuno. Gli uomini subornati, che avevano addormentato il Corpo di Guardia del Campanile avevano finito di dormir anche essi quando avevano veduto il Comino ma appena uscito corsero alla Casa della Greca dove diedero all'arma sì calda che senza perder un momento Kalof Roberto Ricardo Bezzioso, Villamezzana Durant Vermono, e Roberto Brulard, che si trovorono a caso con essa lei entrorono tutti insieme in una delle Barche che avevano preparate al Ponte di Rialto per andar a levar le Truppe del Lazaretto ed uscirono di Venezia felicemente il dolore che s'ebbe dello scampo loro fece risolvere di visitar le case degl'Ambasciatori di Francia, e di Spagna senza aspettar più se ne dimandò civilmente l'ingresso per affare che riguardava la salute della Repubblica. Il Francese più facilmente gli e lo concesse e Renaut fu preso, e condotto via con Lorenzo Brulart, e De Bridi; ma il Spagnuolo ricusò con asprezza: Allegò tutti li Privilegi della sua carica, e protestò con fervore contro la violenza che gli era fatta

quando

quando vide che s'entrava per forza Vi si trovò dentro armare più di 600 uomini, sessanta Petardi, ed una quantità incredibile di polvere, e di fuochi d'artifizio ed altre cose simili Se ne fece un esatto inventario, ed egli v'assistì vedendone Nel tempo, che si portava quest'inventario all Consiglio di X.ci un Nobile di Casa Valier v'arrivò con Brasnuil, e federo due de principali congiurati Essi avevano all'ora inteso, che tutto era scoperto, ed si speravano di salvarsi anco, perchè seppero, che erano chiusi tutti i passi dopo lo scampo della Greca, presero il partito di fingere di voler scoprire la congiura e furono a trovar questo Nobile, che avevano conosciuto in Fiandra per condurli al Consiglio di X.ci, dove furono arrestati. Si trascorsero intanto tutti li Magazini, Ostarie, Camere locande luochi infami, ed altri ove li forastieri potevano nascondersi, e s'attaccò tutti gli Officiali Olandesi, Spagnuoli Italiani Napolitani e Milanesi che si attrovarono quasi al numero di quattrocento. in quel mentre due Toscanesi venendo di Cranges arrivorono tutti stivallati, come erano, quando lasciata la posta erano entrati in Barcha, che gli arreva condotti, esposero al Consiglio, che dei Francesi loro amici avendo loro scritto da Venezia, che volendo arrichirsi, non avevano se non a venirvi perchè vi era una Congiura in procinto d esser esequita per impadronirsi questa Città e darla a sacco, essi erano venuti in grande diligenca per assopire questa sollevazione invece di prendervi parte. furono ringraziati ed alloggiati onorevolmente, e pregati di riposarsi aspettando, che il Senato deliberar potesse sopra la ricompensa era loro dovuta, in tanto venne il giorno il Collegio si radunò, ed il Marchese di Bedmar domandò udienza questa li fu accordata per curiosità solamente. La fama della congiura si sparse all'ora per la Città e vi produsse un torbido spaventevole di sospetto. ma confusamente seppe che li Spagnuoli vi erano gli Autori si radunò intorno del Palazzo dell Ambasciatore per sforzarlo, ed era in procinto di mettervi fuoco allora, che arrivorono quelli, che dovevano condurlo all Udienza. Essi pubblicorono le commissioni, che tenevano. Il Popolo si lusingò con la speranza che il Senato ne facesse una esemplar punizione lo lasciò sortir solo, e lo condussero con tutte le ingiurie, ed imprecazioni immaginabili

imaginabili. Entrò l'Ambasciator in Collegio, e cominciò con atroci doglianze della violenza, che s'aveva fatta nella sua Casa contro il Ius delle genti ed accompagnò le sue querelle con minazzie così fiere, e crudeli di vendicarsene, che la maggior parte de Senatori ne furono consternati, e temerono, che questo uomo non avesse ancora qualche vegivo, che non si sapesse per terminar la sua intrapresa. il Doge gli rispose, che se gli faceva scusa di questo oltraggio, quando egli avesse reso ragione dei preparamenti di guerra, che s'erano trovati in di lui Casa, che come Ambasciatore doveva esser ministro di pace. Egli soggiunse, che si maravigliava, che genti, che passavano per saggie fossero così imprudenti di insultarlo in faccia sopra un pretesto sì grossolano, che sapevano tanto come lui, che tutte queste provisioni non erano se non in deposito nella sua casa, come già ne aveva avute altre volte per mandar a Napoli, e nel Tirolo, che quanto all'armi tutto il mondo lo sa, che non ve ne sono di tante buone, come quelle che si fabricano nelle Città della Repubblica; Che quanto ai fuochi d'artefizio ed altre cose simili l'occasione d'alcuni operaj d'una abilità estraordinaria, che s'egli erano venuti ad offerire, lo aveva impegnato a fargli lavorare per curiosità l'interruppe il Doge dicendo, che questi Operaj erano scelerati, e piuttosto mostri nati per vergogna del genere umano, e dicendo queste parole presentò all'Ambasciator una Lettera di credenza per il Governator di Milano, che era stata trovata tra le carte di Renaut, con altre lettere del Duca d'Ossuna. L'Ambasciator rispose, che quanto al Duca d'Ossuna egli s'era più volte espresso, che non entrava punto nelle cognizioni della di lui condotta, che quanto alla Lettera di credenza era vera, che l'Ambasciator di Francia gli aveva raccomandato un Gentil'uomo già qualche tempo, il quale aveva bisogno di favore a Milano per certo interesse particolare, che egli aveva dato a questo uomo la Lettera, che se li presentava, ma che egli aveva ignorato, che la Repubblica in questo affare avesse alcun interesse il Doge vedendo, che con queste risposte l'Ambasciatore mai l'averebbe finita, si contentò di rappresentarli con molta gravità la certezza, e fini protestandoli, che erano molto lontani dal pensare, che il Re suo Signore avesse minima

parte

minima parte. L'Ambasciator rispose a questa rimostranza con tutto il trasporto da uomo da bene del quale s'attacca ingiustamente l'onore, che egli era d'una nazione, a cui il valor, e la prudenza sono così naturali, che ella non aveva bisogno di ricorrer a cattivi artifizi per perdersi i suoi nemici. Che il Re suo Signore era abbastanza potente per distrugerli a forza aperta, e senza impiegar sì tradimenti, e che si potrebbe ben presto sperimentarlo, uscì prestamente dopo queste parole senza cerimonia alcuna: quei che lo conducevano lo pregarono a riposar qualche tempo in un' appartamento vicino, aspettando che il Collegio avesse dato gl' ordini necessarj per farlo salvare. Ed egli si lasciò condurre dove si volle fremendo di collera, e senza nulla rispondere. Nel mentre che il Popolazzo era corso alla piazza per metterlo in pezzi, subito, che il Collegio l'avesse licenziato fu facile, a quelli, che si mandarono alla di lui Casa con braccio forte di far imbarcar li più domestici, e li più preziosi di lui mobili, si venne poi a levarlo, e per le scale secrete di Palazzo si condusse in un Bargantino ben armato con buona scorta. Il Popolo arrabbiato del di lui scampo fece delle statue di lui e del Duca d'Ossuna, alle quali fecero tutto ciò, che avrebbero fatto alle loro persone, se esse fossero state in loro potere. Si dispazzò nello stesso tempo al General da mar un' ordine di far annegar subito l'Ambasciatore il Capitan Giacomo Picco e tutti gl' altri officiali confidenti, che questo Capitano aveva sopra li suoi vascelli, supponendosi che essi dovessero esser sopra le loro guardie, si fece scielta d'un legno della più stravagante forma, che si trovò in Venezia per poter portar questo ordine, s'elesse della maniera più propria a far creder che egli non venisse da Venezia, ed egli fece un giro assai d'andare per altra parte, che per quella, per la quale egli doveva arivare se egli ne fosse venuto. Si seppe dopo, che il Capitano era tutta la notte in aspettazione, e che avendo veduto ad arivar questo legno egli s'era ritirato subito nel principal de suoi Vascelli, come se egli si fosse dubitato del vero, e che dovesse mettersi

in stato

in stato di difendersi, se fosse stato tradito. Ma si può credere, che il timore di perder tutto con un' tentativo che poteva esser pantico lo sospendesse per qualche tempo di deliberare, se doveva dichiarirsi; imperciocchè il Generale che non perdè un momento, avendogli mandati due uomini scielti, e non sospetti, questi entrorono senza armi, che si videro nel luoco ove egli era, lo trovorono solo, se gli accostorono con una forma così libera, come è il solito, lo tolsero di vita in un' istante, e lo gettorono in mare senza che alcuno se ne accorgesse. L'Anglade, e quaranta de suoi furono trovati subito nella stessa forma, e con la medesima secretezza, nel mentre Renaut interrogato a Venezia risponde, che non sa cosa si voglia di lui Se gli rappresenta la Lettera di credenza per Don Petro, un Passaporto in Spagnuol per tutti i Paesi dell' obbedienza di Spagna, delle Lettere di cambio per summe grandi, e mille doble d'oro; Egli risponde, che non conosce ne l'Ambasciator di Spagna, ne il Governator di Milano, che però se vè qualche cosa tra la sua Corte, che lo riguardi, bisogna, che altri, che lui v'e l'abbino messe, e che quanto alle Lettere di Cambio, ed alle Doppie questo era motivo, che egli aveva di bene al mondo. Se gli da il formento della corda ordinaria, ed estraordinaria, egli non dice niente di nuovo se non che egli era un povero vecchio, un' uomo da bene, di qualità, e d'onore e che Iddio lo vendicarebbe Vien messo più giovani un dietro all'altro alla corda, e se gli promette anco l'impunità, se egli vuol dir tutto ciò, che sa, ma inutilmente, e dopo d'esser stato formentato di tutte le maniere in diverse volte fu in fine strozzato in prigione, ed impiccato pubblicamente per un piede come traditore il Luocotenente del Co di Nassau, li tre Petardieri, Brida, Lorenzo Brulard, e li due Proti dell'Arsenale li fecero parimente dopo aver sofferta la corda, con la medesima costanza, che lui impiccare. Ma Brainville, Tolero, e più di trecento officiali furono solamente strozzati, o annegati in secreto. Nel mentre Jaffer disperato del cattivo successo della sua compassione, si lamentava altamente, perchè il Doge, ed il Consiglio di X.ci non gli mantenevano la parola, che gli avevano data in favore de suoi compagni Ella non era stata violata se non dopo una matura deliberazione, anzi molti volevano, che ella fosse religiosamente sostenuta. Altri dimostrorono, che la cosa poteva esser dubiosa

Se non

Se non s' avesse saputo la Congiura, se non per mezzo di Jaffer; ma che
li due Dolfinesi, che l' avevano pacientemente rilevata, mettevano il Senato in
piena giusta libertà d' usare appunto, come se Jaffer nulla avesse scoperto.
Questa opinione sostenuta dall' orrore, e dallo spavento pubblico, prevalse ancorchè
vi fossero molte cose da dir in contrario. Si procurò d' acquistar Jaffer con
tutte le sorti de mezzi, se li offersero danari, ed impiego, egli ricusò tutto, si osti-
nò a dimandar inutilmente la vita de suoi compagni, e fuscì di Venezia
finalmente inconsolabile del loro supplizio. Il Senato avendolo saputo li
mandò un' ordine di uscir dalli Stati della Repubblica in termine di tre giorni
e quattro milla cechini, che fu sforzato a prendere. La compassione, che
egli sentiva per li suoi compagni, li raddoppiava altrettante volte, quante
considerava, che egli era la causa della loro morte. Egli intese per viaggio
che l' impresa di Brescia era ancora in stato di riuscire; il desiderio di
vendicarsi del Senato l' obligò ad andarsi a gettar in quella Città, ma
appena egli vi fu, che penetrato dalli xci questo affare dalle parti de
Congiurati vi furono mandate delle truppe, che s' impadronirono de
posti principali, e mandarono a fil di spada alcuni Spagnuoli, che
s' erano introdotti. Jaffer fu preso combattendo alla testa come uno
che ricerca, senon vender a caro prezzo la sua propria vita, ed essendo con
dotto a Venezia pochi giorni dopo fu annegato il giorno seguente al suo
arrivo. La morte di questo infelice avendo terminato di ristabilire la
tranquillità in questa gran Città la prima cura del Senato fu di dimandare
un' altro Ambasciatore a Madrid. Fu subito terminato per questo impiego
Zan Luigi Bravo con ordine di partir immediatamente ed il Marchese d. Bedmar
li diede secondo il solito un' istruzione, che si riduceva quasi tutta a due Capi.
Il Primo di questi era, che il nuovo Ambasciatore altamente biasimasse la condotta
in ogni occasione del suo Predecessore, e che affettasse di osservare una contrarietà
anco sin nelle cose più indifferenti. L' altro punto era, che in tutti gli affari

che

che egli avesse a negoziare circa li diritti e le preeminenze della Repub
blica si servisse non d'altre memorie, che dello Squittinio della Libertà Veneta,
al quale il Marchese di Bedmar rimandava in più Luochi di que le istruzioni, ed
in due termini, che se ben ritenuti discoprono ad ogni modo bastantemente la
mor paterno, che egli aveva per questo libello. Si pubblicò in fatto a suon
di Trombe, ed in Scrittura per tutti li Stati della Repubblica una proibizio-
ne sotto pena della vita a chi ardisse imputar della congiura al Re di Spa-
gna ed alli Spagnuoli. Si diedero trenta milla ducati ai due Volfinesi che
erano venuti a posta pel loro passe per discoprirla. Non Pedro rovinar tut-
tavia tutte le cose, fini di licenziar tutte le sue truppe, e rese Venezia
il duca d'Ossuna fece il gran bene alla moglie, ed ai figliuoli de' Capitano
mettendoli in libertà ed il Marchese di Bedmar ricevè di Spagna un' Ordine
per andar di primo ministro in Fiandra a servir, ed alcuni anni dopo
ebbe da Roma

Quando qualche fatto è descritto con verità, e sue circostanze, ancor-
chè non sia pervenuto, che a mezza strada si può ad ogni modo cavarne
sempre del frutto, appunto come ai quelli, che non pervengono se non sino
al terzo o al quarto de casi comuni della vita non si lascia non
si lascia di cavarne dei buoni esempi. imperocchè la virtù in tutte
le parti dell'età, o dell'azione si fa in certa maniera apparire

Il Sig.r della Noire nelle sue memorie

# Vescovo di Concordia

Fra i tredeci Voti de Prelati nel Parlamento quello del Vescovo di Concordia è il primo nello temporale e li Ville, e Castelli di Cordovado, e Medun[illegible] è di Vita 22 a quello sottoposto. Cordovado è sopra Tramontana, sopra Concordia, verso Udine ed è abitato da due Famiglie Nobili, che iui col Capitanio, che rappresenta il Vescovo vendono ragione, le cui appellationi aspettano al Luogotenente della Patria come a quello che tiene la soprantendenza così di questo come degli altri Prelati e Feudatarij del Friuli. L'altro Castello siede verso la Montagna sopra la Meduna Fiume, che li dà il Nome: Quiui il Vescovo tiene un Capitano che amministra Giustizia nelle Ville suddite dove si cauano pietre bianche in quantità per la Fabrica del Paese e nei Monti di sopra si trouano Marmi lustri e d'un bel Miscchio da poter ornare le Chiese e di Palazzi e ogni Nobil Città. La sua Diocesi stendesi per tutta la Patria, oltre il Tagliamento, eccetto che in Sacile e Caneua e con la collazione de Benefitij riconoscendo per Metropolitano il Patriarca d'Aquileja, ora Arciuescouo d'Udine. Fu Colonia de Romani la Città di Concordia, detta ne fa mentione Strabone Plinio Antonio Aug. nel suo Itinerario ed altri Scrittori Antichi. Nell'Anno della sua felicità fu destrutta da Attila, al presente nobilissima Nuoua posta abitata, e diuisa dal Fiume Lemene come per l'adietro era diuisa dal Fiume Reghena. La Cattedrale è officiata da 12 Canonici, e da alcuni altri Sacerdoti: fra i Canonici ui è un Decano ed anticamente ui era anco un Preposito, che auanza ancor nel Parlamento e dedicata a S. Stefano Protomartire, e s'onora in essa Corpo di S.ta Cipriana. Fuori ne tempij di San Nicolamo chiamato Paolo di Concordia per Santità, e Dottrina. Le Ville suddite sono

Concordia la Villa. Teglio. Fossa. Fraforio di Fossa. Cinto. Andreis. Giugnano. Sindaco Fraforio di Sotto. Sesto Zuccolan. Nouasons. Fratta. Cordouado la Villa Fossalta. Aua Villa Nuoua. Ponte Vecchio. San Giouanni di Casarsa. Vitto. San Giusto

Sascapo

M. ARMONIO
M. L. AVRITVRAL
PATRONI SEX VIR. FORO

Opponioj. CL. Teutioj
M[illegible] ML. Felicius
[illegible]
[illegible]

Indice Alfabetico di

tutto ciò, si contiene in questo Libro.

A


Asoluzione ——— C.13.to

Appellazioni ——— C.17.to

Appellazioni delle Sentenze ——— C.15.to

Aborto procurato dolosamente ——— C.67.

Autorità, che tengono li Rettori ord.e nel far le Sentenze ——— C.116.

Asolti non pagano spese senon del defensivo dal Costit.o in su ——— C.126.

Appellazioni ——— C.110.to


B


Banditi in Segnatura ——— C.10.to

Banditi pubblicati ——— C.11.to

Bando ——— C.11.5.

Bandi ad inquirendum ——— C.116.to

Bandito deve andar al suo Bando immed.te cur.

Brevi di Roma non s'esequiscono, se prima non sono presentati nell'Ecc.mo Colleg.o — C.140.to

Beni stabili ad pias causas non si possono lasciar da Testadori alle Chiese oltre due anni ——— C.140.to

Bandito dopo rettento, e realdito non può esser rilasciato di priggione avanti la sua spedizione ——— C.117.

Bandito, che fosse nominato per Test.o se può esser esaminato, e come ——— C.76.


C


Citazioni a diffesa ——— C.21.

Cause ducatur ——— C.21.to

Citati a scusa ——— C.4.

Citati ad informandum ——— C.4.

Confessi ——— C.121.to

Confiscazione, e quali sorti de Beni si possino confiscare ——— C.120.

Confiscazione de Beni ——— C.121.to

Cartelli, libelli, e scritture infamatorie C.170.to

Casi eccetti a jure, per li quali i Rei non sono sicuri nelle Chiese ——— C.17.to

Costituto di Vergine stuprata per forza — C.66.to

Caso di parto suposito, così di donna, che avesse partorito, come di quella, che non avesse partorito ——— C.67.to

Caso d'Incedio ——— C.69.

Condanna ——— C.17.to

Contrabandi di robe diverse ——— C.69.to

Come si deve dichiarar il luogo, tempo, e dove sono comessi i delitti con un Caso occorso — C.79.to

Citazioni a diffesa ——— C.86.to

Circostanze circa il citar a diffesa — C.87.

Che offizio facci la pieggeria de Judicio sisti, & judicatum solvendo ——— C.91.

Casi, che godono l'immunità della